



Università degli Studi di Verona
Istituto di Storia

Andrea Castagnetti

**ARIMANNI
IN 'LANGOBARDIA' E IN 'ROMANIA'
DALL'ETÀ CAROLINGIA ALL'ETÀ COMUNALE**

Libreria Universitaria Editrice
Verona 1996

Proprietà letteraria riservata
Libreria Universitaria Editrice
Verona - Via dell'Artigliere 17
tel. 045.32899; fax 045.8012171

INDICE

Introduzione	11
Cap. I. Gli arimanni in età carolingia	17
1.1. Dalla protezione imperiale a quella vescovile	17
1.2. Gli arimanni nella crisi degli uomini liberi	19
Cap. II. Gli arimanni nella signoria delle chiese vescovili	27
2.1. Arimanni e chiese vescovili in età postcarolingia	27
2.2. Concessione degli arimanni della valle di Solagna alla chiesa di Padova (915)	28
2.3. Gli arimanni di Sacco tra Impero e chiesa vescovile di Padova	29
2.3.1. La donazione berengariana della <i>curtis</i> di Sacco (897)	29
2.3.2. Il diploma di Enrico III agli abitanti-arimanni della Saccisica (1055)	32
2.3.3. Signoria vescovile, vassalli ed arimanni tra XII e XIII secolo	39
2.4. Chiese vescovili di Verona, Trento e Parma	46
2.5. Il capitolo dei canonici di Verona	47
Cap. III. Arimanni nelle signorie monastiche	51
3.1. Il monastero veronese di S. Zeno	51
3.1.1. Gli arimanni nei privilegi da Ottone I a Federico I	51
3.1.2. Gli arimanni di San Vito di Valpolicella	56
3.1.3. Un <i>arimannus imperatoris</i> al cospetto del tribunale del comune cittadino (1195)	58
3.2. Monasteri bresciani	61
3.2.1. Il monastero di S. Giulia	61
3.2.2. Il monastero di S. Pietro in Monte di Serle	67

Cap. IV. Arimanni e conti	71	8.2. Prestazioni pubbliche (<i>armania</i>) contese dai conti alle signorie monastiche nel Cesenate (950-981)	160
4.1. Arimanni e conti	71	8.3. Il ricorso alla qualifica di arimanno a difesa della libertà personale: i livellari-arimanni di Fossalta (956)	163
4.2. Il territorio bergamasco	74	8.4. Conte di Ferrara, arimanni ed arcivescovo di Ravenna nel placito dell'anno 970	167
4.3. Il territorio trevigiano	79	8.5. Conte, arimanni e signoria monastica nell'Imolese in un placito del 1005	170
Cap. V. Arimanni nelle signorie laiche	87	8.6. Gli arimanni di Sariano e le influenze 'longobardiche' nella Traspadania	174
5.1. Gli arimanni a Pernumia tra XII e XIII secolo e i signori da Carrara	87	Cap. IX. Arimanni nella Traspadania ferrarese e comune cittadino	177
5.2. Marchesi estensi, <i>milites</i> e tradizione arimannica in Este e nella Scodosia	94	9.1. L'affermazione del comune nel contado	177
5.3. Tardi arimanni a Monselice	102	9.2. Arimanni, comune cittadino e i falsi privilegi pontifici	178
5.4. Canossa, <i>milites</i> e tradizione arimannica	107	9.2.1. Il privilegio del pontefice Vitaliano	178
Cap. VI. Arimanni mantovani, Impero e marchesi di Canossa	117	9.2.2. Il privilegio del pontefice Benedetto VII	180
6.1. Il diploma di Enrico II agli arimanni mantovani(1014)	117	9.3. Il diploma di Federico I (1164)	181
6.2. Il diploma di Enrico III (1055)	124	9.4. Arimanni, cittadini e comune urbano in Arquà Polesine (1173-1185?)	183
6.3. Il privilegio dei duchi Guelfo e Matilde (1090)	127	Cap. X. Arimanni tra la giurisdizione della Chiesa romana e la signoria vescovile	189
6.4. I diplomi da Enrico IV a Federico I (1091-1159)	129	10.1. Influenze della <i>Langobardia</i> , Chiesa romana e chiesa vescovile nella Traspadania	189
Cap. VII. Arimanni e comune cittadino a Mantova (1126-1159)	133	10.2. Arimanni, arimannia, conte pontificio e vescovo in Traspadania nell'inquisizione del 1182	195
7.1. Arimanni, società cittadina e società rurale	133	10.2.1. Conte pontificio, vescovo ed arimanni in Trecenta	195
7.2. I cittadini-arimanni e la costituzione del comune mantovano (1126)	138	10.2.2. Diritti della chiesa vescovile in Massa	202
7.3. Il diploma di Federico I dell'anno 1159	143	10.2.3. La signoria vescovile sulla <i>curtis</i> di Melara	204
Cap. VIII. Arimanni in <i>Romania</i> fra conti e signorie ecclesiastiche (secoli X-XI)	149		
8.1. <i>Langobardia</i> e <i>Romania</i>	149		
8.1.1. Influenze terminologiche, strutturali e sociali	149		
8.1.2. L'istituto comitale	153		
8.1.3. Gli uomini liberi	156		

10.3. Arimannia: terra arimannica ed obblighi pubblici in Trecenta	205	(891) e Lamberto (898)	261
10.4. Obblighi signorili di arimanni in Trecenta (1206) e di enfiteuti in Sariano (1245)	208	7. La donazione di Berengario I della <i>curtis</i> di Sacco alla chiesa vescovile padovana (897)	261
10.4.1. Trecenta (1206)	208	8. Il diploma di Berengario I per la chiesa vescovile padovana (915)	263
10.4.2. Sariano (1245)	210	9. I livellari-arimanni di Fossalta (956)	265
10.5. La scomparsa degli arimanni ferraresi	211	10. Il diploma di Ottone I al monastero di S. Zeno di Verona (967)	267
Cap. XI. Uomini liberi, tradizione arimannica, Impero, nuovi conti, signori e comuni cittadini	215	11. Il placito ferrarese (970)	268
11.1. Assenza di tradizione arimannica in alcune comunità di liberi uomini	215	12. Il diploma di Ottone I al monastero di S. Maria in Organo di Verona (970)	271
11.2. La ripresa della tradizione arimannica in età federiciana	222	13. Il diploma di Ottone II agli uomini di Lazise (983)	272
11.2.1. L'assoggettamento di due arimanni ad un signore ad opera di Federico I	223	14. Il diploma di Enrico II agli arimanni di Mantova (1014)	274
11.2.2. Un nuovo conte di nomina imperiale e i suoi arimanni	226	15. Il diploma di Enrico III agli abitanti-arimanni di Sacco (1055)	275
11.3. La scomparsa degli arimanni nella crisi della signoria rurale e nella politica del comune cittadino verso il contado	231	16. Il diploma di Enrico III ai cittadini di Mantova (1055)	276
XII. Conclusione	239	17. Il diploma di Enrico III al monastero di S. Zeno (1055)	278
Appendice	247	18. La cessione di diritti su arimanni da parte del conte di Bergamo (1086)	280
1. Il placito per la <i>silva</i> di <i>Flexo</i> (824)	247	19. L'investitura del castello di Marzana ai <i>vicini-arimanni</i> (1121)	281
2. Vertenza fra la chiesa vescovile piacentina e coltivatori <i>arimanni exercitales</i> (832)	250	20. Definizione della controversia fra il comune e gli arimanni di Mantova e il monastero di S. Benedetto di Polirone (1126)	284
3. Il placito trentino (845)	253	21. Il <i>pactum</i> fra l'arciprete del capitolo di Verona e Almanno <i>arimannus</i> di <i>Codegnago</i> (1139)	285
4. Arimanni nell'inventario di beni del monastero di S. Colombano di Bobbio (862)	257	22. La sentenza di un console di Milano sulla lite fra i conti di Castelseprio e gli uomini di Mendrisio per il pagamento del <i>fodrum regale</i> da parte degli <i>arimanni</i> (1142)	286
5. Il diploma di Carlo III il Grosso per la chiesa vescovile di Verona (882)	258	23. Definizione delle regalie (1158)	289
6. Gli arimanni nei capitolari degli imperatori Guido			

24. Il diploma di Federico I agli arimanni di Mantova (1159)	289
25. Il diploma di Federico I alla chiesa di S. Alessandro di Bergamo, cui dona due <i>arimanni</i> (1159)	291
26. La concessione del vescovo di Padova a due Farisei (1186)	292
27. La sentenza di un giudice del podestà di Verona nella controversia tra il monastero di S. Zeno e un <i>arimannus</i> di Vigasio (1195)	294
28. Deposizione di Sacheto di Enrico Duca con riferimento alle decime corrisposte dagli arimanni (1208)	296

INTRODUZIONE

Il tema degli arimanni (1) è divenuto una questione storiografica almeno dal primo Novecento, quando, con gli studi del Leicht (2), del Checchini (3) e dello Schneider (4), gli arimanni furono considerati guerrieri longobardi delle colonie regie, le arimannie, colonie militari insediate su terre fiscali, per la difesa verso i nemici interni ed esterni del regno.

Una tale impostazione, che si basava soprattutto su fonti posteriori, e anche di molto, all'età longobarda, rendeva facile anche la ricostruzione degli insediamenti longobardi e nel contempo forniva agli studiosi, anche locali, un metodo facile e apparentemente sicuro per risalire all'età longobarda: bastava trovare, non importa se a distanza di secoli, anche di mezzo millennio, la qualifica di arimanni per singole persone o per gruppi e, il che è ancor più facile, la qualifica di arimannia per designare una terra o, più di frequente, un tributo, per presumere di servirsi di essi per cono-

(1) Il saggio presente riprende, con l'autorizzazione dell'Istituto, la relazione svolta nel Convegno sulla 'signoria rurale' presso l'Istituto storico italo-germanico di Trento nel settembre 1994, poi edita con il titolo *Arimanni e signori dall'età postcarolingia alla prima età comunale*, in G. Dilcher, C. Violante (a cura di), *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Bologna, 1996, pp. 169-285. Il testo, modificato e ampliato in alcune parti, è corredato per fini didattici da un'appendice di documenti, scelti, quando possibile, fra quelli concernenti territori coincidenti o prossimi alle zone di provenienza della maggior parte degli studenti che frequentano la Facoltà di Lettere dell'Università degli studi di Verona.

(2) P. S. Leicht, *Ricerche sull'arimannia*, I ed. 1902, poi in P. S. Leicht, *Studi e frammenti*, Udine, 1903, pp. 15-16.

(3) A. Checchini, *I fondi militari romano-bizantini considerati in relazione con l'arimannia*, I ed. 1907, poi in A. Checchini, *Scritti giuridici e storico-giuridici*, I, Padova, 1958, pp. 276-277.

(4) F. Schneider, *Le origini dei comuni rurali in Italia*, I ed. Berlino, 1924, tr. it. Firenze, 1980, pp. 104, 106, 120-121 e *passim*.

scere le forme di popolamento e ricostruire la distribuzione degli insediamenti, pur in assenza di documentazione precedente o di studi approfonditi in merito, senza preoccuparsi, dunque, di conoscere le vicende dei luoghi e delle comunità ivi stabilitesi, non riflettendo nemmeno sul fatto, non infrequente, che tali qualifiche fossero presenti in aree nelle quali non era attestato in alcun modo l'arrivo dei Longobardi, come nella *Romania*: se non vi erano stati Longobardi, magari nei secoli successivi alla conquista, vi potevano pure essere giunti i Carolingi, che avrebbero anch'essi applicato la pratica delle colonie militari arimanniche.

La teoria è stata negli anni sessanta confutata radicalmente dal Tabacco nella sua opera fondamentale sui 'liberi del re' (5), il quale, oltre a sottolineare come quegli studi fossero basati su una documentazione tarda, dimostrò come gli arimanni dell'età carolingia indicassero gli uomini liberi, provvisti di beni propri, che li ponevano nelle condizioni materiali ritenute sufficienti all'assolvimento delle funzioni pubbliche – principali, fra altre, quelle della custodia del placito comitale e della spedizione militare o della difesa locale (6) –, senza per questo negare possibilità che gli arimanni, presenti nella *Langobardia* in età carolingia e postcarolingia, potessero discendere da quelli dell'epoca longobarda (7). Lo stesso studioso, successivamente (8), si è proposto di esaminare le fonti dell'età longobarda, giungendo alla conclusione che gli arimanni sono i liberi possessori longobardi e nel contempo sono gli

(5) G. Tabacco, *I liberi nell'Italia carolingia e postcarolingia*, Spoleto, 1966.

(6) *Ibidem*, p. 87 e *passim*.

(7) G. Tabacco, recensione a A. Cavanna, *Sala fara arimannia nella storia di un vico longobardo*, Milano, 1967, «Studi medievali», ser. III, VIII (1967), p. 926; G. Tabacco, *Il Regno Italico nei secoli IX-XI*, in *Ordinamenti militari in Occidente nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1968, II, p. 770.

(8) G. Tabacco, *Dai possessori dell'età carolingia agli esercitanti dell'età longobarda*, «Studi medievali», ser. III, X (1969), pp. 221-268.

esercitanti, caratterizzati dall'obbligo del servizio militare, proprio della tradizione del popolo longobardo: «una classe di possessori che ufficialmente coincideva col popolo militarmente dominatore» (9).

L'invito del Tabacco a ritrovare le ragioni per cui presso singoli gruppi sussiste in età postcarolingia la tradizione arimannica o si ricorre al nome di arimanno (10), al fine di approfondire la conoscenza delle strutture della società medievale, particolarmente di quella delle campagne settentrionali, è stato ancora, nei fatti, ignorato da quasi tutti gli studiosi, pochi dei quali, invero, hanno osato poi trattare di arimanni; quando l'hanno fatto, se ne sono serviti, il più delle volte, per tornare ad utilizzare la presenza di arimanni e di arimannie ai fini della ricostruzione delle forme di popolamento e di insediamento dei Longobardi (11).

Abbandonata la preoccupazione dominante del problema longobardo, ci proponiamo di assumere, comprendere e spiegare il significato puntuale, per quanto possibile, della qualifica di ari-

(9) *Ibidem*, p. 267. L'analisi delle fonti longobarde e le conclusioni del Tabacco sono ribadite dal Gasparri che sottopone a critica alcuni contributi recenti, apparsi nello stesso periodo delle opere del Tabacco o di poco posteriori: S. Gasparri, *La questione degli arimanni*, «Buletto dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo e Archivio muratoriano», 87 (1978), pp. 121-153.

(10) Tabacco, *I liberi* cit., p. 151 e pp. 195 ss.

(11) Nel saggio presente riprendo ampie parti di alcuni miei contributi precedenti: per alcune zone delle regioni di tradizione longobardo-carolingia, si veda, per Mantova, A. Castagnetti, *I cittadini-arimanni di Mantova (1014-1159)*, in *Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture*, Bologna, 1987, pp. 169-193; per il territorio veronese, osservazioni sparse in vari contributi; per i territori della Traspadania ferrarese, A. Castagnetti, *L'organizzazione del territorio rurale nel medioevo. Circostrizioni ecclesiastiche e civili nella 'Langobardia' e nella 'Romania'*, II ed. Bologna, 1982, pp. 287-295, cap. VI, par. 2: "Il presunto insediamento dei Longobardi nel Ferrarese"; per i territori della *Romania*, in genere, A. Castagnetti, *Arimanni in 'Romania' fra conti e signori*, Verona, 1988.

manno, in rapporto, anzitutto, con il periodo storico in cui appare e la situazione concreta, che è costituita, oltre che dalla natura dei singoli documenti e dalle occasioni o finalità contingenti della loro redazione – in larga parte si tratta di documentazione di natura contenziosa –, dalla storia dei singoli territori: dai villaggi, castelli o distretti rurali, per alcuni territori comitali della *Langobardia*, soprattutto per quelli di Padova, Treviso, Verona, Brescia e Bergamo, fino ad una intera regione storicamente connotata, come la *Romania*, nel suo insieme, dapprima, poi per la sola zona della Traspadania ferrarese.

Suggerisce la comparazione tra questi territori della *Langobardia* e della *Romania*, oltre che una vicinanza geografica, una condizione politica analoga, dal momento che parti di questi territori furono assoggettate ad un medesimo potere pubblico e signorile – sia sufficiente l'esempio di Mantova e Ferrara, soggette ai Canossa – o ne subirono ampia influenza per un lungo periodo.

Non sempre disponiamo per le due regioni e per i singoli territori di studi aggiornati metodologicamente. Ove potremo avvalerci di nostri studi precedenti, procederemo spediti, fornendo la documentazione essenziale e riassumendo i risultati; su altri territori ci soffermeremo con maggiore ampiezza. Tranne che per alcune zone, non abbiamo potuto, tuttavia, esplorare la documentazione inedita in modo sistematico, almeno per il periodo tra XII e XIII secolo, che, come vedremo, è essenziale per conoscere l'esito delle vicende dei singoli gruppi arimannici, talvolta anche la storia precedente. L'individuazione delle zone serve a questo fine, a conoscere in concreto la dinamica interna ai singoli domini signorili, fossero questi costituiti da ambiti di dominazione esercitati da una dinastia ducale, come i Canossa, marchionale, come gli Estensi, comitale o signorile, o da una chiesa assai rilevante politicamente, come quella ravennate, da chiese vescovili, come quelle di Padova e di Ferrara, da grandi o minori monasteri.

Ancor meno sicuri sono, per noi, i risultati degli studi anteriori nella prospettiva dell'illustrazione dei rapporti fra comuni cittadini

e società dei comuni rurali: l'affermazione del controllo politico, giudiziario e fiscale dei comuni cittadini come la crisi della signoria rurale di tradizione pubblica saranno determinanti per la scomparsa degli arimanni o meglio delle consuetudini locali di ricorrere alla qualifica di arimanno.

I. GLI ARIMANNI IN ETÀ CAROLINGIA

1.1. Dalla protezione imperiale a quella vescovile

Il termine arimanno, di tradizione longobarda, rimasto vivo in età carolingia nell'uso popolare, nel significato complesso, vario e non esattamente definibile, sopra delineato, venne assunto nella tarda età carolingia dalla cancelleria imperiale, nei privilegi ai vescovi di alcune città, e subito dopo nei capitolari emanati alla fine del secolo dagli imperatori della dinastia spoletina.

Già Ludovico II in un privilegio dell'anno 872 affida al vescovo di Piacenza la protezione degli uomini e degli arimanni risiedenti nella sua diocesi (1). Questa concessione influenza un gruppo di privilegi emanati un decennio dopo, che ne ripetono in parte il testo (2).

Nell'anno 882 Carlo III il Grosso a Ravenna, durante un'assemblea di grandi del Regno, presente anche il pontefice Giovanni VIII, indirizzò alcuni privilegi di tenore analogo alle chiese vescovili di Verona (3), Arezzo (4), Cremona (5) e Bergamo (6). Essi non si inseriscono fra i diplomi di concessione della protezione o di diritti immunitari o, semplicemente, di conferma o di donazione di beni, aventi per oggetto appunto aspetti specifici connessi agli interessi del destinatario, ma affrontano questioni che investono larghi strati sociali (7). Ci soffermiamo sul privilegio alla chiesa

(1) *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata Karolinorum e Diplomata regum et imperatorum Germaniae* (d'ora in poi *DD*), *DD Ludovici II*, n. 56, 872 gennaio 6.

(2) Tabacco, *I liberi* cit., p. 181.

(3) *App.*, n. 5.

(4) *DD Karoli III*, n. 50, 882 febbraio 15.

(5) *DD Karoli III*, n. 51, 882 febbraio 15.

(6) *DD Karoli III*, n. 52, 882 febbraio 15.

(7) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 171 ss.

vescovile veronese, poiché degli arimanni in questo territorio tratteremo con ampiezza.

L'imperatore, apprese le proteste giuntegli dai vescovi e dal popolo per le ingiuste oppressioni subite dagli ufficiali pubblici, che occupano abusivamente edifici ecclesiastici, terre e case, esercitano la giurisdizione, esigono tributi e prestazioni dai dipendenti delle chiese ed anche dagli uomini liberi, dispone che nessun conte o altro ufficiale pubblico possa tenere placiti in edifici ecclesiastici, esercitare giurisdizione sui dipendenti, liberi o servi, della chiesa, ma questi siano condotti al placito pubblico dal loro patrono, che è poi il proprietario delle terre da loro coltivate. Né ad oppressioni ingiuste debbono essere sottoposti gli uomini liberi, e i 'più liberi' fra loro, gli arimanni, e i coltivatori dipendenti abitanti nella diocesi: per questi ultimi la tutela sarà esercitata dal proprietario delle loro terre; dei primi, cioè dei liberi e degli arimanni, che sono detti anche *fili ecclesiae*, in quanto abitanti nella diocesi e posti con ciò nella "filiale dipendenza dalla chiesa vescovile" (8), i vescovi, già interpreti delle loro querele presso l'imperatore (9) contro le oppressioni ingiuste degli ufficiali pubblici, divengono i protettori 'naturali', secondo una tradizione, ormai antica, di rappresentatività e di difesa degli interessi legittimi del *populus* loro affidato, tradizione ravvivata dalla politica carolingia, intesa a rafforzare le strutture pubbliche e quelle ecclesiastiche, che svolgono una funzione suppletiva delle prime, e a proteggere il popolo dei liberi, cercando di opporsi al processo di decadenza economica e sociale degli antichi *exercitales* o *arimanni* di tradizione longobarda, oppressi dai potenti (10); quella popolazione di liberi, sui quali gravavano gli obblighi pubblici di custodia dei placiti, manu-

(8) *Ibidem*, p. 72.

(9) *Ibidem*, p. 80, con riferimento ad un capitolare perduto di Carlo il Grosso.

(10) *Ibidem*, pp. 143-145 e *passim*.

tenzione delle opere pubbliche, servizio militare (11).

Questa politica fu espressa per l'ultima volta dai capitolari emanati negli anni 891 e 898 dagli imperatori Guido e Lamberto (12): vescovi e conti vengono esortati affinché procedano in concordia nell'amministrazione dei loro comitati e delle loro diocesi, che nei fatti venivano spesso a coincidere; si difendono gli uomini liberi, qui definiti arimanni, dai soprusi anzitutto degli ufficiali pubblici e si comminano pene per i giudici che agiscono in modo disonesto.

1.2. Gli arimanni nella crisi degli uomini liberi

Il rapporto diretto degli uomini liberi, in particolare degli arimanni, con il Regno e gli ufficiali pubblici, preservato e sollecitato dagli imperatori almeno sino alla fine del secolo IX – il conte e i 'suoi arimanni', come recitano ancora i testi del capitolare dell'anno 891 –, venne poi dai re 'nazionali', prima, dagli imperatori sassoni, poi, via via abbandonato, giungendo anzi il potere regio e imperiale a farsi esso stesso promotore della loro decadenza e del loro 'scivolamento' all'interno delle incipienti dominazioni signorili (13): la protezione generica si tradusse in concessioni specifiche a singole chiese vescovili su territori circoscritti e sugli abitanti, arimanni compresi.

Il processo appare già in atto nell'età carolingia. Due diplomi dell'anno 882 alla chiesa vescovile di Reggio (14) e al monastero di Brugnato (15) si discostano dagli altri, sopra citati, in quanto

(11) *Ibidem*, pp. 89 ss. per l'età carolingia.

(12) App., n. 6; cfr. G. Tabacco, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, a cura di R. Romano e C. Vivanti, II/1, Torino, 1974, pp. 114-115.

(13) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 144 ss.

(14) *DD Karoli III*, n. 47, 882 febbraio 13.

(15) *DD Karoli III*, n. 53, 882 febbraio 15.

sanciscono la dipendenza degli arimanni (16). Non mancano, d'altronde, esempi di arimanni già inseriti in rapporti di dipendenza, coltivatori di terre altrui, soggetti ancora ad obblighi pubblici, come gli arimanni elencati negli inventari degli anni 862 e 883 del monastero di S. Colombano di Bobbio. I trenta arimanni della *curtis* di Valverde (17) sono equiparati per i canoni e le prestazioni personali ai livellari, ai conduttori liberi, cioè, di un potere contadino di proprietà del monastero; per loro, tuttavia, le prestazioni d'opera sono limitate e specificate, mentre sussiste l'obbligo della manutenzione del ponte di Pavia per il monastero stesso. I tre arimanni della *curtis* di Montelungo (18), che risiedono su terra propria, sono, invece, soggetti al solo obbligo del ponte: in questo caso sono economicamente indipendenti, ma rientrano nella sfera di protezione del monastero (19).

Assai utile nella nostra prospettiva si presenta una controversia dell'anno 832. L'oggetto del contendere, a quale titolo, cioè, debbano essere corrisposte le prestazioni d'opera alla chiesa tra la

(16) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 82-85.

(17) App. n. 4. Per l'inventario dell'anno 883 si veda A. Castagnetti (ed.), *S. Colombano di Bobbio*, in A. Castagnetti, M. Luzzati, G. Pasquali, A. Vasina (ed.), *Inventari altomedievali di terre, coloni e redditi*, Roma, 1979, VIII/2, anno 883, p. 156-15. Cfr. Tabacco, *I liberi* cit., pp. 100-101.

(18) App., n. 4; per l'inventario dell'anno si veda Castagnetti, *S. Colombano* cit., VIII/2, anno 883, p. 157. Cfr. Tabacco, *I liberi* cit., pp. 101-102.

(19) La qualifica di arimanno poté, in modo anche generico, significare una condizione di libertà, indipendentemente dalla tradizione etnico-giuridica, come viene confermato dal suo impiego in una formula di un atto di manomissione della prima età carolingia in territorio bergamasco: G. Porro Lambertenghi (ed.), *Codex diplomaticus Langobardiae*, in *Historiae patriae monumenta*, XIII, Torino, 1873, n. 72, 800 febbraio 28, riedito in M. Cortesi (a cura di), *Le pergamene degli archivi di Bergamo (a. 740-1000)*, Bergamo, 1988, n. 6. Tabacco, *I liberi* cit., p. 93, nota 294, avanza l'ipotesi che proprio l'impiego del termine arimanni nelle formule di manomissione potrebbe avere contribuito a mantenerne il ricordo nella tradizione notarile.

chiesa vescovile di Piacenza da parte di un gruppo familiare di coltivatori dipendenti, si inserisce in un processo più ampio e complesso, che, da un lato, vede la progressiva espansione dei maggiori potentati economici verso forme organizzative della grande proprietà che facilitino, con l'imposizione delle prestazioni d'opera su servi e liberi, non solo la coltivazione e lo sfruttamento delle terre, ma anche il controllo sugli uomini, quale si realizza soprattutto nell'organizzazione curtense, premessa per una eventuale affermazione signorile (20); dall'altro lato, mostra gli sforzi, a volte notevoli, quasi mai tuttavia coronati da successo, degli uomini economicamente dipendenti, servi e liberi, per uscire, i primi, dalla condizione di servitù, per limitare, i secondi, gli oneri personali richiesti, per ribadire la propria condizione giuridica di liberi, per evitare, infine, di cadere nella condizione di servitù, più o meno esplicita sotto l'aspetto giuridico.

Per l'età carolingia la documentazione relativa non manca, anche se concerne per lo più uomini di condizione servile (21). Poche volte l'esito delle controversie fu favorevole agli uomini dipendenti, a prescindere dalla loro condizione giuridica (22). Un esempio è costituito dalla controversia ora ricordata: i coltivatori delle terre della chiesa vescovile piacentina sostenevano che le prestazioni personali dovevano essere fornite solo in ragione e in

(20) V. Fumagalli, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, 1976, pp. 25-60: «Lo sforzo organizzativo. Curtis e casale».

(21) *Ibidem*, pp. 173 ss.

(22) B. Andreolli, *Ad conquestum faciendum. Un contributo per lo studio dei contratti agrari altomedievali*, «Rivista di storia dell'agricoltura», XVIII (1978), pp. 133-136; B. Andreolli, M. Montanari, *L'azienda curtense in Italia. Proprietà della terra e lavoro contadino nei secoli VIII-IX*, Bologna, 1983, pp. 112-113. Per le 'lotte contadine' nella valle Trita, in una zona avvicinata per le caratteristiche ambientali al territorio trentino, si veda C. Wickham, *Studi sulla società degli Appennini nell'alto Medioevo. Contadini, signori e insediamento nel territorio di Valva (Sulmona)*, Bologna, 1982, pp. 18-26, che si sofferma fuggevolmente anche sul nostro placito (*ibidem*, p. 24).

proporzione delle terre concesse e lavorate; in caso di inadempienza nell'assolvimento dei loro obblighi, essi accettavano di sottostare alla pignorazione privata del proprietario; nell'eventualità che essi fossero ulteriormente riottosi, doveva essere compito della potestà pubblica procedere al pignoramento e costringerli al pagamento, poiché la loro condizione sociale è quella di uomini liberi: «sicut liberi homines arimanni exercitales» (23). Preme ai coltivatori il riconoscimento della condizione sociale di liberi, decaduti sì sotto l'aspetto economico, ma non ancora privi dei loro diritti essenziali di libertà, diritti e condizione che essi sottolineano con sovrabbondanza, solo apparentemente inutile, di qualificazioni: essi sono uomini *liberi*, per di più *arimanni* ed *exercitales*.

Il riferimento all'epoca longobarda, finita da oltre mezzo secolo, appare qui esplicito: è ancora viva la coscienza che non si è liberi pienamente se non si è in grado di assolvere al servizio militare; in questa prospettiva i termini *arimannus* ed *exercitalis* appaiono equivalenti (24); e sarebbe superfluo l'impiego di entrambi, se non sapessimo che il termine *exercitalis* sta scomparendo (25), mentre quello di *arimannus* persiste nell'uso volgare, indicando sempre meno un'origine e una tradizione 'etnica', ma vieppiù un ceti, in cui confluiscono "genti di provenienza etnica diversa e di regioni diverse" (26): potremmo anche definirlo più che un ceti un insieme di ceti, caratterizzabili attraverso le singole tradizioni locali o attraverso la volontà di identificazione o di

(23) App., n. 2.

(24) Tabacco, *Dai possessori* cit., pp. 254-255, seguito da S. Gasparri, *Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia*, «Rivista storica italiana», XCVIII (1986), p. 674.

(25) V. Fumagalli, *Le modificazioni politico-istituzionali in Italia sotto la dominazione carolingia*, in *Nascita dell'Europa ed Europa carolingia: un'equazione da verificare*, voll. 2, Spoleto, 1981, I, p. 304.

(26) Tabacco, *Il Regno Italico* cit., p. 770; si veda anche Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., pp. 22-23.

distinzione sociale di singoli gruppi o persone.

Di poco posteriore all'età carolingia è la vicenda dei coltivatori dipendenti di Cusago che, dotati di beni propri, corrispondono per altre terre prestazioni alla corte regia di Palazzolo, pertinente al comitato di Milano. In un placito allo schiudersi del secolo X (27) essi ottengono di essere riconosciuti *liberi* nelle loro persone contro la pretesa del rappresentante del comitato che li voleva fare riconoscere come *aldii*; un anno dopo, nel 901, essi ottengono la conferma della sentenza, chiedendo di essere riconosciuti quali «liberi homines arimanni» (28). A conferma della loro condizione, essi invocano la discendenza da genitori liberi e la proprietà piena dei loro beni, per quanto di entità modesta (29).

Analoga, in apparenza, ma differente nella sostanza, si presenta la condizione di un gruppo di abitanti di alcuni villaggi nella zona meridionale del comitato trentino (30). Anche qui l'oggetto del contendere sono le prestazioni di *operae*, che l'abate del monastero veronese di S. Maria in Organo pretende *per conditionem* dai coltivatori delle terre monastiche, sulle quali essi sembrano anche risiedere, pur se non è da escludersi l'eventualità che essi possedessero anche terre proprie. Alla fine i giudici emettono una sentenza che riconosce la proprietà monastica delle terre e l'obbligo conseguente dei coltivatori alla prestazione delle *operae*, senza insistere sulla natura giuridica e personale dell'obbligo, ovvero sul *servitium per conditionem*, come inizialmente l'abate aveva dichiarato e preteso.

Il Gasparri, nell'ambito del suo studio sulle strutture militari e

(27) C. Manaresi (ed.), *I placiti del 'Regnum Italiae'*, voll. 3, Roma 1955-1960, I, n. 110, 900 maggio, Milano.

(28) *Ibidem*, I, n. 112, 901 settembre, Milano.

(29) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 90-92.

(30) App., n. 3.

sui legami di dipendenza (31), sottolineando come i coltivatori avessero inizialmente ammesso che i loro progenitori avevano compiuto un atto di commendazione fin dall'ultima età longobarda, ritiene che quest'atto sia testimonianza dell'esistenza di rapporti di dipendenza che non pregiudicano in se stessi la condizione di libertà, ma che sono contratti dagli uomini liberi per assicurarsi le condizioni materiali di sopravvivenza, basilari o integrative, definisce la loro libertà come 'opaca', per la quale non vengono mai rivendicate le qualifiche di *exercitalis* e di *arimannus*. Con tale giudizio anche noi concordiamo, pur con alcune distinzioni (32).

Non ottenevano esiti più favorevoli contro le chiese potenti gli uomini liberi quando agivano collettivamente, a nome cioè delle loro comunità rurali. Il Fumagalli ha posto in luce per la prima età carolingia la decadenza di territori rurali, organizzati già in modo autonomo in età longobarda, sulla base dello sfruttamento di ampie zone incolte.

Gli uomini di *Flexo*, ad esempio, sostennero, vanamente, nei primi decenni del secolo IX una lunga e faticosa controversia giudiziaria con l'abbazia di S. Silvestro di Nonantola, giungendo fino al tribunale dei messi imperiali (33), al fine di mantenere le possibilità di sfruttamento della *silva* di *Flexo*, un ampio territorio estendentesi a nord-est di Carpi verso il Ferrarese (34). Non solo i

(31) Gasparri, *Strutture militari* cit., pp. 714-715.

(32) A. Castagnetti, *'Teutisci' nella 'Langobardia' carolingia*, Verona, 1995, pp. 25-29; cfr. anche B. Andreolli, *Proprietà fondiaria e società rurale nel Trentino dei secoli VIII-XI*, in *La regione Trentino-Alto Adige nel Medio Evo*, Trento, 1987 (= «Atti dell'Accademia roveretana degli Agiati», 236 [1986], ser. VI, XXVI), pp. 195-196.

(33) App., n. 1. Cfr. Tabacco, *I liberi* cit., pp. 134-135

(34) Fumagalli, *Terra e società* cit., pp. 173-174; Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 71-90, 281-282; V. Fumagalli, *Comunità rurali della basse valle del Secchia nell'alto medioevo*, in *Mirandola e le terre del basso*

Flexiciani furono condannati, ma anche incorsero in punizioni umilianti: finito il processo, poiché alcuni di loro non cessavano di lamentarsi, i giudici inflissero loro la pena della bastonatura, per punirli di avere protestato e di continuare a protestare in modi eccessivi, affinché accettassero definitivamente l'esito, negativo, del processo e ne conservassero la memoria. Uomini liberi, dunque, ma di condizione modesta, per i quali non viene fatto ricorso alle qualifiche di *arimannus* né tanto meno di *exercitalis*; né essi le pretendono o riescono ad imporle. La comunità stessa smarrì la sua identità: nel periodo immediatamente posteriore della connotazione pubblica, civile ed ecclesiastica – gli abitanti afferivano tutti ad un solo centro plebano – del territorio come del nome stesso di *Flexo* si perdettero le tracce ed anche la memoria, scomparendo, uomini, territorio e pieve, dalla documentazione (35).

Il fatto è che fino al secolo XI, come mostrano le vicende degli uomini liberi di Sacco e, ancor più, sia pure in modo 'unico', quelle dei cittadini di Mantova, come vedremo, la qualifica di arimanni è considerata positiva e viene impiegata nelle controversie per rivendicare e mantenere una condizione di libertà. Ad essa, dunque, gli uomini liberi potevano fare ricorso o, meglio, essa veniva accettata e riconosciuta dai potenti, grandi proprietari, signori ed ufficiali pubblici, solo, tuttavia, nella prospettiva di una soluzione favorevole della vertenza, una prospettiva, cioè, di riconoscimento di una libertà che si concretizza nei doveri di assolvimento degli obblighi verso il pubblico, dalla custodia del placito

corso del Secchia. Dal medioevo all'età moderna, voll. 2, Modena, 1984, I, pp. 3-7; per l'ubicazione dei *finis Flexiciani*, si veda la cartina storico-geografica tracciata da A. Castagnetti, *Flexo e Carpi nell'alto medioevo. La storia dei territori come verifica di teorie e ricerca delle radici delle autonomie*, *ibidem*, p. 23.

(35) Fumagalli, *Terra e società* cit., pp. 62-66; Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 71-87;

(36) e dal diritto-dovere di recarvi testimonianza (37) fino alla prestazione di opere pubbliche, come il mantenimento di ponti, strade ed edifici delle chiese plebane, ma anche all'assolvimento di obblighi connessi alla condizione di *exercitalis*.

II. GLI ARIMANNI NELLA SIGNORIA DELLE CHIESE VESCOVILI

2.1. Arimanni e chiese vescovili in età postcarolingia

Le concessioni imperiali dei diritti pubblici sugli arimanni a singole chiese, già effettuate in due privilegi dell'anno 882 per la chiesa di Reggio (1) e per il monastero di Brugnato (2), furono riprese ed ampliate, per numero e contenuto, nell'età postcarolingia.

Tra le chiese vescovili la prima beneficiaria fu la chiesa di Padova, alla quale Berengario I nell'anno 915 concesse la giurisdizione sugli uomini liberi e sugli arimanni abitanti nella valle di Solagna (3). Dobbiamo attendere l'età ottoniana per incontrare altri privilegi a chiese vescovili, che contengano riferimenti specifici agli arimanni, assoggettati alla giurisdizione dei vescovi, come nei diplomi alle chiese vescovili di Bergamo (4), Vercelli (5),

(1) Cfr. sopra, t. c. nota 14 di cap. I.

(2) Cfr. sopra, t. c. nota 15 di cap. I.

(3) Cfr. sotto, par. 2.2.

(4) Cfr. sotto, par. 4.2. sugli arimanni nel territorio bergamasco.

(5) *DD Ottonis III*, n. 323, 999 maggio 7: cessione di arimanni in due località, ripreso da *DD Conradi II*, n. 84, 1027 aprile 7; *DD Heinrici IV*, n. 235, 1070 luglio 20: vengono confermate numerose località: della prima si specifica «cum arimannia et cum servicio, quod pertinet ad comitatum», mentre delle sei seguenti si dice «cum omnibus arimannis et quod pertinet ad comitatum», stabilendosi, dunque, un nesso o anche una equivalenza, che non sempre possono essere accettati e tantomeno supposti, come vedremo, fra *arimannia* e *arimanni*; *DD Friderici I*, n. 31, 1152 ottobre 17. Possiamo aggiungere anche un privilegio di età longobarda, interpolato e rimaneggiato nel secolo X, ove si conferma l'acquisto di *res* dagli arimanni: C. Brühl (ed.), *Codice diplomatico longobardo*, III, Roma, 1973, n. 8, 707 ottobre 9.

(36) Cfr. sotto, testo corrispondente (d'ora in poi t. c.) alla nota 34 di cap. V, la presenza di arimanni fra gli astanti ad un placito del conte modenese.

(37) Cfr. sotto, t. c. nota 30 di cap. II, in merito agli arimanni di Bellagio, che rendono testimonianza in un placito.

Trieste (6) e Tortona (7), mentre in quello alla chiesa di Arezzo (8) furono affidati alla protezione del vescovo anche gli arimanni di tutto il comitato, pur se “non pertinenti alla chiesa” (9).

Ai fini solo pratici trattiamo dapprima di arimanni e signorie delle chiese vescovili, poi delle signorie monastiche, infine di quelle laiche.

2.2. Concessione degli arimanni della valle di Solagna alla chiesa di Padova (915)

Con diploma dell'anno 915 Berengario I donò al vescovo di Padova tutte le ‘vie pubbliche’ che attraversavano la valle di Solagna, situata anche questa nel comitato trevigiano, con la piena giurisdizione sugli arimanni e sugli altri uomini liberi ivi risiedenti (10). Siamo in presenza della prima concessione di diritti di giurisdizione su un gruppo consistente di arimanni risiedenti in un territorio circoscritto.

Come ben annota il Tabacco (11), negli arimanni della valle di Solagna vanno riconosciuti non tutti i liberi, ma quei liberi che, per condizioni economiche e sociali, sono tenuti all'assolvimento degli obblighi pubblici essenziali, quali la custodia del placito e il

(6) *DD Heinrich III*, n. 12, 1039 dicembre 30.

(7) *DD Heinrich IV*, n. 352, 1083 luglio 3.

(8) *DD Heinrich III*, n. 292, 1052 giugno 17.

(9) *Ibidem*: l'imperatore, oltre a concedere il placito sui residenti delle terre ecclesiastiche, concede diritti sugli uomini liberi e sugli arimanni residenti nel *comitatus*: «De ceteris hominibus arimannis et aliis hominibus Sancto Donato (scil. la chiesa vescovile) nullo iure pertinentibus damus Beato Donato ... integram medietatem de placito et de omni districtu per totum comitatum ...». Per l'interpretazione del passo, che si ricollega, in un contesto nuovo, alle disposizioni dei privilegi imperiali dell'anno 882, si veda Tabacco, *I liberi* cit., p. 207-208.

(10) App., n. 8.

(11) Tabacco, *I liberi* cit., p. 141.

servizio militare, ricollegabili agli esercitali dell'età carolingia ed anche, aggiungiamo noi, agli esercitali dell'età longobarda, ma sotto l'aspetto delle condizioni sociali ed economiche e degli obblighi pubblici, non certo sotto l'aspetto della continuità etnica, certamente possibile, ma altrettanto certamente da non presupporre in modo necessario né generalizzato.

Occorre attendere più di un secolo per ritrovare arimanni della chiesa padovana nel comitato trevigiano, ora nel territorio saccense, arimanni, però, che non sono oggetto di concessioni imperiali e regie, ormai diffuse, ma protagonisti essi stessi della loro condizione ‘pubblica’, un gruppo ancora in rapporto diretto, da un lato, con il potere regio e imperiale, dall'altro lato con il potere signorile rappresentato dal vescovo padovano.

2.3. Gli arimanni di Sacco tra Impero e chiesa vescovile di Padova

2.3.1. La donazione berengariana della ‘curtis’ di Sacco (897)

La chiesa padovana ricevette dal re Berengario I, oltre al privilegio di cui abbiamo testé trattato, altri due privilegi, un atteggiamento di favore particolare, dovuto anche al fatto che il vescovo Pietro rivestiva l'ufficio di arcicancelliere (12). Con il primo, in ordine di tempo (13), indirizzato al vescovo Pietro, il re donava la *curtis* di Sacco con i pieni diritti giurisdizionali (14): la *curtis*, come viene dichiarato esplicitamente nel privilegio, era situata nel

(12) *Ibidem*, pp. 82-83; si veda anche *ibidem*, pp. 81-87, par. 4.6.: “Vescovi, arcicancellieri e cancellieri-vescovi veneti durante il regno di Berengario I”.

(13) A. Castagnetti, *Il Veneto nell'alto medioevo*, Verona, 1990, pp. 228 ss. per un confronto con il contenuto dei privilegi indirizzati, in età carolingia e post-carolingia, a chiese e monasteri del Veneto.

(14) App., n. 7.

comitato di Treviso, un comitato verso il quale la chiesa padovana acquisiva progressivamente sempre maggiori beni e, soprattutto, diritti pubblici. Proprio in questo territorio, un secolo e mezzo dopo, troviamo attivo un gruppo di arimanni.

Non possiamo delineare in questa sede le vicende del territorio della Saccisica, essenziali, invero, come abbiamo dichiarato nell'Introduzione, per comprendere meglio la situazione nella quale va collocata la prima comparsa degli arimanni (15).

La documentazione permette di risalire all'ultima età longobarda. Il re Adelchi aveva donato al monastero friulano di Sesto (16) quanto, secondo la consuetudine, proveniva al fisco regio dal *vicus* di Sacco, un reddito annuale consistente in cento moggi di frumento e in cinquanta porci, che doveva essere recato nel palazzo regio in Treviso, nella corte ducale (17). Il privilegio fu confermato da Carlo Magno (18), che riporta appunto il passo relativo a Sacco, passo che sembra riprodurre fedelmente nella sostanza il testo originario.

Tralasciando le questioni relative alla natura del censo e ai

(15) Manca uno studio specifico che illustri le vicende del territorio della Saccisica. Noi stessi ne daremo un profilo sommario in un prossimo contributo dal seguente titolo provvisorio: *Regno, signoria vescovile, arimanni e vassalli a Piove di Sacco (Padova) dalla tarda età longobarda all'età comunale*.

(16) Brühl, *Codice diplomatico* cit., III, Roma, 1973, p. 304, Sesto, abbazia, n. 1, anni 759-774, diploma perduto.

(17) C. Brühl, *Fodrum, Gistum, Servitium regis*, voll. 2, Köln-Graz, 1968, I, pp. 385-386, che pone il reddito proveniente dal *vicus* di Sacco nell'ambito dei redditi provenienti dai domini regi e amministrati dalle *curtes regiae* locali; sotto-linea, poi, che la nostra documentazione rappresenta l'unica indicazione della consistenza del reddito.

(18) *DD Caroli Magni*, n. 134, 781 giugno 11; cfr. Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 156. Alla storiografia 'padovana' è rimasto ignoto fino ai nostri giorni il riferimento al *vicus* di Sacco, poiché il privilegio non è stato inserito dal Gloria nel suo *Codice diplomatico padovano*.

rapporti tra *vicus* ed un'eventuale grossa *curtis* fiscale ubicata nella zona, ci limitiamo ad avanzare le ipotesi che il tributo versato al fisco regio possa provenire direttamente da beni fiscali, situati nel territorio del *vicus* di Sacco, o che esso indichi un censo corrisposto dagli uomini liberi del *vicus* per lo sfruttamento di beni di proprietà fiscale, costituiti da terre arative e boschive, come sembrerebbe di poter dedurre dalla qualità dei prodotti forniti, frumento e porci.

Altri redditi e beni in Sacco furono concessi dagli imperatori Lotario e Ludovico II al monastero veronese di S. Zeno (19), beni che l'abate gestiva direttamente alla fine del secolo IX (20), proprio nel periodo della donazione della *curtis* alla chiesa padovana,

(19) *DD Ludovici II*, n. 13: l'imperatore Ludovico II conferma al monastero veronese di S. Zeno quanto era stato donato dal padre Lotario sui beni regi in Sacco: « ... quasdam res ... in fisco nostro Sacco », nel comitato trevigiano, terre indeterminate sulle quali sorgeva la chiesa di S. Maria e di S. Tommaso: dalle terre e dalla chiesa il fisco regio della *villa Sacci* traeva un reddito annuale, valutato in una libbra di argento, reddito che fu anch'esso donato al monastero. Che non si tratti di un tributo pubblico, ma di un censo corrisposto per la coltivazione delle terre risulta ben evidente dalla donazione stessa, che concerne appunto le terre, chiese comprese, non il reddito: questo è indicato solamente per definirne il valore, il che rinvia, indirettamente, alla consistenza delle terre donate. La valutazione del reddito in una libbra d'argento, più che indicare anche una trasformazione dello stesso da censo in natura, come era in precedenza, a censo in denaro, dovette essere adottata per facilità di calcolo, considerato che i beni donati dovettero essere ritagliati da tutto il complesso dei beni del fisco nella zona, assai più consistente.

(20) V. Fainelli (ed.), *Codice diplomatico veronese*, voll. 2, Venezia, 1940-1963, II, n. 29, 894 settembre 12: l'abate del monastero di S. Zeno, stando nella chiesa di S. Tommaso di Sacco, concede in livello la terza porzione di un *casale* nel *vicus* di Campolongo, Campolongo Maggiore; n. 42, 897 ottobre: il medesimo abate, stando nel *vicus* di Sacco, concede in locazione quattro *colonicae* in Campolongo. Questa località nel secolo XII risulta inserita in uno dei due distretti, nei quali si articolerà il territorio, quello di Corte, distinto da quello di Piove di Sacco: *DD Friderici I*, n. 343, 1161 ottobre 7.

dalla quale donazione, dunque, dovettero essere eccettuate le donazioni precedenti di diritti e beni parziali.

Riteniamo che gli arimanni della Saccisica, di cui subito trattiamo, fossero i discendenti degli abitanti del *vicus* di Sacco, non dei coltivatori della *curtis* di Sacco. Ma torneremo in altra occasione su questo aspetto e su quelli dei rapporti tra *vicus* e *curtis*, poi tra questa e la circoscrizione plebana (21).

2.3.2. Il diploma di Enrico III agli abitanti-arimanni della Saccisica (1055)

Dal privilegio loro indirizzato nell'anno 1055 dall'imperatore Enrico III (22) veniamo a conoscere che gli *homines* abitanti nella Saccisica, «in valle que vocatur Saccus habitantes», avevano invocato l'intervento imperiale per porre freno all'oppressione del vescovo di Padova, che li costringeva con la violenza a fornire prestazioni ingiuste – «de iniuste servitutis oppressione» – e ad accettare patti sfavorevoli, non precisati (23), forse analoghi a quelli da tempo gravanti sugli uomini risiedenti sulle terre della *curtis* vescovile. La loro richiesta viene accolta; in più, essi ottengono di potersi qualificare per il futuro come *arimanni*, usufruendo in tale modo di quella condizione sociale che è consuetudine propria degli arimanni abitanti nel comitato di Treviso, nel quale la Saccisica era formalmente inclusa e nel quale la qualifica era indubbiamente presente e diffusa, certo ben nota alla chiesa vescovile padovana, come attesta il privilegio berengariano dell'anno 915, ove sono menzionati gli arimanni della valle Solagna (24).

(21) Cfr. sopra, contributo citato alla nota 15.

(22) App. n. 15.

(23) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 157-158.

(24) App., n. 8.

Il vincolo tra gli uomini liberi della Saccisica, che pretendono la qualifica di arimanno, e il potere regio viene ribadito dall'obbligo di corrispondere all'imperatore, quando viene nel Regno Italico, un tributo (25), consistente in sette libbre, e nelle *decimae*, che noi interpretiamo come una prestazione gravante sulle terre fiscali, coltivate ed anche, pare, incolte, che essi probabilmente hanno da lungo a tempo a disposizione (26).

Per sancire i diritti signorili della chiesa vescovile, l'imperatore aggiunge che gli abitanti della Saccisica non possano vendere la loro *eremania* ad enti e persone potenti, a meno che costoro non garantiscano alla chiesa vescovile il *debitum eremanie*, le prestazioni pubbliche che, in forza della loro condizione di uomini liberi, strettamente tuttavia connessa con la loro condizione economica, gli abitanti del distretto debbono alla chiesa vescovile, anche questo per consuetudine. Un riscontro a questa situazione proviene dal privilegio del 1065 per gli uomini di Vigevano, ai quali il re concede la facoltà di «exire de arimannia» (27).

Il termine arimannia, che qui appare, per quanto ci consta, per le prime volte nella *Langobardia*, nel significato duplice di obblighi e tributi pubblici e di terra di un uomo, arimanno o meno, soggetto a tali obblighi, è già documentato alla metà del secolo X in un placito in territorio cesenate, per indicare, in correlazione con *publica functio*, prestazioni e redditi fiscali, non precisati, dovuti,

(25) Secondo Brühl, *Fodrum* cit., I, p. 556, il tributo costituisce il *fodrum regale*.

(26) Rinviando, per l'approfondimento della questione al contributo citato sopra, nota 15, ci limitiamo a ricordare i redditi provenienti dalla *decima porcorum*, solitamente esatta su terre fiscali o tali originariamente, il che richiama una parte del reddito fiscale di età longobarda, che consisteva, appunto, in cinquanta porci: alcune esemplificazioni di *decima porcorum* sono citate sotto, nota 45 di cap. XI.

(27) *DD Heinrici IV*, n. 170, anno 1065; cfr. Tabacco, *I liberi* cit., pp. 156 ss., che pone il diploma in relazione diretta con quello per i *Saccenses*.

anzi pretesi dai conti (28).

Nell'opportunità di ritrovare le ragioni per cui presso singoli gruppi sussiste la tradizione arimannica o si ricorre al nome di arimanno (29), noi crediamo che tale ricorso, con insistenza effettuata dagli abitanti di Sacco, come in genere accade nei casi in cui l'impiego del termine, da parte di singoli o di gruppi, avviene nell'ambito di documentazione di natura contenziosa, indichi che si aspira al riconoscimento ufficiale della condizione di arimanno, di per sé distintiva e 'nobilitante', soprattutto se considerata in ambiti ristretti, come sono i centri abitati delle campagne.

Che la qualifica potesse essere accostata ad una condizione sociale distintiva nel seno di una comunità rurale, non fra le minori, e quindi costituire anche un segno di 'nobilizzazione', lo si ricava esplicitamente da un documento della tarda età carolingia, relativo ad una controversia fra il monastero milanese di S. Ambrogio e i servi della corte di Limonta (30). In questa occasione furono chiamati a testimoniare gli uomini della vicina Bellagio, che vengono definiti «nobiles et credentes homines liberi arimanni habitantes Belasio loco», nel qual documento, se non si evince che tutti i *liberi arimanni* siano *nobiles*, è pur istituita una correlazione stretta fra le due qualifiche: non tutti gli arimanni saranno *nobiles*, ma tutti i *nobiles* sono anche e anzitutto *arimanni*.

Nel nostro caso, la qualifica è rapportata a quella degli arimanni trevigiani, che costituiscono certamente per gli abitanti di

(28) Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., p. 35.

(29) Cfr. sopra, t. c. nota 10 dell'Introduzione.

(30) Porro Lambertenghi, *Codex diplomaticus* cit., n. 314, 882 novembre 30, riedito in A. R. Natale (ed.), *Il Museo diplomatico dell'Archivio di Stato di Milano*, Milano, s. d., I/2, n. 146a. Cfr. Tabacco, *I liberi* cit., p. 94, nota 294 ex. Per le vicende della *curtis* di Limonta si veda A. Castagnetti, *Dominico e massaricio a Limonta nei secoli IX e X*, «Rivista di storia dell'agricoltura», VIII (1968), pp. 3-20.

Sacco il termine di paragone, stanti la loro vicinanza e l'inserimento nel medesimo distretto comitale. Una volta che questa condizione fosse stata a loro riconosciuta, come avvenne, essi potevano sperare di limitare, oltre che nel presente, come era avvenuto, essendo stata la loro richiesta accolta dal sovrano, anche in futuro, per il collegamento nuovamente istituito con il potere regio, le pretese 'ingiuste' del vescovo padovano, che era già, tuttavia, il loro signore, poiché deteneva diritti pubblici, che gravavano non solo o non tanto sugli eventuali coltivatori delle terre dell'episcopio, ma sugli arimanni di Sacco – il *debitum erimanie* –, diritti pubblici derivati dal potere regio, in forza dei quali il vescovo poteva esercitare un controllo sulla facoltà di vendita dei beni propri – «vendere suam eremanniam» – da parte degli arimanni – uno fra i diritti essenziali, ora ed anche nel futuro, per caratterizzare in concreto la libertà di una persona –, qualora gli acquirenti rifiutassero di ottemperare agli obblighi derivanti appunto dal *debitum eremanie*.

Non è rilevante, in questa prospettiva, risolvere la questione se la terra degli arimanni di Sacco, definita *eremannia*, fosse o non fosse in piena proprietà, fosse o non fosse di origine fiscale: poiché le prestazioni pubbliche richiedono una sufficiente base economica, questa base economica diviene l'elemento garante delle prestazioni pubbliche, formandosi un nesso diretto fra la condizione degli uomini e il possesso dei loro beni, a qualunque titolo questi fossero detenuti. Nella Saccisica rimangono, per il secolo seguente, tracce sporadiche dell'impiego del termine arimannia, per indicare gli obblighi gravanti sugli uomini liberi, obblighi, tuttavia, che possono essere oggetto di negozi giuridici, dall'assegnazione in feudo alla cessione in proprietà (31).

(31) Forniamo alcuni riferimenti documentari, riservandoci di trattarne in altra occasione (cfr. sopra, nota 15): A. Gloria (ed.), *Codice diplomatico padovano dal secolo sesto a tutto l'undecimo*, Venezia 1877 (d'ora in poi CDP, I); A. Gloria (ed.), *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, voll. 2, Venezia 1879-1881 (d'ora in poi CDP, II-III), II, n. 372 e n. 373,

Vent'anni dopo, anche il tributo o fodro di sette lire, ora specificate in moneta veneziana, che i *Saccenses* dovevano al fisco regio, viene ceduto dall'imperatore al vescovo di Padova, filoimperiale (32): gli ultimi legami diretti fra la comunità rurale e il potere regio, già ribaditi dal padre Enrico III, sono ora sciolti dal figlio, rendendo vano, in ogni caso più difficile, il ricorso eventuale da parte della comunità alla protezione regia.

Non è detto, tuttavia, che si tratti di un peggioramento delle condizioni dei *Saccenses* (33). Mentre la signoria vescovile da quel momento assume sempre più, nell'esercizio della sua giurisdizione, aspetti essenzialmente pubblici – ci riferiamo al *placitum generale* e alla riserva dello stesso che il vescovo compie nell'investitura di diritti giurisdizionali, ad esempio, ad altre chiese (34),

anno 1140 circa; n. 526, senza data, attribuito dall'editore all'anno 1150 circa, ma forse di poco posteriore; III, n. 673, anno 1157; n. 675, 1157 febbraio 15.

(32) *DD Heinrici IV*, n. 312, 1079 luglio 23.

(33) Tabacco, *I liberi* cit., p. 159, si lascia sfuggire un commento in merito, sottolineando che la concessione di Enrico IV rappresenta una "suprema ironia" per i *Saccenses*.

(34) *CDP*, II, n. 116, 1120 ottobre 28, con il quale atto il vescovo Sinibaldo concede al monastero veneziano di S. Cipriano di Murano diritti pubblici su terre ricevute in donazione dal conte padovano Ugo e dalla moglie: *fodrum, albergaria, placitum*: sembrerebbe trattarsi dei diritti di giurisdizione maggiore o piena, ma questa interpretazione è smentita da una limitazione immediata: «excepto de furto aut schacho vel generale placitum et albergaria». I delitti più gravi, furto e rapina, per i quali, come vedremo, può essere comminata la pena di morte (cfr. sotto, testo seguente nota 3 di cap. V), il diritto di ospitalità, in questo caso, certamente per il vescovo, e il *placitum generale*, quello proprio del signore territoriale, che imita, anche per questo aspetto, le forme della giustizia amministrata dagli ufficiali pubblici più prestigiosi, sono riservati alla chiesa vescovile e si sovrappongono all'esercizio dei diritti signorili del monastero, che, dunque, debbono essere intesi come esercitati solo sui lavoratori che abitano sulle terre monastiche. La presenza di un gruppo numeroso di giudici e causidici all'atto, che si svolge in Piove, ne rafforza il vigore e il significato pubblico. Cfr. anche *CDP*, II, n. 578 dicembre 30.

alla designazione di *comitatus* per il distretto, a partire dal quarto decennio del secolo (35) e a quella di *comes* per il vescovo (36) –, gli abitanti di Sacco si mostrano subito assai attivi nei confronti del vescovo, giungendo a fissare per iscritto obblighi reciproci (37): alla fine dello stesso anno 1079 si svolge una trattativa complessa fra vescovo e i *Saccenses* (38) per lo sfruttamento dei beni incolti e per il controllo delle vie di comunicazione, soprattutto al fine di salvaguardare la libera circolazione di uomini e di merci verso Venezia (39). Sussiste in quest'ambito un precedente assai

(35) P. Torelli, *Regesto mantovano*, Roma, 1914, n. 215, 1131 settembre 26; *CDP*, II, n. 447, 1145 febbraio 20.

(36) *CDP*, II n. 623, 1154 agosto 4; cfr. E. Zorzi, *Il territorio padovano nel periodo di trapasso da comitato a comune*, Venezia, 1929, p. 73.

(37) Siamo nell'ambito del processo generale che porta alla stipulazione di convenzioni e patti tra signori e comunità rurali, processo che si sviluppa con ampiezza anche nei territori della Marca Veronese; è sufficiente ricordare il noto 'patto' di Bionde dell'anno 1091: A. Castagnetti, *Le comunità rurali dalla soggezione signorile alla giurisdizione del comune cittadino*, Verona, 1983, p. 30 e app., n. 14, 1091 febbraio 28 (cfr. sotto, t. c. nota 6 di cap. V). Si tenga presente che questo contributo precede per tempo di pubblicazione, ma segue nel tempo dell'elaborazione, ampliandolo e corredandolo di un'appendice documentaria, il contributo *Le comunità rurali*, in *Storia della società italiana*. VI. *La società comunale e il policentrismo*, Milano, 1986, pp. 315-348.

(38) *CDP*, I n. 261 a e 261 b, 1079 dicembre 30, n. 262, 1080 gennaio 9; n. 261 c, 1080 gennaio 15: ne tratteremo nel contributo citato sopra, nota 15. Gli atti rappresentano il risultato finale di una controversia, che si è conclusa con donazioni di terre, forse contestate, e con il riconoscimento da parte del vescovo di alcuni diritti pubblici minori, non di giurisdizione, concernenti lo sfruttamento dei beni incolti, diritti spettanti a tutti gli appartenenti alle comunità locali che si trovano nella condizione piena di libertà, siano cioè, come recita il passo di uno dei documenti, *boni homines et legitimi*; non secondario anche il riconoscimento di un controllo sulle vie di comunicazione e di traffico, la *transitura*, che doveva concernere il territorio tra la Saccisica e il *salsum mare*.

(39) A. Castagnetti, *I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune*, Verona, 1981, pp. 63-64.

rilevante: il privilegio ducale o accordo commerciale fra il duca veneziano e gli abitanti di Sacco, stipulato nell'anno 1005 per il commercio del lino della Saccisica nel ducato (40).

Mezzo secolo dopo, si effettua una trattativa analoga con la preoccupazione di difendersi da altri potenti (41). Per quanto concerne lo sfruttamento dei beni comuni, la preoccupazione rimarrà costante fino a diventare dominante nei rapporti con la signoria e nei rapporti fra le singole comunità della zona, ben presto organiz-

(40) *CDP*, I, n. 82, anno 1005. Un gruppo di abitanti di Sacco si recò in Venezia presso il duca Pietro (II) Orseolo, che, assistito da giudici e da maggiorenti, confermò le consuetudini antiche, che contemplavano l'esenzione per i *Saccenses* dal pagamento di telonei e ripatici nelle località del ducato, dietro corresponsione di un tributo annuale di duecento libbre di lino al palazzo ducale (cfr. A. Schaube, *Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate*, tr. ital., Torino, 1915, p. 19). Primo a giurare l'osservanza delle norme stabilite è Astolfo, gastaldo del castello; seguono una decina di persone, i cui patronimici e apposizioni cognominali trovano riscontro nella documentazione coeva della Saccisica. L'autonomia di azione dei *Saccenses* risulterebbe, tuttavia, limitata, se assegniamo al gastaldo la funzione di ufficiale vescovile, preposto ad una comunità rurale soggetta: si veda la convenzione dell'anno 1091 tra la comunità di Bionde e il signore (cfr. sopra, t. c. nota 37, e sotto, t. c. nota 6 di cap. V); per quanto concerne la Saccisica, rinviamo ad uno degli atti del gennaio 1080, concernenti le trattative con il vescovo (*CDP*, I, n. 262, 1080 gennaio 9), nel quale appare un gastaldo alla testa di un gruppo di *vicini* e *consortes* del *ministerium* di Corte.

(41) *CDP*, II, n. 192, 1129 settembre 3: gli abitanti della Saccisica donano al vescovo un terreno, boschivo ed incolto, in *Tumbiule*, da situare probabilmente a sud-est della Saccisica, oltre il Brenta, verso Calcinara, con il patto che egli non ceda la terra a persone potenti – conti, *capitanei* ed altri –, che possano esercitare un controllo sulla via per Chioggia; sono annessi anche i diritti di sfruttamento dei beni incolti, con l'obbligo di rispettarne la regolamentazione, *regulae ipsius terre*: si intenda obbligo per il vescovo di fare rispettare ai suoi coltivatori le norme, *regulae*, stabilite per lo sfruttamento, certamente consuetudinarie, ma oggetto anche di rinnovati accordi o patti giurati, come è attestato nel periodo posteriore, sia con la chiesa vescovile, sia fra le popolazioni dei villaggi della Saccisica e di quelli contermini (cfr. nota seguente).

zatesi in comuni rurali (42).

2.3.3. Signoria vescovile, vassalli ed arimanni tra XII e XIII secolo

In Sacco, come in altre più note comunità rurali, si era avviato un processo di differenziazione sociale interna alla comunità, al quale contribuì certamente l'attività industriale e commerciale della produzione e della vendita del lino, della quale non abbiamo rinvenuto documentazione posteriore all'anno 1005, se non due secoli dopo, quando ad alcuni *linarores Padue* sono concesse in locazione stazioni in un mercato veronese (43): dalle località di provenienza essi appaiono quasi tutti originari di Piove di Sacco (44).

Per quanto concerne le vicende dei singoli, delle loro famiglie e dei gruppi parentali, oltre che per le vie consuete di arricchimento e impoverimento, legate alle vicende naturali dell'ambiente e a quelle sociali della successione familiare, delle transazioni economiche e così via, un fattore determinante, per l'acquisizione di privilegi e del conseguente prestigio sociale, fu costituito dall'introduzione di rapporti vassallatici, che comportavano l'esenzione da obblighi pubblici, che i vescovi padovani concessero a molti possessori del luogo.

Non conosciamo in quale periodo siano stati introdotti nella Saccisica i rapporti vassallatico-beneficiari, che incrinarono la presumibile uguaglianza giuridica degli arimanni, una uguaglianza non economica o sociale, si badi, sussistendo certamente, da sempre, e potendosi accrescere differenziazioni interne, come abbiamo testé notato. Che essi venissero contratti al tempo dell'episcopato

(42) A. Checchini, *Comuni rurali padovani*, «Nuovo archivio veneto», n. ser., XVIII (1909), pp. 150-152, cfr. anche Zorzi, *Il territorio* cit., pp. 219 ss.

(43) A. Castagnetti, *Mercanti, società e politica nella Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Verona, 1990, app., n. 6, 1219 ottobre 4.

(44) *Ibidem*, p. 89

di Odelrico, che si svolse dall'anno 1064 all'anno 1080 (45), proprio nel periodo intercorso tra i privilegi di Enrico III ed Enrico IV, lo possiamo affermare sulla base delle notizie forniteci dall'investitura vescovile dell'anno 1186 a due dei Farisei (46) e delle testimonianze rese nei processi dei primi due decenni del secolo XIII relativi alla controversia sulle decime, processi che videro per lungo periodo protagonisti il gruppo parentale dei Farisei (47), nonché di un processo della fine del secolo XII che coinvolge il gruppo parentale dei Giustini (48).

I vassalli locali ottennero dalla chiesa vescovile l'investitura in feudo di diritti, consistenti nell'esenzione o immunità dalla giurisdizione dei suoi ufficiali locali, potremmo dire dalla giurisdizione ordinaria, e l'esenzione dal pagamento di tributi e dalla prestazione di altri obblighi. In tale modo essi si sottrassero alla condizione di arimanni, che, dunque, pur essendo percepita ancora positivamente, iniziava a presentarsi oramai come negativa per gli obblighi e i pesi di natura pubblica che essa comportava, una situazione che la signoria aveva tentato di aggravare, imponendo obblighi ulteriori che, secondo i *Saccenses*, si configuravano come una riduzione alla condizione di servitù, per cui essi protestarono con forza presso l'imperatore «de iniuste servitutis oppressione», come viene ricordato nel privilegio dell'anno 1055 (49).

Da parte sua, il vescovo poté rinforzare, come vedremo, il suo

(45) G. B. Borino, *Odelrico vescovo di Padova (1064-1080) legato di Gregorio VII in Germania (1079)*, in *Miscellanea in onore di R. Cessi*, I, Roma, 1958, pp. 63-79.

(46) App. n. 26.

(47) Cfr. sotto, t. c. note 55 ss.

(48) P. Pinton, *Codice diplomatico saccense*, Roma, 1892, pp. 53-56, n. 288, 1199 gennaio-ottobre, nella *curia vassallorum episcopi*: la controversia concerne il contrasto fra il vescovo e due dei Giustini per lo sfruttamento del legname dei boschi.

(49) App. n. 15, già illustrato.

seguito militare, sia pure con milizie di qualità inferiore, rispetto a quelle costituite dai vassalli appartenenti al ceto signorile e dai loro *militēs* diretti, anch'essi attestati nel periodo quali vassalli vescovili: i marchesi estensi, i conti di Padova e di Vicenza, e i maggiori fra i signori del comitato padovano e alcuni dei comitati vicini (50).

Anche per l'amministrazione della Saccisica, i vassalli locali potevano rispondere ad esigenze di controllo sociale e di gestione amministrativa, venendo a loro affidati gli incarichi relativi alla riscossione dei tributi già fiscali, alle funzioni di sorveglianza e polizia locali e, infine, aspetto più importante, all'amministrazione delle comunità, che ricevevano, appunto, i loro ufficiali dal vescovo o, se esse stesse li designavano, al vescovo chiedevano che fossero confermati, come avveniva ancora nel terzo decennio del secolo XIII (51): la documentazione offre nomi di vassalli quali gastaldi, villici, nunzi, collettori di decime ecc. (52).

I servizi tradizionali, necessari all'attività complessa di gestione dei beni terrieri, in conduzione diretta o indiretta, e al mantenimento e al funzionamento delle strutture materiali locali, che la chiesa vescovile aveva nei tempi antichi nell'ambito della *curtis*, poi mantenne nel distretto, dapprima furono anch'essi affidati ad abitanti locali, scelti probabilmente tra i dipendenti che in antico erano di condizione originaria servile, i *famuli*, ora non più quali *ministeriales*, ma come vassalli investiti di *feuda ministerialia*, trasmissibili ereditariamente, rafforzando negli investiti la volontà di *servire*, poiché anch'essi poterono godere di una posizione privilegiata, per quanto modesta, e, soprattutto, sperare in un miglioramento della stessa.

(50) Castagnetti, *I conti di Vicenza* cit., p. 87.

(51) F. S. Dondi Dall'Orologio, *Dissertazione settima sopra l'istoria ecclesiastica padovana*, Padova, 1813, 1223 gennaio 7.

(52) Della vassallità vescovile, maggiore e minore, dei vassalli di Piove di Sacco e di alcune delle loro famiglie tratteremo nel contributo citato sopra, nota 15.

L'introduzione dei rapporti vassallatici, dunque, mentre produceva una distinzione tra vassalli ed arimanni, indebolì la distinzione tra liberi e servi, tanto che i *famuli* investiti di *feuda conditionalia* poterono elevarsi anche sopra i liberi; ma mantenne anche fra i vassalli differenziazioni accentuate, secondo il tipo di feudo detenuto, dai feudi condizionali addetti ai servizi più umili di corte e di casa a quelli di scorta armata – *feuda scutiferi*, *feuda equi* e *feuda colonelli* –, e, infine, a quelli onorevoli, pur sempre di basso rango rispetto ai feudi maggiori. Né sembra si sia verificato per i vassalli della Saccisica un processo di inurbamento, che li portasse ad assumere funzioni pubbliche nell'ambito del comune cittadino: il loro orizzonte 'politico', se così possiamo esprimerci, rimane confinato nel distretto.

La politica 'vassallatica' dei vescovi contribuì, per converso, a mantenere vivo il nome, il ricordo, la condizione, soprattutto, degli arimanni, proprio nella differenziazione con i vassalli. Un processo, questo, che differisce da quanto potremo notare per altri distretti signorili, quelli, ad esempio, soggetti ai Canossa (53), e, parzialmente, per quelli soggetti agli Estensi (54), nei quali distretti proprio la costituzione di curie vassallatiche signorili contribuì a fare perdere la memoria della condizione arimannica, della tradizione connessa e finanche del nome.

La presenza dei vassalli nella Saccisica e, soprattutto, a Piove si presenta con caratteri accentuati, rispetto alla situazione delle altre signorie padovane, ecclesiastiche ed anche laiche. I vassalli, oltre che molto numerosi, appaiono organizzati in una curia locale, che non sembra trovare rispondenza negli altri distretti signorili padovani, soggetti alla chiesa vescovile, al capitolo dei canonici, a signori laici. Può essere difetto di documentazione, di esplorazione archivistica o di studi in materia, tuttavia a questa impressione non

(53) Cfr. sotto, par. 5.4.

(54) Cfr. sotto, par. 5.2.

riusciamo a sottrarci.

In questa sede ci limitiamo a fornire alcune notizie essenziali sulle vicende del gruppo parentale dei Farisei, nell'intento di rendere comprensibile concretamente l'evoluzione sociale e, in particolare, la differenziazione tra arimanni e vassalli.

Con la *pagina concessionis* dell'anno 1186 il vescovo Gerardo rinnova un'investitura a due membri del gruppo parentale dei Farisei, che avevano dichiarato di avere perduto l'atto notarile, bruciato in un incendio, con il quale il vescovo Odelrico, oltre un secolo prima, aveva concesso a un Garibaldo i diritti che consistevano nell'esenzione dalla giustizia signorile 'ordinaria', dalle prestazioni personali e dai tributi locali, condizioni alle quali gli *herimanni* erano per antica consuetudine assoggettati: *bannum*, *asaltus*, *angaria*, *albergaria*, *fodra* e *ceterae publicae functiones* (55). I diritti acquisiti erano stati trasmessi ai discendenti, maschi e femmine, che, pur articolatisi in rami familiari numerosi, avevano mantenuto la coscienza della comune ascendenza, che si concretizzava nell'appartenenza ad un medesimo *colmellus* o *colonellus* (56), al quale nell'atto stesso di investitura si fa riferimento: «pro se et pro toto suo culmello».

Nelle lunghe e ripetitive testimonianze rese al processo Farisei (57) di fronte ai giudici del podestà cittadino, più volte

(55) App. n. 26.

(56) Sul significato di *colmellus* o *colonellus* per il periodo e per la nostra regione si veda S. Bortolami, *Colmellum, colonellum: realtà sociale e dinamismo territoriale dietro un fossile del vocabolario medioevale del Veneto*, in *Istituzioni, società e potere nella Marca Trevigiana e Veronese (secoli XIII-XIV). Sulle tracce di G. B. Verci*, a cura di G. Ortalli, M. Knapton, Roma, 1988, pp. 221-222 e *passim*.

(57) La controversia, che concerneva la riscossione delle *decimae* degli *ampla* ovvero delle terre 'nuove', già iniziata tra XII e XIII secolo con un gruppo di vassalli di Piove di Sacco, si svolse negli anni 1207-1219 solo con i Farisei. Se ne vedano i riferimenti alla documentazione in Bortolami, *Colmellum* cit., p. 233, nota 43, che non cita l'edizione parziale di alcuni atti processuali in Zorzi, *Il territorio* cit., pp. 286-290, la quale, tuttavia, non fornisce una indicazione archivi-

viene chiesto ai testimoni se i progenitori, *pater* e *avus*, di alcuni membri del gruppo familiare erano stati *arimanni* e quindi obbligati a corrispondere il fodro, qui non quantificato, e a pagare il *bannum*, se erano stati, cioè, assoggettati alle penalità previste in caso di reati, penalità imposte dal detentore del *bannum* ovvero dal vescovo e per lui dai suoi ufficiali.

In una testimonianza (58) l'accento viene posto sulla corresponsione delle decime da parte degli arimanni, obbligo dal quale pretendono di essere esentati i vassalli. Ubertino *Avoxatus* dei Farisei, che è anche uno dei protagonisti della lite con il vescovo, aveva dichiarato di avere ottenuto in feudo dal vescovo tutto ciò che i *rimanni* di Piove sono soliti corrispondere, quindi anche le decime: « ... habeo per feudum ab episcopo omnia que solent reddere rimanni Plebis et rimanni reddunt decimas». La menzione di un obbligo, sancito dalla consuetudine, dei *rimanni* o arimanni in relazione al versamento delle decime, si presenta assai significativa, poiché si tratta di un obbligo degli uomini liberi sancito fin dall'età carolingia, quando in placiti pubblici aventi per oggetto controversie per la corresponsione della decima, si affermava che essa doveva essere corrisposta dai *fili ecclesie* (59), un'espressione che indicava appunto tutti gli uomini liberi «che pagano le decime e conservano gli edifici della pieve, in cui sono battezzati e in cui

stica precisa delle fonti: il contenuto degli atti editi non corrisponde alle pergamene 88 e 89 dell'Archivio della Curia vescovile, *Episcopi*, I, come noi stessi abbiamo potuto constatare, per quanto si tratti di atti relativi alla medesima controversia, mentre riproduce in parte la pergamena 100, che non è citata da Bortolami, *loc. cit.* Zorzi, *Il territorio* cit., pp. 85-86, ha svolto utili osservazioni in merito. Altre indicazioni archivistiche saranno fornite nel contributo di cui alla nota 15.

(58) App., n. 28.

(59) A. Castagnetti, *La pieve rurale nell'Italia padana. Organizzazione patrimoniale, territorio e vicende della pieve veronese di San Pietro di 'Tillida' dall'alto medioevo al secolo XIII*, Roma, 1976, p. 138, con rinvio a Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 59, 854 agosto 25.

ricevono i sacramenti» (60).

Nelle vicende plurisecolari degli abitanti della Saccisica, una comunità che giunge presto a conseguire ampi margini di autonomia fino alla trattativa con una potenza esterna al Regno Italico – ci riferiamo all'accordo fiscale e commerciale con Venezia –, la ripresa 'ex novo' o il ricorso alla metà del secolo XI al nome e alla qualifica di arimanno è essenzialmente strumentale alla finalità del momento, che è quella di sottrarsi alle ingiuste oppressioni del governo signorile del vescovo.

Una tale vicenda, indubbiamente di grosso rilievo, lasciò tracce profonde nella struttura sociale e, vorremmo dire, nella coscienza stessa della comunità. La qualifica di arimanni venne, all'occorrenza, rinverdata, ma con significati, almeno parzialmente, limitativi, se non negativi. A distanza di un secolo e mezzo la qualifica di arimanni fu reimpiegata, dopo così lungo periodo, proprio in relazione all'atto di investitura e poi alla lite fra episcopio e Farisei, nella volontà dei secondi di mantenere la posizione privilegiata di vassalli nei confronti del resto della comunità, identificata negli uomini liberi designati quali arimanni, soggetti agli oneri e ai tributi pubblici, ad iniziare dal fodro (61).

Le controversie tra signori, *districtabiles* e vassalli, per il pagamento dei tributi pubblici e, soprattutto, per le esenzioni concesse in antico, andavano, tuttavia, sparendo, soprattutto a causa di due processi, per il momento complementari: gli sforzi delle comunità rurali di limitare o di sottrarsi del tutto alla giurisdizione signorile, che anche nella Saccisica si verificarono (62), sia pure in

(60) Tabacco, *I liberi* cit., p. 40, con rinvio alle fonti normative.

(61) Altre testimonianze, coeve ma non relative al processo Farisei, sulla distinzione fra vassalli e arimanni proprio in relazione al tributo del fodro, dal quale i primi sono esentati, sono illustrate nel saggio di cui alla nota 15.

(62) P. Sambin, *Aspetti dell'organizzazione e della politica comunale nel territorio e nella città di Padova tra il XII e XIII secolo*, «Archivio Veneto», LVIII-

ritardo rispetto ad altre aree padane, e la politica del comune cittadino, che veniva estendendo la propria supremazia su signorie e comunità del contado, imponendo anche una politica fiscale basata su criteri diversi da quelli antichi (63).

2.4. Chiese vescovili di Verona, Trento e Parma

Documentazione sparsa di chiese vescovili attesta la presenza di arimanni, tenuti ad assolvere ai tributi pubblici, a volte equiparati nei fatti alla condizione di *rustici*.

Tale si presenta la situazione di alcuni arimanni sulle terre dell'episcopio veronese. Già nel privilegio federiciano dell'anno 1154 sono nominati in modo generico *ermanni* e *famuli* risiedenti sui possessi vescovili (64). In un elenco di 'malefatte' compiute dal vescovo Tebaldo alla metà del secolo XII è compresa l'alienazione che egli aveva compiuto per denaro di due *rustici arimanni* in Montorio, vendendo cioè i diritti che l'episcopio aveva su loro (65).

Nell'anno 1166 il vescovo di Trento decise una lite che opponeva il monastero di S. Lorenzo a Ropreto di Salorno, concernente la disponibilità in beneficio vescovile del villaggio di Lisignago. Ropreto ottiene in beneficio il villaggio, ma restituisce al vescovo tre *rimani* di Arco – «... refutavit ... tres rimos quod habebat in

LIX (1956), pp. 1-5, che pone l'estensione della giurisdizione del comune cittadino sulla Saccisica nel periodo non anteriore all'anno 1265; per un confronto con la signoria vescovile su San Giorgio delle Pertiche si veda Checchini, *Comuni rurali* cit., pp. 156-164.

(63) Cfr. sotto, par. 11.3.

(64) *DD Friderici I*, n. 88, 1154 novembre 22, ripreso da *DD Friderici I*, n. 881, 1184 novembre 3.

(65) L. Simeoni, *Le origini del comune di Verona*, I ed. 1911, poi in «Studi storici veronesi», VIII-IX (1957-1958), p. 173, n. 2.

plebe Arco» –, arimanni che il vescovo assegna in beneficio all'abate di S. Lorenzo. A salvaguardia del 'reddito' per il monastero, viene precisato che, qualora gli arimanni non avessero corrisposto integralmente il tributo della *rimania* o *arimannia* – «... si ... rimanni integras rimancias non solverint» –, Ropreto stesso avrebbe dovuto provvedere; se anche questo obbligo fosse venuto meno, il vescovo si sarebbe rivolto direttamente agli arimanni (66).

Un cenno, infine, ad un elenco della fine del secolo XII, che fra i redditi della chiesa vescovile di Parma comprende anche quelli provenienti dalle terre detenute da arimanni, che erano assoggettati alla giurisdizione vescovile e corrispondevano il fodro (67).

2.5. Il capitolo dei canonici di Verona

Accanto alla presenza di arimanni nelle signorie delle chiese vescovili, poniamo quella sulle terre del capitolo veronese in Valpantena. Nell'anno 1121 i canonici investirono del castello i *vicini* di Marzana, che vengono designati anche come *arimanni* o *vilani*. Fra le varie clausole – un tributo in denaro per l'eventuale mancato svolgimento del placito signorile e altri tributi per il fodro regio e quello ducale –, segnaliamo che i *vicini-arimanni*, al fine di non compromettere la giurisdizione signorile, si impegnavano a non introdurre nel castello uomini di condizione servile, *famuli*,

(66) B. Bonelli, *Notizie storico-critiche intorno al beato martire Adelpreto vescovo e compromettitore della chiesa di Trento*, II, Trento, 1761, n. 35, 1166 agosto 23. Un riferimento ad arimanni è presente anche in una manifestazione di diritti della chiesa vescovile in Fiemme: R. Kink (ed.), *Codex Wangianus*, Wien, 1852, n. 28, 1188 febbraio 2, p. 74: arimanni forniscono pelli di pecora e di agnello; regesto in F. Huter, *Tiroler Urkundenbuch. I. Bis zum Jahre 1200*, Innsbruck, 1937, n. 435.

(67) S. A. Anninkii (ed.), *Akty Kremony*, I, Mosca, 1937, n. 92.

per evitare che attraverso questi vi si introducesse anche qualche potente (68).

Ancora in Valpantena, si nominano altri arimanni del capitolo, detti anche *sui arimanni*, in un atto complesso dell'anno 1139 (69). In Verona, alla presenza dell'arciprete della pieve di Grezzana e di alcuni gastaldi, certo Almanno di *Codegnago*, località non identificata, vicina probabilmente a Grezzana, villaggio e castello poco a nord di Marzana, soggetta alla signoria del capitolo, sede di una pieve antica (70), il cui arciprete come il gastaldo locale sono presenti all'atto, 'investe' del suo allodio l'arciprete del capitolo veronese, promettendo che corrisponderà ogni anno il *fodrum*, secondo la sua possibilità; nel caso che volesse alienare parte dei beni allodiali, dovrà prima offrirla alla chiesa al prezzo corrente; se questa rifiuterà di acquistare, di esercitare, cioè, un diritto di prelazione, egli avrà facoltà di vendere, ma solo ai 'suoi' arimanni, agli arimanni cioè del capitolo; se trasgredirà, il signore potrà ottenere tutto il suo allodio; solo con tali patti l'arciprete si accinge ad 'investirlo' del suo allodio. Almanno, alla fine, affida al gastaldo locale l'atto di immettere il capitolo nel possesso dei beni, poiché egli è *arimannus* del capitolo, come si ritiene comunemente: «... quia ipse Almannus arimannus ... ecclesie esse dicebatur».

Si tratta del riconoscimento di una soggezione, che, a difesa anche futura degli interessi signorili, viene confermata attraverso la cessione formale dei beni al signore, beni dei quali l'arimanno torna ad essere 'investito' in proprietà – si continua a parlare di allodio –, ma che divengono, per così dire, il pegno dell'assolvimento dei suoi obblighi, in particolare della corresponsione annua-

le del fodro signorile o *Privatfodrum* (71). Nel contempo, pur senza che sia impiegato il termine arimannia, possiamo constatare che l'allodio dell'arimanno è gravato da obblighi pubblici, ai quali egli non può sottrarsi con la vendita, poiché in tale eventualità dovrà vendere ad un acquirente che sia in grado di assolvere i medesimi obblighi; e il più adatto fra questi e il più sicuro per il signore è certamente un altro dei 'suoi arimanni', cioè un altro arimanno abitante nel distretto signorile. Siamo in una situazione analoga a quella attestata nel secolo precedente per gli arimanni della Saccisica.

(68) App., n. 19.

(69) App., n. 21.

(70) Sulle vicende di Grezzana nell'alto medioevo e in età comunale si veda G. M. Varanini, *Linee di storia medievale (sec. IX-XII)*, in E. Turri (a cura di), *Grezzana e la Valpantena*, s. d. e l., pp. 104-130.

(71) Brühl, *Fodrum* cit., I, pp. 575-577.

III. ARIMANNI NELLE SIGNORIE MONASTICHE

3.1. Il monastero veronese di S. Zeno

3.1.1. *Gli arimanni nei privilegi da Ottone I a Federico I*

Le prime testimonianze specifiche di arimanni per il territorio veronese, dopo quella del privilegio alla chiesa vescovile, provengono da diplomi imperiali degli anni 967 e 970, precedendo di poco il noto privilegio per gli uomini di Lazise (1). Esse caratterizzano gruppi di uomini liberi, connotati dalla loro residenza in un territorio, afferente al castello di Romagnano, assoggettato al monastero di S. Zeno, o dai diritti di utilizzazione di una *silva arimannorum*, ubicata, invero, non distante dal castello suddetto.

Ottone I, dopo avere emesso, alla vigilia della sua affermazione definitiva in Italia, un primo privilegio di conferma al monastero di S. Zeno (2), gli indirizzò nel 967 da Ravenna un altro diploma (3), donando il castello di Romagnano, con la giurisdizione sugli uomini liberi, «qui vulgo herimanni dicuntur», e sui loro beni, stabilendo un “nesso concettuale fra prestazioni degli uomini e le cose” (4), con la facoltà per l’abate di tenere placito come se fosse quello del re o del conte. Per il futuro gli arimanni avrebbero assolto i loro obblighi pubblici, compresi quelli militari per la difesa eventuale del castello, al servizio diretto del monastero. Ne risulterà la formazione di un distretto attorno al castello, base militare essenziale per l’esercizio del potere signorile (5).

(1) App., n. 13; cfr. sotto, par. 11.1.

(2) *DD Ottonis I*, n. 234, 961 dicembre 3.

(3) App., n. 10.

(4) Tabacco, *I liberi* cit., p. 147.

(5) P. Vaccari, *Il ‘castrum’ come elemento di organizzazione territoriale*, in P. Vaccari, *La territorialità come base dell’ordinamento giuridico del contado*

Nell'anno 970 il monastero di S. Maria in Organo ottenne da Ottone I (6) per i suoi coltivatori tributari abitanti nel villaggio di Azzago, oltre all'esenzione dall'intervento degli ufficiali pubblici, la facoltà di sfruttamento nella *silva herimannorum* e nella selva *Alferia*, diritti analoghi a quelli degli altri abitanti di Azzago, gli *Azagini*, che possiamo ritenere uomini liberi, ai quali era concesso, per consuetudine, lo sfruttamento delle due selve: a loro probabilmente faceva riferimento l'imperatore con l'appellativo di *arimanni* o *herimanni*.

Si noti che la concessione, *iure proprietario*, non concerne il possesso della selva, ma solo i diritti di sfruttamento per i coltivatori dipendenti del monastero, che vengono pertanto equiparati sotto questo aspetto agli abitanti che godono di pieni diritti pubblici, gli arimanni appunto. Nella stessa vallata e sulla stessa dorsale si trovavano, del resto, a pochi chilometri di distanza, quegli uomini liberi o arimanni, assoggettati, con il castello di Romagnano, solo tre anni prima dallo stesso Ottone I al monastero veronese di S. Zeno. Sulle modalità principali di sfruttamento si sofferma il diploma, esentando i coltivatori dal pagamento di *omnes pinsiones*, probabilmente censi in denaro, di *herbaticum* ovvero un tributo per l'erba, e di *escaticum*, che indica il censo specifico dovuto per il pascolo dei greggi di porci; erano poi concessi i diritti di *capellaticum* ovvero la raccolta della legna; *pascua* per il pascolo degli animali; *seminatio* e *aratio*, attività propriamente

nell'Italia medioevale, II ed., Milano, 1963, pp. 159-172 (I ed. 1923-1924); G. Fasoli, *Castelli e signorie rurali*, I ed. 1966, poi in G. Fasoli, *Scritti di storia medievale*, Bologna, 1974, pp. 49-77; Tabacco, *La storia* cit., pp. 142-167; G. Rossetti, *Formazione e caratteri delle signorie di castello e dei poteri territoriali dei vescovi sulle città della «Langobardia» del secolo X*, «Aevum», XLIX (1975), pp. 243-309; V. Fumagalli, *Il Regno Italico*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, II, Torino, 1978, pp. 215-249; A. A. Settia, *Castelli e villaggi nell'Italia padana. Popolamento e sicurezza fra IX e XIII secolo*, Napoli, 1984, pp. 168 ss.

(6) App., n. 12.

agrarie, che sono l'indizio di un processo di riduzione dell'incoltato (7).

Per menzioni ulteriori di arimanni in territorio veronese, che concernono ancora il monastero di S. Zeno, si deve attendere tre quarti di secolo. Nell'anno 1055, nell'ambito di una politica tesa a impedire la formazione di potentati locali troppo forti, l'imperatore elargì privilegi alle cittadinanze di Mantova (8) e di Ferrara (9), incluse nel dominio canossiano. Nella medesima prospettiva, di indebolimento del dominio canossiano, può essere inserito il diploma al monastero di S. Zeno (10), poiché vi è fatto riferimento esplicito ai beni che il marchese Bonifacio aveva invaso (11).

Al monastero viene confermato l'acquisto recente del castello di *Monticulum*, sulle cui vicende ci soffermeremo (12); così viene confermata la giurisdizione su tre piccoli gruppi di uomini, costituiti ciascuno da quattro *arimanni*, risiedenti nei castelli di Zevio, Illasi e *Monte Alto*: i diritti su questi uomini e sui loro beni, quei

(7) Ricordiamo che sulle ampie superfici boschive presso Azzago, di proprietà regia, vantavano diritti, per concessione regia, anche la chiesa vescovile (*DD Ottonis III*, n. 46, 988 agosto 27) e il monastero di S. Zeno (*DD Heinrici II*, n. 309, 1014 maggio 21, che conferma anche il *mons qui dicitur Alferia*).

(8) App., n. 14; cfr. sotto, par. 6.2.

(9) *DD Heinrici III*, n. 351, 1055 agosto 24; cfr. A. Castagnetti, *Società e politica a Ferrara dall'età postcarolingia alla signoria estense (secoli X-XIII)*, Bologna, 1985, pp. 44-49.

(10) App., n. 17. Per l'inquadramento del privilegio nella politica 'monastica' di Enrico III si veda O. Capitani, *Imperatori e monasteri in Italia centrosettentrionale (1049-1085)*, in *Il monachesimo e la riforma ecclesiastica*, Milano, 1971, p. 457.

(11) Si trattava, probabilmente, dei beni dislocati nella bassa pianura, tra i fiumi Tartaro e Po, costituiti in gran parte da selve e paludi; una menzione specifica nel diploma è riservata anche ad Ostiglia, già tenuta da Alberto di Baggiovara, vassallo del marchese Bonifacio, e detentore di beni in Ostiglia: cfr. Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 132-133.

(12) Cfr. sotto, par. 11.1.

beni che assicurano la possibilità di assolvimento degli obblighi pubblici (13), erano già stati concessi da Guelfo III, duca di Carinzia.

Con il diploma di Enrico IV dell'anno 1084 al monastero viene confermato, con i pieni diritti giurisdizionali, il castello di San Vito, già in possesso dell'ente, almeno dal 1014 (14), ma ora l'imperatore 'dona' anche gli uomini liberi conosciuti come *arimanni*, abitanti nel castello e nel suo territorio, sulle cui vicende ci soffermiamo nel paragrafo seguente. Viene confermata anche la giurisdizione sugli arimanni, abitanti nel *vicus* di San Zeno, sorto presso il monastero, fuori delle mura della città (15).

In un privilegio di Federico I si nominano espressamente gli arimanni di Vigasio, con l'espressione antica: «cum districtu et liberis hominibus, qui vulgo arimanni dicuntur» (16), mentre ad arimanni non si fa riferimento in un altro privilegio federiciano (17). La soggezione al monastero degli arimanni torna in un privilegio di Federico II dell'anno 1221 (18), con riferimento esplicito alle località di Vigasio, Erbè, Trevenzuolo e al borgo di San Zeno (19), quando oramai siamo in un periodo di dissolvimento accentuato

(13) Tabacco, *I liberi* cit., p. 149.

(14) *DD Heinrich II*, n. 309, 1014 maggio 21.

(15) Sul *vicus* di S. Zeno e sul suo sviluppo si veda A. Castagnetti, *Aspetti politici, economici e sociali di chiese e monasteri dall'epoca carolingia alle soglie dell'età moderna*, in G. Borelli (a cura di), *Chiese e monasteri a Verona*, Verona, 1980, p. 57.

(16) *DD Friderici I*, n. 422, 1163 dicembre 6: l'espressione è già presente, ad esempio, nel privilegio ottoniano dell'anno 967 (app., n. 10).

(17) *DD Friderici I*, n. 875, 1184 ottobre 27.

(18) J. L. A. Huillard-Bréholles, *Historia diplomatica Friderici secundi*, voll. 6, Parigi, 1852-1862, II/1, pp. 93-100, 1221 gennaio 2, regesto in J. E. Böhmmer, J. Ficker, *Die Regesten der Kaiserreiche unter Philip, Otto IV., Friedrich II.*, Innsbruck, 1881-1891, n. 1266.

(19) Sulla presenza di arimanni presso la città si veda sotto, nota 7 di cap. VII.

delle signorie monastiche (20): gli arimanni della prima e dell'ultima località erano già nominati in privilegi anteriori, quelli delle altre due sono qui per la prima volta menzionati, ma in tutte le località arimanni appaiono effettivamente nella documentazione fra XII e XIII secolo.

Di arimanni menzionati in relazione ad altre località nei privilegi imperiali si perdono, in genere, le tracce; se tornano nella documentazione posteriore, vi appaiono fuggevolmente (21), tranne che per Romagnano, ove compaiono nel secondo decennio del secolo XIII, due secoli e mezzo dopo il privilegio ottoniano, in un atto concernente la giurisdizione signorile (22), il che può costituire un indizio di persistenza, dovuta anche alla tradizione scaturita dai privilegi imperiali stessi, ma non ci permette di seguirne le vicende, se non per gli arimanni di San Vito e di Vigasio, dei quali subito trattiamo.

(20) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 42-49.

(21) Arimanni sono menzionati in *Montealto*, presso Mizzole: Archivio di Stato di Verona, *Ospitale civico*, perg. 286, 1213 febbraio 18; perg. 287 b, 1218 febbraio 19; in Zevio: Archivio di Stato di Verona, *S. Spirito*, perg. 30, 1209 gennaio 29.

(22) Archivio di Stato di Verona, *Ospitale civico*, perg. 318, 1215 aprile 15: nell'atto di locazione di molte terre in Romagnano a un gruppo di uomini, l'abate eccettua i diritti signorili «de iurisdictione, honore et districtu et erimannia», con riferimento specifico agli *erimanni* e ai loro beni: «in bonis et personis omnium suprascriptorum erimanniorum et aliorum erimanniorum ad dictum monasterium pertinencium», abitanti nella *curia*. Ancora numerosi, dunque, sono gli arimanni in Romagnano nei primi decenni, costituiti da quelli che prendono a livello le molte terre del monastero e da altri ancora: gli uni e gli altri, secondo quanto affermato, per inciso, nell'atto stesso, ove si fa riferimento, in modo tanto sintetico quanto confuso, ad un'azione precedente, tesa probabilmente ad accertare i diritti signorili, avevano rifiutato di riconoscere all'abate i suoi diritti relativi a terre, beni ed *erimania*: «... specialiter in ... terris et rebus et erimania, quas isti erimanni et alii iam dicti monasterii de rimania non manifestavere per suas sacramenta de erimania monasterii Sancti Zenonis fore prout in carta sive cartis ... manu Godi notarii facta vel factis continetur ut dicebatur ...».

3.1.2. *Gli arimanni di San Vito di Valpolicella*

In San Vito esistevano proprietà del monastero di S. Zeno di Verona, terreni posti nel *castrum* e nel *vicus*, abitati da persone numerose di condizione servile, *famuli*, che svolgevano anche il compito specifico di sfruttare le vaste aree incolte non lontane dalla città, prima che nell'anno 1014 fosse riconosciuta al monastero da un privilegio imperiale la proprietà del castello (23).

Ma i diritti di signoria non erano ancora formalmente completi, come ci aspetteremmo, nonostante che il castello fosse stato confermato al monastero in privilegi successivi dal contenuto sostanzialmente ripetitivo (24). Con un diploma dell'anno 1084 Enrico IV, oltre a confermare acquisizioni recenti, fra cui il castello di Pastrengo (25), donava al monastero i liberi uomini, definiti comunemente arimanni, abitanti nel castello di San Vito e nel territorio, con i pieni diritti giurisdizionali: *districtio*, *placitum* e *fodrum* (26).

L'abdicazione alle proprie prerogative da parte del potere centrale – non è questo il primo esempio da noi incontrato – sanciva, nel processo di evoluzione delle strutture pubbliche verso forme signorili, la signoria territoriale del monastero sul castello di San Vito e su tutto il distretto.

Non rimangono testimonianze dirette di diritti pubblici e di esercizio degli stessi nel territorio sino alla fine del secolo XII, quando la signoria abbaziale sul luogo, come su altri villaggi veronesi, iniziò ad essere contestata (27). La documentazione

(23) *DD Heinrici II*, n. 309, 1014 maggio 21.

(24) *DD Conradi II*, n. 95, 1027 maggio 24; *DD Heinrici III*, n. 203, 1057 maggio 8.

(25) Cfr. sotto, par. 11.1.

(26) *DD Heinrici IV*, n. 363, 1084 giugno 17.

(27) Riassumiamo nelle pagine seguenti quanto esposto in Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 87-95.

relativa (28) ci fa conoscere, più che i diritti giurisdizionali, gli obblighi gravanti soprattutto su coloro che detenevano, a titolo diverso, beni dal monastero.

Il solo obbligo generalizzato per tutti gli abitanti consiste nel giuramento di fedeltà all'abate, che si concretizza nel *salvamentum castri* ovvero della giurisdizione signorile pubblica. A tale fine gli abitanti vengono distinti in tre categorie: affittuari del monastero; detentori di terre in feudo; coloro infine che giurano la *fidelitas* all'abate in qualità di liberi uomini ed arimanni, in quanto cioè semplicemente soggetti alla giurisdizione detenuta dal signore (29).

Nei decenni seguenti la signoria si va dissolvendo, nelle controversie con la comunità e con l'intervento anche di cittadini, più o meno potenti, che ottengono in locazione per brevi periodi i diritti giurisdizionali; anche la comunità riesce a farsi locare il castello. Poi la documentazione relativa cessa. Ma ancor prima, dopo l'anno 1200 (30), era cessata ogni menzione di arimanni.

La forza della comunità rurale, dotata di una organizzazione propria, sembra in grado di limitare decisamente l'attività giurisdizionale signorile, confinandola nell'ambito delle prerogative paragonabili a quelle di una signoria fondiaria più che territoriale (31), quale di diritto invece essa era: l'amministrazione della giustizia può essere svolta direttamente solo nel caso che si tratti di coltivatori dipendenti.

Questo aspetto può essere la conseguenza della persistente presenza di gruppi di uomini liberi, non legati al monastero da altri vincoli che quelli di una soggezione che non esitiamo a definire

(28) Documentazione *ibidem*, app., pp. 184-188, nn. 12-22.

(29) *Ibidem*, pp. 91-95.

(30) *Ibidem*, app., n. 13, 1194 gennaio, e n. 14, 1200 gennaio 20.

(31) Sulla distinzione tra signoria fondiaria e signoria territoriale si veda C. Violante, *La signoria rurale nel secolo X. Proposte tipologiche*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, voll. 2, Spoleto, 1991, I, rispettivamente pp. 347 ss. e pp. 358 ss.

pubblica – il che aiuta a spiegare anche la persistenza della qualifica di arimanno –, poiché, per quanto nell'ambito di un distretto signorile, non è rafforzata o complicata da altri rapporti. Anche i vassalli, che detengono i feudi, costituiscono una clientela locale di scarso rilievo, che non è attiva in ambito politico, se non per difesa di interessi propri e della comunità; i vassalli non svolgono un ruolo al di fuori dell'ambito locale; non sono equiparabili ai vassalli signorili di Cerea e di Nogara (32), che giungono a svolgere un ruolo politico nel comune cittadino, o anche solo a quelli di Este e della Scodosia, attivi militarmente e nella curia signorile degli Estensi (33).

3.1.3. Un 'arimannus imperatoris' al cospetto del tribunale del comune cittadino (1195)

Verso la fine del secolo XII tra signore e comune cittadino si svolge la vicenda di un arimanno risiedente in Vigasio, un'altra località soggetta al monastero di S. Zeno.

Per il periodo precedente disponiamo circa l'esistenza di arimanni di una sola attestazione, del tutto occasionale, poiché alcuni loro beni comuni sono definiti come «terra degli arimanni del monastero» (34). Segue il riferimento esplicito agli arimanni nel

(32) Cfr. sotto, par. 5.4.

(33) Cfr. sotto, par. 5.2.

(34) Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 6913, 1136 maggio 20; nella descrizione delle confinazioni di un appezzamento, venduto dal monastero di S. Zeno al monastero di S. Giorgio in Braida, appezzamento situato in *capite pontis*, un luogo di notevole rilievo strategico (A. Castagnetti, 'Ut nullus incipiat hedificare forticiam'. *Comune veronese e signorie rurali nell'età di Federico I*, Verona, 1984, pp. 57 e 75), si nomina la *terra erimannorum eiusdem monasterii*, che ritorna mezzo secolo dopo, quale *comune et terra arimannie*, in una descrizione di confinazione per possessi del medesimo monastero nell'identico luogo, cioè a *capite pontis* di Vigasio: Archivio segreto vaticano, *Fondo vene-*

diploma federiciano dell'anno 1163, sopra citato (35), che svela una difficoltà di esercizio della giurisdizione signorile sulla comunità locale, che è in effetti documentata proprio per i mesi precedenti (36), ed ancora verso la fine del secolo XII la menzione di arimanni (37), la cui giurisdizione era stata concessa dal monastero alla famiglia cittadina degli Avvocati, che aveva ottenuto appunto la partecipazione ai diritti signorili (38).

Nell'anno 1195 un abitante di Vigasio, fra i più rappresentativi della locale comunità, già gastaldo dell'abate, si ribella alle ingiunzioni degli agenti signorili, ricorrendo al giudice del podestà cittadino, al quale dichiara con orgoglio di essere «arimannus imperatoris» (39), ravvivando una tradizione antica, che andava ormai spegnendosi, una tradizione che localmente, con l'aiuto degli esperti di diritto, poteva trovare nuovo sostegno avvalendosi del fatto che nei diritti regi elencati nell'anno 1158 a Roncaglia era stata inserita anche l'arimannia (40). Di fronte alla pretesa dell'arimanno di sottrarsi alla giurisdizione signorile, il tribunale cittadino accolse le motivazioni del rappresentante del monastero, già gastaldo nel villaggio, che sosteneva il diritto di giurisdizione abbaziale, mostrando i privilegi imperiali, compreso quello di Federico I, che nell'anno 1163 fra altri diritti e beni confermava la

to, I, perg. 7356, anno 1180.

(35) Doc. dell'anno 1163, citato sopra, nota 16.

(36) A. Castagnetti, *I veronesi da Moratica: prestatori di denaro, signori rurali, esponenti della 'pars Comitum' (1136-1267)*, in *Studi in onore di G. Barbieri*, voll. 3, Pisa, 1983, I, pp. 419-420, e app., n. 2, 1163 luglio 22.

(37) Archivio di Stato di Verona, *Ospitale civico*, perg. 134, anno 1187.

(38) A. Castagnetti, *La famiglia veronese degli Avvocati (secoli XI-XIII)*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen*, voll. 2, Roma, 1974, I, pp. 251-292, e Castagnetti, 'Ut nullus' cit., pp. 55-87 per le vicende in Vigasio.

(39) App., n. 27.

(40) App., n. 23: il tributo dell'arimannia è elencato per primo fra gli *iura regalia*. Cfr. A. Haverkamp, *Herrschaftsformen der frühstaufer in Reichsitalien*, Stuttgart, 1970-1971, I, pp. 89 e 93.

giurisdizione sugli arimanni di Vigasio (41); ma ne limitò nel contempo la portata, obbligando il gastaldo a restituire i pegni sottratti se eccedevano il valore di venti soldi (42).

Pur fra tante difficoltà e pericoli ricorrenti, nella debolezza sempre più accentuata del potere regio e nella crescita dei poteri signorili, gli uomini liberi, dotati di beni propri sufficienti ad assolvere gli obblighi pubblici, non erano certo scomparsi in età comunale e, per salvaguardare le loro prerogative essenziali di libertà, potevano, a volte, fare ricorso, come nei secoli precedenti, alla qualifica di arimanno, di fronte ai signori o ai tribunali del comune cittadino, ottenendo dai secondi il riconoscimento della loro condizione, per contenere il potere signorile, come in Vigasio, o ai fini delle possibilità di sfruttamento dei beni incolti, come accadde negli stessi anni a Manerbio.

Quivi, di fronte ai signori locali che pretendevano lo sfruttamento esclusivo dei boschi in quanto ottenuti in feudo dalla chiesa vescovile, gli arimanni sostenevano di non essere soggetti a nessuno tranne che all'imperatore (43), rivendicando, dunque, a quanto sembra, anche i diritti di sfruttamento di beni comuni incolti, *nemora* denominati *comunìa*, sui quali ancora si stendeva, almeno in linea di principio, il diritto regio, anche se i comuni cittadini, che mostravano un forte interesse per lo sfruttamento di questi

(41) *DD Friderici I*, n. 422, 1163 dicembre 6, con riferimento esplicito agli arimanni di Vigasio: «curtem Vicoaderis et castrum cum districtu et liberis hominibus, qui vulgo arimanni dicuntur».

(42) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., p. 41.

(43) F. Odorici, *Storie bresciane dai patrii tempi sino all'età nostra*, voll. 8, Brescia, 1858, con annesso ad ogni volume il *Codice diplomatico*, con numerazione propria delle pagine e dei documenti, VII, n. 230, 1192 agosto 14, p. 17, edizione per brevi estratti: si tratta di testimonianze in un processo, in una delle quali viene asserito «... dominos de Minervio tenere nemora quae appellantur communìa per feudum ab episcopo ... sed arimannos dicunt esse qui dicunt se debere tenere nisi per imperatorem».

beni (44), da loro ritenuti ormai parte integrante delle *consuetudines* proprie delle cittadinanze, avevano ottenuto di inserirli tra le 'regalie' rivendicate nel corso delle trattative con l'impero, che si conclusero con la pace di Costanza (45). Il comune veronese, ad esempio, risulta disporre delle superfici boschive sui Lessini già sfruttate dagli arimanni al tempo degli Ottoni (46). Ancor più precoce l'azione dei cittadini mantovani, che riuscirono, come vedremo, a rimanere gli unici legali detentori dei beni comuni, già in compartecipazione con gli arimanni del contado (47).

3.2. Monasteri bresciani

3.2.1. Il monastero di S. Giulia

La documentazione bresciana, edita ed inedita, è stata utilizzata dal Menant, che, tuttavia, non ha dedicato particolare attenzione agli arimanni (48)

(44) A. Castagnetti, *La 'campanea' e i beni comuni della città*, in *L'ambiente vegetale nell'alto medioevo*, voll. 2, Spoleto, 1990, I, pp. 137-174, *passim*.

(45) C. Manaresi, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXVI*, Milano, 1919, n. 132, 1183 marzo-maggio, p. 181, cap. 7: «Consuetudines ... et commoditates quas civitates et homines de societate habere consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, furnis, tabulis cambiatorum et negociatorum, ... et ceteras consuetudines antiquas eisdem civitatibus ...»; n. 133, 1183 marzo-maggio, p. 183, cap. 1: «... civitatibus ... concessione regalium et consuetudinum vestrarum in perpetuum ... in fodro, in exercitu, in municionibus civitatum et in iurisdictione plena, in pascuis, molendinis, in aquis, aquarum usibus, in pontibus, toloneis et communantiis et in ceteris ...»; n. 134, 1183 marzo-maggio, p. 186, cap. 1: «... regalia et consuetudines vestras ... in fodro et nemoribus et pascuis et pontibus, aquis et molendinis, sicut in antiquo ...»; l'ultimo passo citato è ripetuto alla lettera nella pace di Costanza: *ibidem*, n. 139, 1183 giugno 25, p. 129, cap. 1.

(46) Castagnetti, *La 'campanea'* cit., p. 171.

(47) Cfr. sotto, capp. VI-VII.

(48) F. Menant, *Campagnes lombardes au moyen âge. L'économie et la*

Riferimenti numerosi agli arimanni sono presenti negli atti processuali della metà del secolo concernenti la giurisdizione della badessa di S. Giulia di Brescia sulla comunità rurale, o meglio su una parte di essa, di Nuvolera (49), ove fin dall'inizio del secolo X il monastero possedeva una grossa *curtis* (50), come nella vicina Nuvolento (51): entrambe erano già allora divenute centro di attrazione, spontanea o forzata, nei confronti degli uomini liberi abitanti nei pressi, che al monastero si erano commendati «cum eorum proprio», cedendo, cioè, i loro beni e ricevendoli in conduzione (52).

La forza di attrazione della *curtis* e della signoria monastica (53), contrastata da una forte presenza della chiesa vescovile, come sotto annotiamo, non aveva affatto eliminato la presenza degli uomini liberi, pur assoggettandoli ad una giurisdizione che può essere definita quale 'signoria fondiaria' (54): una parte consi-

société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du Xe au XIIIe siècle, Roma, 1993, p. 50, nota 46; p. 117, nota 315; p. 421, nota 90: l'autore, che ha utilizzato una documentazione in larga parte inedita, oltre a quella edita e nota, accetta, sia pure in modi non sempre espliciti, la teoria tradizionale delle 'colonie arimanniche'.

(49) Archivio di Stato di Milano, *Archivio diplomatico*, cart. 83, pergamene non numerate, pergamena attribuita all'anno 1155 da Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 465, nota 254. Devo la possibilità di consultare la riproduzione fotografica di questa e di altre pergamene del fondo alla cortesia di Ezio Barbieri.

(50) G. Pasquali (ed.), *S. Giulia di Brescia*, in Castagnetti, Luzzati, Pasquali, Vasina, *Inventari altomedievali* cit., p. 66.

(51) *Ibidem*, p. 67. Per l'identificazione delle due località si veda G. Pasquali, *La distribuzione geografica delle cappelle e delle aziende rurali descritte nell'inventario altomedievale del monastero di S. Giulia di Brescia*, in *San Salvatore di Brescia. Materiale per un museo*, I, Brescia, 1978, p. 153.

(52) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 54-55 e *passim*.

(53) Ancora nell'anno 1136 l'imperatore Lotario III aveva confermato al monastero tra gli altri possessi quello di Nuvolera: *DD Lotharii III*, n. 99, 1136 ottobre 9.

(54) G. Pasquali, *Gestione economica e controllo sociale di S. Salvatore-S. Giulia dall'epoca longobarda all'età comunale*, in *S. Giulia di Brescia*.

stente di loro aveva potuto mantenere l'indipendenza economica, dotata di beni in proprietà; ed anche si era mantenuta o si era sviluppata – tempi e modalità potranno forse essere conosciuti con indagini specifiche – una distinzione fra uomini liberi e arimanni.

La distinzione è più volte ribadita negli atti processuali, pur se non si riesce a coglierne i sostrati materiali e la valenza sociale. Il processo verte sulla giurisdizione della badessa ed è forse stato originato, come suppone il Menant (55), dalle modalità di riscossione del fodro regio, in occasione delle due 'discese' nel Regno Italico di Lotario III, negli anni 1132 e 1236, e della prima di Federico I nell'anno 1155.

Noi sappiamo già da una manifestazione dell'anno 1154 che tutti i conduttori in Nuvolera delle terre monastiche, ora assai frazionate, erano soggetti al monastero, tranne coloro che detenevano quattro *sortes*, i quali avevano rifiutato il giuramento (56): un passo di una testimonianza resa al processo suddetto chiarisce che non si tratta invero di una volontà di sottrarsi alla giurisdizione abbaziale, ma di vassalli che avevano avuto le terre *cum honore* (57). Ma la giurisdizione su Nuvolera era compromessa dalla presenza ben più consistente di terre e diritti appartenenti alla chiesa vescovile, terre di cui si tratta solo per cenni negli atti processuali menzionati: il medesimo testimone ricorda un diverbio fra certo Alberto e Teudaldo da Concesio, che conosciamo come vassallo vescovile (58), nel quale

Archeologia, arte, storia di un monastero regio dai Longobardi al Barbarossa, Brescia, 1992, p. 141.

(55) Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 465.

(56) Archivio di Stato di Milano, *Archivio diplomatico*, cart. 83, perg. 1154 gennaio. Si soffermano sul documento Pasquali, *Gestione economica* cit., pp. 141-142, e G. Andenna, *La città. Santa Giulia nella crisi economica dei monasteri tradizionali del Duecento*, «Civiltà bresciana», III (1994), p. 22, che assegnano al documento l'anno 1155.

(57) Doc. citato sopra, nota 49: testimonianza di Viviano.

(58) Sui da Concesio, di provenienza milanese, vassalli vescovili, un cenno

il secondo rimprovera al primo di non difendere gli interessi suoi e della chiesa vescovile.

La presenza di grosse proprietà vescovili, concesse in godimento, con diritti onorevoli, ad alcune famiglie emerge da alcuni atti, incompleti, di un processo più tardo (59), che ha per oggetto, fra l'altro, la vendita dei diritti e delle terre in Nuvolera, che la badessa aveva compiuto per la somma di 1150 lire nell'anno 1186 nei confronti del comune locale (60), una vendita che era apparsa subito troppo onerosa per alcuni dei *consortes* (61). In quell'occasione apprendiamo che sul territorio esistevano dodici *foci* dipendenti dal monastero di S. Giulia, mentre altri, più numerosi – le cifre dichiarate da testimoni diversi variano tra 16, 25 e 30 –, erano della chiesa vescovile, che ne aveva assegnato la giurisdizione ai *domini* Rozo e al figlio Martino, detto anche Martino *Rozonum*, che da quei *foci* riscuotevano normalmente il *fodrum*, un fodro, dunque, signorile. Orbene, in alcuni passi *foci* e *fodrum* sono posti in relazione all'*arimannia*, così come di un molino dei signori si dice che è situato «supra illud ... arimannorum ... dominorum Rozzonum». La presenza degli arimanni in Nuvolera sembra assumere consistenza soprattutto in relazione alla grossa proprietà vescovile, il che più facilmente spiegherebbe la sopravvivenza della qualifica, stanti i noti caratteri di tradizione pubblica, propri di queste chiese nell'esercizio del potere. In Nuvolera come in Nuvolento

in Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 668, nota 360, e anche in Andenna, *La città* cit., p. 22, che attribuisce appunto ai da Concesio il controllo sugli arimanni, i quali, secondo l'autore, avrebbero avuto a loro disposizione le quattro *sortes*, citate nel testo, e sarebbero stati dipendenti con legame personale dal vescovo.

(59) Archivio di Stato di Milano, *Archivio diplomatico*, cart. 84, perg. non datata, probabilmente dell'inizio del secolo XIII.

(60) *Ibidem*, perg. 1186 marzo 26; cfr. Pasquali, *Gestione economica* cit., p. 142, e Andenna, *La città* cit., p. 21.

(61) Doc. citato sopra, nota 59, ove sono ricordati anche episodi di rifiuto da parte degli acquirenti di procedere al pagamento della loro quota del prezzo di acquisto.

possedeva ampiamente, come constatiamo appresso (62), anche il monastero di S. Pietro in Monte di Serle, che derivava larga parte di beni e diritti dalla chiesa vescovile.

Anche per gli arimanni soggetti a S. Giulia sono ripetutamente chiamati in causa, oltre e più che la badessa del monastero, i *domini* Rozo e il figlio Martino, Teudaldo da Concesio, Landolfo, Obizo da Calcaria (63), alcuni dei quali erano certamente vassalli vescovili. Costoro intervengono – erano pur sempre degli esperti in materia – nella riscossione del *fodrum regale* a fianco della badessa, dei suoi *missi* o degli incaricati locali, consoli del comune rurale o nominati specificatamente per lo scopo; il loro intervento non si configura a favore della comunità, dal momento che alcuni di loro propongono, senza successo, invero, che la somma sia elevata di molto, da tre lire a dieci. Nelle medesime testimonianze si insiste ripetutamente sul fatto che i *domini* suddetti potevano riscuotere secondo la loro volontà, «quando volebant», il fodro dagli arimanni, sempre il fodro signorile (64), che proprio in quel periodo si stava trasformando in una tassa più o meno regolare (65), un'evo-

(62) Cfr. sotto, t. c. nota 71.

(63) Una elencazione di vassalli del monastero di S. Giulia è data da P. Guerrini, *Ignorate reliquie archivistiche del monastero di S. Giulia*, «Commentari dell'Ateneo di Brescia», CXXVII-CXXVIII (1928-1929), parte I, p. 203; per alcuni di loro, come i da Concesio, da Calcaria, Lavellongo ecc., si vedano gli accenni in F. Menant, *Le monastère de S. Giulia et le monde féodal. Premiers éléments d'information et perspectives de recherche*, in *S. Giulia di Brescia* cit., p. 125, ed ora in Menant, *Campagnes lombardes* cit., sub vocibus dell'Indice. I da Calcaria avevano feudi in Nuvolento e in località vicine anche dal monastero di S. Pietro in Monte di Serle: P. Guerrini, *Il monastero benedettino di S. Pietro in Monte a Serle. Notizia e documenti inediti (sec. XI-XV)*, «Memorie storiche della diocesi di Brescia», ser. II, 1931, pp. 163-242, n. 17, 1178 giugno 13.

(64) Cfr. sopra, nota 71 di cap. II.

(65) Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 472. Si vedano, ad esempio, l'obbligo per tutti i vicini di S. Giorgio di Valpolicella di corrispondere il fodro *omni anno* (doc. citato sotto, nota 32 di cap. IV), come è dichiarato nello stesso anno dall'arimanno di *Codegnago* presso Grezzana (app., n. 21); ancora, la con-

luzione cui avevano contribuito, da una parte, le esigenze dell'Impero – lo testimoniano la precisione e la regolarità della riscossione del *fodrum regale* nelle due discese di Lotario e in quella di Federico I (66) –, dall'altra parte, l'intervento del comune cittadino, che, assai presto, già nella prima discesa di Federico I, si sostituisce alla badessa e ai suoi *missi* e agenti nella riscossione del *fodrum regale* (67), fino ad imporre una propria tassazione regolare, che riprende quella del fodro, basandosi, ad esempio, sui *foci* (68), come avviene a Nuvolera (69), un sistema che sarà poi rielaborato in un'imposta di ripartizione od estimo (70).

Le poche notizie, confuse e, all'apparenza, almeno, contraddittorie, relative agli arimanni di Nuvolera non ci hanno permesso di cogliere elementi sicuri di differenziazione fra arimanni e uomini liberi, ad esempio se i primi disponevano di una base economica più consistente o costituita da terre ecclesiastiche. L'impressione ricevuta è che sugli arimanni continui a gravare il peso maggiore dei contributi locali, sia nei confronti dei signori o dei vassalli vescovili, sia nei confronti del Regno, in complesso una condizione che richiama altre situazioni che siamo venuti e verremo illustrando.

tribuzione annuale *pro arimannia* corrisposta dagli arimanni di Pernumia e dagli abitanti di Arquà (cfr. sotto, par. 5.1.).

(66) Da ultimo, Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 465-466, 472, che utilizza largamente proprio la documentazione bresciana; in generale, Brühl, *Fodrum* cit., I, pp. 578 ss.; Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., II, pp. 689-691.

(67) Doc. citato sopra, nota 49, testimonianza di Lanfranco de Ferario; questo ed altri esempi in Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 472.

(68) *Ibidem*, pp. 530-532.

(69) Cfr. sopra, t. seguente nota 61 per la valutazione in *foci* della consistenza, numerica e fiscale, della popolazione rurale, verso la fine del secolo XII.

(70) Cfr. sotto, t. c. nota 65 di cap. XI.

3.2.2. Il monastero di S. Pietro in Monte di Serle

Nel territorio di Nuvolento, accanto all'antica *curtis* del monastero bresciano di S. Giulia, possedeva ampiamente il monastero di S. Pietro in Monte di Serle (71). La presenza di arimanni nella località è attestata, casualmente, da un documento dell'anno 1118, quando, nell'ambito di un'investitura in beneficio, viene ricordata la *decima arimannorum* in Nuvolento (72).

Arimanni di Nuvolento e arimanni di Nuvolera erano certamente fra loro in rapporto, come erano connesse da rapporti vari le due località, non solo per la presenza di consistenti patrimoni e diritti della chiesa vescovile, del monastero di S. Giulia e di quello di S. Pietro, ma anche per il fatto che Nuvolera era inclusa nella circoscrizione della pieve che aveva sede a Nuvolento (73). In quest'ultima fin dall'epoca della fondazione o rifondazione vescovile (74) di S. Pietro nella prima metà del secolo XI, il vescovo aveva donato al monastero un castello, come attesta un privilegio, ora perduto, presentato ad un processo nel secolo XIII (75). Nella convenzione fra monastero e pieve dell'anno 1138 si ricordano un *castrum dirutum*, ovvero Castelrotto, con una cappella e un *castrum* di Nuvolento con due cappelle entro e fuori del castello (76).

(71) Per le vicende del monastero si veda Guerrini, *Il monastero benedettino* cit., pp. 167-168 per i beni in Nuvolento e in Nuvolera.

(72) Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 2640, 1118 giugno 29: debbo alla cortesia di Ezio Barbieri la possibilità di consultare la trascrizione di questa come delle altre pergamene del fondo, appresso utilizzate.

(73) Si veda, ad esempio, la convenzione fra l'abate di S. Pietro in Monte e l'arciprete della pieve di S. Stefania di Nuvolento: Guerrini, *Il monastero* cit., n. 9, 1138 maggio 19.

(74) *Ibidem*, p. 170.

(75) G. Archetti, *Berardo Maggi vescovo e signore di Brescia*, Brescia, 1994, pp. 144-145.

(76) Doc. dell'anno 1138, citato sopra, nota 153. Nelle testimonianze sui diritti di S. Giulia in Nuvolera dell'inizio del secolo XIII, citate sopra, nota 59,

In una lunga serie di testimonianze, rese nell'anno 1186 ai magistrati del comune bresciano per una controversia tra l'abate del monastero e la comunità di Serle per lo sfruttamento del monte Dragone (77), si tratta anche degli arimanni, dei quali si discute la soggezione ai *domini* da Lavellongo (78) e la pertinenza ad una o ad un'altra *curtis*, in particolare a quelle di Serle e di Botticino, delle quali pure si discute se appartenessero in origine al patrimonio fiscale, *regalia imperatoris*: in alcune di queste occasioni si pone una correlazione fra la natura fiscale ovvero di *regalia imperatoris* delle *curtes* e gli arimanni (79). Le controversie per lo sfruttamento dei monti e dei boschi continueranno in seguito. All'inizio del Trecento, ad esempio, se ne svolse una con gli stessi protagonisti per terreni montani e boschivi, che confinavano, fra

viene fatto riferimento agli oneri – *expensae plebis* e *laborerium plebis* –, che gravano sul comune di Nuvolera per due *castella* situati nella pieve – credo debba intendersi la pieve di Nuvolento –, oneri e obblighi ora imposti e regolati, probabilmente, dal comune cittadino.

(77) Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 2704, 1186 giugno 30. Utilizza il processo, per gli aspetti ovviamente economici, G. Bonfiglio Dosio, *Condizioni economiche e sociali del Comune di Brescia nel periodo consolare*, in *Arnaldo da Brescia e il suo tempo*, Brescia, 1991, p. 137; a pp. 152-156, l'autrice si sofferma sulle proprietà del monastero nella zona del Pedemonte bresciano e sulla loro gestione nel secolo XII, ma è opportuno avvertire che i 'forestieri' non sono lavoratori provenienti da fuori, ma gli addetti alla sorveglianza dei boschi, come risulta dalle testimonianze rese, nelle quali si sottolinea, fra altri aspetti, che i *foresterii*, conversi del monastero, custodivano i boschi e riscuotevano i pegni; i *forestarii* sono già attestati nell'alto medioevo per i boschi regi (cfr., ad esempio, Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 232).

(78) Cenni sui signori da Lavellongo in Menant, *Campagnes lombardes* cit., sub voce dell'Indice; Bonfiglio Dosio, *Condizioni economiche* cit., p. 139, segnala i membri che hanno rivestito la magistratura consolare.

(79) Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 407, nota 42, menziona la *mensa imperatoris* per gli atti del processo concernente Nuvolera (doc. citato sopra, nota 49), della quale espressione non abbiamo invero trovato traccia.

l'altro, con il monte Dragone (80), già conteso nell'anno 1186; tra i confinanti delle superfici contese comparivano ancora i da Lavellongo e i da Calcaria, nonché i comuni di Nuvolera e di Nuvolento, il monastero e l'episcopio (81).

Dal fondo del medesimo monastero proviene un'altra attestazione di arimanni (82): in una controversia tra i *domini* da Mariana (83) e l'abate di S. Pietro viene contestata la dipendenza in Remedello, sul Chiese (84), di tre famiglie di arimanni; si discute anche se essi detenessero i loro beni in allodio o dal monastero.

Nella medesima zona (85), un privilegio di Lotario III al monastero di S. Maria di Monticelli, ora Monticelli Ripa d'Oglio, in provincia di Cremona, nel confermare i beni donati dalla contessa Matilde di Canossa, menziona anche tutti gli acquisti, passati e futuri, che il monastero ha compiuto o compirà nella *curtis* ovvero nel territorio di Monticelli, con riferimento specifico a beni consistenti «in feudis vel in prediis militum et arimannorum ...» e di affittuari e livellari (86). La distinzione tra *milites* e *arimanni* sembra rinviare ad una situazione creatasi nel periodo canossiano (87),

(80) Archetti, *Berardo Maggi* cit., pp. 457-471.

(81) *Ibidem*, pp. 458-459, note 83-84.

(82) Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 2686, 1179 settembre 4, edita parzialmente da Guerrini, *Il monastero* cit., n. 18.

(83) Sui da Mariana, un cenno in Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 422, nota 90.

(84) Mariana, pochi chilometri sulla sinistra del Chiese, e Remedello, sulla destra, per quanto ora poste nelle province di Mantova e di Brescia, gravitavano nella medesima area: si veda la cartina elaborata da Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 919, carta n. 7.

(85) Si veda la cartina storico-geografica, citata alla nota precedente.

(86) *DD Lotharii III*, n. 102, anno 1136.

(87) L'accostamento ai Canossa è implicito in Tabacco, *I liberi* cit., p. 163; va corretta l'ubicazione di Monticelli nel comitato di Parma, basata su Schneider, *Le origini* cit., p. 158.

come accenneremo avanti (88); ma è da tenere presente che siamo in una zona poco distante da Remedello, per cui possiamo supporre l'influenza di una tradizione locale.

Dal territorio bresciano provengono altre tracce sparse. Oltre agli arimanni di Manerbio, cui abbiamo accennato (89), un teste in un processo tra il monastero di S. Giulia e gli Avvocati dichiara di 'tenere' da questi ultimi alcuni arimanni residenti in Lonato (90): probabilmente gli Avvocati ne avevano ricevuto la giurisdizione dal monastero bresciano.

IV. ARIMANNI E CONTI

4.1. Arimanni e conti

La dipendenza degli arimanni dai conti non è documentata con ampiezza, per quanto essa dovette essere percepita ben presto come una forma di signoria sugli arimanni stessi, tanto che già alla fine del secolo IX un capitolare dell'imperatore Lamberto, mentre sottolineava la dipendenza degli arimanni dai conti, vietava a questi ultimi, appunto, di concedere gli arimanni in beneficio ad altri (1), un beneficio il cui contenuto, come osserva il Tabacco (2), era costituito dalle prestazioni di natura pubblica che gravavano sugli uomini liberi e sugli arimanni, in particolare.

Ancora nella prima metà del secolo XI la dipendenza degli arimanni dai conti era considerata normale: il *comes* venne sostituito allo *iudex* (3) nella *Expositio* al *Liber Papiensis* (4), a commento di un capitolo delle leggi di Rachis, ove si contempla, tra l'altro,

(1) App., n. 6; cfr. sopra, t. c. nota 12 di cap. I.

(2) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 51-52.

(3) *MGH, Leges*, IV, "Expositio", p. 476: «Petre comes, te appellat Martinus tuus arimannus quod ipse reclamavit ...»; cfr. P. S. Leicht, *Il diritto privato preirneriano*, Bologna, 1933, p. 37, nota 2. Significativa, ai fini della percezione che non pone differenze sostanziali tra una dipendenza dal conte e quella da un signore, una glossa allo stesso capitolo di Rachis, nella quale l'arimanno viene così definito: «Omnis liber homo dicitur erimannus, qui manus id est potestati domini suppositus est ...»; cfr. Leicht, *Il diritto* cit., p. 37, nota 3.

(4) Per il periodo di elaborazione della *Expositio*, assegnata alla prima metà del secolo XI, si vedano F. Calasso, *Medioevo del diritto*, I, Milano, 1954, pp. 310 e 313, ed ora A. Padoa Schioppa, *La cultura giuridica*, in *Storia di Pavia*. II. *L'alto medioevo*, Milano, 1987, pp. 225-235.

(88) Cfr. sotto, par. 5.4.

(89) Cfr. sopra, t. c. nota 43.

(90) Guerrini, *Ignorate reliquie* cit., parte II, n. 18, 1200 maggio 31, p. 199.

la possibilità che lo *iudex* neghi la giustizia all'*arimannus* (5).

Forse perché ancora fra X e XI secolo i diritti dei conti sugli arimanni sono riconosciuti per consuetudine – in questo senso diviene preziosa la testimonianza dei documenti 'romanici', che mostrano appunto la volontà dei conti della regione di pretendere gli obblighi pubblici dagli uomini liberi, che essi definiscono arimanni (6) –, i diritti dei conti sugli arimanni sono poco documentati, come sono rare le concessioni imperiali.

Per il secolo X si conosce solo quella indirizzata nell'anno 940 dal re Ugo (7) al conte Aleramo (8), che ottenne per gli arimanni della *villa* di Ronco *districtio, publica functio* e la custodia del placito. Due secoli dopo il conte Guido di Biandrate ricevette da Corrado III i diritti su tutti i residenti, arimanni compresi, nelle sue terre (9), cui seguì la conferma di Federico I (10).

Verso la metà del secolo XII gli abitanti di Mendrisio dichia-

(5) *Ratchis leges*, in F. Bluhme (ed.), *Edictus ceteraeque Langobardorum leges*, Hannover, 1869, cap. 10, ma nell'*Expositio* è il cap. 6.

(6) Cfr. sotto, parr. 8.2.-8.5.

(7) L. Schiaparelli (ed.), *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, Roma, 1924, n. 53, 940? febbraio 6; cfr. Tabacco, *I liberi* cit., pp. 142-143.

(8) E. Hlawitschka, *Franken, Alemannen, Bayern und Burgunder in Oberitalien [774-962]*, Freiburg im Breisgau, 1960, pp. 117-119; R. Merlone, *Prosopografia aleramica (secolo X e prima metà del XI)*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXXI (1983), p. 466.

(9) *DD Conradi III*, n. 51, 1140 giugno. Cfr. F. Panero, *Servi e rustici. Ricerche per una storia della servitù, del servaggio e della libera dipendenza rurale nell'Italia medievale*, Vercelli, 1990, p. 168.

(10) *DD Friderici I*, n. 36, 1152 ottobre. Cfr. Tabacco, *I liberi* cit., pp. 162-163; *ibidem*, p. 162, l'autore si sofferma sul privilegio federiciano per i Biffignandi, ma si tratta di falso: *DD Friderici I*, IV, Anhang II, p. 510, n. 18, 1164 maggio 24.

rano che solo gli arimanni debbono pagare il *fodrum regale* ai conti di Seprio (11).

Gruppi di arimanni poterono mantenere, a volte, rapporti diretti con il potere pubblico, nella partecipazione comune a diritti appunto pubblici. Lo apprendiamo indirettamente da un documento parmense del primo decennio del secolo XII, con il quale un privato dona al monastero di S. Savino diritti sulle acque del fiume Trebbia presso il castello di Rivalta, acque che attraversano le terre del conte e del marchese e quelle di altri proprietari, che sono «arimanni et alii homines»: a costoro i diritti provenivano dal vescovo e dal marchese, in analogia a quanto il venditore dichiara, che, cioè, i diritti erano stati concessi al padre suo dal vescovo e dal marchese (12).

I conti e gli altri ufficiali pubblici, tali più per trasmissione ereditaria e 'onorifica' del titolo che per esercizio effettivo delle funzioni antiche connesse all'ufficio, sembrano mantenere diritti sugli arimanni, soprattutto se questi diritti si esercitano in quei distretti ove la loro giurisdizione si può esplicare sulla base della detenzione di poteri di signoria territoriale o, almeno, dalla presenza di ampi possessi (13). Sembra questo il caso dei conti di

(11) Manaresi, *Gli atti* cit., n. 8, 1142 maggio 20 (= app., 22); cfr. G. L. Barni, *Cives e rustici a Milano alla fine del XII secolo e all'inizio del XIII secolo secondo il Liber consuetudinum Mediolani*, «Rivista storica italiana», LXIX (1957), p. 12; Brühl, *Fodrum* cit., I, p. 552; A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Milano ed il suo territorio in età comunale*, «Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo», Spoleto, 1989, pp. 519-520.

(12) G. Drei, *Le carte degli archivi parmensi del sec. XII*, III, Parma, 1950, n. 22, 1106 febbraio 10.

(13) Arimanni in Cavalgese, ad esempio, sono concessi in feudo dai conti di San Martino: F. A. Zaccaria, *Dell'antichissima badia di Leno libri tre*, Venezia, 1767, n. 27, 1192 aprile 10, p. 129, passo registato anche da Odorici, *Codice*

Vicenza. Un documento dell'anno 1200 mostra il conte Ugezzone detenere su un gruppo di arimanni di Schio alcuni diritti, quali il *fodrum* e il *servicium curie comitis* (14). La famiglia comitale, che aveva assunto l'ufficio nella seconda metà del secolo X, era ancora potente per le numerose signorie, compresa quella sul villaggio di Schio, per tradizione nobiliare, per collegamenti familiari (15) e per il ruolo politico, all'interno e fuori del comune cittadino, svolto dallo stesso conte Ugezzone (16).

4.2. Il territorio bergamasco

Prima di soffermarci sui conti di Bergamo, è opportuno richiamare (17) brevemente la lunga serie di privilegi che alla chiesa vescovile e ad altre chiese bergamasche affidano la protezione degli arimanni, il primo, quello di Carlo III dell'anno 882, cui abbiamo accennato (18), poi gli altri che assegnano la giurisdizione su gruppi determinati.

La chiesa vescovile (19) provvide intorno alla metà del secolo

diplomatico cit., VI, n. 193. Arimanni sono attestati ancora nel terzo decennio del secolo XIII a Volargne e a Chiusa, a nord di Verona, sulla via di Germania, la cui giurisdizione era stata concessa in feudo dai conti di Verona a Falsogravo: Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 56

(14) T. Pesenti, *Per la continuazione del Codice diplomatico padovano*, tesi di laurea, Istituto di Paleografia e diplomatica, Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di Padova, a. acc. 1973-1974, n. 37, 1200 ottobre 27.

(15) Sui conti di Vicenza si veda Castagnetti, *I conti di Vicenza* cit.

(16) *Ibidem*, pp. 159-171.

(17) Per l'utilizzazione e la diffusione della qualifica di arimanni in territorio bergamasco è significativo l'impiego del termine in una formula di manomissione dell'anno 800: si veda sopra, nota 19 di cap. I.

(18) *DD Karoli III*, n. 52, 882 febbraio 15: cfr. sopra, t. c. nota 6 di cap. I.

(19) Sulle vicende della chiesa vescovile si vedano J. Jarnut, *Bergamo 568-*

XI, attraverso falsificazioni di diplomi di Ottone II (20) e di Enrico III (21), ad assicurarsi diritti di giurisdizione sugli arimanni, segno dell'importanza che essa attribuiva a questi diritti e segno anche della presenza relativamente intensa di questi stessi gruppi di uomini, che così venivano definiti per tradizione (22) o che così volevano essere definiti per potere assicurarsi una condizione nobilitante: si ricordi l'episodio dei 'nobili arimanni' di Bellagio (23) e le vicende coeve degli arimanni della Saccisica. La chiesa vescovile, il secolo seguente, riuscì a fare confermare da Federico I, con un diploma originale, il falso privilegio ottoniano (24).

Nella prima metà del secolo XI il capitolo dei canonici di S. Vincenzo (25) ebbe confermata, con il castello di Calcinate e la cappella ivi edificata, la *districtio* sugli arimanni abitanti nelle

1098, tr. it., Bergamo, 1980, pp. 136-142, e J. Jarnut, *Lo sviluppo del potere secolare dei vescovi bergamaschi fino alla lotta per le investiture*, in *Bergamo e il suo territorio nei documenti altomedievali*, Bergamo, 1991, pp. 69-79.

(20) *DD Ottonis II*, n. 319, anno 968.

(21) *DD Heinrich III*, n. 387, 1041 aprile 5.

(22) A nostro giudizio va sfumata l'affermazione del Menant che riconosce nella presenza di arimanni nelle località citate nel testo «un autre indice de l'ancienneté de ces habitats»: Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 50, nota 46, e p. 117, nota 315; a p. 421, nota 90, l'autore, ricordando che, secondo gli studi di F. Schneider, *Le origini dei comuni rurali in Italia*, I ed. 1914, tr. it. Firenze, 1980, pp. 138-146, Lombardia non avrebbe conosciuto un 'impianto' arimannico molto denso, sottolinea che la segnalazione della documentazione inedita sugli arimanni accresce in misura sensibile il numero delle "colonies arimanniques connues", mostrando di condividere sostanzialmente l'impostazione tradizionale del problema degli arimanni, non più sostenibile dopo gli studi di Giovanni Tabacco, in merito alla quale si vedano le osservazioni nella Introduzione.

(23) Cfr. sopra, t. c. nota 30 di cap. II.

(24) *DD Friderici I*, n. 141, 1156 giugno 17.

(25) Sulle prime vicende della canonica si veda G. Picasso, *Le canoniche di San Vincenzo e di Sant'Alessandro*, in *Bergamo e il suo territorio* cit., pp. 63-67.

località vicine di *Balbiaco* e *Saxaco*, con la specificazione che essi non avrebbero più corrisposto obblighi e prestazioni alla *pars publica* e alla *pars comitatus*, quindi al re e al conte (26).

Il riferimento ai diritti del *comitatus* e quindi del conte non è, nel caso bergamasco, un riferimento semplicemente di formulario. Gli studi prima dello Jarnut ed ora del Menant hanno mostrato la persistenza del collegamento tra conte e gruppi o anche singoli arimanni.

Nell'anno 1086 il conte Raginerio promette a un Giovanni di Bergamo di non pretendere da alcuni *homines arimanni*, abitanti di Levate, alcun adempimento di diritti nei propri confronti, *obsequium conditionis*, diritti connessi ai loro possessi, case e terre, beni che essi avevano venduto al bergamasco Giovanni e poi riottenuto, probabilmente in fitto (27). Il nuovo proprietario cittadino veniva così liberato da impegni che, assunti con l'acquisizione dei beni nel contado, ne potevano compromettere la condizione sociale (28). Non viene specificato il contenuto dell'*obsequium condi-*

tionis, che, come nei casi che veniamo esaminando, sarà stato costituito da doveri di contribuzione e di ospitalità, che, propri degli uomini liberi, venivano ormai intesi come legati ai loro beni, in altre parole doveri paragonabili a quelli che scaturivano dalla detenzione dell'arimannia, come per gli abitanti di Sacco e di altri distretti (29).

Un documento inedito dell'anno 1117 riporta la promessa di Ardizzone, figlio del defunto conte Arialdo, al fratello Alberto, conte del comitato bergamasco, di rinunciare a beni e diritti su beni in Levate, sulla somma di trenta lire e su un'altra, imprecisata, costituite dai denari esatti dagli arimanni abitanti nel comitato: «de pecuniis ab erimannis in comitatu exactis» (30). Il tributo cor-

secondo il quale i cittadini erano tenuti a corrispondere i tributi al signore per le terre che possedevano nei loro distretti e sfruttavano direttamente, mentre, se erano condotte da contadini, erano questi a pagare i tributi. Un esempio di un *civis* sottratto alla giurisdizione signorile è in C. Manaresi [ed.], *Gli atti del Comune di Milano fino al 1216*, Milano, 1919, n. 204, 1198 agosto 11, sentenza di un console milanese, nella quale appare un *nobilis homo* o *miles* – la qualifica di *miles* non compare invero nel documento –, che non risulta soggetto al *districtus* del *dominus loci*; il *nobilis homo*, però, non è un *miles* del luogo, ma un *civis* di Milano; il documento è commentato da H. Keller, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, I ed. 1979, tr. ital. Torino, 1995, p. 142, con rinvio a p. 166, nota 239, che lo utilizza, tuttavia, a sostegno della possibilità che un *miles* locale sia sottratto alla giurisdizione del *dominus*. Anche Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 426-427, accennando alla “barriera fondamentale” esistente fra *militēs* e *rustici*, i primi soggetti alla giurisdizione feudale, i secondi a quella bannale, cita, però, fra i pochi esempi addotti (*ibidem*, p. 427, nota 110), anche quelli di *militēs* che sono invero cittadini.

(29) Per i *Saccenses* e gli abitanti di Vigevano cfr. sopra, par. 2.2.3.; per Remedello, sopra, t. c. note 82-84 di cap. III; ed ancora sotto, per altre esemplificazioni.

(30) Biblioteca civica di Bergamo A. Mai, *Pergamene del Comune di Bergamo*, n. 580, 1117 settembre, regesto in M. Lupi, *Codex diplomaticus civitatis et ecclesie Bergomatis*, voll. 2, Bergamo, 1799, I, coll. 899-900, che non ripor-

(26) *DD Conradi II*, n. 61, anno 1026: «... et de districtione arimannorum ibidem adiacentium ... quatinus ad parte publicam nulla conditione responderent neque ad partem comitatus placitum custodiret neque teloneum neque precariam darent neque ullam facerent angariam ad partem publicam»; si veda anche le conferme di *DD Lotharii III*, n. 98, anno 1136, e di *DD Friderici I*, n. 232, 1158 novembre 23.

(27) App., n. 18. L'editore Antonucci legge, però, in modo erroneo, quale *obsequium creditationis*, l'espressione da noi citata nel testo, mentre la lezione esatta è stata da noi riscontrata sull'originale. Adotta tale lettura anche Jarnut, *Bergamo* cit., p. 186, che riporta ampi estratti del documento, segnalato, tuttavia, come inedito; *ibidem*, pp. 187-188, l'autore, per quanto concerne la condizione degli arimanni, la considera inferiore a quella degli altri *possessores*, giudizio che non condividiamo, come si deduce dalle considerazioni svolte nel presente contributo.

(28) Le proprietà dei cittadini erano solitamente esenti dalla soggezione agli oneri e ai tributi verso i signori: Violante, *La signoria rurale* cit., pp. 378-379,

risposto dagli arimanni va probabilmente posto in relazione al fodro richiesto in occasione della discesa nello stesso anno di Enrico V (31): i conti avrebbero svolto la funzione di raccoglitori non tanto e non solo per gli arimanni abitanti sui propri possedimenti, ma per tutti quelli residenti nel comitato; forse è meglio intendere per tutti quelli che non risiedevano in distretti soggetti a signorie, che già detenevano il privilegio della raccolta del fodro regale (32). Rimane, in ogni caso, sottolineata la correlazione tra l'ufficio comitale, per quanto decaduto e limitato, il distretto comitale, gli arimanni e il tributo pubblico.

Ancora, in un atto di refutazione di un feudo in Levate vengono restituiti ai conti di Bergamo, oltre alle case e ai terreni, anche i diritti 'onorevoli', quali *arimannia*, *fodrum* e *albergaria* (33). In questo caso si tratta di diritti signorili spettanti ai conti, poiché Levate era uno dei centri dei possedimenti dei Gisibertini (34).

Ciò non toglie che la presenza degli arimanni nel territorio bergamasco (35), i loro 'rapporti' con la famiglia comitale, soprat-

ta il passo, che è stato segnalato, sulla scorta del documento inedito, da Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 417, note 73-74.

(31) *Ibidem*, p. 467, nota 266.

(32) Si confronti la clausola relativa alla raccolta del fodro con quella presente in un documento posteriore di due decenni, relativo al territorio veronese. Nell'ambito di un *pactum et conventum*, stabilito nell'anno 1139 con i signori, gli abitanti della pieve di S. Giorgio di Valpolicella riconoscono di dovere pagare il fodro: « ... si fodrum regis ac ducis fuerit collectum et exuctum a debentibus publicas fuctiones per totum comitatum Veronenses». Il documento è edito in Castagnetti, *La Valpolicella* cit., app., n. 5; cfr. *ibidem*, pp. 62-65.

(33) Lupi, *Codex* cit., coll. 1009-1010, doc. 1136 ottobre.

(34) Jarnut, *Bergamo* cit., p. 99.

(35) Verso la fine del secolo XII un cenno ad arimanni è presente in un atto di vendita e di refutazione alla chiesa vescovile per beni e diritti in Ardesio: Biblioteca civica A. Mai, *Pergamene del Comune di Bergamo*, perg. 3028, 1193 ottobre 26.

tutto, con la chiesa vescovile e con le maggiori chiese *bergamasche* – della canonica di S. Alessandro tratteremo in relazione agli arimanni di Vanzone (36) –, generino l'impressione che la tradizione arimannica sia stata particolarmente viva e sentita nel territorio bergamasco, per il quale anche per altri aspetti è possibile constatare la presenza accentuata di caratteri conservativi ricollegabili alla tradizione longobarda (37).

4.3. Il territorio trevigiano

La prima menzione in età postcarolingia di un assoggettamento di gruppi di arimanni ad un potere signorile, nel caso specifico a

(36) Cfr. sotto, par. 11.2.1.

(37) A. Castagnetti, *In margine all'edizione delle pergamene bergamasche. Economia e società*, in *Bergamo e il suo territorio* cit., pp. 42-43, considerazioni rafforzate dalle osservazioni svolte sui rapporti tra immigrati e società locale della *Langobardia* settentrionale in età carolingia in A. Castagnetti, *Immigrati nordici, potere politico e rapporti con la società longobarda*, in S. de Rachewiltz, J. Riedmann (a cura di), *Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. Begegnungen zwischen dem Süden und der Mitte Europas (11.-14. Jahrhundert)*, Sigmaringen, 1995, pp. 51-52, 57-58: la scarsa presenza di immigrati, il ruolo svolto dai vescovi di tradizione etnico-giuridica longobarda, soprattutto dal vescovo Garibaldo alla fine dell'età carolingia, il cui fratello Ausprando è il primo 'longobardo' documentato tra i vassalli imperiali; la rapida ascesa politica di Giselberto, che, di una famiglia sconosciuta, appare per la prima volta nella documentazione come *vassus et missus imperatoris* nell'anno 919, conte di Bergamo dall'anno 922, conte palatino dall'anno 926 (Jarnut, *Bergamo* cit., pp. 93-94 e *passim*; F. Menant, *I Gisibertini, conti della contea di Bergamo e conti palatini*, I ed. 1988, poi in F. Menant, *Lombardia feudale. Studi sull'aristocrazia padana nei secoli X-XIII*, Milano, 1992, pp. 51-53), il primo 'longobardo', come annota Hlawitschka, *Franken, Alemannen* cit., p. 186, che, dopo un lungo predominio delle stirpi di origine transalpina, riuscì ad inserirsi nei ceti e gruppi dominanti: da lui discendono i conti bergamaschi dei secoli posteriori.

quello di una chiesa vescovile, concerne il territorio trevigiano, ma non la sua chiesa, bensì quella di Padova, destinataria del privilegio berengariano dell'anno 915, che le assegnava uomini liberi e arimanni della valle di Solagna (38). Nella forte scarsità di documentazione trevigiana per l'età postcarolingia, il privilegio enriciano dell'anno 1055 fa conoscere un altro gruppo di arimanni, quelli della Saccisica, anch'essi soggetti alla chiesa padovana, e, indirettamente, attesta la presenza diffusa di arimanni nel comitato di Treviso, se la condizione di questi ultimi è utilizzata quale punto di riferimento dai *Saccenses* (39).

Nessun altro indizio è emerso finora dalla documentazione, edita ed inedita nota, utilizzata anche dagli studi recenti dedicati al territorio (40). Solo l'edizione delle carte del monastero veneziano di S. Daniele (41), che aveva ampi possessi nel Trevigiano, permette ora di segnalare l'esistenza di una località e di un tributo, che appaiono connessi con gli arimanni e con i conti trevigiani, in una zona meridionale del comitato, quella gravitante sul monastero di S. Maria di Mogliano, verso Mestre, ma anche verso la zona eccentrica della Saccisica, che si trova a sud-ovest. Forniamo prima alcune notizie sulla fondazione del monastero.

Nell'anno 997 (42) il vescovo Rozo di Treviso, con il consen-

(38) App., n. 8; cfr. sopra, par. 2.2.

(39) Cfr. sopra, par. 2.3.2.

(40) S. Gasparri, *Dall'età longobarda al secolo X*, in D. Rando, G. M. Varanini (a cura di), *Storia di Treviso. II. Il Medioevo*, Venezia, 1991, che si sofferma sugli arimanni di Solagna (p. 30); D. Rando, *Dall'età del particolarismo al comune (secoli XI-metà XIII)*, *ibidem*, pp. 41-102.

(41) E. Santsch (ed.), *Benedettini in S. Daniele (1046-1198)*, Venezia, 1989.

(42) F. Ughelli, *Italia sacra*, II ed., voll. 10, Venezia, 1717-1722, V, coll. 503-506, doc. 997 febbraio 28.

so del conte Rambaldo e del fratello Wangerio (43), di vassalli e giudici, decide la fondazione di un monastero sul luogo ove sorgeva un'antica pieve, zona divenuta deserta per le devastazioni dei 'pagani'. I confini della zona si stendono dal fiume Dese al corso d'acqua, *rivus*, che scorre in *Sarmacione*, corrispondente all'odierno rio Zermanson, che scorre a sud di Zerman, che costituiscono i lati sud-occidentale e nord-orientale; verso il mare i confini toccano la località di *Gasò*, ora Gaggio, ad est di Mogliano, e la via di Dese, località a sud-est di Mogliano; dalla parte opposta, verso nord, si giunge alla via che proviene da Quinto, probabilmente nel tratto ove essa si dirigeva, allora come ora, verso Zerman (44). La donazione comprendeva tutto ciò che si trovava all'interno dei confini: *curtes*, villaggi, poderi contadini, terre di ogni genere, coltivate ed incolte; ed ancora la facoltà di *preendere prehensas* e di *facere runcoras*, ovvero di disboscare e ricavarvi lotti di terreni coltivabili, che svela un progetto di bonifica del territorio, certamente necessario ed anche consono alle tradizioni monastiche benedettine (45).

In questa zona verso la metà del secolo XII il vescovo trevigiano Gregorio dona al monastero di S. Daniele la chiesa di S. Agata, situata nella «villa que dicitur Rimannorum», nel territorio di Mogliano (46). Pochi anni dopo la *villa*, situata sempre nel territorio di Mogliano, viene denominata *Rimannia* (47), mentre l'anno seguente alcuni beni terrieri sono ubicati presso una cappella indeterminata di Mogliano «inter terram Arimannorum» (48), espres-

(43) Per il conte Rambaldo e per il fratello Wangerio si veda Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 130-131, 136-137, 140-141.

(44) Si veda la cartina storico-geografica in Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 288.

(45) L'anno seguente l'imperatore Ottone III indirizzò un privilegio al vescovo, in cui sanciva l'atto di fondazione del nuovo monastero: *DD Ottonis III*, n. 271, 998 gennaio.

(46) Santsch, *Benedettini* cit., n. 26, 1146 ottobre 18.

(47) *Ibidem*, n. 33, 1154 dicembre 22.

(48) *Ibidem*, n. 34, 1155 aprile 31.

sione che sembra rimandare proprio alle terre collettive possedute dagli arimanni, come queste altre, anche se meno esplicite: «capellam Sancte Agathe cum omnibus possessionibus Rimanorum» (49) e «ecclesiam Sancte Agathe in villa Rimanorum» (50), che appaiono in privilegi pontifici. In seguito sono impiegate le denominazioni di *villa Rimaniam* (51), *de la Rimaniam* (52), *Arimania de Mulianis* (53), *Rimaniam* (54), fino a che verso la fine del secolo XII appare la variante *Romaniam*, in due documenti redatti non a Treviso o a Mogliano, come tutti gli altri, ma a Mestre, concernenti gli acquisti di un abitante di Venezia (55). Inoltre, da alcuni dei documenti considerati emerge l'obbligo per alcuni possessori della *villa Rimaniam* di corrispondere il tributo dell'*arimannia* ai conti di Treviso, che, in alcuni casi, concedono l'autorizzazione agli acquisti.

I conti di Treviso appaiono interessati al territorio fin dall'atto della fondazione del monastero di Mogliano. Riappaiono nella documentazione poco dopo che il vescovo Gregorio, della famiglia trevigiana dei da Carbonaria (56), aveva donato la chiesa di S.

(49) *Ibidem*, n. 42, 1165 luglio 27.

(50) *Ibidem*, n. 54, 1177 agosto 26; n. 42, 1165 luglio 27.

(51) *Ibidem*, n. 35, 1157 ottobre 14: «in Rimaniam de Mulianis»; n. 70, 1182 gennaio 5; n. 78, 1184 agosto 31.

(52) *Ibidem*, n. 56, 1179 aprile 9: un teste proviene «de la Rimaniam», le terre sono situate «in pertinentiis de la Rimaniam»

(53) *Ibidem*, n. 58, 1180 febbraio 26: fra le confinazioni delle terre appare il fiume Zero; n. 93, 1192 luglio.

(54) *Ibidem*, n. 64, 1181 gennaio 15; n. 65, 1181 novembre 26; n. 66, 1181 novembre 27; e altri che tralasciamo, citandoli solo per motivazioni specifiche.

(55) *Ibidem*, n. 107 e n. 108, 1198 gennaio 10. Si tratta, in questo caso, di un'evoluzione certa dal toponimo *Rimaniam* a *Romaniam*. In generale, sulla possibilità che i toponimi del tipo *Romanum* o *Romanianum* derivino da *Arimanum* e *Arimannianum*, ha espresso forti riserve Tabacco, *I liberi* cit., pp. 199-200, condizionate, per questo aspetto, anche da Cavanna, *Fara sala* cit., pp. 217-218.

(56) Sul vescovo Gregorio si veda G. Biscaro, *Le temporalità del vescovo di Treviso dal secolo IX al XIII*, «Archivio veneto», LXVI (1936), pp. 35-37.

Agata di *Rimaniam* al monastero di S. Daniele (57). L'atto successivo concernente la medesima località, un'enfiteusi dell'anno 1154 con cui il monastero trevigiano di S. Maria e di S. Fosca concede due *mansuli* al monastero di S. Daniele (58), viene stipulato «in domo comitis», in Treviso, e i primi sottoscrittori sono Manfredo e Schinella, che conosciamo essere i due fratelli conti, che qui appaiono per la prima volta, probabilmente da poco usciti dalla minorità; le ultime menzioni del precedente conte Rambaldo di Treviso risalgono agli anni 1135 (59) e 1138 (60). L'anno seguente furono destinatari di un privilegio federiciano (61).

I documenti posteriori chiariscono il ruolo dei conti. Negli anni 1180 (62) e 1181 (63) il conte Manfredo, stando nella sua casa, autorizza il priore di S. Daniele ad acquistare beni terrieri in *Arimania de Mulianis*, salvi i diritti, *omnes rationes*, del conte stesso. Altri documenti chiariscono che i diritti del conte consistevano nello *ius rimannie* (64).

I toponimi *Rimaniam* e *villa Rimannorum*, ancor più quello di *terra arimannorum*, il diritto di *arimannia* – tributo e limitazione

(57) Doc. dell'anno 1146, citato sopra, nota 46.

(58) Santsch, *Benedettini* cit., n. 33, 1154 dicembre 22.

(59) Rambaldo, *comes Tarvisinus*, assiste all'atto testamentario del conte veronese Alberto di San Bonifacio, redatto in Bari, in procinto, presumibilmente di passare in Terra Santa: Archivio segreto vaticano, *Fondo veneto*, I, perg. 7868, non datata, attribuita all'anno 1135, di poco posteriore al primo testamento del conte Alberto: *CDP*, II, n. 275, 1135 febbraio 15, edito anche in Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 229.

(60) G. B. Verci, *Storia della Marca Trivigiana e Veronese*, voll. 20, Venezia, 1768-1791, I, n. 14, 1138 gennaio 30.

(61) *DD Friderici I*, n. 114, 1155 luglio 1 (?).

(62) Santsch, *Benedettini* cit., n. 58, 1189 febbraio 26.

(63) *Ibidem*, n. 65, 1181 novembre 26; riferimento ai diritti comitali anche in n. 66, 1181 novembre 27.

(64) *Ibidem*, n. 64, 1181 gennaio 15; n. 70, 1182 gennaio 5; n. 71, 1182 gennaio 6,

del possesso –, cui sono soggette le terre dei possessori locali, la detenzione di tale diritto da parte dei conti di Treviso, appaiono elementi sufficienti a supporre la presenza di un gruppo di uomini già definiti arimanni, limitati nella piena disponibilità dei loro possessi dagli obblighi pubblici, gravanti ormai più sulle terre che sulle persone, secondo un processo noto. Manca, purtroppo, la documentazione precedente, né da quella della seconda metà del secolo XII risulta che i singoli ricorressero ancora alla qualifica di arimanni, una qualifica, d'altronde, cui si faceva ricorso, in genere, per motivi specifici, soprattutto in questioni controverse.

Non è possibile perciò affermare che la tradizione arimannica fosse ancora attuale né, per converso, che essa risalisse molto addietro nel tempo. Le vicende stesse del territorio non invitano a supporlo.

Alla fine del secolo X il territorio di Mogliano era, se non deserto, come viene affermato nell'atto di fondazione, certamente poco abitato; e il villaggio di *Rimania*, che non siamo riusciti ad identificare (65), si trovava situato proprio fra i corsi d'acqua Zero e Zermanson, nel centro della zona (66). Siamo propensi a ritenere che proprio in questa zona, per il carattere 'pubblico' della fondazione vescovile e per l'intervento a quest'atto dei conti stessi, sopravvivero tradizioni pubbliche di esercizio del potere in relazione ad insediamenti, esistenti o di nuovo impianto a seguito dell'attività di colonizzazione, prevista nell'atto stesso di fondazione, centri demici che avrebbero continuato ad essere soggetti al

potere comitale, un potere che nel comitato trevigiano non poteva prescindere nella sua esplicazione dalla larga presenza di gruppi di uomini liberi e di arimanni, come si deduce, soprattutto, dalle richieste dei *Saccenses*. La scarsità della documentazione trevigiana non ci permette di procedere oltre. Risulta in ogni caso significativo che, subito dopo la donazione del vescovo al monastero veneziano che ha permesso la costituzione e la conservazione di un *corpus* documentario, inizino ad essere attestati villaggio di *Rimania*, altrimenti ignoto, terra di arimanni e diritti dei conti all'arimannia.

La scarsità di documentazione concernente le famiglie comitali e i loro diritti pubblici nei secoli XI e XII, potrebbe essere una delle motivazioni principali della scarsità di documenti concernenti gli arimanni.

(65) Della località non abbiamo trovato traccia nell'opera, ricca di dati, anche toponomastici, di A. Marchesan, *Treviso medioevale*, voll. 2, Treviso, 1923; la località di *Rimania* non è identificata da Santsch, *Benedettini* cit., né nella Prefazione né nell'Indice.

(66) Sulla scorta di alcune indicazioni confinarie, possiamo ubicare il villaggio di *Rimania* non lungi da Mogliano, a nord-est, tra il fiume Zero e il villaggio odierno di Zerman, località che in uno dei documenti viene inserita «in territorio de Rimania»: Santsch, *Benedettini* cit., n. 64, 1181 gennaio 15.

V. ARIMANNI NELLE SIGNORIE LAICHE

5.1. Gli arimanni a Pernumia tra XII e XIII secolo e i signori da Carrara

Il territorio padovano, oltre a permettere di delineare le vicende degli arimanni della Saccisica – ma si tratta, sotto l'aspetto circoscrizionale, di una zona estrema del comitato trevigiano –, offre con Pernumia la possibilità di conoscere una situazione, che si presenta per certi aspetti opposta.

La giurisdizione su Pernumia apparteneva nel secolo XI al ramo dei marchesi obertenghi, poi detti da Este (1). Lo riconosce un privilegio di Enrico IV dell'anno 1077, con il quale egli conferma ai marchesi Ugo e Folco, figli del marchese Alberto Azzo (II), molti beni e ampi diritti di giurisdizione, fra cui l'*arimannia*, nei comitati della Lombardia, Emilia e Toscana, Marca Veronese e nelle zone limitrofe: fra le numerose *curtes* situate nel comitato di Padova appare anche Pernumia (2). In un tempo posteriore e in

(1) Per la storia dei marchesi d'Este dobbiamo rifarci ancora a L. A. Muratori, *Delle antichità estensi ed italiane*, voll. 2, Modena 1717-1740. Utili Zorzi, *Il territorio* cit., pp. 162 ss.; A. L. Trombetti, *La signoria estense dalle origini ai primi del Trecento: forme di potere e strutture economico-sociali*, in *Storia di Ferrara*, V, Ferrara 1987, pp. 160-184; A. Castagnetti, *Profilo dei marchesi estensi (secoli XI-XIII)*, in *Studi di storia per L. Ambrosoli*, Verona, 1993, pp. 1-5; per gli inizi, M. G. Bertolini, *Alberto Azzo (II)*, in *Dizionario biografico* cit., I, Roma, 1960, pp. 751-758. La designazione della famiglia con l'apposizione da Este ebbe inizio nel terzultimo decennio del secolo XII: Castagnetti, *I conti di Vicenza* cit., p. 84, nota 347.

(2) *DD Heinrici IV*, n. 289, anno 1077. Precisiamo che il termine *curtis*, da questo periodo, esprime non tanto o non solo una grossa proprietà fondiaria, quanto e soprattutto un distretto signorile (cfr. Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 97). Il privilegio non menziona alcun castello, ma buona parte di queste località dovevano già essere incastellate o lo saranno di lì a poco.

forme non precisabili, gli Estensi investirono, probabilmente, della signoria su Pernumia i da Baone, pur se all'inizio del secolo XIII questo non era noto (3).

Alla metà del secolo XII la comunità di Pernumia, dopo una lunga lite con quella di Monselice per questioni di confine, concluse un accordo, alla presenza del marchese d'Este (4). In quell'occasione non furono presenti i da Baone, che avrebbero dovuto detenere la signoria. La comunità sembra agire da sola, senza alcuna organizzazione interna, come, del resto, appare la comunità di Monselice. Solo in merito al pascolo di animali degli uomini di Monselice, si prevede la possibilità che gli animali, se sorpresi nelle terre spettanti a Pernumia in periodi non di guerra, siano pignorati dai *ministrales* di Pernumia, secondo le norme di polizia campestre ivi vigenti: «secundum suam regulam». Orbene, i *ministeriales* sono, generalmente, esecutori di potestà pubbliche o di signori (5): potrebbero essere stati *ministeriales*, appunto, dei da Baone, signori di Pernumia, da loro designati o da loro approvati su designazione della comunità locale (6).

(3) Zorzi, *Il territorio* cit., pp. 117-118.

(4) CDP, III, n. 685, 1157 agosto 26; illustrazione dell'atto, in una prospettiva diversa dalla nostra, in S. Bortolami, *Territorio e società in un comune rurale veneto (sec. XI-XIII). Pernumia e i suoi statuti*, Venezia, 1978, pp. 35, 38-39. Cfr. anche sotto, t. c. note 57-58.

(5) Si vedano, a titolo di esempio, per i *ministeriales* della chiesa vescovile padovana, CDP, II, n. 185, 1129(?) febbraio 23, e CDP, III, n. 1541, 1147 marzo 28; per i *ministeriales* della contessa Matilde di Canossa, i documenti degli anni 1108 (citato sotto, nota 76) e 1114 (citato sotto, nota 74). Ricordiamo ancora i *ministeriales* dei signori di San Giorgio di Valpolicella, che riscuotevano i tributi locali, tra i quali spiccava il fodro annuale Signorile e quello del duca e del re (Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 62 e app., n. 5, 1139 dicembre 9, 1142 novembre 11); nonché i *ministeriales* della chiesa vescovile veronese (DD *Friderici I*, n. 88, 1154 novembre 22, e n. 881, 1184 novembre 3).

(6) Per l'elezione di ufficiali, maggiori e minori, della comunità, sia sufficiente per il territorio padovano il rinvio alle comunità della Saccisica (Checchini,

Da Ugolino da Baone la signoria fu ceduta a Marsilio *maior* da Carrara, da cui passò al figlio Iacobino e al nipote Marsilio (7): la cessione avvenne certamente avanti l'anno 1162, quando un atto conferma che i da Carrara avevano la giurisdizione, definita quale *comitatus* (8).

Non c'è traccia di arimanni in Pernumia, per quanto non manchi la documentazione anteriore, avanti il primo decennio del secolo XIII, quando le testimonianze rese ad un processo (9), che

Comuni rurali cit., pp. 147-151); per i territori padani si veda Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 23-32 e *passim*; in particolare, per la sua precocità, la convenzione dell'anno 1091 tra la comunità di Bionde e il capitolo dei canonici veronesi, che prevedeva l'elezione del gastaldo da parte della comunità, il quale doveva poi ricevere l'investitura signorile: *ibidem*, p. 30, e app., n. 14, 1091 febbraio 28.

(7) Zorzi, *Il territorio* cit., pp. 146 ss.

(8) CDP, III, n. 1533, 1162 dicembre 28: due giudici del conte Pagano, legato imperiale e *rector* di Padova, condannano Marsilio da Carrara, evidentemente il Marsilio *maior* delle testimonianze posteriori, alla restituzione di quanto sequestrato agli uomini abitanti sulle terre dei canonici in Pernumia, beni sequestrati «occasione comitatus Pernumie» ovvero per avere inteso estendere indebitamente i diritti derivati dalla signoria territoriale su Pernumia, che, come apprenderemo in seguito, si sarebbero dovuti, secondo le intenzioni del *dominus*, che aspira ad imitare i poteri comitali, estendere anche sui dipendenti della signoria fondiaria dei canonici. Sui pieni diritti signorili, definiti nella seconda metà del secolo XII quali *iura comitalia*, oggetto dei *placita comitalia*, comprendenti omicidio, spergiuro, adulterio, furto, attacco proditorio, duello, si veda Tabacco, *La storia* cit., p. 155, che si riferisce ad una situazione in area piemontese, ma accostabile, tutta o in parte, all'area veneta. Per un ampio elenco dei diritti spettanti al *comitatus*, in questo caso l'ufficio di un conte 'creato' tale dall'imperatore Federico I, si veda sotto, par. 11.2.2.

(9) Gli atti del processo, ampiamente citati ed utilizzati da Zorzi, *Il territorio* cit., e da Bortolami, *Territorio e società* cit., sono editi da L. Destro, *Dominio politico e assetto agrario in territorio padovano agli inizi del '200 (con appendice di documenti)*, tesi di laurea, Istituto di Storia medioevale e moderna, Università degli studi di Padova, a. acc. 1982-1983, app., nn. 7 e 8, 1203 maggio-giugno.

verte sui rapporti tra la famiglia dei da Carrara, che detiene la signoria di Pernumia, e un signore fondiario, il capitolo dei canonici padovani, dotato di *honor* e *districtus*, oltre a svelare aspetti molteplici della società locale, mostrano la presenza degli arimanni e il tributo, generalizzato, dell'arimannia.

Ai signori, in forza del *comitatus* spettava la convocazione e la presidenza dei *placita generalia*, che si svolgono due volte l'anno, a maggio e s. Martino di novembre. A questi placiti tutti gli uomini liberi debbono partecipare, convocati la sera prima da banditori del comune; vi si sottraggono solo gli uomini dipendenti da enti o famiglie che detengono i loro beni con *honor* e *districtus*. Questa del resto è la sostanza della lite mossa dai canonici ai da Carrara, per cui, essendo le testimonianze prodotte dal capitolo e quindi 'di parte', possiamo ben accettarle quando attribuiscono diritti ai da Carrara, *comites* di Pernumia, come sono definiti comunemente e come amano definirsi. Oggetto dei *placita generalia* sono le controversie di maggiore rilevanza. Con frequenza, poi, i testimoni attribuiscono ai *comites* il diritto di punire i ladri, fino alla pena massima dell'impiccagione, e i colpevoli di omicidio, i beni dei quali sono 'distrutti'. Ai *comites* spetta la tutela dei beni comuni e la salvaguardia delle vie pubbliche; ancora, il diritto di assegnare i tutori ai minorenni e il diritto di emancipazione. Infine, diritto essenziale del *comitatus* è la riscossione di tributi fissi annuali, costituiti principalmente da *fodrum* e *arimannia*, che devono essere corrisposti da tutti coloro che possiedono beni in allodio o li hanno comperati: il fodro consiste nel pagamento di tre denari due volte l'anno, a maggio e s. Martino di novembre – si noti la coincidenza con i *placita generalia* –; l'arimannia nella corresponsione di uno staio di frumento, uno di sorgo, uno di vino e una gallina.

Il comune di Pernumia è tenuto a fornire ai signori, quando vengono per il placito, due carri di legna a maggio e tre a novembre «pro coquendis prandiis», sempre in forza del diritto di comitato, «ratione comitatus», legna che viene raccolta nel bosco del

comune ovvero nei terreni boschivi già di proprietà comune. In occasione dei placiti gli stessi rappresentanti dei signori, i *vicecomites*, ne sollecitano la fornitura presso gli ufficiali del comune, i *publicani*. Orbene, proprio la raccolta della legna nei boschi del comune costituisce uno dei compiti principali degli *arimanni* di Pernumia, ai quali «ratione comitatus» spetta «facere receptum» ai signori, fornendo, in modo sembra disordinato, chi una gallina, chi una focaccia, chi del vino. Anzi, possiamo affermare che nelle testimonianze, se si eccettuano due passi poco chiari, gli arimanni compaiono sostanzialmente in relazione alla raccolta della legna nel bosco del comune.

Poiché le prestazioni connesse al *receptum* sono fornite solo dagli arimanni, mentre i censi pubblici, *fodrum* e *arimannia*, sono forniti dagli allodieri, fra i quali vanno compresi anche gli arimanni, sembra che, almeno per questi aspetti, si tratti di due categorie distinte, come le testimonianze sembrano suggerire. La motivazione della distinzione potrebbe essere ravvisata proprio in rapporto alla disponibilità dei beni comuni, che sono essenzialmente il *nemus comunis*, definito anche *regalia*, posto sotto la giurisdizione dei signori-conti. Questo «bosco del comune», secondo noi, corrisponderebbe – forse ne sarebbe solo un residuo – agli antichi beni comuni del villaggio, gestiti dagli uomini liberi, fossero stati o no in origine di provenienza fiscale. Proprio nel momento in cui i signori, che controllano i beni comuni boschivi, tornano ad ispirarsi alle forme tradizionali dell'autorità pubblica, assumendo l'appellativo di *comites* appunto, torna in auge una qualifica degli uomini liberi, già pregna di significato pubblico, quella appunto di arimanni, in connessione diretta con il potere comitale, come i testimoni non mancano di sottolineare – gli arimanni sono del conte, sono 'suoi', *sui arimanni* –, ma anche in connessione altrettanto diretta con lo sfruttamento dei beni comuni, definiti qui come altrove *regalia* (10), possibile solo da parte degli arimanni del

(10) Cfr. sotto, t. c. nota 26.

conte, proprio perché sono da lui controllati, non di tutti gli uomini liberi e allodieri di Pernumia, anche se nei fatti doveva esserci larga coincidenza tra gli uni e gli altri.

Sfuggono le motivazioni della presenza degli arimanni o meglio della consuetudine di designare in Pernumia gruppi di uomini liberi quali arimanni, documentata sì all'inizio del secolo XIII, ma indubbiamente riferibile a un periodo anteriore, potendosi forse risalire alla signoria estense.

Per gli Estensi non possediamo altro indizio che la conferma del diritto di arimannia su molti villaggi, loro elargito nel privilegio dell'anno 1077 di Enrico IV (11), ma di per sé tale diritto non rinvia necessariamente ad una presenza di arimanni, stante l'applicazione generalizzata del tributo a tutte le località 'estensi' del comitato padovano (12). Ma è probabile che, a seguito di questo privilegio, il tributo dell'arimannia sia stato esteso anche a località nel quale esso non era presente per tradizione e tanto meno vi erano presenti gli arimanni. Si sarebbe potuto avviare, con facilità relativa, un processo di omogeneizzazione, analogo a quello che sarebbe stato avviato dalla presenza dei Canossa (13). Alcuni indizi sussistono, come vedremo, anche nella zona centrale del dominio estense, quella della Scodosia, mentre tracce più consistenti sono rimaste in due località, dal nome identico, le due Arquà, la padovana, ora detta Arquà Petrarca, e quella al confine tra Adria e Ferrara, ora detta Arquà Polesine, della quale trattiamo a proposito

(11) Doc. dell'anno 1077, citato sopra, nota 2.

(12) Le *curtes* soggette sono elencate per territori comitali: *curtes* del comitato di Gavello, con i diritti di *comitatus* e di *arimannia*; *curtes* del comitato di Padova, con i diritti di *arimannia*; seguono le *curtes* dei comitati di Ferrara, Vicenza, Verona e degli altri comitati della Padania e della Toscana, senza specificazione sui diritti di giurisdizione, che possiamo pertanto ritenere essere stati analoghi a quelli prima specificati.

(13) Cfr. sotto, parr. 5.4. e 8.6.

della presenza degli arimanni nella Traspadania ferrarese.

I marchesi estensi avevano investito in beneficio i conti di Padova del castello di Arquà, con ampi possessi e pieni diritti giurisdizionali, che i testi, con termine anacronistico rispetto alla fine del secolo XI, cui fanno riferimento, ma esatto nella sostanza, chiamano *comitatus* (14): l'investitura dovette essere data al conte Manfredo, documentato fra il 1095 e il 1100 (15), dal momento che per tutto il secolo XII ne godettero i due rami che da lui discesero (16).

Nelle testimonianze rese ad un processo degli anni 1195-1196 (17), appaiono riferimenti all'arimannia, con significati analoghi a quelli che abbiamo conosciuto per Pernumia. In relazione alla distinzione fra terre possedute in allodio e terre affidate in conduzione *ad vilanaticum*, secondo forme di affitto tradizionali (18), viene specificato che coloro che possiedono *per alodium*, corrispondono ai conti, che detengono la *seignorancia* sul luogo, *servicia* e tributi annuali *pro arimannia*, definiti anche *fodrum* e *arimannia*, consistenti in uno staio di sorgo, una focaccia e tre denari, simili, dunque, a quelli corrisposti dagli arimanni di Pernumia ai loro signori da Carrara, chiamati anch'essi impropriamente conti, per i tributi di *fodrum* e *arimannia*. Un teste del luogo giunge a generalizzare l'esperienza sua e le consuetudini locali, affermando «quod audit dici quia omnes qui habent alodium in Paduana, dant certum annuatim pro arimannia» (19), come se tutti i proprietari di tutto il territorio padovano dovessero corrispondere ai signori i

(14) Sugli *iura comitatus* cfr. sopra, nota 8 e par. 11.2.

(15) Castagnetti, *I conti* cit., p. 46.

(16) *Ibidem*, p. 86.

(17) Zorzi, *Il territorio* cit., pp. 266-267, n. 3, 1196 dicembre 3.

(18) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., p. 53, e app., n. 26, 1213 ottobre 15.

(19) Zorzi, *Il territorio* cit., p. 267.

censi *pro arimannia* (20).

Le presenze dei tributi di arimannia, in forme assai simili per modalità e oggetto di riscossione, nelle località di Pernumia e di Arquà, località entrambe già soggette al dominio degli Estensi, avvalorano l'ipotesi che ai marchesi risalga l'imposizione generalizzata del tributo di arimannia e quindi forse ancora a loro il consolidamento della pratica di qualificare come arimanni i liberi uomini proprietari.

5.2. Marchesi estensi, *milites* e tradizione arimannica in Este e nella Scodosia

Se la comparsa o, meglio, il ricorso alla qualifica di arimanni, che avviene in occasione di controversie circa l'esercizio della giurisdizione signorile, trova una prima spiegazione, da un lato, nella volontà dei signori di rifarsi alla tradizione pubblica di esercizio del potere, pretendendo tributi dagli arimanni e dalla loro terra, aspetti che tendono a conferire un connotato negativo alle qualifiche di arimanno e di arimannia, dall'altro lato, nell'intento degli arimanni di mantenere la propria qualifica, a volte, per difendere diritti e interessi concreti, essenziale quello dello sfruttamento dei beni comuni, parrebbe plausibile che la qualifica comparisse nelle comunità degli altri territori, padovani anzitutto (21), soggetti ai

(20) Va tenuto presente che l'edizione della Zorzi (doc. citato sopra, nota 17) è parziale, per cui non possiamo asserire che nei passi omissi non possano esservi riferimenti ad arimanni.

(21) Privilegio dell'anno 1077, citato sopra, nota 2. Ricordiamo che i marchesi, solo per il comitato padovano, fra XI e XII secolo esercitavano la signoria, oltre che su Pernumia e, ovviamente, su Este, sui villaggi, per ricordare i più noti, di Arquà, Ponso, Vighizzolo, Solesino, Finale, Carmignano, Pernumia, Tribano, Correzzola, Saletto, Megliadino, Montagnana, Casale, Altaura, Urbana, Merlara, gli ultimi facenti parte della Scodosia.

marchesi estensi, come era stata in origine Pernumia.

Tracce del tributo di arimannia si rinvengono in età federiciana in relazione ad un monastero e a una chiesa, enti controllati dagli Estensi, destinatari entrambi di due privilegi imperiali dell'anno 1177. Nel diploma per il monastero di S. Maria di Vangadizza (22) sono confermate le proprietà, alcune delle quali si trovano nella Traspadania ferrarese, e sono concessi i diritti giurisdizionali e fiscali, dai placiti ai telonei, nonché i diritti sulle superfici incolte, dai boschi alle paludi, ivi comprese le *arimanniae*, ancora una volta collegate, se non identificate, con lo sfruttamento dei beni pubblici e quindi 'comuni'. In quello per la chiesa di S. Maria delle Carceri (23), una chiesa ubicata presso Este, ampiamente dotata dai marchesi (24), si prescrive che le proprietà siano esenti da eventuali interventi oppressivi degli ufficiali pubblici, che si possano verificare in occasione dell'esazione di *banna*, *fodra* e *arimanniae* o per lo svolgimento di placiti e altri atti di giurisdizione, ove, in modo corretto, le *arimanniae* sono poste fra i redditi fiscali.

Constatato che sui possessi degli enti ecclesiastici 'estensi' permangono le tracce dell'arimannia e che a Pernumia, ceduta ai da Baone, e ad Arquà, ceduta ai conti, si trovano, nella prima, gli arimanni, nella seconda gli obblighi dell'arimannia, assimilabili agli obblighi degli arimanni di Pernumia, potremmo supporre che la tradizione arimannica sia rimasta viva e forse sia stata ravvivata dal dominio dei marchesi estensi, tanto più che possiamo aggiungere anche un altro esempio: gli arimanni presenti in una località della Traspadania ferrarese, ad Arquà, ora Arquà Polesine, pure essa elencata fra le *curtes* del privilegio enriciano, poi sfuggita al

(22) *DD Friderici I*, n. 698, 1177 agosto 19.

(23) *DD Friderici I*, n. 701, 1177 agosto 27.

(24) P. F. Kehr, *Italia Pontificia*. VII. *Venetiae et Histria*, voll. 2, Berlino, 1923-1925, VII/1, p. 205.

dominio diretto degli Estensi (25).

In tale prospettiva colpisce la constatazione che, per quanto finora ci è noto, nel corso del secolo XII questa tradizione sembra essere venuta meno proprio nel nucleo dei domini marchionali, ad Este e nella Scodosia, almeno in occasione di controversie concernenti beni comuni, nel corso delle quali viene fatto riferimento esplicito alle regalie, come accadde nell'anno 1182 in una controversia tra la comunità di Este e i marchesi (26): oggetto della lite erano superfici paludive, che i marchesi reclamavano per se stessi, adducendo che le 'paludi' di Este, tali da tempo immemorabile, erano *regales* o *regalia* e pertanto a loro spettavano in forza dei privilegi imperiali – «ad marchiones per imperium pertinere» –, così come *alia regalia*, diritti cioè sui fiumi pubblici navigabili, sulle acque, sulle vie ecc. (27).

Alcuni indizi, tuttavia, lasciano intravedere il processo avvenuto, mostrando nel contempo gli scarsi residui di una tradizione arimannica in Este come nella Scodosia, fortemente 'feudalizzata', anche a fini militari.

Uno emerge da un atto dell'anno 1178 concernente la spartizione dei beni ereditari fra tre marchesi estensi – Alberto, Obizzo e Bonifacio –, affidata all'arbitrato del ferrarese Torello, soprattutto

(25) Cfr. sotto, par. 9.4.

(26) *DD Friderici I*, n. 824, 1182 aprile 28: l'imperatore conferma in appello, a seguito del ricorso della comunità di Este, un placito precedente, svoltosi il 27 gennaio 1182 e presieduto dai marchesi, che aveva per oggetto appunto la medesima controversia: cfr. Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., II, pp. 418-419. Nell'anno 1204 si addivenne ad una divisione dei beni comuni, comprendenti boschi e paludi, fra i marchesi e la comunità di Este: L. A. Muratori, *Antiquitates Italicae Medii Aevi*, voll. 6, Milano, 1739-1742, IV, coll. 45-46, 1204 dicembre 16.

(27) Nella *definitio regalium* dell'anno 1158 (app., n. 23), subito dopo le arimannie, sono elencati i diritti sulle vie pubbliche e sui fiumi, poco oltre anche quelli sulle *piscationes*.

per quanto concerne la Scodosia, Este con Solesino, il comitato di Rovigo, con riguardo particolare agli uomini dipendenti, vassalli e masnade, ai beni terrieri e a quelli comuni. Fra le clausole introdotte affinché nessuno dei tre danneggi gli altri, viene stabilito che nessuno di loro acquisti l'arimannia di un *miles*, vassallo di un altro marchese, o l'arimannia che sia non sia stata oggetto di spartizione e quindi mantenuta in comune: «... ut nullus marchionum emat arimanniam alicuius militis alterius marchionis vel quae sit communis» (28). Viene distinta, forse, in questo modo l'arimannia di un *miles* o vassallo, che, in quanto tale, è vincolato ad uno dei marchesi, da quella che è comune, quindi propria di quegli uomini che, per ragioni varie, non sono stati spartiti fra i singoli marchesi, come non vennero spartiti alcuni feudi assegnati a personaggi di rilievo – ad esempio, allo stesso Torello –, i beni comuni, i castelli comuni, il feudo consistente nella *turisella* e nella *mota*, che dovrebbero essere quelle di Este.

Con arimannia, in questo caso, si intende il complesso degli oneri e degli obblighi che gravano sui possessori abitanti nei territori soggetti alla signoria marchionale; come gli uomini e le terre, anche l'arimannia, legata agli uni e alle altre, viene ripartita, quando è possibile. Ma si ha cura di chiarire che non si devono pretendere gli oneri e gli obblighi che gravano sui vassalli degli altri, poiché questo significherebbe interferire direttamente su relazioni di valore politico.

Per questo aspetto, nonché per i redditi che si ricavano dall'arimannia, la quale, non dimentichiamo, costituisce un tributo periodico, in un altro atto, concernente una controversia tra il marchese Obizzo e le figlie del defunto marchese Alberto (29), si accenna, in un passo parzialmente guasto, ad una iniziativa di quest'ultimo che, per assicurare la successione alle figlie, aveva offer-

(28) Muratori, *Delle antichità estensi* cit., I, p. 348, doc. 1178 giugno 15, estratto in *CDP*, III, n. 1300.

(29) *Ibidem*, p. 360, doc. 1193 luglio 18.

to ad Obizzo e a Bonifacio mille lire per l'arimannia, quell'arimannia che sarebbe dovuta rimanere in comune, secondo il lodo dell'anno 1178.

Di arimanni, dunque, non abbiamo trovato traccia nei domini marchionali, il che non significa che non possa essere reperita una documentazione relativa, dal momento che non abbiamo esplorato sistematicamente la documentazione inedita fra XII e XIII secolo. E le tracce di arimannia sembrano essere rimaste soprattutto in relazione agli obblighi dei vassalli marchionali.

I vassalli erano diffusi e svolgevano un ruolo essenziale nei domini estensi, nell'ambito dei quali avvenne una ristrutturazione delle società rurali, soprattutto nel distretto della Scodosia, soggetto da lungo tempo ai marchesi, che vi esercitavano sì il loro potere in forme ispirantisi in modi accentuati alla tradizione pubblica, ma che hanno sollecitato la formazione di gruppi di vassalli e *milites*, che dovevano costituire il nerbo delle forze militari della Scodosia, utilizzate anche all'esterno dai marchesi, nonché dal comune padovano. Frequente e periodica era la convocazione delle *curiae* dei vassalli nel centro principale del distretto, il castello di Montagnana, in occasione delle quali i marchesi amministravano la giustizia, rinviando appunto a queste riunioni gli eventuali contendenti (30).

Di una della comunità rurali facenti parte della Scodosia, Urbana, conosciamo, per l'edizione recente di documentazione (31), l'esistenza di un gruppo di *milites* o *domini de Urbana*: essi, che, fra l'altro, dispongono delle decime della *curia* di Urbana (32),

(30) Zorzi, *Il territorio* cit., app., n. 4, anno 1199; cfr. Castagnetti, *La Marca* cit., pp. 31-32.

(31) S. Bortolami, *Comuni e beni comunali nelle campagne medioevali: un episodio della Scodosia di Montagnana (Padova) nel XII secolo*, «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge-Temps Modernes», 99 (1987), pp. 569-582, app., n. 1, 1199 gennaio 5-febbraio 19.

(32) *Ibidem*, app., n. 1, pp. 569, 570, 573 ecc.

assumono un rilievo tale da giungere quasi a rappresentare il *comune* locale (33). Almeno uno fra loro fu considerato degno di appattamento con la casata marchionale, come attesta il matrimonio del marchese Manfredino con una figlia di Alberto da Urbana (34). Alberto è da identificare probabilmente con uno dei due figli del defunto Odelrico *de Urbana*, Benzo e Alberto, appunto, che nell'anno 1161 sono, con Wizzardo di Cavalpone, destinatari di un privilegio di Federico I, presso il quale aveva interceduto, fra altri, il *nobilis vir* Ugolino da Baone (35). Pochi cenni su Alberto possono mostrare come la sfera d'azione e di interessi di questi *milites* possa essere ampia, se non altro perché agivano al seguito dei marchesi estensi: nell'anno 1154 Alberto da Urbana, elencato dopo alcuni conti del Regno, assistette in Crema all'investitura in feudo ai marchesi estensi (36), investitura concessa da Guelfo VI, duca di Spoleto, zio di Enrico il Leone, duca di Sassonia e di Baviera, creati tali da Federico I (37); pochi anni dopo, egli assistette ad un atto della contessa Maria, figlia del marchese Bonifacio (38), al testamento del marchese Manfredino, di

(33) *Ibidem*, pp. 564-565.

(34) CDP, III, n. 849, 1164 luglio 8, Megliadino, *in domo marchionis*: testamento di Manfredino marchese (d'Este), il quale designa il suocero Alberto *de Urbana* tutore dei suoi figli e figlie.

(35) DD *Friderici I*, n. 323, 1161 aprile 2, Monselice; fra i testimoni ricordiamo Pagano *castellanus*, Manfredo conte di Treviso, Albertino e Ugolino da Baone.

(36) CDP, III, n. 719, 1159 (ma 1160) gennaio 6, Crema, e regesto in G. F. Stumpf-Brentano, *Die Reichskanzler vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts*. II. *Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrhunderts*, Innsbruck, 1865-1883, n. 3877.

(37) K. Jordan, *Enrico il Leone e la Lega Lombarda nella politica di Federico Barbarossa*, in *Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, Torino, 1970, p. 213.

(38) CDP, III, n. 830, 1163 settembre 28, Altaura: Alberto è primo dei testimoni.

cui abbiamo appena detto (39), all'arbitrato tra i marchesi pronunciato da Torello (40) e, infine, ad una transazione tra Alberto da Baone e Obizzo I (41). Un atto, inedito (42), mostra i suoi due figli, Warimberto e Albertino, che, stando in Verona, concedono a livello una *posta* di molino in questa città all'abate del monastero di S. Maria di Vangadizza, che agisce a nome della chiesa veronese di S. Salvar in Corte Regia, al monastero soggetta: la spiegazione di questi rapporti risiede nell'essere il monastero vangadiciense un monastero 'estense', come abbiamo notato. Possiamo supporre che anche negli altri villaggi esistessero gruppi di *milites* in posizione analoga, tanto più che si pone in risalto che i *milites de Urbana* partecipano con i *milites de Scudissia* a spedizioni militari (43).

Tutti gli abitanti della zona, del resto, erano coinvolti nelle strutture militari: gli *homines* – così sono sempre definiti nel processo dell'anno 1199, sopra ricordato, con riferimento, noi crediamo, ai *rustici* liberi – erano tenuti ad assolvere nei confronti del munito castello di Montagnana, il centro del distretto, doveri di custodia, diurna e notturna; dovevano contribuire al mantenimento in efficienza delle sue strutture; erano tenuti a partecipare alle spedizioni armate dei signori, entro e fuori il territorio della Scodosia; dovevano anche provvedere ad altre necessità dei signori, quale, ad esempio, la costruzione di una fortificazione, anche fuori della

Scodosia, ad Este (44).

Non sembra trattarsi di una clientela locale, la cui azione, si risolve nell'ambito del distretto signorile (45), anche nel caso dei vassalli della Saccisica, numerosi e localmente influenti (46), ma di una vassallità sulla quale continua a gravare il principale fra gli obblighi originari verso il signore, l'aiuto militare, che si riflette sulla condizione sociale e latamente politica. Nella Scodosia la presenza di vassalli e di *milites* appare consistente e omogenea, quasi da configurarsi come una struttura a sé stante, sostitutiva del comune locale, come nel caso, appunto, di Urbana.

Quanto abbiamo delineato potrebbe spiegare la scarsa presenza di arimanni nelle regioni della Lombardia – pochissimi arimanni nei numerosi 'comuni rurali' illustrati dal Bognetti (47) – e del Piemonte, nell'ambito delle cui comunità rurali è ampiamente attestata la presenza di *milites*, che giungono a volte a costituire un 'comune' separato (48); nonché della Toscana, ove il ruolo dei *milites* fu svolto dai *Lambardi*, che, quando non si inurbarono, continuarono a svolgere un ruolo di prestigio e di potere nel contado (49).

(45) Gli esempi sono numerosi: si veda quello dei vassalli monastici di San Vito di Valpolicella: cfr. sopra, par. 3.1.2.

(46) Cfr. sopra, par. 2.3.3.

(47) G. P. Bognetti, *Sulle origini dei comuni rurali del medioevo con speciali osservazioni pei territori milanese e comasco*, Pavia, 1926, poi in G. Bognetti, *Studi sulle origini del comune rurale*, a cura di F. Sinatti D'Amico e C. Violante, Milano, 1978, pp. 156-157, 164-165 e *passim*; cfr. anche sopra, nota 192.

(48) S. Pivano, *Antichi usi e consuetudini del Cuneese, dell'Albese e del Monregalese*, in S. Pivano, *Scritti minori di storia e di storia del diritto*, Torino, 1963 (I ed. 1930), pp. 75-119; per Racconigi si veda ora P. Pezzano, *Istituzioni e ceti sociali in una comunità rurale: Racconigi nel XII e nel XIII secolo*, «Bollettino storico-bibliografico subalpino», LXXIV (1976), pp. 619-691.

(49) G. Rossetti, *Società e istituzioni nei secoli IX e X: Pisa, Volterra, Populonia*, in *Atti del 5° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Spoleto, 1973, pp. 326-329; ivi i riferimenti agli studi di G. Volpe su *Lambardi e Romani* degli anni 1904-1905

(39) Doc. dell'anno 1164, citato sopra, nota 34.

(40) Muratori, *Delle antichità estensi* cit., I, pp. 348-349, doc. 1178 giugno 15, Solesino; per estratto in *CDP*, III, n. 1300.

(41) *CDP*, III, n. 1470, 1183 febbraio 11, Este.

(42) Archivio di Stato di Verona, *S. Salvar in Corte Regia*, perg. 22, 1181 novembre 2, Verona: assiste all'atto uno *scutifer*, che riteniamo fosse al seguito dei da Urbana.

(43) Bortolami, *Comuni e beni comunali* cit., app., n. 1, pp. 569, 570, 573.

(44) Doc. dell'anno 1199, citato sopra, nota 30; considerazioni analoghe possono essere tratte dagli atti processuali del medesimo anno 1199 relativi ad Urbana, citati alla nota precedente.

5.3. Tardi arimanni a Monselice

Gli arimanni di Monselice sono menzionati in due documenti dei primi decenni del secolo XIII, in modi certo occasionali, ma diversi dai soliti, non nelle deposizioni rese da testi in atti di natura contenziosa, ma in funzione della designazione di un luogo pubblico: la *domus arimannorum* (50).

La giurisdizione su Monselice era stata probabilmente esercitata fra IX e X secolo dai marchesi Almerico I e Almerico II (51), poi dai duchi di Toscana (52) e dai marchesi obertenghi, come è attestato da un placito dell'anno 1013 (53). Anche la giurisdizione esercitata in periodi saltuari sul distretto dagli Estensi, mantenne i caratteri di una giurisdizione pubblica (54), come mostra un placi-

(50) Documenti inediti degli anni 1222 e 1239, citati da S. Bortolami, *Monselice, 'oppidum opulentissimum': formazione e primi sviluppi di una comunità semiurbana del Veneto medioevale*, in A. Rigon (a cura di), *Monselice. Storia, cultura e arte di un centro 'minore' del Veneto*, Monselice, 1994, p. 163, nota 44: nel primo compare l'espressione *sub porticu arimannorum*, nel secondo *in domo arimannorum*.

(51) L'ipotesi che fra IX e X secolo il comitato di Monselice, insieme con i territori 'romanici' di Gavello e Adria, sia stato posto sotto il comando del conte e marchese Almerico I e poi del marchese e duca Almerico II, è di A. Castagnetti, *Tra 'Romania' e 'Langobardia'. Il Veneto meridionale nell'alto medioevo e i domini del marchese Almerico II*, Verona, 1991, pp. 48-51, ipotesi accettata da A. A. Settia, *Monselice nell'alto medioevo*, in *Monselice* cit., pp. 88-89.

(52) Castagnetti, *Tra 'Romania'* cit., pp. 64-65.

(53) Manaresi, *I placiti* cit., II/2, n. 278, 1013 maggio 10: il marchese Alberto Azzo e il fratello Ugo, assistiti dal conte padovano Todello, presiedono un placito in Monselice.

(54) Sull'ipotesi di giurisdizione dei marchesi d'Este sulla *iudiciaria* di Monselice si veda Castagnetti, *La Marca Veronese-Trevigiana (secoli XI-XIV)*, Torino, 1986, pp. 21-23, che considera, in modi assai succinti, i placiti dall'anno 1013 (Manaresi, *I placiti* cit., II/2, n. 277, 1013 maggio 5, Verona, presieduto dal duca di Carinzia, cui si affiancano come copresidenti i due fratelli Adalberto Azzo e Ugo marchesi, obertenghi, e il conte padovano Todello, e concernente una con-

troversia per beni in Monselice contesi tra i vescovi di Padova e di Vicenza, da una parte, e il monastero di S. Zaccaria, dall'altra; n. 278, 1013 maggio 10, Monselice, presieduto dai due marchesi e dal conte, concernente una controversia per beni in Monselice contesi tra il monastero veneziano e quello di S. Maria di Vangadizza) all'anno 1115 (doc. citato alla nota seguente). Bortolami, *Monselice* cit., pp. 103-104, oltre ad avanzare perplessità sul collegamento dinastico fra i due marchesi obertenghi e la stirpe degli Estensi, collegamento invero accettato anche dalla storiografia odierna (C. Violante, *Quelques caractéristiques des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane au XIe et XIIe siècles*, in *Famille et parenté dans l'Occident médiéval*, Roma, 1977, tabella genealogica a p. 132; C. Violante, *Le strutture familiari, parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli X-XII*, in *I ceti dirigenti in Toscana* cit., p. 55, tav. VI; M. Nobili, *Alcune considerazioni circa l'estensione, la distribuzione territoriale e il significato del patrimonio degli Obertenghi [metà secolo X-inizio secolo XII]*, in *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, conti e visconti nel Regno Italico [secc. IX-XII]*, Roma, 1988, tabella genealogica a p. 81: dal conte e marchese Oberto I, attivo negli anni 945-972, discese la «linea obertina», che si divise negli Estensi e nei Malaspina), dubita soprattutto dell'esercizio effettivo della giurisdizione, ritenendo egli i due marchesi «delegati ... itineranti del sovrano», poiché «nello stesso anno tennero anche un placito a Verona». Nel placito, però, che concerneva appunto una lite per beni in Monselice, i due marchesi affiancarono, quali copresidenti, il duca Adalberone: il fatto che il placito si svolgesse in Verona è dovuto alla presenza nella città di Adalberone, duca di Carinzia e marchese della Marca Veronese (Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 112-113); si osservi ancora che la *noticia* ovvero la sentenza è redatta dal notaio *ex iussione* dei due marchesi e del conte, che, dunque, nei fatti, sovrintendono allo svolgimento del processo e all'esecuzione della sentenza. In un contributo precedente (Castagnetti, *Tra 'Romania'* cit., pp. 68-69) abbiamo avanzato l'ipotesi che ai marchesi di Toscana e poi ai marchesi obertenghi siano succeduti i marchesi estensi, che esercitarono su Monselice una giurisdizione che non può essere considerata di natura signorile, non tanto per i caratteri pubblici tradizionali, aspetto comune a molte signorie maggiori, come quelle vescovili, quanto perché su Monselice i marchesi non ebbero un potere signorile: mentre per i centri della Scodosia e per Este l'antico diritto di giurisdizione era ormai concepito quale diritto di piena signoria, così non era avvenuto per Monselice, permanendo il collegamento del centro e della sua *iudiciaria* con l'Impero, un rapporto affievolito

l'amministrazione della giustizia. Nel giugno di quell'anno (55) il marchese Folco, risiedendo «in casa domnicata prope ecclesia Sancti Pauli» – la sede consueta della potestà pubblica (56) –, «consilio atque laudatione bonorum hominum de Montesilicis», fra i quali sono menzionati anzitutto tre *iurisperiti*, due notai e altri, presiedette un placito «ad iustitiam faciendam», una seduta processuale che era stata stabilita nel corso di un *placitum generale* svoltosi a maggio: «pro constituto termino qui constitutus fuerat in generali placito mense madii». Il rinvio della seduta, stabilito secondo la prassi tradizionale dell'amministrazione pubblica della giustizia, risalente all'età carolingia, della quale prassi viene ripreso puntualmente anche il formulario, era stato deciso probabilmente per permettere al convenuto di conoscere meglio l'accusa, rinvenire e presentare le prove. Alla medesima tradizione si riallacciano il ruolo dei giudici, 'trovatori di sentenza', la presentazione delle prove scritte, il ricorso ai testimoni, la sentenza espressa dai giudici, la sua emanazione da parte del marchese con l'imposizione del *bannum* di duemila mancosi d'oro, metà alla *pars publica*, metà al

od anche inattivo in alcuni periodi, ma non scomparso, sostenuto anche dalla condizione della società locale, che manifestava caratteri complessi, avvicinati a quelli di una città. I marchesi, pertanto, nel secondo decennio del secolo XI come nel secolo seguente, esercitarono, all'occasione, la giurisdizione, non in quanto signori, ma in quanto essa era a loro pervenuta per via ereditaria dai titolari della stessa nel secolo X (cfr. sopra, nota 51). Osserviamo, infine, che Monselice non è compresa nell'elenco delle *curtes* soggette ai marchesi, confermate nel privilegio di Enrico IV dell'anno 1077, citato sopra, nota 2, a riprova che essa non era soggetta alla signoria estense.

(55) *CDP*, II, n. 70, 1115 giugno 30; regesto in R. Hübner, *Gerichtsurkunden der Fränkischen Zeit. II. Die Gerichtsurkunden aus Italien bis zum Jahre 1150*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Germanistische Abteilung», 14 (1893), n. 1158: la lite era mossa dal monastero di S. Giustina di Padova, che ottenne sentenza favorevole contro il monastero veneziano di S. Zaccaria per una cappella e beni terrieri in Monselice.

(56) Bortolami, *Monselice* cit., p. 103.

monastero, la redazione della *notitia* da parte del notaio «iussione marchionis et admonitione iudicum» (57).

All'atto finale della controversia dell'anno 1157 fra Monselice e Pernumia, sulla quale ci siamo soffermati (58), assistette il marchese Bonifacio, apparentemente con un ruolo passivo, ma il cui intervento dovette essere essenziale e legittimo, se nell'atto viene ricordata la volontà di Dio e del marchese Bonifacio affinché la pace fosse conclusa: «Deo volenti et marchione Bonifacio» (59). D'altronde il carattere accentuatamente pubblico di Monselice escludeva che su di essa potesse essere instaurata una signoria 'locale', sia pure detenuta da una stirpe anch'essa legata alla tradizione pubblica di esercizio del potere. In questa prospettiva possono essere, al momento, comprese le oscillazioni e le incertezze sugli effettivi detentori della giurisdizione: Impero, marchesi, Papato (60).

La società, come si addice ad un centro di rilevante importanza, in rapporti diretti con l'Impero, era strutturata in modi relativamente complessi, accostabili a quelli di una società urbana: dall'inizio del secolo XII, ad esempio, sono attestati i *maiores* del

(57) L. F. Bruyning, *Il processo longobardo prima e dopo l'invasione franca*, «Rivista di storia del diritto italiano», LVII (1984), pp. 121-158.

(58) Doc. citato sopra, nota 4.

(59) Segnaliamo almeno, a correzione dell'affermazione di Bortolami, *Monselice* cit., p. 105, che in Monselice «non c'è ombra di proprietà» degli Estensi, che il marchese Bonifacio nell'anno 1140 risiede in Monselice: «... Bonifacius marchio habitator in Monteselice» (*CDP*, II, n. 378, 1140 aprile 12), documento del resto segnalato anche da Bortolami, *Monselice* cit., p. 104.

(60) Cfr. sopra, nota 54, cenni e bibliografia in merito alla questione della giurisdizione dei marchesi su Monselice, che deve essere collocata anche nel quadro più ampio delle relazioni fra Impero, duca e marchese della Marca Veronese e, infine, il Papato, che rivendica la sovranità su Monselice per donazioni di età carolingia: un cenno in Castagnetti, *La Marca* cit., p. 22; ora in Bortolami, *Monselice* cit., pp. 103-106.

luogo, il che presuppone una distinzione di massima tra *maiores* e *minores* (61); dalla seconda metà del secolo, la comunità appare organizzata nelle forme del comune, con propri consoli, così che si viene a costituire un ceto 'dirigente' formato da coloro che partecipavano attivamente alla vita politica locale (62).

Possiamo avanzare l'ipotesi che la menzione degli arimanni, in relazione al luogo pubblico di riunione e di svolgimento delle sedute giudiziarie, sia stata 'ravvivata', oltre che dal ricorso ad una eventuale tradizione locale, della quale peraltro non c'è traccia nei secoli precedenti, nemmeno nella menzione, pur in sé ambigua, di *arimannia* (63), nel rapporto con l'Impero e con la politica di rivendicazione - e di cessioni, ma questo ora non importa - di Federico I e le riprese, di cui abbiamo visto un esempio (64), di Federico II.

Si noti, infine, il fatto, in apparenza sorprendente, che proprio a Monselice, ai confini, ove avvenne certamente un insediamento longobardo (65) e che fu, probabilmente, centro di una *iudiciaria* longobarda (66), gli arimanni compaiono molto tardi, nonostante sussista una documentazione ampia per il periodo precedente. Ma esso conferma, per contrasto, che insediamenti antichi ed importanti possono non recare tracce o tracce assai scarse e tarde di arimanni, come la presenza di arimanni, anche nei secoli X-XII, non rinvia ad insediamenti longobardi o a colonie ariman-

(61) Bortolami, *Monselice* cit., pp. 110-111.

(62) Si vedano le liste di consoli, ad iniziare dall'anno 1162, in Bortolami, *Monselice* cit., pp. 118-120 e 161.

(63) Monselice manca dall'elenco delle *curtes* soggette ai marchesi, presente nel privilegio di Enrico IV dell'anno 1077 (citato sopra, nota 2) che conferma, appunto, anche il diritto di *arimannia*.

(64) Diploma dell'anno 1221, citato sopra, nota 18 di cap. III, per il monastero di S. Zeno.

(65) Settia, *Monselice* cit., pp. 85-86, sulla scorta dei recenti ritrovamenti archeologici.

(66) Castagnetti, *Il Veneto* cit., p. 145, ed ora Settia, *Monselice* cit., pp. 84-87.

niche: la comparsa e la fortuna locali della qualifica dipendono da fattori legati più al periodo coevo, fattori di carattere generale e altri scaturiti da situazioni specifiche, in particolare dalle controversie giudiziarie sulla condizione delle persone, sulle forme di esercizio del potere signorile e sullo sfruttamento dei beni comuni, più che alle vicende 'etiche' delle singole comunità.

5.4. Canossa, *milites* e tradizione arimannica

La presenza di arimanni in Pernumia e, in misura minore, in Monselice e le scarse tracce di una loro presenza, per quanto finora ci consta, nei nuclei centrali dei domini estensi, come i villaggi della Scodosia, mostrano alcune analogie con la situazione, antecedente invero, dei domini canossiani, un accostamento, del resto, favorito dalla vicinanza dei territori dominati, bassa pianura padovana e Traspadania ferrarese. L'azione politica, come è noto, dei marchesi estensi si affiancò dapprima, al tempo del capostipite Alberto Azzo II, a quella di Matilde; la loro affermazione, poi, nei territori accennati, che si sviluppò fino all'ingresso in Ferrara e alla signoria sulla città (67), fu facilitata inizialmente dal 'vuoto di potere' lasciato nella zona dalla scomparsa dei Canossa (68).

Canossa e arimanni richiamano Mantova e il Ferrarese, di cui a Canossa furono conti, esercitando sulle due città un potere effettivo. Dell'accostamento fra le due situazioni, già impostato dal

(67) Sui marchesi estensi si veda la bibliografia citata sopra, nota 1.

(68) L'accostamento fra Canossa ed Estensi è prospettato da A. Castagnetti, *Enti ecclesiastici, Canossa, Estensi, famiglie signorili e vassallatiche a Verona e a Ferrara*, in *Structures féodales et féodalisme dans l'Occident méditerranéen (Xe-XIIIe siècles)*, Roma, 1980, pp. 387-412; per l'affermazione dei marchesi fra Marca Veronese e Romania si veda Castagnetti, *Società e politica a Ferrara* cit., pp. 183-187.

Tabacco, tratteremo nei prossimi capitoli. Ci soffermiamo ad esaminare, in modi assai sommari, la presenza eventuale di arimanni nel resto dei domini canossiani.

Come ha rilevato la Fasoli (69), la dinastia dei Canossa, soprattutto ai tempi della contessa Matilde, che a lungo combatté contro forze nemiche a volte soverchianti, stabilì rapporti di solidarietà d'armi, per lo più in forme vassallatiche, con molti *militēs* abitanti nelle terre e nei castelli del dominio. Pur mancando studi complessivi sulle strutture, soprattutto sociali, delle comunità rurali, è possibile ravvisare, in base alle indagini disponibili, che in alcuni centri rurali di maggiore importanza per posizione geografica, ampiezza di territorio e densità di popolazione, nonché per tradizioni locali, i Canossa hanno favorito o stimolato, per il fatto stesso di accettarla, la formazione di gruppi di persone, *militēs* o *curiales*, in posizione preminente per tradizione familiare, basi economiche e rapporti vassallatici con le forze signorili, rappresentate, oltre che dai Canossa stessi, da loro feudatari. Ne abbiamo un esempio chiaro a Guastalla, ove all'inizio del secolo XII è testimoniata una struttura sociale articolata, che vedeva in posizione di preminenza i *curiales*, coloro cioè che erano obbligati a servire a cavallo e detenevano, oltre a beni propri, possessi in feudo *cum honore* (70).

Avvicinabili sono le situazioni riscontrate in due località della bassa pianura veronese, Nogara (71) e, soprattutto, Cerea. Qui sus-

(69) G. Fasoli, *Note sulla feudalità canossiana*, in *Studi matildici*, I, Modena, 1964, pp. 72-73.

(70) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 102-103; Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 25-26; ed ora F. Roversi Monaco, *La corte di Guastalla nell'alto medioevo*, Bologna, 1995, pp. 118 ss.

(71) A. Castagnetti, *Contributo allo studio dei rapporti fra città e contado. Le vicende del castello di Villimpenta dal X al XIII secolo*, «Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Classe di scienze morali, lettere ed arti», CXXXIII, 1974-1975, pp. 114-115, ove si segnala l'inurbamento della famiglia di

sisteva un gruppo di famiglie locali, già legate da vincoli vassallatici ai Canossa e ai conti di San Bonifacio, che dai primi avevano ricevuto in feudo la signoria; questa famiglia non solo diverranno le famiglie dominanti localmente nel secolo XII, provviste di beni propri, fra i quali spiccheranno verso la fine del secolo gli edifici fortificati nel centro del villaggio, ad imitazione delle case-torri cittadine, di feudi *cum honore*, di parziali diritti giurisdizionali – ad esempio, la possibilità di esercitare sui dipendenti delle proprie terre la giustizia minore e l'esenzione, per loro stessi, dalla soggezione al placito signorile ordinario –, ma alcuni di loro fra XII e XIII secolo si trasferiranno in città, ove prenderanno parte attiva alla vita politica (72). Di arimanni e arimannia in Cerea non è rimasta alcuna traccia, come non ne abbiamo rinvenuto in Nogara e in Guastalla. Ciò che contava nella prospettiva sociale e politica locale erano i vincoli vassallatici, non un'eventuale collocazione sociale definibile con il nome di arimanno, alla quale, ammesso pure che fosse stata impiegata e che se ne fosse conservata coscienza o ricordo, non era opportuno né utile fare riferimento.

Un fenomeno analogo dovette avvenire nel corso del secolo XI e ancor più nel seguente, per le motivazioni che illustreremo, nel territorio mantovano, ove la dominazione canossiana appare particolarmente pesante, non solo per la durata e per il fatto di essere riuscita, più che a Ferrara, a controllare la città, provocando forti e ripetute proteste prima, ribellione poi dei cittadini, ma ancor più per avere dominato nel contado, in forza della detenzione e dell'esercizio del potere pubblico tradizionale e del potere signori-

Dentello da Nogara, investito nell'anno 1169 di metà del castello di Villimpenta dall'abate di S. Zeno – l'altra metà fu assegnata al veronese Giselbertino di Chiavica –; il figlio di Dentello, Bonazunta, assume anche una magistratura comunale.

(72) Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., pp. 49-52; G. M. Varanini, *Società e istituzioni a Cerea tra XII e XIII secolo*, in B. Chiappa, A. Sandrini (a cura di), *Cerea. Storia di una comunità attraverso i secoli*, Cerea, 1991, pp. 85-89.

le, dal momento che le signorie rurali dei Canossa, appoggiate in genere a fortificazioni, si estendevano per larga parte del comitato, rafforzate ulteriormente dalla proprietà della terra per superfici estesissime (73).

L'influenza dei Canossa si concretizza, come vedremo, in direzioni diverse ed anche contrastanti, come diverse si presentavano le situazioni locali. Il loro dominio ha potuto contribuire, in situazioni specifiche, a ravvivare tradizione e nome di arimanni nel collegamento degli uomini liberi con la loro potenza, come appare dalla presenza di arimanni nel comitato canossiano di Reggio e di uomini liberi 'vincolati' ai loro possessi o *arimanniae* nel comitato di Modena, comitati entrambi detenuti dai Canossa.

Nell'anno 1114 la contessa Matilde si accorda con il vescovo di Parma per proteggere gli «uomini del vescovo», risiedenti in Montecchio, nel Reggiano, dalle prepotenze dei propri *ministeriales* e nel contempo proteggere anche i 'suoi' arimanni dalle eventuali pretese illecite del vescovo, il quale deve limitarsi a pretendere servizi, *usus* e *factiones*, già usufruiti dai suoi predecessori, in ogni caso connessi ad un normale svolgimento di potere signorile, non quelli che derivano da esigenze straordinarie, quali si possono avere in tempo di guerra: «solum modo in pace et non in guerra» (74). Emerge qui il contrasto tra il potere signorile e un'autorità pubblica superiore, quella appunto del conte del comitato modenese, la contessa Matilde, alla quale, dunque, sono riservati i servizi connessi alla difesa militare (75), servizi, che, in altri territori, ove

(73) A. Overmann, *La contessa Matilde di Canossa. Sue proprietà territoriali. Storia delle terre matildiche dal 1115 al 1230. I registi matildici*, I ed. 1895, tr. it. Roma, 1980, pp. 15-17; molte notizie sparse in P. Torelli, *Un comune cittadino in territorio ad economia agricola*, I, Mantova, 1930, pp. 49-74; si veda anche Fumagalli, *Terra e società* cit., pp. 44-48.

(74) Drei, *Le carte* cit., III, n. 37, 1114 giugno 15.

(75) Tabacco, *I liberi* cit., p. 163, nota 568, che utilizza l'edizione di G. Tiraboschi, *Memorie storiche modenesi*, voll. 5, Modena, 1791-1795, II, n. 315.

prevale il carattere signorile del potere canossiano, sono compito precipuo dei *milites*, vincolati da rapporti vassallatici verso il signore.

Pochi anni avanti, la contessa Matilde, che presiedeva un placito in Montebanzone (76), su querela del vescovo di Modena, dispone che gli *homines* della *curtis* di S. Maria non siano gravati da servizi pubblici, quali l'*albergaria* e altre *factiones*, se non in ciò che attiene alla locale *Roccha* – si tratta della località ora denominata Rocca S. Maria, posta allora nel comitato di Modena, ora nella sua provincia, in comune di Serramazzone –, quindi alla chiesa modenese, obblighi che sono strettamente connessi ai loro possessi, definiti qui, come già in Sacco e in Vigevano, *arimannia* e *arimanniae* (77). Gli eventuali oppressori sembra debbano essere identificati nei *ministeriales* del conte ovvero di Matilde stessa, che pretendevano ingiustamente di essere ospitati (78).

Tracce, invero, di arimanni nel comitato di Modena si rinvencono relativamente numerose, come già ha osservato il Tabacco (79),

(76) E. P. Vicini, *Regesto della chiesa cattedrale di Modena*, voll. 2, Roma, 1931-1936, I, n. 310, 1108 giugno; regesto in Overmann, *La contessa Matilde* cit., p. 162, n. 110.

(77) L'osservazione è di Tabacco, *I liberi* cit., p. 161, nota 561.

(78) Anche nella donazione della *curtis* di Vilzacara alla chiesa di S. Cesario si nominano fra i diritti di giurisdizione le *arimanniae*: R. Rinaldi, C. Villani, P. Golinelli (ed.), *Codice diplomatico polironiano (961-1125)*, Bologna, 1993, n. 82, 1112 maggio 8, ove si legge *aremannis* nel passo seguente: «... cum omni honore et districtu in integrum, cum omni iurisdictione, cum omnibus albergariis, aremannis, angariis, perangariis, bannis, fodris, collectis ...». Il passo è omissso in Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 154; noi riteniamo che la lezione più adeguata al contesto in cui è inserita sia quella di *aremaniis*; a questa lettura si attiene anche P. Bonacini, *La corte di Vilzacara all'incrocio tra dinastie funzionali, enti ecclesiastici e poteri signorili (secc. IX-XII)*, in P. Golinelli (a cura di), *I poteri dei Canossa: da Reggio Emilia all'Europa*, Bologna, 1994, p. 213, che pure cita l'edizione del *Codice diplomatico polironiano*.

(79) Tabacco, *I liberi* cit., p. 203, nota 690.

soprattutto nelle confinazioni degli appezzamenti (80), indicandosi con *arimanni* terre possedute in comune da singoli gruppi, espressioni e possessi comuni dei quali non mancano esempi per altri territori, dalle *silvae arimannorum* (81) alle *terrae arimannorum* (82). Del resto, il territorio modenese si caratterizza fin dalla prima età carolingia per la conservazione di tradizioni sociali dell'età longobarda, immediatamente percepibili negli appellativi di *exercitales*, *virii devoti* (83) e, appunto, *arimanni*, come si qualificano, ancora alla fine del secolo IX, alcuni astanti, forse cinque, ad un placito di grande rilevanza presieduto dal conte di Modena (84). Due secoli dopo – ci si perdoni lo scarto cronologico –, a testimoniare il processo di 'decadenza' gli arimanni vengono nominati in un trattato fra i comuni di Modena e di Bologna (85) assieme ai coltivatori dipendenti, *manentes* e *adscripticii*.

Rinviando ad un passo precedente per la menzione di arimanni connessi forse con i Canossa presenti sui possessi del monastero di S. Maria di Monticelli (86) e ad paragrafo successivo la trattazione degli arimanni nell'*insula Fulcheri* (87), ricordiamo un'altra

(80) Vicini, *Regesto* cit., I, n. 127, 1029 agosto 25; n. 304, 1105 agosto; n. 487, 1158 giugno 12; II, n. 575, 1166 dicembre 17; n. 586, 1168 febbraio 11; n. 867, 1196 gennaio 30.

(81) Cfr. sotto, nota 46 di cap. XI.

(82) Documenti dell'anno 1017, citato sotto, nota 66 di cap. VIII (Sariano) e dell'anno 1136, citato sotto sopra, nota 34 di cap. III (Vigasio).

(83) Fumagalli, *Le modificazioni* cit., 1981, p. 315.

(84) Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 106, 898 luglio.

(85) L. V. Savioli, *Annali bolognesi*, Bassano, 1784-1791, II/2, n. 258, anno 1179 maggio: trattato fra Bolognesi e Modenesi, nel quale viene anche riconosciuto reciprocamente l'obbligo di osservare per *manentes*, *adscripticii* e *arimanni* la *consuetudo suae civitatis* ovvero il diritto consuetudinario come si era venuto formando nei territori delle città rispettive.

(86) Cfr. sopra, t. c. note 85-88 di cap. III.

(87) Cfr. sotto, par. 11.2.2.

connessione possibile fra Canossa e arimanni in un privilegio di Federico I indirizzato al monastero di S. Maria di Marola (88), una fondazione 'matildica' (89). Dopo avere ricordato acquisti e donazioni ricevute dalla contessa Matilde, da duchi ecc. e da valvassori negli 'episcopati' o diocesi di Reggio, Modena e Parma, l'imperatore nomina gli arimanni in relazione a qualsiasi bene o, forse meglio, prestazione essi corrispondano al monastero. Il riferimento agli arimanni, che giunge dopo l'elencazione degli ufficiali tradizionali, dai duchi ai conti, e dopo la menzione dei valvassori, potrebbe essere stato introdotto per designare gli uomini liberi in diretta soggezione dell'Impero, come avvenne soprattutto nel primo periodo federiciano (90).

Tracce di consorzi di arimanni rimangono fra i confinanti di terre nel territorio parmense (91), ove la presenza dei Canossa fu ampia (92). Anche l'atto che ci accingiamo ad illustrare ricorda l'azione di protezione degli arimanni, esercitata da un privato su loro richiesta.

In modo del tutto casuale, un atto testamentario della fine del secolo XI ci svela l'azione effettuata da un gruppo di arimanni per trovare difesa da soprusi eventuali, non specificati, presumibilmente per tutelare libertà e possessi. Un prete Alberto testa a favore dei fratelli Aremanno e Amedeo, disponendo numerosi legati per varie chiese; fra questi, assegna ai canonici della cattedrale parmense una chiesa in Mamiano, a lui ceduta dagli arimanni del

(88) *DD Friderici I*, n. 266, 1158 marzo 26.

(89) O. Rombaldi, *I monasteri canossani in Emilia e Lombardia*, in Golinelli, *I poteri dei Canossa* cit., p. 298, con rinvio alle fonti e alla bibliografia specifica.

(90) Cfr. sotto, par. 11.2.

(91) G. Drei, *Le carte degli archivi parmensi dei secoli X-XI*. II. *Dall'anno 1001 all'anno 1100*, Parma, 1928, n. 93, 1053 giugno 24.

(92) Overmann, *La contessa Matilde* cit., pp. 29-33.

luogo, con beni in dotazione, affinché i canonici facciano consacrare la chiesa e proteggano gli arimanni: «... adiuvent seu defendent eos»; se i canonici non li proteggeranno, la chiesa torni agli arimanni (93).

Edificazione di una chiesa e donazione ad un prete, certamente appartenente ad una famiglia con una base economica consistente e ben introdotto nella società del tempo, come si evince dal suo testamento, costituiscono la via escogitata da un gruppo di arimanni di un villaggio per difendersi da soprusi incombenti. Un'azione forse più diffusa di quanto a noi possa apparire dalla documentazione.

Dalla considerazione della pur scarsa documentazione 'matildica' e dei territori comitali governati dai Canossa o nei quali essi furono ampiamente presenti per possedi e signorie, possiamo trarre alcune indicazioni sulla persistenza di arimanni o, meglio, della consuetudine di qualificare come arimanni gruppi di uomini liberi ivi residenti, sottoposti ai gravami pubblici, in alcuni territori, particolarmente in quelli che furono governati prevalentemente sulla base dei poteri pubblici derivanti dalla detenzione del comitato, ove non si svilupparono forti poteri signorili dei Canossa, con caratteri accentuatamente militari, per le cui finalità, appunto, di difesa e di offesa erano stati istituiti dai signori vincolanti rapporti vassallatici o feudali con nuclei locali di *milites* o *curiales* (94).

In questa prospettiva, che cerca di rendere ragione della diversità di situazioni, possiamo affrontare due classiche questioni arimanniche, quelle concernenti la città di Mantova e il territorio di Ferrara, in particolare la Traspadania ferrarese, questioni che implicano una diversità accentuata di azione e di esiti, in modi che

potrebbero apparire, a prima vista, paradossali, poiché nel Ferrarese, territorio della *Romania* (95), si verifica una situazione analoga a quella di molte zone della *Langobardia*, non senza influenze anche dei Canossa e, più tardi, forse degli Estensi, mentre gli arimanni-cittadini di Mantova rappresentano un caso unico, senza analogie con altre situazioni.

(93) Drei, *Le carte* cit., II, n. 159, 1094 agosto 23.

(94) Sottolinea l'efficacia dei rapporti vassallatico-beneficiari anche G. Sergi, *I poteri dei Canossa: poteri delegati, poteri feudali, poteri signorili*, in Golinelli, *I poteri dei Canossa* cit., p. 37.

(95) Cfr. sotto, capp. IX-X.

VI. ARIMANNI MANTOVANI, IMPERO E MARCHE- SI DI CANOSSA

6.1. Il diploma di Enrico II agli arimanni mantovani (1014)

Gli arimanni di Mantova appaiono per la prima volta nel privilegio dell'anno 1014 dell'imperatore Enrico II (1).

L'imperatore si rivolge a tutti gli arimanni abitanti nella città, in alcuni villaggi e nel comitato mantovano, prendendo sotto la sua protezione le loro persone, le loro proprietà, detenute per diritto ereditario, i beni comuni e tutte le *res* già possedute dai loro progenitori, da loro stessi acquistate o che acquisteranno, specificatamente le zone boschive situate nelle località di *Armanore* (2), *Carpeneta* (3), *Sacca* (4) e Sustinente e in altri luoghi non specificati del comitato; i loro diritti di pesca sulle acque dei fiumi e delle paludi; li esenta dal pagamento del ripatico e teloneo in sette località. Nella parte finale l'imperatore ribadisce il divieto agli ufficiali pubblici di opprimere, «sine legali iudicio», persone e beni degli arimanni, di richiedere l'ospitalità contro la loro volontà - «in eorum mansionibus eis invitis hospicium facere» - e, soprattutto, di esigere le *publicae functiones* ovvero gravami e tributi pubblici in misura superiore a quanto corrisposto legalmente dai loro prede-

(1) App., n. 14.

(2) Secondo Torelli, *Un comune cittadino* cit., I, p. 32, *Armanore* va identificato con Romanore, ora frazione di Borgoforte, ad ovest del Mincio.

(3) *Ibidem*, I, pp. 36 e 319, con riferimento ad un documento del 1164, edito in Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 325, 1164 aprile 6: tra le confinazioni di una terra in Carzedole sono menzionati un *nemus Carpenete* e un *nemus comunis*, che paiono designare lo stesso bosco; la zona si trova fra Bigarello e Roncoferraro, ora a sinistra del Mincio e ad est di Mantova.

(4) *Ibidem*, I, pp. 34-35: *Sacca*, non più identificabile, molto vicina a Sustinente, sulla sinistra del Mincio.

cessori, «quam (scil.: publicam functionem) sui antecessores secundum legem fecerunt».

Le indagini del Tabacco hanno a sufficienza dimostrato che il privilegio è da accettare nella sostanza (5), che non dipende pertanto dal diploma indirizzato da Federico I ai Mantovani nel 1159 (6), né che le interpolazioni sono state introdotte nei due diplomi, nonché in quelli intermedi, ad opera del comune mantovano, come ha sostenuto il più illustre storico di Mantova medioevale, Pietro Torelli (7); i curatori dell'edizione critica, ora disponibile, del diploma di Federico I respingono l'ipotesi di una dipendenza delle interpolazioni eventuali del privilegio dell'anno 1014 da quello posteriore ed anche l'altra che le vuole fabbricate per esibirle alla cancelleria imperiale. Gli editori non si pronunciano sulla possibilità di interpolazioni nel diploma del 1014, possibilità ammessa per aspetti non rilevanti anche dal Tabacco, il quale non esclude qualche rimaneggiamento introdotto in funzione della concessione federiciana (8).

Il confronto fra i due privilegi in alcuni aspetti terminologici non solo conferma il giudizio degli editori di quello del 1159, ma mostra anche che in questo la redazione di tre passi assunti dal pri-

(5) Il privilegio di Enrico II, come tutti i seguenti, ci è giunto in copia della fine del secolo XIII, nel *Liber privilegiorum comunis Mantue*, Archivio di Stato di Mantova, *Archivio Gonzaga*, busta XXXIII, n. 82. Indichiamo di norma le edizioni nei *DD*, ricorrendo per il diploma canossiano dell'anno 1090 e per quello enriciano dell'anno 1116 alle edizioni di V. Colorni, *Il territorio mantovano nel Sacro Romano Impero. I. Periodo comitale e periodo comunale (800-1274)*, Milano, 1959, che in appendice riproduce tutti i privilegi, e di R. Navarrini (ed.), *Liber privilegiorum Comunis Mantue*, Mantova, 1988, nn. 1-8.

(6) App., n. 24.

(7) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 167-175; ivi l'esposizione critica delle teorie del Torelli circa le interpolazioni fatte dal comune di Mantova ai due diplomi, nonché a quelli intermedi.

(8) *Ibidem*, p. 176.

vilegio antico fu influenzata, nei primi due casi, dall'uso corrente dei termini, per cui quelli meno attuali o caduti in disuso vennero sostituiti, senza intaccare minimamente la sostanza: *villae* al posto di *vicoras* (9), nell'elenco dei destinatari, e *res communes* al posto di *comunalia* per i beni comuni (10); nel terzo caso determinante si

(9) Il passo concernente i destinatari abitanti nel castello di Porto, nei tre villaggi e nel comitato, espunto dagli editori dei *DD*, ma già accettato da Tabacco, *I liberi* cit., p.173, è ripreso pressoché alla lettera nel diploma di Federico I del 1159, con l'introduzione, però, di una variante, aderente alla terminologia impiegata correntemente nel periodo: *villae* al posto di *vicoras*, una forma diminutiva la seconda di *vici*, assunta anche come sostitutiva (J. F. Niermeyer, *Mediae Latinitatis lexikon minus*, Leiden, 1954, p. 1096). L'impiego del termine *villa* e la contemporanea desuetudine del termine *vicus* per indicare i villaggi sono immediatamente percepibili nella documentazione di età comunale dell'Italia settentrionale. Ci limitiamo a segnalare il loro impiego nei privilegi imperiali e nella documentazione privata mantovana. *Vicus* è usato più volte, soprattutto per destinatari italiani nei privilegi da Enrico II ad Enrico IV; molto meno impiegato nella stessa accezione è il termine *villa*. Ad iniziare da Lotario III il rapporto tende ad invertirsi, soprattutto con Federico I. Per la documentazione è sufficiente il rinvio agli Indici dei *DD*. Nelle carte private mantovane *vicus* è diffuso nel secolo XI, si dirada nel seguente; *villa*, sempre poco diffuso, inizia ad essere documentato nell'ultimo quarto del secolo XI. Rinunciamo in questa sede ad elencare puntualmente i documenti. Segnaliamo l'esempio significativo di Godi, uno dei centri rurali più documentati: *vicus* nel secolo XI (Torelli, *Regesto mantovano* cit., dal n. 63, 1042 giugno, al n. 73, 1052 novembre), *villa* nel 1163 (*ibidem*, n. 323, 1163 ottobre 22, e 325). È probabile che la variante di *villa* sia stata introdotta dalla cancelleria, considerato che il dettato si presenta, secondo gli editori, nel complesso corretto, soprattutto nei confronti della goffa redazione delle parti corrispondenti del diploma enriciano, ritenute falsificate dagli editori di quest'ultimo; in ogni caso un eventuale falsificatore o interpolatore del diploma del 1014 non può avere introdotto *vicoras* al posto di *villae* per rendere il passo più omogeneo al tempo antico. Per le funzioni organizzative dei *vici* nell'alto medioevo si vedano osservazioni e letteratura in Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 10-12; per i villaggi in età comunale, pp. 49-51.

(10) L'impiego del termine *comunalia* nel primo diploma per indicare i beni comuni trova una rispondenza diretta nell'espressione *res comunalia*

presenta, invece, l'assenza di un termine, *beneficia* (11), la cui introduzione, indubbiamente utile per i destinatari, avrebbe potuto essere con facilità effettuata da eventuali interpolatori.

Mantuanense, presente in un documento mantovano del 977: Porro Lambertenghi, *Codex diplomaticus* cit., n.777, 977 giugno 10, regesto in Odorici, *Storie bresciane* cit., IV, n. 42. Il documento, non utilizzato da Torelli e Tabacco, è stato segnalato da Colorni, *Il territorio* cit., p. 13, nota 39, e p. 76, nota 29: le confinazioni di una terra in Castiglione, nel comitato veronese, sono costituite, verso ovest, dalle *res comunalia Mantuanense*, verso nord da *comunalia Veronensis*; con un'altra terra confinano *comunalia res* di Solferino. Si noti la vicinanza fra i beni comunali di Mantova e di Verona, posti evidentemente sui confini dei rispettivi comitati. Esso nel contempo costituisce un elemento probante dell'esistenza dei beni comuni della cittadinanza, oltre che dei villaggi, nel resto del comitato mantovano, come viene affermato nel privilegio ericiano: «per cetera loca in comitatu Mantuanensis reiacentibus» (sulla *campanea* di Verona e sui beni comuni di questa città e di Mantova si veda Castagnetti, *La 'campanea'* cit., pp. 153-167). L'elenco delle località ove si trovavano i beni comuni costituiti da zone boschive, località (si veda nota 33) poste lungo il Mincio e verso il Po, può essere stato dettato dalle preoccupazioni dei Mantovani tesi ad ottenere la protezione imperiale per i loro beni nei confronti della minacciosa espansione fondiaria e signorile insieme dei Canossa, già da mezzo secolo conti di Mantova, espansione particolarmente imponente lungo il Po e il Mincio. Torelli, *Un comune* cit., p. 35, nota 3, e Colorni, *Il territorio* cit., p. 46, avanzano l'ipotesi che il privilegio imperiale sia stato sollecitato dai Mantovani, all'indomani della morte del marchese Tedaldo, che sarebbe avvenuta tra 1013 e 1015, come garanzia contro il ripetersi di abusi nei loro confronti: che il diploma possa essere collocato in una prospettiva anticanossiana è probabile (l'affermazione di C. Violante, *L'età della riforma della Chiesa in Italia (1002-1122)*, in *Storia d'Italia* coordinata da N. Valeri, II ed., I, Torino, 1965, p. 110, che individua la finalità del diploma nell'esenzione dalla giurisdizione vescovile, deriva probabilmente da una lettura frettolosa del primo capitolo di Torelli, *Un comune* cit., pp. 3-8), ma è da tener presente che il marchese Tedaldo, secondo M. G. Bertolini, *Un elemento nuovo per la cronologia di Tedaldo di Canossa*, in *Studi sul medioevo cristiano offerti a R. Morghen* cit., I, pp. 87-99, era scomparso avanti il 1012.

(11) L'indicazione della base economica degli arimanni avviene nel 1014 mediante l'enumerazione dei beni allodiali, ricevuti per eredità paterna o materna,

L'attendibilità dell'elenco delle località nelle quali sono situati i beni comuni è già stata dimostrata dal Torelli (12); aggiungiamo che anche la concessione delle *piscationes*, ritenuta pure interpolata dagli editori dei *diplomata*, risponde a realtà dell'epoca: ricordiamo, ad esempio, un altro privilegio di Enrico II dello stesso anno, che conferma agli abitanti di Savona, fra beni e diritti, anche *piscationes* e *venationes* (13); per una zona vicina ed in rapporti con il territorio mantovano, i privilegi di Ottone II dell'anno 983 (14) e di Enrico IV dell'anno 1077 (15), che confermano diritti di pesca

e di altri, tenuti in livello o in precaria; a questi ultimi, nei privilegi successivi degli anni 1055, 1090, 1091, 1116 – in un contesto in parte diverso, su cui ora non ci soffermiamo –, sono premessi i *beneficia*, i beni cioè detenuti per concessione beneficiaria, che dalla metà del secolo XI andavano subendo un processo di patrimonializzazione; nel diploma invece del 1159 viene assunto il passo del 1014 nel suo contesto, senza il riferimento ai *beneficia* e pertanto senza aggiornamenti, il che impedisce di supporre sia una dipendenza del diploma del 1014 da quello del 1159 – più avanti additeremo quali furono, a parer nostro, le motivazioni del ricorso per alcune parti del privilegio di Federico I a quello di Enrico II –, sia interpolazioni o rimaneggiamenti del più antico nei passi interessati, concernenti elencazioni di località e di corsi d'acqua, che sarebbero stati compiuti poco prima della presentazione alla cancelleria per sollecitare l'elargizione del diploma del 1159: in entrambi i casi non sarebbe stato tralasciato il riferimento ai *beneficia*. Come accenniamo oltre (nota 16), è possibile constatare che i passi concernenti i corsi d'acqua subirono una rielaborazione complessa nei privilegi intermedi, rielaborazione ignorata nel diploma federiciano, che si rifà appunto fedelmente, per questo aspetto, al più antico. Vanno esclusi, pertanto, interventi in questo campo ad opera di interpolatori dell'età comunale, ai quali dovremmo attribuire una capacità critica moderna. Le discordanze, apparenti o sostanziali, debbono essere spiegate attraverso il processo di evoluzione della società mantovana e dei complessi rapporti fra città e contado nei secoli XI-XII.

(12) Torelli, *Un comune* cit., I, pp. 32-35; l'affermazione, accettata da Tabacco, *I liberi* cit., p. 169, era già in Checchini, *I fondi militari* cit., p. 279.

(13) *DD Heinrici II*, n. 303.

(14) *App.*, n. 13.

(15) *DD Heinrici IV*, n. 287, anno 1077.

sul lago di Garda agli abitanti di Lazise. La concessione dei diritti di pesca ai Mantovani concerneva tutto il comitato, poiché i corsi d'acqua nominati ne costituivano in modo sommario i confini (16).

Non ci soffermiamo sulla concessione di esenzione dal pagamento di teloneo e ripatico in sette porti della Padania nord-orientale: dagli editori e dagli studiosi l'elenco è sospettato di interpolazione nel numero delle località (17).

Il forte interesse mostrato dai Mantovani, cittadini ed abitanti del contado, per i beni comuni, costituiti dalle zone boschive, e per i diritti sulle acque, è da porre in relazione, oltre che con le condizioni generali dell'epoca, con quelle del territorio stesso, di per sé non ampio, soprattutto per quanto concerne le terre di alta pianura e, particolarmente, di collina, non solo essenziali nell'altomedioevo per le colture specialistiche della vite e dell'olivo, ma anche più adatte per le colture cerealicole, rispetto alle terre più fertili, ma assai più pesanti e facilmente impaludabili, della bassa pianura. La situazione non si presentava sensibilmente migliorata agli inizi del secolo XI, anche se l'attività di bonifica era iniziata (18) e il territorio mantovano si era ampliato per l'acquisizione di una zona di alta pianura, costituita da parte dei territori della *iudiciaria* di

(16) Non riteniamo opportuno soffermarci a discutere sulla direzione del corso dei fiumi: i riferimenti essenziali e la configurazione territoriale del comitato mantovano sono dati da Colorni, *Il territorio* cit., pp. 53-67, e cartina storico-geografica A annessa in appendice. Anche se non è detto che i fiumi nominati nel privilegio enriciano riguardano i confini – questi sono individuati, sempre in modo sommario, mediante il corso dei fiumi nei privilegi per la chiesa vescovile mantovana, a partire dall'anno 894 (*DD Berengario I*, Roma, 1903, n. 12, 894 novembre 21) –, nella sostanza comprendono tutto il territorio mantovano, anzi nella parte sud-orientale sono più precisi, con il riferimento all'*Agricia maior*, che effettivamente per lungo tempo segna il confine con il territorio veronese: Castagnetti, *Contributo allo studio* cit., pp. 87-88, e cartine 1 e 2.

(17) Cfr. Tabacco, *I liberi* cit., p. 177.

(18) A. Castagnetti, *Circoscrizioni amministrative ecclesiastiche in area canossiana*, in *Studi matildici*, III, Modena, 1978, p. 317.

Sirmione, avviatasi ad inarrestabile decadenza dopo l'epoca longobarda (19). Comune era pertanto l'interesse degli abitanti della città e del contado verso le ampie superfici incolte, che offrivano un apporto non secondario per la loro economia (20): possessi comuni erano a disposizione della cittadinanza e poi del comune ancora tra la fine del secolo XII e gli inizi del XIII, nei luoghi stessi indicati nel 1014, come il Torelli ha con sicurezza dimostrato (21).

Quanto ora esposto permette di superare i dubbi sui destinatari del privilegio del 1014: essi sono i gruppi arimannici abitanti in città, in alcuni villaggi e in genere nel Mantovano. La qualifica di arimanno indica ancora, secondo la tradizione di età carolingia e postcarolingia, «una classe relativamente aperta, quella dei possidenti in rapporto immediato con il *publicum* ..., gravati di doveri che non sappiamo quanto conformi alla loro reale condizione economica ...» (22).

Si noti che il riferimento agli arimanni non è diretto in modo indifferente o in semplice successione spaziale agli abitanti della città e del contado. La dislocazione dei *vicoras* singolarmente nominati, subito dopo la città e prima del riferimento generico al comitato mantovano, suggerisce un restringimento già in atto dei destinatari del diploma alla città e ai suoi dintorni. Ciò viene confermato, oltre che dalla vicinanza alla città del castello di Porto (23), particolar-

(19) A. Castagnetti, *Le comunità della regione gardense fra potere centrale, governi cittadini e autonomie nel medioevo (secoli VIII-XIV)*, in G. Borelli (a cura di), *Un lago, una civiltà: il Garda*, voll. 2, Verona, 1983, I, pp. 39-42.

(20) M. Montanari, *L'alimentazione contadina nell'alto medioevo*, Napoli, 1979, pp. 220-306; per una zona vicina A. Castagnetti, *La pianura veronese nel medioevo. La conquista del suolo e la regolamentazione delle acque*, in G. Borelli (a cura di), *Una città e il suo fiume. Verona e l'Adige*, voll. 2, Verona, 1977, I, pp. 63-67.

(21) Cfr. sopra, nota 12.

(22) Tabacco, *I liberi* cit., p. 182.

(23) E. Marani, *La medievale partizione plebana della diocesi di Mantova*, «Atti e memorie dell'Accademia Virgiliana di Mantova», XLV (1977), p. 130.

mente, e dei tre *vici* di S. Giorgio, *Cepada* e Formigosa, ancor più dall'essere due dei *vici*, S. Giorgio (24) e *Cepada* (25), sedi di pievi e il terzo, Formigosa (26), presso la pieve di Pontariolo (27), pievi tutte e tre che versavano le decime alla chiesa cattedrale (28), una situazione che rinvia ad una precedente coesione fra la città e un territorio contermina, organizzato sì in *vici*, ma incluso nella circoscrizione della pieve cosiddetta urbana (29).

I destinatari del privilegio di Enrico II, che furono nei fatti coloro che lo richiesero, tendevano già a configurarsi come un gruppo spazialmente circoscritto, che, ben presto, si identificherà con i soli abitanti della città.

6.2. Il diploma di Enrico III (1055)

Nell'anno 1055 l'imperatore Enrico III indirizzò un privilegio (30) ai *cives Mantuani*, aderendo alla loro esplicita richiesta, che lamentava le *miseriae* e le *diuturnae oppressiones* alle quali erano sottoposti, condizioni gravose da attribuire alla dominazione canossiana, particolarmente del marchese Bonifacio, scomparso nell'anno 1052. La dominazione canossiana, in effetti, appare par-

(24) *Ibidem*, p. 132.

(25) *Ibidem*, p. 125.

(26) Non si confonda Formigosa, sulla sinistra del Mincio, con *Fornicata*, sulla destra, confusione che appare, certo per una svista, già in Torelli, *Un comune* cit., I, pp. 43-44.

(27) Marani, *La medievale partizione* cit., pp. 115-116, note 81 e 92; pp. 129-130; 140, nota 51.

(28) Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 85, 1057 agosto 17, edito in P. Torelli, *L'archivio capitolare della cattedrale di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Verona, 1924, n. 6: i canonici hanno diritto alle decime anche delle pievi di Pietole e Bagnolo, fra le quali si trovava *Fornicata*.

(29) L'ipotesi è già avanzata in Marani, *La medievale partizione* cit., p. 96.

(30) App., n. 16.

ticularmente pesante nel Mantovano, non solo per la durata e per il fatto di essere riuscita, come a Ferrara, d'altronde, a controllare la città, ma ancor più per avere dominato nel contado, in forza della detenzione e dell'esercizio del potere pubblico tradizionale e del potere signorile, dal momento che le signorie rurali dei Canossa, appoggiate in genere a fortificazioni, si estendevano per larga parte del comitato, rafforzate ulteriormente dalla proprietà della terra per superfici estesissime (31).

I cittadini mantovani, cioè gli arimanni – «predictos cives videlicet ermanos» –, definiti ulteriormente quali «in Mantua civitates habitantes», ricevono la protezione imperiale per le loro persone, i loro dipendenti, servi e liberi, risiedenti sulle loro terre, anche per l'*eremania*, intendendosi probabilmente, oltre ai beni individuali degli arimanni, i beni collettivi, pur essi goduti ereditariamente dagli arimanni (32), apparendo questo termine come sostitutivo del riferimento appunto, presente nel privilegio del 1014, alle proprietà pervenute in eredità agli arimanni: il termine riappare in tutti i privilegi successivi, tranne che nell'ultimo dell'anno 1159. Immediatamente constatabile è la restrizione spaziale, cui già abbiamo accennato, dei destinatari del privilegio: sono assenti gli abitanti dei centri prossimi alla città – il castello di Porto e gli altri tre villaggi – e del contado. A ribadire tale restrizione viene specificato che per le *res communes*, nominate subito dopo l'*eremania* – e forse anche per l'*eremania*, nel qual caso essa indicherebbe i beni posseduti in comune dagli arimanni –, si debbono intendere quelle «ad predictam civitatem pertinentes», espressione anche questa che tornerà nei successivi privilegi, con la sola esclusione di quello dell'anno 1159. La dislocazione dei beni comuni è fornita in modo generico – «ex utraque parte flumi-

(31) Cfr. sopra, nota 73 di cap. V.

(32) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 178-179, particolarmente nota 610.

nis Mincii», cioè ad occidente e ad oriente –, indicando forse, in questo modo sommario, le località del 1014, che erano effettivamente ubicate ai due lati del fiume (33).

Rimane da prendere in considerazione l'inciso *videlicet ermannos* riferito ai *cives*, un inciso “celebre nella storia delle interpolazioni” afferma il Torelli (34), affermazione non condivisa, almeno nella sua perentorietà, dal Tabacco (35). Anche noi, invero, siamo propensi a considerarlo frutto di interpolazione, non per le ragioni addotte dal Torelli, connesse ad una ricostruzione complessiva di falsificazioni e interpolazioni nei nostri diplomi, già ampiamente confutata dal Tabacco (36), ma per la constatazione, cui già abbiamo accennato, che dal 1090 (37) al 1133 di arimanni più non si parla, mentre si parla di *arimannia*, non verificandosi la compresenza delle due espressioni. L'interpolazione *videlicet ermannos* potrebbe essere stata introdotta in un tempo posteriore, forse di poco precedente all'anno 1159, per unire concettualmente il privilegio del 1055 e i seguenti a quello del 1014, privilegi che furono presentati tutti alla cancelleria federiciana.

Che l'espressione sia o non sia frutto di interpolazione, va sottolineato che nel 1055, nella seconda eventualità, o un secolo dopo, nella prima eventualità, i cittadini mantovani ritenevano opportuno sottolineare la loro condizione di arimanni, effettivamente non dimenticata ancora nella prima metà del secolo XII, come vedremo, per rafforzare i loro diritti sui beni comuni, anzitutto, pertinenti alla città, e anche su quelli costituenti l'*eremania*, non importa ora se significanti beni ereditari individuali o comuni. Certa appare la derivazione dei cittadini del 1055 dagli arimanni

(33) Ad esempio, Romanore ad ovest (cfr. sopra, nota 2), Sustinente ad est.

(34) Torelli, *Un comune* cit., I, p. 32.

(35) Tabacco, *I liberi* cit., p. 174.

(36) *Ibidem*, pp. 167-182.

(37) Nel privilegio del 1090 invero si parla di arimanni, ma si veda quanto proposto sotto, nota 42.

abitanti nel 1014 in città, forse anche – per estensione comprensibile – nei centri vicini.

Si accentua la distinzione fra città e comitato: gli abitanti del secondo sono ignorati ora e sempre in seguito, con la sola eccezione del diploma del 1159, che, assumendo tutto il passo dal privilegio del 1014, non riflette, tuttavia, come vedremo, la situazione della metà del secolo XII. Di beni comuni gli abitanti del comitato continueranno ad usufruire, ma di quelli afferenti al loro villaggio o castello. E' fin troppo noto, d'altronde, come i beni comuni di villaggi e castelli, come di ampi distretti rurali – ad esempio, le valli –, continuino a sussistere per lungo tempo (38); per l'età comunale disponiamo di esempi anche per il Mantovano (39).

La parte restante del privilegio concerne l'accoglimento della richiesta in merito alle violenze e alle esazioni illegali. Del diploma precedente vengono ripetute la concessione della protezione imperiale su beni e persone e l'esenzione dal pagamento di ripatico e teloneo in quattro porti, in numero invero inferiore all'elenco del 1014, sospettato quest'ultimo, ricordiamo, di interpolazione (40).

6.3. Il privilegio dei duchi Guelfo e Matilde (1090)

Nell'anno 1090, in uno dei momenti più aspri del conflitto fra Impero da una parte, con i suoi sostenitori dell'alta Italia, e Papato e Canossa dall'altra, i cittadini mantovani ottennero dai duchi Guelfo di Baviera e Matilde di Canossa un privilegio che sanciva i diritti acquisiti ed altri ne concedeva (41). A richiesta dei *cives*

(38) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 114-119.

(39) Torelli, *Un comune* cit., pp. 45-49.

(40) Cfr. sopra, t. c. nota 5.

(41) Colorni, *Il territorio mantovano* cit., app., n. 3, 1090 giugno 27, Mantova, e Navarrini, *Liber privilegiorum* cit., n. 4.

Mantuani, che reclamavano la cessazione delle *oppressiones* e la restituzione di *eremania* e *res communes* (42), i duchi confermano ai cittadini, abitanti nella città e nel suburbio, la protezione per le loro persone, per l'*arimannia* e i beni comuni ad occidente e ad oriente del Mincio, come nel 1055; i possessi a qualsiasi titolo detenuti, l'esenzione dalle molestie illegali degli ufficiali pubblici; viene protetta in modo più efficace l'inviolabilità del domicilio nella città e nel suburbio. Sono restituiti tutti i beni comuni, riconosciuti ai loro progenitori dagli imperatori, situati nelle località nominate nel 1014, e i diritti di pesca nel territorio, delineato attraverso i corsi d'acqua ai confini, come nel 1014. È confermata l'esenzione del ripatico e del teloneo per ogni via di terra e di acqua, con una formula pertanto più generica e nello stesso tempo più ampia di quelle precedenti. Infine viene riconosciuta «illa bona et iusta consuetudo ... quam quelibet optima civitas Longobardiae optinet»; il riferimento, forse ancor più in forza della sua genericità, ci rende edotti in modo assai significativo della oppressione esercitata dai Canossa sulla cittadinanza, che si concretizzava in una reale e indubbiamente sofferta condizione di inferiorità sociale, politica, giuridica e fors'anche economica nei confronti di altre cittadinanze, non certo di tutte, della *Langobardia* (43).

(42) Nel testo in realtà si legge «ermannos omnes et communes res sue civitati a nostris predecessoribus ablatas» (la lettura di Colorni e Navarrini è stata da noi controllata sulla fonte: *Liber privilegiorum comunis Mantue* cit., c. 4v), ma già Colorni, *Il territorio* cit., p. 51, ha avanzato l'ipotesi, da noi pienamente condivisa, che *ermannos* rappresenti una lettura errata del copista per *ermanias*, ipotesi suggerita dal confronto con gli altri privilegi, dal senso del discorso e dalla ripetizione della frase all'interno del testo, al momento della riconferma della protezione su persone, beni e lavoratori dipendenti: «de ermania et communibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus».

(43) Per il valore della formula si veda R. Bordone, *La società cittadina del Regno d'Italia. Formazione e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII*, Torino, 1987, p. 105.

6.4. I diplomi da Enrico IV a Federico I (1091-1159)

L'anno seguente (44) Enrico IV concesse un privilegio ai Mantovani, prezzo evidente del loro passaggio in campo imperiale, adesione politica che si protrasse fin quasi a tutto il periodo matildico. L'imperatore, acconsentendo alle richieste dei Mantovani per conservare la loro fedeltà, come è detto nell'arena, dichiara che debbono essere radicalmente 'abolite' ed 'estirpate' le esazioni e le violenze illecite; estende la sua protezione ai «cives in Mantuana civitate habitantes» per quanto concerne le loro persone, i beni e i lavoratori dipendenti, l'*herimania* e le «res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes» situate ai due lati delle rive del Mincio, come nei privilegi del 1055 e del 1090, precisando ulteriormente il territorio mediante i riferimenti ai corsi d'acqua verso i confini, che già erano stati impiegati per i diritti di pesca nel 1014 e nel 1090, diritti qui invece tralasciati: in questo modo l'individuazione delle zone ad ovest e ad est del Mincio, che potevano essere inizialmente di profondità limitata a partire dal fiume, viene ad includere praticamente tutto il comitato mantovano, accorgimento ripreso nei diplomi del 1116 e del 1133; estende la protezione ai possessi detenuti a vario titolo – beneficiario, livellario, precario –; conferma l'esenzione dal pagamento di telonei e ripatici nelle quattro località nominate nel 1055; riconosce la liceità delle consuetudini dei cittadini, come per ogni altra città del Regno: «eam consuetudinem bonam et iustam habeant, quam quelibet nostri imperii civitas optinet».

Il privilegio elargito nell'anno 1116 dall'imperatore Enrico V (45), se da una parte va posto in relazione ad altri privilegi per

(44) *DD Heinrici IV*, n. 421, anno 1091.

(45) Colorni, *Il territorio* cit., app., n. 5, 1116 maggio 10, e Navarrini, *Liber privilegiorum* cit., n. 6.

città del Regno (46), dall'altra, per quanto concerne i Mantovani, ripete sostanzialmente quelli precedenti, in particolare quello del 1091. Il numero dei porti presso i quali i Mantovani hanno diritto all'esenzione, è aumentato a nove, due in più rispetto a quello del 1014. Fra le 'novità' compare la dichiarazione che nessun obbligo di ospitalità sussiste per gli abitanti della città vecchia e nuova; viene accettato il fatto compiuto della distruzione del castello di Rivalta, avvenuta nell'ultimissimo periodo matildico, promettendo l'imperatore che per iniziativa sua o dei suoi successori non sarà costruita ivi alcuna fortificazione; si concede, infine, che il *palacium* regio possa essere distrutto e trasferito fuori città, nel borgo di S. Giovanni Evangelista.

Il privilegio di Lotario III del 1133 è, fra tutti, il più generico: è ribadita la protezione ai *cives Mantuani* per la «arimania cum rebus comunibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus», con la duplice localizzazione del territorio, come nei diplomi degli anni 1091 e 1116: sono confermate le disposizioni su ospitalità e castello di Rivalta; il palazzo regio potrà essere trasferito dal borgo S. Giovanni oltre il Mincio (47).

Nel 1159 Federico I indirizzò un ampio privilegio ai Mantovani (48), della cui sostanziale autenticità abbiamo trattato (49): esso si presenta quale sintesi dei privilegi anteriori. Come nel diploma del 1014, i destinatari sono gli arimanni della città, del castello di

(46) L. Simeoni, *Bologna e la politica italiana di Enrico V*, «Atti e memorie della r. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», II (1936-1937), pp. 156 ss.; G. Fasoli, *Città e sovrani fra il IX e il XII secolo*, Bologna, 1963, pp. 71-75; Bordone, *La società cittadina* cit, pp. 114-115.

(47) *DD Lotharii III*, n. 51, 1133 luglio 30.

(48) App., n. 24.

(49) Cfr. sopra, t. c. note 5-6.

Porto, dei tre noti villaggi, *villae* (50), e del contado; la protezione si estende ai loro beni ereditari e ai beni comuni (51), con la specificazione della loro ubicazione; sono confermati i diritti di pesca nei fiumi e nelle paludi, con la sola indicazione dei confini del 1014 e del 1090; l'estensione della protezione ai lavoratori dipendenti e ai beni detenuti a vario titolo, senza il riferimento ai *beneficia* (52); l'esenzione dal pagamento di teloneo e ripatico in sette località. Dai diplomi più recenti, degli anni cioè 1116 e 1133, sono riprese la concessione del trasferimento del palazzo regio, l'esenzione dall'ospitalità, l'accettazione della distruzione del castello di Rivalta. La parte finale conferma l'esenzione dal teloneo, estendendola a tutti i mercati, raggiungibili per via di terra e di acqua, riprendendo il passo del privilegio ducale.

(50) Per i termini *vicoras* e *villae* cfr. sopra, t. c. nota 9.

(51) *Res comunes*, non *comunalia*: cfr. sopra, t. c. nota 10.

(52) Cfr. sopra, t. c. nota 11.

VII. ARIMANNI E COMUNE CITTADINO A MANTOVA (1126-1159)

7.1. Arimanni, società cittadina e società rurale

Prima di affrontare alcune questioni, già accennate in modo più o meno esplicito nelle pagine precedenti, è opportuno soffermarci a verificare la presenza degli arimanni in territorio mantovano, una presenza che sarebbe rimasta «in vita non in qualche località soltanto, ma per tutto il comitato»; per cui avviene che nei secoli XI e XII, sempre secondo il Tabacco, «i cittadini siano detti ancora arimanni ... non meno che i possessori del contado» (1).

Le conclusioni del Tabacco, profondamente innovatrici per quanto concerne l'inserimento delle vicende degli arimanni mantovani in quelle generali, debbono, secondo le sue stesse indicazioni metodologiche, da noi richiamate in apertura, essere verificate e approfondite mediante un'analisi ulteriore delle fonti locali a disposizione.

La prima immediata constatazione, che risulterà rafforzata dai rapidi raffronti, che ci accingiamo a compiere, con altri territori vicini, concerne l'esiguità documentaria della presenza di arimanni e arimannia nel territorio mantovano per i secoli centrali del medioevo, in pratica per i secoli XI-XII, poiché la documentazione, specialmente quella privata, si avvia a divenire di una certa consistenza solo dopo il Mille (2).

Prescindendo dai privilegi del 1014 e del 1159, nonché da quello del 1055, ove appare l'espressione, forse interpolata, di *cives videlicet eremannos* (3), il riferimento alla cittadinanza nella

(1) Tabacco, *I liberi* cit., p. 181.

(2) La documentazione mantovana è edita da Torelli, *Regesto mantovano* cit.; Torelli, *L'archivio capitolare* cit.; U. Nicolini, *L'archivio del monastero di S. Andrea di Mantova fino alla caduta dei Bonacolsi*, Mantova, 1959.

(3) Cfr. sopra, t. c. note 31-34 di cap. VI.

parte dispositiva – non fra i destinatari, per i quali, con la sola eccezione del diploma del 1014, sono impiegate dal 1055 al 1159 le espressioni *cives Mantuani* o *Mantuani* – avviene costantemente attraverso la qualifica di *cives*; solo in un documento del 1126, sul quale ci soffermiamo nel paragrafo seguente, la qualifica di *arimanni*, attribuita ai cittadini, riappare in modo inequivocabile.

Per quanto concerne la presenza di arimanni nel contado, i risultati dell'indagine sulla documentazione dei secoli IX e XII (4), sono negativi, se si eccettuano il privilegio del 1014 e quello del 1159, che ne ripete, certamente per questa parte, il contenuto, senza preoccuparsi, come vedremo, della rispondenza effettiva con le condizioni sociali del tempo. Poiché per il secolo XI e l'inizio del successivo sono assai più frequenti i documenti concernenti abitanti del contado (5) che quelli in città (6), l'assenza di menzioni di arimanni nel contado non può non confermare l'abbandono della qualifica in ambito rurale, mentre assume un significato di rilievo maggiore – ed in questa prospettiva va considerata e interpretata – la riapparizione della stessa in ambito cittadino.

Non è possibile pertanto affermare una presenza persistente nei secoli XI e XII di arimanni, oltre che nella città, nel contado mantovano; anzi, nel confronto con la situazione di altri territori, come appare anche dai capitoli precedenti, rimaniamo colpiti dalla singolarità della situazione mantovana, che non viene certo attenuata dal raffronto, avviato dallo stesso Tabacco, con quella ferra-

(4) Documentazione citata sopra, nota 2.

(5) Documenti rogati in *vici* aventi come attori abitanti dei *vici*: Torelli, *Regesto mantovano* cit., nn. 55, 63, 65, 66, 70, 71, 72, 85, 86, 87, 90, 98, 99, 104, 105, 146 (anni 1031-1109); Nicolini, *L'archivio del monastero* cit., nn. 1, 5, 8, 10, 16, 30 (anni 1017-1135). Documenti rogati in Mantova da attori abitanti nei *vici*: Torelli, *Regesto mantovano* cit. n. 62; Torelli, *L'archivio capitolare* cit., n. 12; Nicolini, *L'archivio del monastero* cit., nn. 11, 12, 22, 23 (anni 1068-1114).

(6) Documenti rogati in Mantova da cittadini o presunti tali: Nicolini, *L'archivio del monastero* cit., nn. 7, 13, 18, 10 (anni 1068-1101).

rese, poiché questa, pur connotata da caratteri peculiari – siamo nell'ambito della *Romania*, in una zona di confine con la *Langobardia* –, si inserisce agevolmente nel quadro generale per quanto concerne la presenza di arimanni nel territorio e non nella città, come è, invece, il caso, unico per quanto ci consta, di Mantova (7).

Nel territorio mantovano, nei centri rurali di maggiore importanza, per posizione geografica, ampiezza di territorio e densità di popolazione, nonché per tradizioni locali, i Canossa hanno favorito o stimolato, per il fatto stesso di accettarla, la formazione di gruppi di persone in posizione preminente per tradizione familiare, basi economiche e rapporti vassallatici con le forze signorili, rappresentate, oltre che dai Canossa stessi, da loro feudatari; si tratta di *militēs* o *curiales*, che servivano, più che ad un sostegno esterno della politica canossiana, al mantenimento delle condizioni interne e alla difesa locale. Ne abbiamo un esempio assai chiaro in una località poco distante dal Mantovano, a Guastalla, ove appare una

(7) Tralasciamo di soffermarci sugli arimanni della città di Lucca, documentati solo nel primo periodo carolingio: Tabacco, *I liberi* cit., pp. 96-100. Ricordiamo, dal penultimo decennio del secolo XI, gli arimanni del *vicus*, poi *burgus* di San Zeno presso la città (sopra, t. c. nota 15 do cap. III), e quelli che risulterebbero abitanti in un 'borgo' presso Cremona: «... burgo qui dicitur Iohannis Boni Airaldi Roperti sive de Arimannis» (E. Falconi, *Le carte cremonesi dei secoli VIII-XII*, vol. II, Cremona, 1984, n. 355, 1152 marzo 28). Va tenuto presente che nei casi citati, indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato alla presenza di arimanni, che non sono da ricercarsi necessariamente in un insediamento antico di arimanni e ancor meno di Longobardi, si tratta di gruppi ristretti di arimanni, posti ai margini della città, in zone, certamente nel borgo di San Zeno di Verona, di urbanizzazione più o meno recente, abitate da famiglie di condizione sociale modesta o bassa, ben lungi dal costituire il nerbo della collettività cittadina. Analoghe considerazioni possono essere svolte per le presunte e assai tarde 'arimannie' milanesi proposte da G. P. Bognetti, *Arimannie nella città di Milano*, I ed. 1938-1939, poi in G. P. Bognetti, *L'età longobarda*, voll. 4, Milano, 1966, I, pp. 35-81.

struttura sociale articolata, che vedeva in posizione di preminenza i *curiales*, coloro cioè che erano obbligati a servire a cavallo e detenevano, oltre a beni propri, possessi in feudo *cum honore* (8). Aspetti analoghi sono stati posti in luce per alcune località del Mantovano dagli studi del Torelli – forse un po' troppo incline a sopravvalutare documentazione tarda (9) –: la popolazione poteva essere suddivisa in *villani*, vassalli e *capitanei*; non è insignificante aggiungere che in certi casi *villani* e vassalli sembrano porsi su un piano molto ravvicinato (10).

Per quanto concerne il termine *arimannia* e varianti, che appare nei privilegi ai Mantovani dal 1055 al 1133 e in due documenti privati della seconda metà del secolo XI (11), esso indica i beni degli arimanni, individuali e collettivi, un'accezione questa frequente (12); non è mai impiegato per designare i tributi di natura pubblica dovuti dalle comunità rurali o da singoli abitanti del contado, soggetti per lo più a signori. Il termine, che in questa seconda accezione appare in età comunale con frequenza anche maggiore, è presente in molte zone, come abbiamo constatato e constateremo, oltre che in quelle zone nelle quali è rimasta in uso la qualifica di arimanno, prescindendo al momento dal significato concreto della stessa in riferimento alle condizioni economiche e sociali, che può differire anche sostanzialmente. Il fatto che in quest'ultima accezione non compaia mai nelle fonti relative al Mantovano da noi

(8) Cfr. sopra, t. c. nota 70 di cap. V.

(9) Torelli, *Un comune* cit., I, pp. 49-74.

(10) Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 106, 1086 aprile 6.

(11) Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 92, 1072 gennaio 19: commento del documento in Torelli, *Un comune* cit., I, pp. 32-33; Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 117, anni 1077-1091, investitura del vescovo mantovano Ubaldo al duca Guelfo, marito di Matilde: fra molti beni e diritti sono nominati anche quelli «per comitatum, in curtibus et in silvis et in arimannia».

(12) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 204-205.

esaminate, è facilmente spiegabile nella prospettiva assunta: i cittadini-arimanni mantovani non corrispondono tributi ad alcun signore, mentre i tributi corrisposti da comunità rurali e da singoli non assumono il nome di arimannia per motivi puntualmente contrapposti, poiché gli abitanti del contado non sono più arimanni, qualifica riservata ai cittadini, che ad essa ricorrono nelle occasioni ritenute opportune; perciò l'arimannia, nei privilegi dal 1055 al 1133, indica solo i beni degli arimanni-cittadini.

La qualifica di arimanno, già comune agli abitanti della città e del contado, fu progressivamente abbandonata dai secondi. Fu invece mantenuta dai cittadini, dal momento che elemento sostanziale della coesione fra la cittadinanza divenne il controllo dei beni comuni spettanti alla città; non più a gruppi, si badi, né a singoli cittadini, ma a tutta la cittadinanza: «ad Mantuanam civitatem pertinentes» vengono definite con insistenza nei privilegi le *res communes*, associate dal 1055 all'arimannia, finché nel 1133 non sarà più impiegata l'espressione «erimannia et res communes ad Mantuanam civitatem pertinentes», ma «arimannia cum rebus communibus ad Mantuanam civitatem pertinentibus». Contribuiva a mantenere la coesione la necessità di resistenza di fronte ai Canossa, che si concretizzava nella difesa dei beni ereditari, dei beni comuni, dei diritti sulle acque, sulle vie di comunicazione e di commercio, di esenzione dalle tasse da corrispondersi nei mercati esterni – pochi, molti o tutti, non importa ora –. Proprio la necessità di difesa, fra altri beni e diritti, dei beni ereditari, individuali e collettivi, definiti dal 1055 in poi come arimannia, e delle *res communes*, assegnate nel 1014 a tutti gli arimanni, della città e del contado, contemporaneamente alla frattura, che va accentuandosi, fra la città e i propri conti legittimi e a quella fra la città e le comunità rurali, favorisce nella società cittadina, investita limitatamente, ora e forse anche in seguito, da un eventuale processo di inurbamento di famiglie signorili e vassallatiche e da quello coevo di differenziazione sociale, che conduce alla formazione di una strut-

tura per ceti basata sui rapporti feudali, la persistenza di un ceto di liberi, cosciente del suo stato, relativamente omogeneo e caratterizzato dalla disponibilità di beni, in città, nelle vicinanze e nel contado, detenuti in allodio, precaria o beneficio, consistenti in terre ed anche, forse, in diritti pubblici limitati, minori, non certo in diritti di piena giurisdizione signorile. Questo ceto, composito e fluido, ma non per questo indefinibile, è il protagonista, a nome della cittadinanza tutta, delle azioni, protrattesi tanto a lungo nel tempo, intese a difendere propri beni e diritti, individuali e collettivi, una difesa che comporta, quasi necessariamente, la persistenza della qualifica di arimanno, ristretta ormai ai soli cittadini, come quella di arimannia per i loro beni. Di quest'ultima, l'abbiamo notato, si perdono le tracce nella documentazione privata dopo il secolo XI. Anche della qualifica di arimanno, eccettuati i privilegi del 1014, del 1055, forse, e del 1159, non viene normalmente fatto uso, se non in casi eccezionali, anzi in un solo caso eccezionale, quello appunto contemplato nel documento del 1126.

7.2. I cittadini-arimanni e la costituzione del comune mantovano (1126)

Il documento del 1126 – pervenutoci in originale, il che impedisce di avanzare dubbi, oltre che sul contenuto, anche sulla terminologia impiegata – non ci illustra solo il momento risolutivo della vertenza fra i cittadini mantovani e il monastero di S. Benedetto di Polirone, ma, in modo assai succinto, ci informa sull'*iter* della vicenda (13).

Da tempo imprecisato era in atto una lite, mossa dalla cittadinanza, ora organizzata in comune, «cives Mantuani pro comune», al monastero di S. Benedetto, per una terra 'posseduta' dal secon-

(13) App., n. 20.

do, costituita da terreni arativi e boschivi, situata presso la villa di Sustinente; a tal fine dalla cittadinanza furono eletti concordemente, «communi consilio», numerosi cittadini, «tam consules quam arimanni», scelti, dunque, fra i magistrati della città, i consoli, che rappresentano il governo comunale cittadino, e fra gli arimanni, che non possono non rappresentare i *cives Mantuani*, per 'investigare' in merito e risolvere la lite, ponendo fine alla controversia. Poiché l'abate era pronto a produrre testimoni che attestavano il possesso pacifico della terra da parte del monastero per almeno quarant'anni ed aveva pregato gli 'eletti' di non recare disturbo all'ente «pro remedio animarum suarum», come i loro predecessori avevano accettato di fare, consoli ed arimanni, che si erano riuniti per provvedere – «communiter consilium fecere» –, accettarono quanto richiesto dall'abate e dichiararono di cessare dalla lite, a nome proprio e della comunità, «per se et toto communi». Segue la descrizione del possesso contestato. Sono poi elencati i testimoni all'atto, o meglio, al momento finale della vicenda, conclusasi sulla terra stessa oggetto della lite.

L'elezione *communi consilio* di consoli e arimanni fu attuata, senza dubbio, dalla cittadinanza, riunita in un'assemblea – la *concio* della prima età comunale –, che doveva essere costituita, in questo caso come in altri analoghi che eventualmente si fossero presentati, non da tutti gli abitanti della città, in modo indiscriminato, ma da quelli fra essi che per condizioni sociali ed economiche partecipavano, in maggioranza in modo passivo, alla gestione della cosa pubblica, il cui esercizio era delegato ad un gruppo più ristretto, formato dagli elementi di maggiore rilevanza per condizione sociale ed economica e tradizione familiare (14).

Dell'importanza della vicenda è testimonianza l'apparizione, per la prima volta, della magistratura consolare cittadina, in analogia con quanto conosciamo essere generalmente avvenuto in altre

(14) Rinviamo per ora a Torelli, *Un comune* cit., I, pp. 3-6; II, pp. 30-70, *passim*.

città padane, per le quali la prima menzione dei consoli della città appare di consueto in relazione a vicende di rilievo notevole per l'assetto interno – Padova (15) – o per i rapporti con enti sovrani – Ferrara (16) –, con altri comuni – Vicenza (17) –, con enti esterni detentori di diritti signorili nel contado – Verona (18) –.

Preme ora procedere ad un altro tipo di comparazione, più ristretta per oggetto e necessariamente limitata nello spazio, per meglio situare la comparsa nel documento del 1126, unica, se si prescinde da due o tre privilegi, della qualifica di arimanni, estesa, come nei privilegi, ad un gruppo vasto tendenzialmente quanto l'intera cittadinanza, sulla cui costituzione effettiva basti per ora il cenno dato sopra.

Termini riflettenti qualifiche attribuite a gruppi di cittadini, più o meno estesi, possono comparire nella documentazione pubblica come in quella privata: l'impiego di tali termini, di per sé non eccezionale, dovette essere più diffuso di quanto finora ci sia noto.

L'esempio per noi più significativo proviene da Ferrara. Il *populus Ferrariensis* aveva ottenuto nel 1055 un privilegio da Enrico II (19), che, oltre a riconoscere diritti ed esenzioni rispetto al placito pubblico, ai tributi e al commercio, concede ai *curtenses* diritti specifici, importante fra gli altri quello che vieta ai loro *villani*, i coltivatori cioè delle loro terre, poste entro e fuori del comitato di Ferrara, di presentarsi al placito pubblico, se non accompagnati dai loro *domini*. Abbiamo potuto concludere che i *curtenses-domini* – ma non tutti i *domini* sono *curtenses* – non costituiscono tutto il *populus Ferrariensis*, ma un gruppo o ceti ristretto. Quanto alla loro connotazione abbiamo ritenuto che essi rappresentino i

(15) Castagnetti, *Le città cit.*, pp. 112-113.

(16) Castagnetti, *Società e politica a Ferrara cit.*, pp. 57-58.

(17) Castagnetti, *Le città cit.*, pp. 126-127.

(18) *Ibidem*, pp. 103-107.

(19) *DD Heinrici III*, n. 351, 1055 novembre 8.

cittadini che svolgono servizio militare attivo e legati, almeno alcuni di loro, da vincoli vassallatici con i Canossa; avrebbero lasciato traccia di sé, oltre che sporadicamente nell'onomastica, nella denominazione di un quartiere, nucleo originario delle fortificazioni della città, denominato appunto *castrum Curtensium / Curtisium* o *castrum Curialium*, in cui abitavano nella prima età comunale le maggiori famiglie ferraresi, quelle di tradizione capitaneale, già legate ai Canossa: Marchesella-Adelardi, Torelli e Casotti (20).

Il termine *cortexii* è impiegato nel Veronese una sola volta, per quanto finora ci consta, in un documento privato veronese del 1183 per definire un gruppo di *cives*, connotati dalla residenza nel *castrum/castellum* cittadino – donde l'apposizione comune *de Castello: cortexii de Castello* – e da vincoli vassallatici verso i maggiori enti ecclesiastici, per cui essi si presentavano ai loro concittadini come un gruppo, relativamente omogeneo, di *milites* (21). L'affiorare nella documentazione di una qualifica collettiva, probabilmente di uso quotidiano e perciò stesso diffusa, può essere stato facilitato dalla natura del documento, che non ha fra gli attori e fra i destinatari i tradizionali enti ecclesiastici, ma privati.

La situazione mantovana è affine e diversa insieme rispetto alle due illustrate. Da un lato ne differisce perché, mentre in queste la qualifica collettiva è impiegata per gruppi o ceti relativamente ristretti, per il Mantovano la qualifica di arimanni, dapprima impiegata senza effettiva o almeno decisiva distinzione per gli uomini liberi della città e del contado, dotati, secondo la tradizione di età carolingia e postcarolingia, di condizioni economiche e sociali tali da poter sopportare gli oneri pubblici, giunge presto a designare i soli abitanti della città, ma non si applica a un gruppo

(20) Castagnetti, *Società e politica a Ferrara cit.*, pp. 44 ss.

(21) A. Castagnetti, *La società veronese nel medioevo. II. Ceti e famiglie dominanti nella prima età comunale*, Verona, 1987, pp. 47-49.

ristretto; designa tendenzialmente, come abbiamo notato, tutti i cittadini, che, in condizioni paragonabili agli arimanni dell'età precedente, vivono tuttavia in un ambiente e in un periodo profondamente diversi: la città non è più zona omogenea nel diritto alla campagna, ma da essa profondamente si è staccata per gli aspetti giuridici, economici e sociali, avviata prima, conseguita poi l'autonomia politica, consolidata nelle istituzioni comunali.

Avvicina le tre situazioni la comparsa di una qualifica collettiva, che vive nell'uso quotidiano, ma non compare nella documentazione notarile consueta, legata a schemi e formulari fissi, dai quali, a riprova, si allontana la struttura del nostro documento. Forse in esso la comparsa ripetuta della qualifica di arimanni è sollecitata dalla singolarità della vicenda connessa all'oggetto della lite, che era costituito da terre in Sustinente, una delle località nelle quali erano situati prima del 1014 i beni comuni degli arimanni della città e del contado, restituiti dai Canossa nel 1090 ai soli cittadini, e la cui detenzione e gestione avevano contribuito, fra altri aspetti, all'affermazione di una coscienza cittadina prima, di una autonomia poi (22).

L'occasione era propizia per impiegare o riportare di attualità l'uso di una qualifica, che, in modo tanto opportuno al momento, poteva rappresentare e qualificare appunto nel suo complesso – con le limitazioni sopra illustrate – la collettività cittadina e nel contempo giustificare in modo immediato, potremmo dire intuitivo, le pretese dei cittadini-arimanni su terre considerate, ormai da tempo, di proprietà comune dei soli cittadini.

(22) Castagnetti, *La 'campaneae' cit.*, pp. 170-172. Una presa di coscienza cittadina era già in atto fin dal secolo X, quando sono nominati i *conventus civium* delle città di Mantova, Brescia e Verona: L. Schiaparelli, *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, Roma, 1910, pp. 251-252, n. 1, 945 maggio 27; cfr. C. G. Mor, *Moneta publica civitatis Mantuae*, in *Studi in onore di G. Luzzatto*, I, Milano, 1950, pp. 78-85; Colorni, *Il territorio cit.*, pp. 42-45.

7.3. Il diploma di Federico I dell'anno 1159

Gli arimanni, come bene sappiamo, tornano ad apparire nel privilegio di Federico I. Prima di soffermarci ad illustrarne il significato, è opportuno ribadire che le vicende, anzi la presenza e la storia stessa degli arimanni in Mantova è condizionata dai privilegi imperiali e dalla disponibilità e gestione di arimannia e beni comuni e dai rapporti fra città e contado. Questi aspetti sono già stati rilevati dal Tabacco (23), il quale ha sottolineato come nel privilegio del 1159, indubbiamente rilasciato su richiesta dei cittadini e dietro presentazione, insieme agli altri, del privilegio del 1014 – ed ora può anche non importare che quest'ultimo fosse o meno interpolato in alcuni punti –, si riproponga la situazione città-contado, a favore della cittadinanza, in quanto la contrapposizione fra abitanti della città e del contado si sarebbe nel frattempo attenuata, poiché la maggioranza dei possessori del contado di un qualche rilievo sociale ed economico, in prima fila i *domini*- l'esempio è costituito dai da Rivalta, ma, secondo noi, difficilmente possono essere avvicinati arimanni e signori rurali –, si sarebbero trasferiti in città, seguendo in questa affermazione il Tabacco la tesi del Torelli in merito ad un massiccio processo di inurbamento (24), tesi, che, a parer nostro, va ridimensionata (25).

La cittadinanza, organizzata da tempo in comune, può proporre all'imperatore la conferma delle disposizioni contenute nel diploma del 1014, anche se in quello i beni comuni erano assegna-

(23) Tabacco, *I liberi cit.*, p. 175.

(24) Torelli, *Un comune cit.*, I, pp. 86-87; II, pp. 34, 35, nota 1, 65, 82, 87, 96-97.

(25) Secondo noi – lo dimostreremo, se ne avremo l'occasione e il tempo –, gli esempi di inurbamento rinvenibili nella documentazione fra XI e XII secolo non concernono, se non per pochissimi casi, famiglie di persone in posizione politica e pubblica di rilievo all'inizio del secolo XII, quali quelle dei consoli e degli arimanni presenti all'atto del 1126.

ti, oltre che agli arimanni abitanti in città, anche a quelli abitanti nei villaggi presso la città e genericamente nel contado, poiché il comune cittadino non teme che saranno avanzate pretese nei suoi confronti dalle comunità rurali, non o non solo perché i possessori locali, che sarebbero gli antichi arimanni, siano ormai inurbati, come pretende il Torelli, ma perché essi erano decaduti dall'antica condizione di uomini liberi e, assoggettati in genere a signori, prima per larga parte ai Canossa, poi a signori locali o ad enti ecclesiastici, non sono più in grado di fare valere eventuali loro diritti, dei quali pure avessero mantenuto conoscenza e documentazione – la documentazione era sì a disposizione dei cittadini, ma dubitiamo molto che lo fosse degli abitanti del contado –. Questi ultimi si avviavano a divenire una massa di rustici, che erano o stavano per essere assoggettati anche ai gravami pubblici imposti dal comune cittadino, come appare con tutta evidenza da un documento posteriore di soli quindici anni (26), che mostra signori e comunità rurale di Campitello – gli uni e gli altri non fra i minori del contado (27) –, essere già stati sottoposti alle imposizioni tributarie della città, *fodrum* e *collecta*, chiedere al vescovo mantovano di 'difenderli' dall'obbligo di questi tributi, che essi sono pronti a versare alla chiesa stessa. Il comune, come già ha rilevato il Colorni (28), non incontra difficoltà a porre sotto il suo controllo il contado.

Non credo pertanto che una "ritrovata concordia" o una "concordia istituzionalizzata" fra città e contado (29) siano alla base della ripresa del privilegio del 1014, ma la consapevolezza che quel privilegio, che non desta più preoccupazioni nei suoi riferimenti al contado, non può più ostacolare la piena disponibilità che

(26) Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 369, 1174 marzo 6.

(27) Torelli, *Un comune* cit., I, pp. 58-60.

(28) Colorni, *Il territorio* cit., pp. 77-78.

(29) Tabacco, *I liberi* cit., p. 175.

la cittadinanza ha ormai conseguito sui beni comuni situati nel contado.

Un primo passo era stato compiuto con il privilegio dei duchi Guelfo e Matilde del 1090: oltre a concedere ai cittadini, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla sola città posti dalle due parti del Mincio e avere restituito loro – non sono nominati gli abitanti del contado – gli altri beni comuni nelle località del 1014, riconosce subito dopo, ancora ai soli cittadini, i diritti di pesca nei corsi d'acqua di tutto il territorio, come nel 1014; un anno dopo, Enrico IV, che gareggia in concessioni per attirare a sé, con esito favorevole, i Mantovani, riprendendo apparentemente i privilegi anteriori, ne modifica la sostanza, poiché, nel riconoscere, come nel 1055, i beni comuni pertinenti alla città posti da entrambe le sponde del Mincio, specifica ulteriormente l'indicazione geografica attraverso la designazione dei corsi d'acqua ai confini, presenti nel 1014 e nel 1090 per indicare i diritti di pesca su tutto il territorio mantovano, diritti qui taciuti.

L'accorta 'costruzione', tesa all'ampliamento sostanziale del contenuto dei privilegi per quanto concerne le *res communes*, fu certo opera dei Mantovani: il privilegio del 1116 riprodurrà alla lettera tutto il passo, come quello del 1133, che ne rende però più intelligibile la parte iniziale. Non si tratta di una fusione di interessi fra città e contado, fra arimanni da sempre cittadini e arimanni già del contado e che sarebbero divenuti cittadini – non negandosi per questo episodi di inurbamento, che poterono verificarsi anche fra gli arimanni, dal momento che essi costituivano ancora all'inizio del secolo XI una parte, certamente consistente, anche se indeterminabile, degli abitanti del contado –, ma di una netta prevalenza dei primi, rimasti appunto gli arimanni per antonomasia o i soli che all'occorrenza potessero ancora utilizzare tale qualifica, in un'analogia coerente con le condizioni del passato, sugli abitanti del contado, non più arimanni e non più definibili come tali, così che i primi non esitano a presentare alla cancelleria federiciana, insieme agli altri privilegi – tutti scrutati attentamente, come è

affermato nel diploma stesso –, il privilegio del 1014, pur di avere riconosciuti in maniera dettagliata quei beni comuni, che la cittadinanza considera propri in modo irrinunciabile.

In tale prospettiva, aderente concretamente alla situazione mantovana, noi possiamo meglio comprendere quanto avvenuto nel 1159, frutto di un equivoco o compromesso fra le parti: il comune cittadino può presentare per la conferma il privilegio più antico, rinunciando anche ad introdurre alcune sostanziali pretese, già consolidate, ma non facilmente inseribili nella prima parte del documento – ci riferiamo, ad esempio, alle *res pertinentes* alla città e alla loro collocazione ai lati del Mincio –, poiché il diploma antico era il solo, se si eccettua la concessione ducale del 1090, che recasse l'elenco delle località ove erano situati i beni comuni boschivi, precisazione che poteva riuscire ancora utile in caso di contestazione da parte di enti politicamente rilevanti, come era avvenuto nel 1126 per opera del monastero di S. Benedetto di Polirone proprio per beni situati in una delle località suddette; non indifferente, infine, dovette essere l'aspettativa di un'accoglienza favorevole da parte dell'imperatore al privilegio del 1014, oltre che per la sua antichità – non mancano esempi di concessioni di Federico I che ripetono alla lettera il contenuto di privilegi antichi e che non trovano più rispondenza, parzialmente o totalmente, nell'età federiciana, tanto da suscitare dubbi, negli studiosi e negli editori, sulla possibilità di interpolazioni, dubbi dimostratisi privi di alcun fondamento (30) –, per la menzione, fra i destinatari, degli

(30) Un'esemplificazione assai significativa, fra quelle a nostra diretta conoscenza, concerne la chiesa vescovile e il territorio reggiani. Un privilegio di Ottone II dell'anno 980, che contiene, fra l'altro, l'elencazione delle pievi rurali della diocesi, fu sospettato, da editori e studiosi, di interpolazioni proprio nell'enumerazione dei possessi, interpolazioni che sarebbero state introdotte prima della presentazione del diploma alla cancelleria federiciana per la conferma, che fu emanata nel 1160; la scoperta successiva dell'originale del diploma ha fugato –

arimanni abitanti nei *vici* e nel contado, poiché il fatto di porli sullo stesso piano si inseriva pienamente nel programma politico di Federico I, che si proponeva, fra altri obiettivi, quello di eliminare o contenere al massimo la superiorità conseguita dai comuni cittadini verso il loro contado, sottoponendo città e contado ad una soggezione diretta all'Impero, privilegiando perciò all'occasione e proteggendo modeste e modestissime comunità rurali (31); il comune, da parte sua, ottiene il riconoscimento delle vecchie e delle nuove concessioni, queste ultime risalenti al 1116 – palazzo, ospitalità, castello di Rivalta –, ribadite nel 1133, insieme all'esenzione dal pagamento del teloneo per tutti i mercati, presente nel privilegio ducale del 1090, non contento dei sette riconosciuti in un passo precedente dello stesso privilegio, che si ispira a quelli anteriori.

Il compromesso, che sta alla base della ripresa del diploma del 1014, si risolverà, secondo il processo generale di evoluzione del periodo, a favore del comune cittadino, non dell'Impero e tanto meno delle comunità rurali in genere.

non del tutto, purtroppo, stante la lentezza, in ambito non solo locale, dell'accesso alla conoscenza degli strumenti critici essenziali alla ricerca storica – ogni dubbio in merito. Pertanto nello studio delle vicende dell'evoluzione delle circoscrizioni ecclesiastiche rurali nella diocesi reggiana abbiamo potuto dimostrare la corrispondenza delle disposizioni del diploma del 980 con la situazione coeva, mentre abbiamo sottolineato il carattere di ripetizione puramente meccanica, che si traduce in alcuni casi in stridenti anacronismi, di quelle analoghe presenti nel privilegio di Federico I del 1160 e in altri posteriori. Per tutto ciò rinviamo a Castagnetti, *Circoscrizioni amministrative ecclesiastiche* cit., pp. 311-312, e Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 93, 106-111.

(31) Colorni, *Il territorio* cit., p. 98, in nota; Barni, *Cives e rustici* cit., p. 36; G. Tabacco, *La costituzione del Regno Italico al tempo di Federico Barbarossa*, in *Popolo e stato in Italia nell'età di Federico Barbarossa*, XXXIII Congresso storico subalpino, Torino, 1970, p. 173; Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., II, pp. 327-362.

VIII. ARIMANNI IN ROMANIA FRA CONTI E SIGNORIE ECCLESIASTICHE (SECOLI X-XI)

8.1. *Langobardia e Romania*

8.1.1. Influenze terminologiche, strutturali e sociali

La presenza di arimanni nel territorio di Ferrara, che non può essere ricondotta ad un presunto tardo insediamento di gruppi di Longobardi per l'occupazione, pacifica o violenta, della regione, esterna al Regno (1), costituisce un argomento fondamentale nella tesi del Tabacco ai fini della dimostrazione dell'influenza esercitata nell'ambito sociale dall'ordinamento carolingio anche in età postcarolingia (2).

La comparsa di arimanni in *Romania* va considerata alla luce delle influenze, sostanziali o solo terminologiche, che provengono con forza crescente dalla *Langobardia* carolingia e postcarolingia, cui la *Romania* si trova ad essere progressivamente avvicinata, poiché dalla fine del secolo IX essa venne compresa di fatto nel Regno Italico.

Ricordiamo, nell'ambito della sola influenza terminologica, l'attribuzione del nome di *curtis* a grandi proprietà che non conobbero l'organizzazione curtense (3). La diffusione, invece, di castelli, che appare in atto nel secolo XI, sia pure con intensità inferiore a quanto avvenuto nel secolo precedente nella *Langobardia*, rappresenta un'imitazione di strutture materiali ed anche di un fenomeno di evoluzione delle strutture sociali verso forme signorili,

(1) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 287-290.

(2) Tabacco, rec. cit. a Cavanna, *Fara sala* cit., p. 926; Tabacco, *Il Regno Italico* cit., p. 770; Tabacco, *Dai possessori* cit., p. 267.

(3) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 250-253, ripreso in Andreolli, Montanari, *L'azienda curtense* cit., p. 165.

che sembra tuttavia arrestarsi alla fase iniziale maggiormente appariscente, quella appunto dell'edificazione delle fortificazioni, più che giungere ad una ristrutturazione generalizzata del territorio e della società che parta dal basso e abbia ripercussioni altrettanto generali nelle forme di esercizio del potere, in questo caso i poteri delle signorie di banno a base territoriale, un arresto dovuto, a parer nostro, piuttosto che al ritardo, alla diversità sostanziale della situazione regionale (4). Un esempio, infine, di assunzione effettuale di un istituto tipicamente franco, è costituito dalla decima ecclesiastica: introdotta nel Regno all'indomani della conquista, fu adottata anche nella *Romania*, ove appare documentata con sempre maggiore intensità a partire dalla fine del secolo X (5).

Più difficoltosa ancora, rispetto agli esempi illustrati, si presenta la possibilità di cogliere la portata effettiva delle influenze nell'ambito sociale ed anche istituzionale.

Soffermiamoci su un istituto franco caratteristico, quello delle relazioni vassallatico-beneficarie, che, introdotto nel regno già longobardo, favorisce il decadimento progressivo della condizione e del numero degli uomini liberi, legati per tradizione al potere pubblico e protetti dal potere regio con ripetute disposizioni legislative (6).

Esisteva sì, particolarmente intorno alla chiesa ravennate, una fitta rete di clientele, formate e sostenute soprattutto attraverso lo strumento della concessione enfiteutica, ma questa era rivolta particolarmente a persone di condizione sociale ed economica più o

(4) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 254-255, 301-303; Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 35-37. Cfr. ora G. Pasquali, *Contadini e signori della Bassa. Insediamenti e 'deserta' del Ravennate e del Ferrarese*, Bologna, 1995, pp. 139-141 e 204.

(5) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 286, e A. Castagnetti, *Le decime e i laici*, in *La Chiesa e il potere politico dal medioevo all'età contemporanea*, in *Storia d'Italia. Annali* 9, Torino, 1986, p. 512.

(6) Fumagalli, *Le modificazioni* cit., pp. 311-315.

meno elevata, le quali, all'atto stesso di ricevere le concessioni, si obbligavano a non congiurare contro la chiesa stessa e a non agire in giudizio, se non per fatti che riguardassero la propria causa e quindi a non iniziare procedimenti contro la chiesa che non fossero diretti a tutelare, legalmente, il proprio diritto di enfiteuta (7). Questi rapporti, a volte accostati a quelli 'feudali' o meglio vassallatico-beneficari, se ne discostavano per aspetti molteplici, essenziali fra gli altri, oltre alla revocabilità – l'enfiteusi era assegnata a terza generazione –, quelli che concernono il giuramento di fedeltà e, soprattutto, il servizio armato, poiché presso i Franchi il rapporto vassallatico serviva ormai e soprattutto a formare clientele costituite da guerrieri di professione, specializzate pertanto all'assolvimento dell'attività militare e dei compiti pubblici.

La prima traccia di presenza di rapporti vassallatico-beneficari, che per ora abbiamo rinvenuto, isolata, nella *Romania*, risale alla metà del secolo X (8) e concerne alcuni conti, appartenenti, sembra, ad uno stesso gruppo familiare: nel documento di natura

(7) N. Tamassia, *L'enfiteusi ecclesiastica ravennate e un racconto di Agnello*, «Atti e memorie della Deputazione di storia patria delle province di Romagna», ser. IV, X (1919-1920), pp. 117-119, ripreso in Fasoli, *Castelli e signorie* cit., p. 59, nota 29; F. Crosara, *La concordia inter clericos et laycos de Ravenna negli statuti di Orosio da Polenta*, «Studi romagnoli», III (1952), 38-40; si veda ora anche B. Andreolli, *Le enfiteusi e i livelli del 'Breviarium'*, in *Ricerche e studi sul 'Breviarium ecclesiae Ravennatis' (Codice Bavaro)*, Roma, 1985, p. 172, che avvicina l'enfiteusi al rapporto vassallatico, come già il Tamassia, *L'enfiteusi* cit., p. 120. In un contributo posteriore l'Andreolli ritiene che l'introduzione dalla fine del secolo X di rapporti di natura feudale sia l'effetto dell'introduzione di una terminologia imitativa: B. Andreolli, *Il potere signorile tra VIII e X secolo*, in *Storia di Ravenna. II/1, Dall'età bizantina all'età ottoniana*, Venezia, 1991, p. 318.

(8) Doc. citato sotto, nota 40. La documentazione, che veniano utilizzando, integra, anticipando il fenomeno, quanto da noi affermato in Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 223; si vedano anche G. Fasoli, *Il dominio territoriale degli arcivescovi di Ravenna tra l'VIII e l'XI secolo*, in C. G. Mor, H. Schmidinger (a cura di), *I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania nel medioevo*, Bologna,

contenziosa, sul quale torneremo a soffermarci, poiché vi appare per la prima volta il termine *armania* ovvero *arimannia*, si accenna alla presenza di *seniores*, in modo purtroppo non chiaro. Un'altra menzione di un *senior* si legge in un documento dell'inizio del terzo decennio del secolo XI, ancora di natura contenziosa, nel quale i conti di Cesena e un giudice si rivolgono all'arcivescovo definendolo appunto loro *senior* (9). Alla fine dello stesso decennio un vassallo dell'arcivescovo ravennate presiede un processo nei pressi del territorio ferrarese, ad Ostellato (10). Nel 1034 il conte di Bologna refuta all'arcivescovo il comitato di Faenza, con tutti i diritti e le *functiones publicae* ad esso pertinenti e ne riceve l'investitura in *beneficio* di metà dello stesso (11) – si tratta con ogni probabilità dell'atto finale di una controversia –, segno che anche nella *Romania* l'investitura dell'ufficio e delle funzioni comitali era rapportata all'instaurarsi di un rapporto vassallatico-beneficiario, mai dimentico tuttavia del suo contenuto essenzialmente pubblico.

1979, pp. 135-138; G. Fasoli, *La Pentapoli fra il Papato e l'Impero nell'alto medioevo*, in *Istituzioni e società nell'alto medioevo marchigiano*, Ancona, 1983, p. 69; A. Vasina, *Il «Breviarium» nella storia della chiesa ravennate*, in *Ricerche e studi* cit., p. 18; A. Vasina, *Il mondo marchigiano nei rapporti fra Ravenna e Roma prima e dopo il Mille*, in *Istituzioni e società* cit., pp. 100-101.

(9) M. Fantuzzi, *Monumenti ravennati de' secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, voll. 6, Venezia, 1801-1804, IV, n. 21, con la data 1025 circa, da rettificare negli anni 1021/1022, secondo i suggerimenti di C. Dolcini, *Comune e signoria*, in *Medioevo imolese*, Bologna, 1982, pp. 215-217; cfr. Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., p. 45.

(10) P. Federici, *Codex diplomaticus Pomposianus*, in appendice a P. Federici, *Rerum Pomposianarum historia monumentis illustrata*, Roma, 1781, n. 71, 1029 febbraio 18.

(11) L.V. Savioli, *Annali bolognesi*, voll. 3, Bassano, 1784-1791, I/2, n. 50, 1034 giugno 25.

8.1.2. L'istituto comitale

Un aspetto delle influenze del Regno, facilmente percepibile e già rilevabile dalla documentazione or ora considerata, è costituito dalla introduzione dei conti e dalla costituzione dei comitati. Esso suscita problemi numerosi, relativi, da una parte, ai rapporti fra i poteri sovrani o superiori che esercitavano o pretendevano di esercitare la giurisdizione su tutti o molti territori della *Romania* – Papato, Impero e chiesa ravennate –, dall'altra ai rapporti dei singoli conti con questi stessi poteri. Mancano, anzitutto, studi sistematici, condotti con criteri moderni, sulle famiglie comitali, che tengano costantemente presenti i rapporti con e fra i poteri superiori ora nominati, nonché altri studi sulla costituzione dei comitati stessi in relazione agli antichi *territoria* afferenti alle città, pur essi, d'altronde, assai poco indagati (12).

I conti appaiono a partire dalla metà del secolo X: sono ritenuti in genere di provenienza esterna, di nazionalità anche transalpina, come Guarino, conte di Ferrara probabilmente avanti il 960, certamente nel 967 e in anni successivi, pur senza continuità (13); poco note sono le vicende dei conti di Imola (14), di Cesena (15) e

(12) Lo studio approfondito delle famiglie comitali era già auspicato da Gina Fasoli nel suo contributo sui conti di Imola: G. Fasoli, *I conti e il comitato di Imola (secc. X-XIII)*, «Atti e memorie della r. Deputazione di storia patria per l'Emilia e la Romagna», VIII (1942-1943), estratto, con cenni anche sugli altri lignaggi comitali della *Romania*.

(13) A. Castagnetti, *Da nobiltà di ufficio a prima famiglia nobile in età comunale: da Guarino conte di Ferrara ai Marchesella-Adelardi (secoli X-XII)*, in G. Rossetti (a cura di), *Spazio, società, potere nell'Italia dei Comuni*, Napoli, 1986, pp. 37-41, che anticipa, nonostante che la datazione sia posteriore, Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 29-31.

(14) A. Vasina, *Società e istituzioni nel territorio imolese dall'epoca comunale alla formazione delle signorie*, in *Medioevo imolese* cit., pp. 31-32.

(15) A. Vasina, *La città e il territorio prima e dopo il Mille*, in *Storia di Cesena. II. Il medioevo*, Rimini, 1983, p. 94, ed anche Dolcini, *Comune e signo-*

di Rimini (16); debbono essere approfonditi ulteriormente i legami con i conti Guidi (17).

Sottolineiamo un'analogia significativa di vicende, che non può non suggerire la possibilità dell'esistenza di analogie ulteriori: anche in *Romania* alcuni conti, assunti a tale funzione nella seconda metà del secolo X, trasmettono titolo e funzioni ai discendenti, dando origine a lignaggi comitali che rimangono attivi almeno fino all'età comunale: è il caso dei conti di Imola (18) e di Cesena (19); al contrario, in Ferrara, ove si impongono i Canossa, i discendenti del conte Guarino, che non si denominano mai quali conti, assumono in età comunale la designazione di *de Marchesella*, noti alla storiografia tradizionale come Adelardi (20).

Assieme alla presenza di conti è certa l'esistenza di uffici comitali e di territori soggetti al potere del conte, uffici e territori che vengono designati, come nelle regioni tradizionali del Regno Italico, con lo stesso nome di *comitatus* (21). Quali fossero fra X e XI secolo nella *Romania* i poteri effettivi dei conti è difficile conoscere, situazione che non ci deve stupire, in questo caso, dal momento che per lo stesso periodo e per quelli posteriori poco sappiamo anche sulle funzioni dei conti della *Langobardia*: nell'Emilia i conti, ad esempio, non presiedono più placiti già nel periodo di Ottone I (22); nella Marca Veronese, ove tale attività è

ria cit., pp. 212-215.

(16) A. Vasina, *Centri di potere, organizzazione territoriale e vita sociale dal medioevo all'età moderna*, in P. Meldini, G. P. Pasini, S. Pivato (a cura di), *Natura e cultura della valle del Conca*, Rimini, 1982, p. 238.

(17) C. Curradi, *I conti Guidi nel secolo X*, «Studi romagnoli», XXVIII (1977), pp. 17-64.

(18) Cfr. sopra, nota 12.

(19) Vasina, *La città e il territorio* cit., p. 120.

(20) Castagnetti, *Da nobiltà* cit., ripreso in Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 102-126.

(21) Cfr., ad esempio, sotto, t. c. nota 40.

(22) V. Fumagalli, *Vescovi e conti nell'Emilia occidentale da Berengario I a*

documentata, sporadicamente, fino alla seconda metà del secolo XI (23), possiamo constatare più l'assunzione da parte delle famiglie comitali di poteri signorili che l'esercizio delle funzioni tradizionali (24).

Per la regione della *Romania* sussistono alcuni documenti che ci permettono di cogliere il momento dell'assegnazione di un comitato, in beneficio – è il caso del comitato di Faenza, sopra ricordato (25) – o in locazione, come nella concessione del pontefice Benedetto IX al conte di Rimini concernente il comitato riminese, il castello di Conca e metà del comitato di Pesaro (26). In queste concessioni, come in altri documenti – ad esempio, la refutazione all'arcivescovo della *districtio* sulla città di Ravenna e su *Decimano* e Comacchio, definiti nello stesso documento anche come comitati, compiuta dal vescovo di Forlì e dal fratello conte (27) –, vengono chiaramente nominati i diritti pubblici 'pertinenti' all'ufficio comitale, fra i quali, come è detto nella concessione del comitato di Pesaro, anche le *armaniae*, con analogia assai significativa alla situazione presentata nei placiti relativi a conti ed arimanni.

Orbene, la considerazione delle vicende degli arimanni nella *Romania* ci permetterà di constatare che l'assegnazione dei diritti

Ottone I, «Studi medievali», ser. III, XIV (1973), pp. 53 ss., p. 60, nota 191.

(23) A. Castagnetti, *Le due famiglie comitali veronesi: i San Bonifacio e i Gandolfingi-di Palazzo (secoli X-inizio XIII)*, in G. Cracco (a cura di), *Studi sul medioevo veneto*, Torino, 1981, p. 61; Castagnetti, *I conti di Vicenza* cit., pp. 32-33.

(24) Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 85-88; Castagnetti, *I conti di Vicenza* cit., pp. 45, 163-166.

(25) Doc. citato sopra, nota 11.

(26) V. W. v. Glanvell, *Die Kanonensammlung des Kardinals Deusdedit*, Paderborn, 1905, n. 196, regesto in Kehr, *Italia pontificia* cit., IV, *Umbria, Picenum, Marsia*, Berlino, 1909, p. 174, n. 6, anni 1033-1046; cfr. Fasoli, *La Pentapoli* cit., pp. 78-79.

(27) Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 14, 982 (ma 978) ottobre 2.

pubblici non venne intesa dai conti solo quale prerogativa astratta, di principio, ma essi cercarono di esercitarla in concreto; potremo così cogliere alcuni obiettivi che i conti si proponevano, pretendendo anzitutto i diritti inerenti al loro ufficio, quale era concepito in origine nel Regno Italico, vivi o meno che in questo tuttora fossero.

La comparsa, complessivamente scarsa, per quanto finora è stato rilevato, del termine arimanno e del suo derivato arimannia ci testimonia che essi, presenti in atti processuali che coinvolgono i conti, probabilmente da loro introdotti – ma ad arimanni si fa riferimento in due atti privati, come vedremo, trattando dei livellari-arimanni di Fossalta (28) e della 'terra degli arimanni' di Sariano (29) –, vennero impiegati non tanto per designare una situazione analoga a quella da lungo tempo presente nelle regioni settentrionali del Regno Italico, quanto in occasione e in relazione a finalità specifiche, chiare per i protagonisti delle singole vicende: la maggior parte di esse presentano una sostanziale affinità, scaturente non certo da una comune tradizione arimannica, ma dalla volontà di servirsi di influenze e termini 'esterni' per realizzare obiettivi immediati e concreti connessi alla costituzione e al funzionamento delle istituzioni pubbliche, in questo caso quelle comitali, importate dal Regno.

8.1.3. Gli uomini liberi

Come abbiamo avuto occasione di osservare nel nostro studio citato sull'organizzazione del territorio rurale e ribadito in quello sugli 'arimanni nella *Romania*', da uno spoglio sommario delle carte ravennati altomedioevali si riceve l'impressione, certamente

(28) Cfr. sotto, par. 8.3.

(29) Cfr. sotto, par. 8.6.

da verificare ulteriormente, ma inevitabile, che i piccoli proprietari quasi non esistessero (30).

Semplificando processi complessi (31), possiamo osservare che l'immobilismo delle campagne, negli aspetti dell'organizzazione agraria e della società rurale, è causa ed effetto insieme dell'assenza di processi di ristrutturazione profonda, avvenuti nella *Langobardia*, come già abbiamo accennato, dapprima, in modo radicale, ad opera dei Longobardi, che hanno sconvolto non solo l'assetto della proprietà, ma anche le strutture sociali ed economiche, in un secondo momento, in modo assai meno traumatico e limitato nelle conseguenze immediate, per l'influenza dei Franchi, che ha contribuito, in tempi lunghi, alla formazione del 'sistema curtense' e poi dell'incastellamento.

Se l'assenza del primo processo non ha portato alla formazione di nuovi e numerosi piccoli e medi proprietari godenti dei pieni diritti politici e alla loro persistenza nel tempo, per quanto via via più travagliata, l'assenza del secondo, con la mancata costituzione di *curtes* ed edificazione 'privata' di castelli, non ha favorito il processo di una presa e di un controllo, dapprima economici, poi militari e politici, sui coltivatori della terra e sugli stessi proprietari liberi. Comprendiamo pertanto come il Fumagalli abbia (32) che nella *Romania*, per l'assenza appunto del sistema curtense e la scarsa diffusione e consistenza delle terre dominiche (33), i *coloni* hanno potuto mantenere nella gestione delle terre un margine di

(30) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 278, e Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., pp. 11-23, che qui succintamente riprendiamo. Analoghe osservazioni in G. Pasquali, *Agricoltura e società rurale in Romagna nel medioevo*, Bologna, 1984, p. 83, e in Pasquali, *Contadini e signori* cit., pp. 142-143.

(31) Si vedano ora le osservazioni e le rettifiche di Pasquali, *Contadini e signori* cit., *passim*.

(32) V. Fumagalli, *I luoghi dell'agricoltura*, in *Le sedi della cultura nell'Emilia Romagna*, Milano, 1983, p. 104.

(33) In merito all'organizzazione agraria nella *Romania* assai utile si presen-

iniziativa superiore a quello dei coltivatori dipendenti della *Langobardia*. Per converso, non sono giunte spinte aggregative dalla pressione della grande proprietà: mancano le lunghe e frequenti controversie che hanno opposto, nella *Langobardia*, comunità rurali e potenti monasteri per lo sfruttamento degli spazi incolti, uno dei fattori principali di coesione nel mondo rurale, o per l'assolvimento delle prestazioni personali, anche da parte di coltivatori non liberi (34). La scarsa presa sui coltivatori non è supplita, infine, dallo sviluppo della signoria nel senso proprio della *Langobardia*, pur verificandosi sviluppi signorili anche nella *Romania* (35), come potremo constatare: viene così a mancare, anche per i secoli XI-XII, un altro fattore decisivo per il costituirsi di un'organizzazione comunitaria, rappresentato dalla necessità per gli uomini liberi ed economicamente indipendenti, per i liberi e i servi coltivatori di terre altrui, avvicinati nella soggezione comune al potere signorile, di resistere alle pressioni esercitate da questo potere, un processo che con frequenza, dopo lunghe e travagliate controversie, si concretizza in una complessa casistica di pattuizioni, fissate dapprima verbalmente, attraverso le deposizioni di *iurati*, poi in convenzioni scritte, che iniziano nella seconda metà del secolo XI, per giungere, fra XII e XIII secolo, alla liberazione dalla soggezione signorile con il passaggio alla giurisdizione diretta del comune cittadino (36).

Mentre la *curtis* è il risultato di un processo di ristrutturazione, attuato soprattutto per impulso esterno dei Franchi, che riduce sì la presenza e le capacità di iniziativa degli uomini liberi, ma, attraverso il processo di formazione delle signorie castrensi, eredi

ta il capitolo "L'Italia senza corti" in Andreolli, Montanari, *L'azienda curtense* cit., pp. 161-175; per la scarsa presenza di servi che lavorassero su terre dominiche si veda Pasquali, *Agricoltura* cit., pp. 270-276.

(34) Cfr. sopra, par. 1.2.

(35) Paquali, *Contadini e signori* cit., pp. 139-142.

(36) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 23-32, 42-49, e sopra, *passim*.

in molti casi delle strutture curtensi, sollecita in tempi più o meno lunghi un ritorno o una ripresa di organizzazione e di iniziative, coinvolgendo uomini liberi e no, nelle loro varie gradazioni di condizione giuridica, la grande proprietà di tradizione tardoromana, che saremmo portati a definire quale latifondo, costituito tuttavia in prevalenza non da terre a conduzione diretta o dominiche, per le quali mancava la mano d'opera necessaria, essendosi drasticamente ridotto, rispetto all'età classica, il numero degli schiavi, non sostituito, come invece avviene nel 'sistema curtense', dal ricorso alle prestazioni d'opera dei coltivatori delle terre massarie, ma frazionato e affidato a *coloni*, e che è rappresentata nella *Romania* e particolarmente nel Ferrarese, dalle numerose *massae*, che ripetono nella struttura fondiaria, oltre che nel nome, le *possessiones* del tardo impero, non attua un processo di riorganizzazione interna di tipo curtense, ma non per questo lascia spazio, anzi ne lascia meno della *curtis*, ai liberi proprietari, soprattutto a quelli con proprietà modeste e piccole, se non per zone limitate ed anche eccentriche, come vedremo essere il caso di una di queste in territorio ferrarese, che più ha subito l'influenza della *Langobardia* e che ha potuto godere della possibilità di sfruttamento degli spazi incolti (37): come abbiamo notato, le motivazioni vanno cercate nel carattere stesso di continuità, essendo mancato principalmente il momento della crisi della grande proprietà costituito dall'inseediamento dei Longobardi.

Nell'ambito della problematica relativa alla presenza degli uomini liberi, viventi su terra propria e pertanto indipendenti economicamente, nelle campagne della *Romania*, presenza che non abbiamo preteso certo di negare in assoluto, ma solo di limitare, soprattutto negli aspetti di una 'vitalità' politica e sociale delle comunità rurali, e, per converso, alla presenza generalizzata di

(37) Cfr. sotto, parr. 8.6., 9.4. e cap. X, *passim*.

coloni liberi, in stretta relazione entrambe con la volontà di affermazione di famiglie comitali sugli uomini liberi, che vivono, invece, volenti o nolenti, sotto la protezione di chiese e monasteri, di cui subito trattiamo, va considerata la comparsa nella documentazione, a partire dalla metà del secolo X fino ai primi decenni del successivo, di arimanni e arimannia, una comparsa sporadica, invero, ma non per questo meno importante.

Dal precedente nostro contributo trarremo solo una parte delle esemplificazioni, concernenti anzitutto la comparsa, anteriore di un secolo a quelle dei territori della *Langobardia* (38), del termine *armanian* o *arimannia*, poi quella degli arimanni nel Ferrarese, per concludere questa prima parte con un documento canossiano del secondo decennio del secolo XI. Per la poca altra documentazione rimanente rinviamo al contributo stesso (39).

8.2. Prestazioni pubbliche (*armanian*) di coloni contese dai conti alle signorie monastiche nel Cesenate (950-981)

In un placito della metà del secolo X, svoltosi a Bertinoro – una parte del contenuto del documento ci sfugge, per le condizioni frammentarie dell'edizione (40) –, al cospetto del giudice Andrea, inviato presumibilmente dall'arcivescovo di Ravenna, i conti di Cesena reclamano contro il monastero ravennate di S. Tommaso apostolo le *functiones publicae*, prestazioni e redditi fiscali non specificati nel loro contenuto concreto, che gli uomini, abitanti in

(38) Cfr. sopra, par. 2.3.2.

(39) Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., pp. 44-50.

(40) Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 11, anno 950 circa, datato da G. Buzzi, *Ricerche per la storia di Ravenna e di Roma dall'850 al 1118*, «Archivio della Società romana di storia patria», XXXVIII (1915), pp. 66, 124, al 27 novembre 950, datazione accettata da Dolcini, *Comune e signoria* cit., pp. 212-214.

Celincordia sulle terre di proprietà del monastero, sono tenuti a corrispondere ai conti stessi in nome dell'ufficio comitale, «propter ipsum comitatum»: accanto all'espressione *functio publica* appare più volte, con varianti, il termine *armanian*, in un significato che sembra sostanzialmente equivalente o al più integrativo. L'esito della contesa è sfavorevole per i conti.

Una situazione analoga, concernente probabilmente ancora i conti di Cesena, dovette verificarsi poco tempo dopo per la località di *Turri*, posta anch'essa nel comitato cesenate. Lo deduciamo da un privilegio indirizzato nel 981 dall'imperatore Ottone II al monastero ravennate di S. Maria in *Cereseo* (41), con il quale, fra altri beni e diritti, egli conferma appunto l'*armanian de Turri*. Che si tratti di un reddito fiscale è chiarito nell'ambito dello stesso privilegio: concedendo al monastero la *tuitio* e la *defensio* imperiali, Ottone II conferma l'esenzione dall'intervento degli ufficiali pubblici, che non possono richiedere ai residenti, liberi o no, sulle terre monastiche la presenza al placito né esigere la *harimannia* ovvero la riscossione del tributo pubblico conosciuto sotto tale nome (42). Un riferimento così specifico in un privilegio imperiale suggerisce già di per sé la volontà dell'ente di ottenere la protezione imperiale per un possesso o un diritto effettivamente contestato. Orbene, l'imperatore stesso dichiara di confermare con il suo privilegio quanto egli stesso e i conti Arardo e Lamberto avevano conferito all'ente «in placito nostro», cioè in occasione di una precedente contesa giudiziaria, con tutta probabilità promossa dai conti contro il monastero in modi analoghi a quella descritta dal placito della metà del secolo: anche in questa seconda occasione i conti erano stati sconfitti nelle loro pretese.

Possiamo supporre che l'impiego del termine *arimannia* nel

(41) *DD Ottonis II*, n. 242, 981 gennaio 15.

(42) *DD Conradi II*, n. 250, 1037 settembre 1.

diploma vada fatto risalire al placito stesso, quindi all'iniziativa dei conti di Cesena, tesi a recuperare o a pretendere per la prima volta, sempre tuttavia sotto le sembianze di un recupero, prestazioni pubbliche dagli uomini liberi, anche se risiedenti su terre di grandi proprietari.

Poiché nelle campagne della *Romania* scarsa – di certo pressoché assente nella documentazione – era la presenza di liberi con una base economica propria che li ponesse in grado di sostenere gli oneri pubblici, insieme alla difesa della loro libertà piena, ai conti, da poco designati nelle loro funzioni – non importa ora conoscere l'autorità dalla quale le derivavano, né i caratteri né l'effettiva applicabilità –, non rimaneva altra via, per la possibilità di sopravvivenza del loro potere di natura pubblica – tralasciamo di proposito un'eventuale base signorile, individuale o della famiglia di provenienza –, che esigere le prestazioni e i redditi pubblici dagli uomini liberi, che nella *Langobardia* gravavano soprattutto sui gruppi di arimanni. Di qui l'opportunità di designare i liberi della *Romania* come arimanni – ne vedremo subito l'esemplificazione – e i loro obblighi pubblici come arimannia.

In relazione a questo ultimo aspetto possono essere avanzate alcune considerazioni di rilievo. Nei documenti esaminati si trovano menzioni, ripetute, di arimannia. Il termine, che deriva ovviamente da arimanno ed indica servizi e tributi pubblici dovuti dagli arimanni, inizia ad essere documentato nella *Langobardia* poco dopo la metà del secolo XI, in un senso tendenzialmente negativo, poiché esprime ormai una limitazione della piena libertà per i gruppi di arimanni, come mostra il caso di Vigevano, ove gli arimanni locali, nel momento in cui ricevono la diretta protezione regia, ottengono di «exire de arimannia» (43). Orbene, una accezione analoga è ravvisabile anche nei nostri documenti, dal momento che il termine arimannia si presenta quale imposizione,

(43) *DD Heinrici IV*, n. 170, anno 1065; cfr. Tabacco, *I liberi cit.*, pp. 156-157.

nuova nel nome, se non nella sostanza, ai liberi coltivatori di terre altrui, già godenti probabilmente – certamente in seguito – di esenzione dalla corresponsione dei contributi pubblici dovuti ai conti. Come altre volte accade, il termine derivato ha trovato il suo primo impiego – forse è stato coniato – proprio nella zona di 'importazione', nella quale il nome di arimanno e l'istituto arimannico si presentavano in qualche modo già cristallizzati, anche se assunti con modalità divergenti da quelle originarie presenti nella *Langobardia*, anche qui, del resto, in via di trasformazione, quand'anche non fossero in via di dissoluzione.

8.3. Il ricorso alla qualifica di arimanno a difesa della libertà personale: i livellari-arimanni di Fossalta (956)

Nell'anno 956 due fratelli, uno dei quali chierico – forse della pieve di Tamara, ma non è detto esplicitamente –, chiedono in livello all'arcivescovo di Ravenna terreni situati nel *fundus* di Fossalta, posto appunto nella pieve di Tamara, in territorio ferrarese (44). I due non sono di condizione sociale ed economica misera, poiché, oltre alla condizione di chierico di uno dei due, sono anche dotati di una certa disponibilità finanziaria, il che risulta dalla dichiarazione che le terre oggetto del livello sono già state acquistate da loro e ancor più dalla richiesta che, nell'eventualità di acquisti successivi di terreni – di cui sia proprietaria, ovviamente, la chiesa ravennate, eventualità probabile, data la grande ampiezza dei suoi possedimenti –, questi siano compresi nella carta di livello. La

(44) App., n. 9. Secondo A. Vasina, *Il territorio ferrarese nell'alto medioevo*, in *Insedimenti nel Ferrarese*, a cura del Comune di Ferrara, Firenze, 1976, p. 93, nota 38, il termine arimannia sarebbe presente nel Ferrarese già nell'anno 906, ma nel documento da lui citato (G. A. Amadesi, *In Antistitum Ravennatum chronotaxim*, voll. 3, Faenza, 1783, II, n. 15, p. 233), si legge «Salecta de Aimana», non «Salecta de Arimannia», come egli propone senza chiarimenti ulteriori.

situazione, pur non apparendo di per sé eccezionale, si discosta dalla normalità, tanto più se teniamo presente che nelle carte di livello, compresa la presente, è incluso il divieto di alienare le terre concesse. I due si impegnano a corrispondere i canoni consueti nella regione della *Romania* e a sottostare – condizione anche questa consueta per i coltivatori e gli affittuari delle terre della chiesa ravennate (45) – alla giurisdizione dell'arcivescovo e dei suoi ufficiali, almeno per quanto concerne le questioni di carattere possessorio: non è fatto nel documento esplicito riferimento al placito signorile, come pure avviene in altra documentazione contemporanea di natura analoga, compreso il placito ferrarese del 970, su cui ci soffermeremo.

Al riconoscimento della soggezione all'autorità signorile, nelle forme ora indicate, segue una clausola che non appare presente, per quanto finora ci consta, in alcun'altra carta di livello dell'epoca per la stessa regione: i due fratelli chiedono il riconoscimento dei diritti derivanti dalla loro condizione di liberi, diritti non specificati, ma indicati dalla formula generica: «salva nostra libertate». Non contenti di avere ottenuto quest'assicurazione, i due riescono a fare inserire una specificazione, che deve costituire per loro un'assicurazione ulteriore della loro condizione di liberi: «sicut boni arimanni». Il significato primo di tutto ciò appare chiaro: nel momento in cui i due richiedenti ottengono la carta di livello, essi ricevono sì la sanzione legale degli acquisti compiuti, poiché si trattava di terre soggette a limitazioni nel possesso, ma avvertono come la concessione contenga un pericolo reale, non ipotetico, per la loro condizione di uomini liberi, dal momento che debbono riconoscere all'arcivescovo e alla sua chiesa una potestà giudiziaria sulle proprie persone, sia pure limitata agli aspetti, per così dire, minori dell'esercizio della giustizia; la preoccupazione

(45) Fasoli, *Castelli* cit., p. 59, per i livelli della chiesa ravennate; in generale per gli aspetti di dipendenza insiti nella contrattualistica livellaria si veda Andreolli, Montanari, *L'azienda curtense* cit., pp. 85-98.

che ne scaturisce traspare anche dall'aver evitato nella carta di livello l'impiego del termine *coloni*, di per sé non significante uno stato di servitù, ma pur sempre riduttivo rispetto alla condizione di piena libertà.

Alla luce delle nostre conoscenze circa le vie molteplici e concorrenti nel fine attraverso le quali si forma la signoria in questo periodo, la preoccupazione dei due fratelli appare più che fondata. Non può non destare sorpresa il ricorso al termine di arimanni per chiarire ulteriormente la portata, vorremmo dire, pratica di tale libertà (46).

Non è facile istituire un paragone con gli altri, pochi, documenti che menzionano arimanni nello stesso periodo, oltre che nel Ferrarese, nella *Romania*, poiché, tranne quello qui considerato, si tratta di documenti di natura contenziosa. Possiamo seguire la via del Tabacco (47), che ha cercato elementi utili all'illustrazione della situazione espressa dal nostro documento nel confronto con la *Langobardia*, ma anch'egli si è valso di un documento pubblico della fine del secolo IX, un placito, nel quale sono chiamati a testimoniare, in quanto degni di fede: «nobiles et credentes homines liberi arimanni» (48). In questo documento, invero, non solo o non tanto appare evidente il rapporto stretto fra la condizione di libertà e quella di arimanni, quanto la situazione degli arimanni di

(46) Nella *Romania*, ove il contratto di livello viene introdotto, secondo Andreolli, Montanari, *L'azienda curtense* cit., p. 165, nella seconda metà del secolo IX e si diffonde nel secolo X, quando nella *Langobardia* inizia a rarefarsi, i liberi coltivatori dipendenti, con i quali esso viene stipulato, non sono designati quali *libellarii*, ma mantengono, quando la qualifica è presente, la designazione tradizionale di *coloni*. Per constatarlo è sufficiente scorrere la documentazione relativa ai livelli, il cui elenco è dato da M. Montanari, *Contadini e città fra 'Langobardia' e 'Romania'*, Firenze, 1988, pp. 62-63; ci limitiamo a segnalare i più antichi: Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., I, n. 3, 870 dicembre 4; IV, n. 6, 882 luglio 26; I, n. 4, 889 novembre 29.

(47) Tabacco, *I liberi* cit., p. 145.

(48) Doc. citato sopra, t. c. nota 30 di cap. II.

Bellagio, che ci appaiono in una condizione sociale più elevata dei nostri, se non altro per il ruolo da essi svolto in quel momento e per gli appellativi di *nobiles* e *credentes*, che tale superiorità sottolineano, anche se debbono essere limitati nel loro significato in quanto vanno rapportati ad un ambito locale ristretto.

Il raffronto può essere esteso a documenti più antichi, della piena età carolingia, e, soprattutto, più significativi. Il Tabacco stesso ha posto in luce l'inserimento precoce, nell'ambito di incipienti formazioni signorili, di singoli gruppi di arimanni per tutta l'area della *Langobardia*, a volte in condizione di lavoratori dipendenti, una situazione vicina, ma non coincidente con quella presentata dal documento del 956: è sufficiente richiamare gli arimanni che coltivano come livellari le terre del monastero di S. Colombano di Bobbio, tenuti a svolgere servizi pubblici, legati dunque ancora al Regno (49).

Più significativo per il nostro discorso appare un documento piacentino dell'832, già da noi esaminato (50), che il Tabacco non ha potuto utilizzare. I coltivatori delle terre della chiesa piacentina, nel momento in cui sentono minacciata la loro libertà, che si concretizza, ribadiamo, oltre che nella base economica e nel prestigio locale, nel mantenimento dei rapporti con il potere pubblico, reagiscono, affermando la loro appartenenza ad un cetto o ad una classe riconoscibile attraverso qualifiche di uso, vorremmo dire, comune, fra le quali appare, con quelle di *homines liberi* ed *exercitales*, quella di *arimanni*.

A distanza di un secolo, i due fratelli di Fossalta, privi di punti di riferimento sicuri nella loro 'trattativa' con l'arcivescovo ravennate, non trovano di meglio che ricorrere ad una tradizione propria delle regioni della *Langobardia*, conosciuta certamente anche nella *Romania*, in particolare nel Ferrarese, per influenze spontanee e

per volontà dello stesso potere pubblico – ne vediamo tosto l'esemplificazione largamente probante –, sforzandosi di concretizzare ciò che intendono per libertà: quella libertà che è propria degli uomini che sono comunemente conosciuti e vogliono farsi riconoscere – in certi casi ancora per lungo tempo – come arimanni, un nome, una qualifica che in situazioni specifiche e in zone determinate viene rivendicata da uomini liberi proprio nel momento in cui sono in procinto di essere inseriti, per fattori esterni inarrestabili, a volte anche per finalità contingenti perseguite da loro stessi, come i nostri due fratelli, nell'ambito di dominazioni tendenzialmente o già pienamente signorili.

I protagonisti delle vicende, tuttavia, avvertono la precarietà della loro posizione; accumulano pertanto le clausole di tutela: nell'832 ricorrono a tre diverse qualifiche; nel 956 mostrano la debolezza della condizione stessa degli arimanni, che di per sé non è più sufficiente a denotare la condizione di libertà piena, aggiungendo l'aggettivo di buoni, richiamando con ciò stesso l'espressione tradizionale di *boni homines*, nella quale l'aggettivo *boni* qualificava e qualificherà ancora, in altre circostanze, ma sempre in senso positivo, la condizione sociale ed economica degli uomini stessi, come ora serve a qualificare, anzi a riqualificare gli arimanni.

8.4. Conte di Ferrara, arimanni ed arcivescovo di Ravenna nel placito dell'anno 970

Il secondo documento ferrarese concerne una situazione diversa rispetto a quello del 956 e si riferisce ad un numero assai più elevato, pur se non specificato, di persone.

Nell'anno 970 si svolge, in due tempi, in Ferrara e in Consandolo, un placito presieduto dal messo imperiale Eccico (51).

(49) App., n. 4; cfr. sopra, t. c. note 17-19 di cap. I.

(50) App., n. 2; cfr. sopra, t. c. note 20-26 di cap. I.

(51) App., n. 11.

La materia del contendere – le prestazioni dovute al potere pubblico – e la qualità dei contendenti – il rappresentante del comitato di Ferrara, che muove la lite, e l'arcivescovo di Ravenna – ne fanno un processo di notevole importanza, tanto più che, come apprendiamo dal documento stesso, un placito analogo si era svolto alcuni anni prima, con esito favorevole per la chiesa ravennate.

Il vescovo Lucio-Liutprando, a nome del comitato di Ferrara, che egli sembra detenere in quel momento (52), muove lite contro l'arcivescovo rivendicando i servizi pubblici che dovevano al conte gli arimanni abitanti ad oriente della città, nelle località di Corlo e Tamara, a nord, nella vasta area della pieve di S. Maria di *Trenta*, che dall'odierna località di Trento giungeva a Trecenta sul Tartaro, a nord-ovest, nel castello di Ficarolo, e in tutta la zona a sud-est, dalla città stessa fino a Consandolo. L'arcivescovo replica che tutti gli abitanti, liberi e servi, delle sue terre sono esentati, in forza di privilegi imperiali e pontifici, dagli obblighi pubblici. La sentenza fu nuovamente a lui favorevole.

Sottolineiamo subito che l'impiego del termine arimanni nel placito avviene solo ad opera del rappresentante del potere pubblico comitale. Nella sua replica l'arcivescovo lo evita accuratamente, tendendo a fondere gli *ipsi homines*, quelli cioè nominati dal vescovo rappresentante il comitato – chiaramente gli arimanni contesi –, con gli «omnes alii mei coloni et residentes habitatores», accettando solo la distinzione giuridica fra i lavoratori *liberi* e *servi*. Il Tabacco osserva che «entro l'orizzonte mentale dell'arcivescovo non ha luogo un ceto di arimanni formalmente distinto» (53). Prescindendo al momento dalle intenzioni del presule, possiamo affermare che la sua, non quella del conte, è la posizione più consona alla tradizione arimannica, per quanto 'decaduta', delle regioni della *Langobardia*, per la quale la qualifica non dovrebbe essere

attribuita agli uomini, pur liberi – non è il caso di soffermarsi sui non liberi –, abitanti sulle terre di altri, tanto più di un grande proprietario, dotato di privilegi immunitari, pur se non mancano esempi difformi, invero pochi, nella *Langobardia* stessa, su alcuni dei quali ci siamo soffermati, e nella *Romania*, come il caso dei livellari di Fossalta mostra: in questa occasione l'arcivescovo aveva accettato, non conscio ancora delle implicazioni eventuali, la qualifica di arimanni pretesa dai due fratelli.

I due placiti, susseguitisi in breve tempo, hanno reso certamente avvertito l'arcivescovo del pericolo insito nell'impiego del termine arimanno, che gli viene dunque svelato nel momento stesso in cui i rappresentanti del potere comitale nel Ferrarese – uno dei territori, ricordiamo, più a lungo contesi tra Chiesa romana, Impero e chiesa ravennate – se ne servono per rivendicare i diritti comitali su numerosi gruppi di liberi del territorio, abitanti sulle sue terre. Non stupiamoci se d'ora in poi nelle carte ravennate concernenti il Ferrarese la qualifica di arimanni, accettata 'incautamente' nel 956 dal medesimo arcivescovo Pietro, scompare totalmente, pur se nel territorio, per occasioni, tempi, modi e zone diverse, poté rimanerne il ricordo od esservi fatto ancora ricorso.

La presenza larghissima, pertanto, di arimanni nel Ferrarese è frutto contingente dell'attribuzione di una qualifica ad interi gruppi di uomini per fini specifici: il tentativo di recuperare, servendosi anche di un artificio lessicale, l'obbligo della prestazione dei servizi pubblici da parte degli uomini liberi abitanti sulle terre della chiesa ravennate.

Potremmo anche supporre che singole richieste in tale senso fossero giunte al potere comitale da parte di liberi abitanti sulle terre della chiesa ravennate, liberi in condizioni economiche e sociali migliori rispetto ad altri liberi e, ovviamente, ai non liberi, forse pervenuti nella dipendenza da un potere signorile da poco tempo o forse desiderosi di sottrarsi ad una tale dipendenza nel momento in cui questa andava accentuando i caratteri signorili, strutturando e rafforzando una propria assai estesa e potente domi-

(52) Tabacco, *I liberi* cit., p. 146, nota 508.

(53) *Ibidem*, p. 147.

nazione signorile (54), elaborando anche nei contratti di livello, diffusisi nella *Romania* (55), clausole di tipo 'signorile' fra le più accentuate (56): è la situazione, appunto, espressa nel livello di Fossalta.

8.5. Conte, arimanni e signoria monastica nell'Imolese in un placito del 1005

Nell'anno 1005, nel castello di *Lauviniano*, in territorio imolese (57), alla presenza di una contessa Imma e del giudice Vitale, un conte Teodorico – né di lui né della contessa Imma sono indicate specificazioni ulteriori della funzione comitale in rapporto a territori determinati –, a mezzo del suo gastaldo Dodo – si noti la comparsa di un termine di tradizione longobardo-franca che indica un amministratore di beni, in questo caso forse un amministratore pubblico, dei redditi cioè fiscali spettanti al comitato – e di un avvocato, al cospetto del collegio giudicante, del quale non conosciamo la composizione specifica per una lacuna del testo, muove lite contro l'abate del monastero di S. Maria in Palazzolo e il suo avvocato per rivendicare a sé il *suffragium* – probabilmente un censo pubblico in denaro (58) – e la *publica actio* ovvero tributi e prestazioni di natura fiscale – il significato è equivalente a quello di *publica functio* –, obblighi pubblici che egli sostiene debbano gravare su tre «arimanni nostri», singolarmente nominati, come gravano sugli altri arimanni: «... nobis facere debuerunt sicuti et alii arimanni faciunt».

(54) Fasoli, *Il dominio* cit., pp. 122-123 e *passim*.

(55) Cfr. sopra, nota 46.

(56) Cfr. sopra, nota 45.

(57) Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., V, n. 37, 1005 luglio 3.

(58) Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 27.

(59) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 183-184.

L'abate e il suo avvocato replicano che i tre uomini non sono arimanni del conte, «tui arimanni», né hanno mai corrisposto a lui i tributi pubblici; anzi, in forza di una *cartula promissionis*, essi si sono impegnati a *servire* l'abate per tutta la durata della sua vita. All'obiezione dei rappresentanti del conte che i tre hanno compiuto l'atto non per necessità di sopravvivenza materiale, ma per sottrarsi agli oneri pubblici, la parte monastica replica che essi l'hanno compiuto invece proprio per le condizioni estreme di indigenza in cui versavano. I giudici riconoscono valida quest'ultima tesi, emettendo sentenza sfavorevole nei confronti della parte comitale.

Al documento ha dedicato osservazioni penetranti il Tabacco (59), sottolineando che il processo di decadenza degli uomini liberi, in atto da tempo nella *Langobardia*, si verifica anche nella *Romania*, la cui integrazione nelle tradizioni istituzionali del Regno Italico viene posta ulteriormente in risalto nel documento dal ricorso a disposizioni legislative di età carolingia, effettuato dai contendenti, o meglio dai loro esperti 'legali', nel momento in cui richiamano la prescrizione carolingia che libera dai servizi, dovuti al *publicum* e che possono essere pretesi dal conte, coloro che si sono trasferiti su terra monastica, divenendo servi o coltivatori dipendenti, qualora l'atto sia stato compiuto non per sottrarsi con la frode agli obblighi pubblici, ma «pro sola paupertate vel necessitate» (60), prescrizione richiamata direttamente nel nostro documento: «ipsi homines per nullam actionem publicam fugierunt, nisi tantum pro suam nimiam necessitatem corporis ipse promissiones fecerunt».

Sulla difficoltà di proporre analogie fra le condizioni degli uomini liberi nella *Langobardia* e nella *Romania* già ci siamo soffermati (61), per cui siamo propensi ad identificare la condizione

(60) MGH, *Capitularia regum Francorum*, I, n. 93, cap. 5.

(61) Cfr. sopra, par. 8.1.

originaria, prima cioè dell'impegno assunto con la *cartula promissionis*, dei tre uomini, definiti arimanni e le cui prestazioni costituiscono l'oggetto della lite, non con uomini liberi provvisti di beni propri, anche se modesti, ma con uomini liberi risiedenti su terra ecclesiastica, forse, per impiegare i termini 'romanici', nella condizione di *coloni*. A riprova osserviamo che nel placito non viene mai affermato, né in modo esplicito né implicito, che i tre abbiano ceduto la loro terra al monastero; l'azione da loro compiuta non riguarda beni eventualmente detenuti, ma la condizione giuridica delle loro persone: da liberi a servi. Che si trattasse poi di un espediente, come la parte comitale sostiene, appare evidente, a parer nostro, anche dalla durata limitata dell'obbligo assunto: solo finché vivrà l'abate; alla morte di questo, essi potranno – in linea di principio, almeno, anche se con difficoltà nella pratica – tornare nella condizione giuridica originaria; nel frattempo essi si sono sottratti con successo alle richieste del potere comitale: non dovranno pagare il *suffragium* né svolgere *publica actio* o *publica functio*, in altre parole non dovranno corrispondere censi e prestazioni a titolo di arimannia, quel tributo pubblico o meglio quell'insieme di tributi pubblici che i conti pretesero nella *Romania*, come abbiamo visto, fin dalla prima comparsa dell'istituzione comitale.

Ancora una volta un collegio giudicante – non è detto, anche in questo placito, come in altri, da quale potere pubblico esso traesse la propria autorità: forse dalla chiesa ravennate; ma alla fin fine non si tratta di un aspetto essenziale, stanti i risultati identici degli altri processi considerati – emette sentenza favorevole ad un ente monastico contro i rappresentanti dell'autorità pubblica, singoli membri o gruppi appartenenti a famiglie comitali. La caratteristica di questi processi è costituita dallo sforzo compiuto dai rappresentanti dell'istituzione comitale di costituire una base solida ed ampia di diritti pubblici al loro potere, utilizzando una istituzione tradizionale, quella dell'obbligo dell'assolvimento dei doveri pubblici da parte degli uomini liberi nei confronti degli ufficiali comitali.

Il tentativo non poteva non essere destinato al fallimento, dal momento che l'istituzione, alla quale si ricorre, è già in crisi nello stesso Regno Italo, ove le condizioni per il suo funzionamento pur esistevano e dall'autorità centrale, almeno per tutto il secolo IX, erano state difese con tenacia, anche se non senza atteggiamenti contraddittori, soprattutto nei confronti delle richieste dei nuovi potentati costituiti dalle chiese e dai monasteri maggiori. Lo sforzo, impegnativo, non fu privo di risultati pratici, dal momento che la tradizione degli uomini liberi, dotati di terra sufficiente per l'assolvimento degli obblighi pubblici, non si spense di un sol colpo, ma rimase viva nella persistenza stessa del nome di arimanno, anche se nel periodo successivo, a partire proprio dalla seconda metà del secolo X, in età ottoniana, la dipendenza dei gruppi arimannici dal potere pubblico, per primo da quello regio, iniziò ad essere concepita in modi analoghi alla dipendenza da un potere signorile: diritti sugli arimanni, gli arimanni stessi e le loro terre possono essere e sono ceduti dal potere regio ad incipienti formazioni signorili (62). In tale prospettiva anche i diritti dei conti sugli arimanni, quando sopravvivano, vengono concepiti e richiesti in forme che si avvicinano a quelle esercitate dai detentori delle signorie di banno fino a porsi in concorrenza con quelle esercitate da singoli proprietari (63).

Le rivendicazioni avanzate dai conti della *Romania* sulle prestazioni pubbliche degli uomini liberi, che essi insistono a chiamare arimanni, non servono solo a fare funzionare l'istituzione comitale secondo i modelli dell'età carolingia, ma giungono anche a sottrarre ai signori prestazioni e obblighi pubblici degli uomini liberi, che abitano e coltivano le loro terre, diritti che i signori ormai pretendono per sé, siano gli uomini liberi inseriti in domina-

(62) Tabacco, *I liberi* cit., p. 148; si vedano le esemplificazioni sopra, capp. I-III.

(63) App., n. 18, doc. dell'anno 1086 relativo al conte di Bergamo; cfr. sopra, par. 4.2.

zioni pienamente signorili, come quella della chiesa ravennate, o nell'ambito di strutture che potremmo definire di 'signoria fondiaria', le più diffuse nella *Romania* (64).

Un'ultima annotazione. L'azione del conte nel 1005, come per altri casi, non si esplica solo nei confronti di singole persone o di singoli gruppi, ma vuole affermare un principio generale: nel momento in cui i rappresentanti della parte comitale rivendicano gli obblighi dei tre arimanni, giustificano tale pretesa con il riferimento a quanto fanno tutti gli altri arimanni, sottintendendo che, secondo loro, si tratta di obblighi generalizzati, da compiersi secondo modalità fissate dalla consuetudine, affermazione che poteva essere considerata valida – anche se in molti casi non più effettuale – per il Regno Italico, non per la *Romania*, ove di arimanni si poteva parlare solo da un periodo recente (65).

8.6. Gli arimanni di Sariano e le influenze 'longobardiche' nella Traspadania

Nell'anno 1017 il marchese Bonifacio di Canossa e la moglie Richilde donano al monastero di S. Silvestro di Nonantola beni terrieri nella Traspadania ferrarese presso Trecenta (66): fra le confinazioni di una delle terre viene nominata la *terra arimannorum* di Sariano, ora frazione di Trecenta.

Il documento è rogato in Revere da un notaio dell'area di tradizione longobardo-franca, che riduce le strutture fondiarie e terri-

toriali della *Romania* a quelle della *Langobardia* (67). La menzione della *terra arimannorum* va anzitutto situata in questa prospettiva: il notaio o chi gli suggeriva il contenuto dell'atto si trova in presenza di una terra, costituita probabilmente da una zona incolta, di possesso comune degli uomini o di gruppi di uomini liberi di Sariano; spontanea poté apparire la definizione di «terra degli arimanni», secondo schemi diffusi nell'area longobardo-franca, le cui influenze, d'altronde, si facevano sentire nella regione anche per molte altre vie e da tempi ben anteriori.

Quanto ora osservato rende infine ragione di un fatto, apparentemente singolare: nel naufragio generale, dopo il terzo decennio del secolo XI, delle testimonianze relative ad arimanni ed arimannia nella *Romania*, scomparsa che sembra da imputare, in conseguenza diretta dei tentativi compiuti dai conti, alla volontà dei grandi proprietari, dotati di poteri signorili limitati o territoriali, come gli arcivescovi di Ravenna, che per primi avevano rifiutato decisamente l'impiego dei termini nel placito del 970, gli arimanni, apparsi ancora nella Traspadania ferrarese nel documento canossiano dell'anno 1017, torneranno ad apparirvi fra XII e XIII secolo. Tali presenze sono da attribuire alle influenze dei Canossa, soprattutto, e degli Estensi, e ad altre precedenti.

Nella zona sussiste una lunga tradizione di presenza 'longobardica', politica ed economica. Ricordiamo, dall'età postcarolingia, gli ampi domini nella zona dei marchesi Almerico I e Almerico II e dei duchi di Toscana (68), i possessi fiscali dell'imperatrice Adelaide, donati poi al monastero pavese di S. Salvatore, i possessi del monastero di S. Maria di Pomposa (69).

(64) Cfr. sopra, t. c. nota 4; cfr. ora Pasquali, *Contadini e signori* cit., p. 139.

(65) Per l'eventuale menzione di *armani* nel comitato cesenate, da interpretarsi, secondo noi, con *armaniae*, si veda Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., pp. 44-48; *ibidem*, pp. 48-50, per le arimannie nel comitato di Pesaro.

(66) A. Falce, *Documenti inediti dei duchi e marchesi di Tuscia (secc. VII-XII)*, «Archivio storico italiano», ser. VII, VII (1927), pp. 264-272, doc. 1017 marzo 26.

(67) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 316-317.

(68) Castagnetti, *Tra 'Romania'* cit., pp. 40 ss.

(69) Documentazione e bibliografia in Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., pp. 53-54.

A queste presenze si affiancò nel secolo XI soprattutto quella dei Canossa e di famiglie signorili a loro legate: ad esempio, i modenesi da Ganaceto, che assunsero la denominazione da Calaone, e i conti veronesi da San Bonifacio (70). La loro presenza, come ha influito sull'organizzazione delle circoscrizioni territoriali ecclesiastiche, pur di per sé conservative tendenzialmente (71), e sull'irrobustimento delle comunità rurali (72), ha potuto influire anche sugli aspetti più strettamente sociali, con il sostegno o anche una spinta alla formazione ed espansione dei piccoli proprietari e allo sfruttamento ad opera delle comunità rurali degli spazi incolti, e con l'assunzione della qualifica di arimanni – ne vediamo appresso un altro esempio per Arquà –, forse per volontà degli stessi uomini liberi o per spontanea definizione dei potenti provenienti dalla *Langobardia*, come i Canossa e i loro seguaci, in presenza di condizioni economiche e sociali che ricordavano appunto le condizioni tradizionali degli arimanni del Regno.

Non indifferente dovette essere anche l'influenza dei marchesi di Este, subentrati ai marchesi di Toscana (73) in beni e diritti nella zona, nonché nella 'proprietà' del monastero di S. Maria di Vangadizza, che aveva beni nella Traspadania, e, dopo la scomparsa dei Canossa, principali protagonisti politici in questa zona, fino a giungere alla signoria su Ferrara (74).

(70) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 183-202.

(71) *Ibidem*, pp. 181-183.

(72) Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., pp. 90-91.

(73) Castagnetti, *Tra 'Romania'* cit., pp. 68-69.

(74) Per la presenza degli Estensi nella Traspadania si veda Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 183 ss.; per l'affermazione della signoria estense su Ferrara, *ibidem*, pp. 195-217.

IX. ARIMANNI NELLA TRASPADANIA FERRARESE E COMUNE CITTADINO

9.1. L'affermazione del comune nel contado

La ricomparsa nella *Romania* di arimanni ed arimannia in età comunale avviene, per quanto ci consta, solo in territorio ferrarese, in quelle zone della Traspadania che, dopo la scomparsa della dinastia canossiana, erano tornate, in modo più o meno diretto, sotto la sovranità della Chiesa romana, ma che maggiormente avevano subito l'influenza delle istituzioni della *Langobardia*. Proprio in queste zone la documentazione degli ultimi due decenni del secolo XII e del primo decennio del seguente mostra la persistente presenza di arimanni o, per meglio dire, l'uso persistente di definire gruppi o ceti della popolazione rurale con la qualifica di arimanni.

Il riferimento agli arimanni era comparso da alcuni decenni in due documenti singolari, che possiamo definire programmatici: essi sono costituiti da falsi privilegi pontifici elaborati per ispirazione del comune cittadino, privilegi che, pur presentandosi anteriori di alcuni secoli, furono redatti nella prima metà del secolo XII. I privilegi trattano anche di arimanni, svelandoci, oltre che i rapporti e gli obiettivi del comune cittadino nei loro confronti, i rapporti 'nuovi' e quindi gli obiettivi del comune nei confronti delle signorie territoriali 'straniere', particolarmente dei poteri che la Chiesa romana detiene in ampie zone della Traspadania ferrarese, poteri invero che sarebbe meglio definire 'sovrani', dal momento che ad essa spettava la giurisdizione su tutto il comitato di Ferrara, come su tutta la *Romania*, dalla prima età carolingia (1).

(1) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 20 ss. e *passim*, e bibliografia generale ivi utilizzata.

Il comune ferrarese aveva posto in atto una politica precoce di affermazione nel contado, bisognoso di tale affermazione ben più degli altri comuni padani, poiché, per la formazione recente della città, esso mancava di una tradizione antica che portava il territorio ad afferire verso il centro urbano (2). Lo mostra una documentazione specifica, che attesta l'imposizione alla metà del secolo XII su singole comunità rurali di obblighi onerosi; lo attestano gli interventi nelle controversie tra le comunità rurali e i cittadini, avvenuti, come osserviamo, per Arquà tra gli anni settanta ed ottanta.

9.2. Arimanni, comune cittadino e i falsi privilegi pontifici

9.2.1. Il privilegio del pontefice Vitaliano

Il primo privilegio (3), che sarebbe stato rilasciato negli anni 668-772 dal pontefice Vitaliano e dall'imperatore Costantino alla chiesa vescovile ferrarese, è un falso evidentissimo composto, per la parte che ci interessa, nel quarto decennio del secolo XII (4). La menzione degli arimanni (5) è inclusa in alcuni passi che denotano la preoccupazione del comune cittadino di controllare efficacemente il contado sotto gli aspetti politico, giudiziario, amministrativo ed economico (6), un fine che esso riteneva compromesso dall'attività giurisdizionale di ufficiali 'estranei': diviene comprensibile l'insistenza con cui il comune ferrarese rivendica, nel falso privilegio di Vitaliano, il proprio diritto di limitare e sorvegliare lo

(2) *Ibidem*, parte I: «Ferrara dalle origini al comune».

(3) Ughelli, *Italia sacra* cit., II, coll. 519-526, regesto in Kehr, *Italia pontificia*. V. *Aemilia sive provincia Ravennas*, Berlino, 1911, p. 206, n. 1.

(4) Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 81.

(5) Ughelli, *Italia sacra* cit., II, col. 523.

(6) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 64-65.

svolgimento dei placiti, il segno primo, immediato e più evidente, agli occhi delle popolazioni locali, della detenzione del potere politico, per ottenere poi, con il privilegio di Federico I, di cui subito trattiamo, di svolgere esso stesso, attraverso i suoi consoli, l'attività di placito nella città e nel territorio.

Nel privilegio di Vitaliano agli arimanni che detengono beni in proprietà e in concessione precaria ovvero enfiteutica – «tenentes propria atque precaria» (7) – è affidata la custodia del placito annuale presieduto dal messo apostolico, con l'obbligo di fornire l'ospitalità: «hospitia tribuant et quae sunt necessaria». Ma subito dopo, con evidente contraddizione, della quale tuttavia non dobbiamo stupirci, considerati lo stato primitivo e confuso di elaborazione e, soprattutto, i fini del documento, viene aggiunto che i tributi pubblici – *collecta, fodrum, hospitatio, dationes*: si noti che è inclusa anche l'ospitalità, appena menzionata come lecita –, non siano più esatti: gli arimanni non siano *gravati* dai nunzi, ma rimangano per sempre «in dominio civitatis», poiché le *regiones* sono state da pontefice ed imperatore ad essa *subiugatae*. La città, come è provato da altra documentazione coeva (8), provvederà presto ad imporre prestazioni e tributi pubblici.

Da quanto abbiamo appreso dall'inquisizione del 1182 e dalle menzioni accidentali, non sospette, di un *comes* della Chiesa romana attivo nella Traspadania già nella prima metà del secolo (9), i nunzi pontifici nella prima età comunale avrebbero operato appun-

(7) L'espressione richiama quella analoga del processo del 1182, relativa al possesso per arimannia ed enfiteusi, di cui trattiamo sotto (par. 10.2.). Per l'equivalenza tra enfiteusi e precaria, in assenza di documentazione diretta ferrarese, è sufficiente rinviare, anche per la metà del secolo XII, ai documenti innumerevoli concernenti il limitrofo territorio modenese editi in Vicini, *Regesto* cit., I, nei quali le concessioni *precario atque enphiteotario iure* sono stabilite alla terza generazione e dietro corresponsione di un censo in denaro.

(8) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 66-76.

(9) *Ibidem*, p. 168.

to solo nella Traspadania, ove la superiore giurisdizione della Chiesa romana aveva potuto senza grossi ostacoli subentrare, in seguito alla donazione di Matilde (10) – ma si trattava in molti casi invero di un recupero –, alla dominazione canossiana. Sul resto del territorio ferrarese non abbiamo prove dell'esercizio della giurisdizione da parte di ufficiali della Sede apostolica, nonostante che in linea di principio le spettasse ancora la sovranità su Ferrara e su tutto il suo territorio.

La conferma che il riferimento agli arimanni rinvia necessariamente alla stessa regione è data indirettamente anche dal documento stesso. Subito dopo aver trattato degli arimanni, degli ufficiali pontifici e della soggezione dei primi alla città, si precisa, come abbiamo notato, che la motivazione di tale soggezione è dovuta al fatto che pontefice ed imperatore hanno sottoposto – è impiegato il termine *subiugare* –, le *regiones* del territorio ferrarese alla città medesima, ma la dizione esatta è *regiones aliae*, ove è possibile rilevare la conferma indiretta che il riferimento agli arimanni era di fatto ad una sola delle *regiones* ferraresi, dal momento che la loro soggezione è giustificata dalla soggezione generalizzata delle *aliae regiones*.

9.2.2. Il privilegio del pontefice Benedetto VII

La menzione di arimanni nel privilegio di Vitaliano rinvia con immediatezza a quella analoga inserita nel privilegio del pontefice Benedetto VII dell'anno 981 (11), menzione che in studi precedenti (12) abbiamo dimostrato essere frutto di interpolazione, un'inter-

(10) Overmann, *La contessa Matilde* cit., pp. 41 ss.

(11) J. v. Pflugk-Harttung, *Acta pontificum Romanorum inedita*, voll. 3, Tübingen-Stuttgart, 1880-1888, Pflugk-Harttung, *Acta pontificum* cit., II, n. 85, 981 aprile, regesto in Kehr, *Italia pontificia. V. Aemilia* cit., p. 208, n. 6.

(12) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 80-81.

polazione introdotta presumibilmente proprio in questo periodo. Nel privilegio del 981, infatti, si prescrive che gli abitanti della massa *maior* ovvero della città di Ferrara debbano custodire, assieme agli abitanti liberi delle masse *minores*, dislocate nel territorio rurale, il placito presieduto dal nunzio pontificio.

Nello stesso passo, gli abitanti delle masse *minores*, definiti ora arimanni, sono dichiarati soggetti alla massa *maior*: «arimanni subiugantur».

L'affermazione, a prescindere dalla sua introduzione in modi sintatticamente e logicamente contrastanti, è, soprattutto, insostenibile, poiché è in palese contraddizione con la situazione storica coeva, non certo solo ferrarese, ma di tutte le città nei rapporti con i loro contadi, essendo per il secolo X solo avviato il processo di separazione politica e giuridica fra città e contado: per giungere alla superiorità, dichiarata e riconosciuta, della prima sul secondo occorre attendere l'età comunale.

Si rilevi, infine, l'identità dell'espressione con quella del privilegio di Vitaliano relativa alle *regiones* che debbono rimanere soggette alla città. In questo modo l'interpolazione introdotta non limita il riferimento agli arimanni ad una sola zona, ma di fatto lo estende a tutto il comitato, ché tale significato assume ormai nella documentazione del secolo XII il ricorso alle antiche masse (13).

9.3. Il diploma di Federico I (1164)

Accesasi la ribellione nelle città della Marca Veronese contro Federico I nella primavera del 1164 (14), l'imperatore indirizzò un ampio privilegio al comune ferrarese, rimastogli fedele (15).

(13) *Ibidem*, p. 55.

(14) Castagnetti, *Le città* cit., pp. 159-161.

(15) *DD Friderici I*, n. 441, 1164 maggio 24.

Le concessioni elargite rispecchiano in buona parte le aspirazioni del comune stesso, quali appaiono dal falso privilegio di Vitaliano (16). Sottolineiamo, ai nostri fini, il completo controllo del territorio rurale, identificato attraverso il distretto e la diocesi: tutti gli abitanti debbono obbedire al comune nelle spedizioni, ovviamente militari, e in tutte le altre cose 'necessarie' alla città – l'espressione è presente anche nel privilegio di Vitaliano –, con il che dobbiamo intendere i lavori pubblici, le prestazioni personali e i tributi, anch'essi di carattere pubblico; i consoli ottengono il riconoscimento della loro attività giurisdizionale per la città e il territorio, per le cause civili e quelle criminali. Vengono confermate le *bonae consuetudines*, le quali non possono non rinviare a quelle, ampiamente, pur se disordinatamente, esposte nel falso privilegio di Vitaliano: fra queste è presente un riferimento ai diritti sulle *arimanniae*.

Il comune si fa riconoscere pertanto la giurisdizione sul comitato, diritto che nelle intenzioni, e forse, a volte, anche nei fatti, esso pretendeva, ma che nel principio ad esso non competeva, poiché esso, in quel periodo, spettava ancora alla Chiesa romana. Lo constateremo attraverso la documentazione seguente, alla quale si può aggiungere l'elenco di tributi inserito nel *Liber censuum* della Chiesa romana (17), in altra sede esaminato (18); fra i diritti, sanciti in linea di principio, ma riconosciuti, a volte, anche nella pratica, erano compresi quelli, giurisdizionali e fiscali, su arimanni e su arimannie, almeno nella Traspadania ferrarese, che del resto è la

(16) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 84-85.

(17) P. Fabre, L. Duchesne, *Le 'Liber censuum' de l'Église romaine*, I, Roma, 1905, pp. 120-123.

(18) Per l'analisi dei censi di *arimannia* registrati nell'elenco dei tributi dovuti nel territorio ferrarese alla Chiesa romana, elencati nel *Liber censuum*, redatto alla metà del secolo XII (doc. citato alla nota precedente), si veda Castagnetti, *Arimanni in 'Romania'* cit., pp. 86-94.

zona ove essi sono quasi tutti presenti.

9.4. Arimanni, cittadini e comune urbano in Arquà Polesine (1173-1185?)

Una lunga controversia fra la comunità rurale di Arquà Polesine e alcuni potenti cittadini di Ferrara, nella quale controversia, iniziata almeno al principio degli anni settanta, intervenne il comune urbano, mostra, da un lato, la presenza di arimanni, dall'altro l'estensione effettiva, oltre che del controllo politico, anche della giurisdizione del comune ferrarese sul contado, che, a pochi anni di distanza dal privilegio federiciano dell'anno 1164, del quale abbiamo trattato, interviene a difendere anche i diritti 'sovranici' della Chiesa romana, ottenendo così nei fatti il riconoscimento della sua superiorità politica, non diversamente da quanto facevano altri comuni cittadini nello stesso periodo, i cui governi e tribunali offrivano la propria protezione ai signori ecclesiastici di fronte alle difficoltà di esercizio della signoria (19).

Il documento si presenta privo di protocollo e con gravi lacune nel testo, oltre che edito in modo scorretto (20). Esso è stato segnalato dal Franceschini, che ne ha proposto la datazione agli anni 1183-1185, senza indicarne le motivazioni specifiche (21). La

(19) Negli anni settanta più volte il comune veronese interviene a difendere i diritti giurisdizionali dei più potenti signori ecclesiastici – chiesa vescovile, capitolo dei canonici e monastero di S. Zeno – sulle comunità rurali, sovrapponendo al *bannum* signorile il *bannum* del comune: Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., pp. 33-36.

(20) C. Morbio, *Storia dei municipi italiani*, I, Ferrara e Pavia, 1836, n. 29, pp. 111-113; regesto in A. Samaritani, *Regesta Pomposiae. I (aa. 874-1199)*, Rovigo, 1963, n. 777, con la data del 24 febbraio 1190, che va attribuita invece alla copia.

(21) A. Franceschini, *I frammenti epigrafici degli Statuti di Ferrara del 1173*

proposta può essere accolta sostanzialmente, dal momento che in quella che costituisce la parte iniziale del documento, ma che è solo un frammento concernente probabilmente la descrizione dei beni contesi e le ragioni dei cittadini, sono nominati fra questi ultimi Guglielmo ed Adelardo, da identificare con i fratelli Guglielmo II ed Adelardo II dei Marchesella-Adelardi, che sappiamo essere scomparsi rispettivamente l'uno prima del 1187, il secondo nel 1185 (22).

Un altro indizio, che potrebbe essere utile per la datazione, poiché, se accettato, la porterebbe al 1184, è rappresentato dal riferimento ad una controversia conclusasi undici anni avanti – «a XI annis retro causam habuisse ...» –, che la stessa comunità aveva condotto contro gli *homines* di Pomposa. L'accento potrebbe riferirsi alla lite dibattutasi nel 1173 di fronte ai consoli del comune cittadino, aventi come protagonisti però, da una parte, gli uomini di Arquà, dall'altra, l'abate del monastero di S. Maria di Pomposa e i cittadini ferraresi chiamati in giudizio nella controversia degli anni ottanta.

È opportuno, per meglio comprendere quanto veniamo esponendo, distinguere, sia pure in modo approssimativo, le tre liti, svoltesi in momenti diversi, con protagonisti ed oggetti non sempre uguali.

Quella che convenzionalmente chiameremo 'prima' lite, terminata undici anni prima, ma iniziata ovviamente in un tempo anteriore, concerne la *causa* fra gli uomini di Arquà e gli *homines Pomposiae*, espressione indicante, supponiamo, gli abitanti delle terre dell'abbazia: oggetto ne furono le terre, che saranno fra quelle contese nell'ultima lite, la 'terza'.

Nel 1173, di fronte ai consoli e giudici del comune cittadino (23)

venuti in luce nella cattedrale, Ferrara, 1969, p. 23.

(22) Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 106.

(23) Il contenuto del documento, inedito, è esposto in Franceschini, *Giurisdizione episcopale* cit., p. 145, nota 98.

– si tratta della 'seconda' lite –, comparvero rappresentanti del comune di Arquà, che erano in lite contro l'abate del monastero di S. Maria di Pomposa e un gruppo di cittadini ferraresi, che comprendeva i più potenti: Guglielmo II dei Marchesella (24), Torello della famiglia poi detta dei Torelli (25), il figlio di Linguetta (26), i figli di Turco (27), Signorello (28) ed altri meno noti; questi stessi nel corso del documento sono definiti *capitanei*, ma la qualifica va attribuita, come apprendiamo dalla documentazione ferrarese e come appare anche dalla 'terza' lite, solo ai Marchesella e ai Torelli. Gli uomini di Arquà sostenevano che erano stati cacciati dai loro possedimenti, quei possedimenti che essi avevano tenuto da oltre ottant'anni dalla Chiesa romana; replicarono i secondi di aver ricevuto quei beni in feudo da numerosi e qualificati, *meliores*, abitanti di Arquà; i rappresentanti della comunità affermarono che la concessione eventuale in feudo era frutto di un'iniziativa personale, poiché non era stata compiuta in nome del comune locale. A questo punto termina il testo trasmessoci dalla copia, nel momento in cui si passa a descrivere i confini delle terre contese.

Il documento frammentario, che ci ha conservato l'atto finale della 'terza lite', ha per protagonisti, da una parte, gli uomini di Arquà Polesine (29), dall'altra, oltre all'abate di Pomposa, i cittadini ferraresi presenti nel 1173: i *capitanei*, i figli di Turco e Linguetta, Signorello ed altri. Nella parte immediatamente prece-

(24) Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 106, 120-126.

(25) *Ibidem*, p. 143.

(26) *Ibidem*, p. 152.

(27) *Ibidem*, p. 153.

(28) *Ibidem*, p. 167.

(29) Doc. citato sopra, nota 20. Dalla descrizione dei confini risulta con certezza che si tratta di Arquà Polesine: vi appaiono Villamarzana ed altri fondi, quali *Gregnagnus* (si legga *Gragnanus*) e *Bonusfragus* (si legga *Bonuspagus*), che sappiamo costituire le confinazioni del fundus di Arquà, sede della pieve di Arquà fra X e XI secolo (cfr. Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 257-258).

dente, il cui testo è lacunoso e che doveva indicare ragioni e posses-
si dei singoli accusati, non mancano accenni ad atti di violenza
intervenuti fra i cittadini: i figli di Turco e di Linguetta accusano i
capitanei di averli espulsi, con i propri uomini, dalle terre contese.
Cade subito dopo il riferimento ad una precedente controversia –
la 'prima' lite, cui abbiamo accennato –, svoltasi fra gli uomini di
Arquà e quelli di Pomposa ed avente per oggetto quella *preda* cioè
quelle terre usurpate che ora i primi chiedono di riavere per effetto
della sentenza dei giudici.

Aldigerio e Domenico, giudici del comune di Ferrara, dopo
avere ascoltato le parti e diligentemente indagato sulle *rationes*
addotte dai contendenti, premesso che la *possessio predae* è in
quel momento presso il comune di Ferrara – il comune ha posto,
per così dire, sotto sequestro le terre contestate –, assegnano la
possessio predae e il suo sfruttamento agli *habitatores* di Arquà, ai
servientes della Chiesa romana e al comune di Ferrara per il comu-
ne di Arquà, costituito questo tanto da coloro che abitano ora in
Arquà quanto da coloro che vi abiteranno, come da coloro che *ser-
viunt* ora o in futuro: con una specificazione ulteriore, questi abi-
tanti sono designati quali «arimanni» e quali «habitatores ecclesia-
rium, capitaneorum et aliorum omnium servientes ... [segue una
lacuna nel testo]».

Il senso generale è chiaro: la restituzione avviene nei confronti
di tutti gli abitanti di Arquà e di coloro che abitano sulle terre della
Chiesa romana; tra i primi è operata una distinzione fra coloro che
sono uomini liberi, arimanni, e coloro che invece abitano e *ser-
viunt* sulle terre di proprietà di chiese o di *capitanei* – sappiamo
che sono Marchesella e Torelli – o di altri proprietari – si intenda-
no per certo i cittadini ferraresi rimanenti, nominati nella parte ini-
ziale dell'atto –.

Si noti il significato duplice, generico e specifico, del termine
habitatores: una prima volta esso indica gli abitanti di Arquà,
distinti solo dai *servientes* della Chiesa romana; in un passo imme-
diatamente seguente il riferimento agli abitanti di Arquà viene

ripetuto in modo meno generico: sono nominati anzitutto gli ari-
manni, poi gli *habitatores* che sono *servientes* di chiese, *capitanei*
e di tutti gli altri proprietari. Con il termine *habitatores*, dunque,
sono indicati tutti coloro che abitano in Arquà, ma fra loro vanno
distinti gli arimanni da quelli che abitano e *serviunt* sulle terre
della Chiesa romana, delle altre chiese e dei proprietari cittadini,
capitanei anzitutto.

Trattenuto per il comune ferrarese il *districtus* di una quarta
parte – non si comprende se di tutte o meno delle terre contese – e
assegnate le altre tre alla Chiesa romana, sembra, e descritti i con-
fini delle terre, i giudici condannano i cittadini ferraresi quali usur-
patori, poiché hanno ridotto a proprietà privata ciò che è di pro-
prietà pubblica – «de publico ad privatum ius» –, ribadiscono l'ob-
bligo di corrispondere un censo alla Sede apostolica, stabiliscono
la penalità, pongono gli uomini di Arquà in possesso delle terre.

Alcuni indizi fanno supporre che le terre contese fossero costi-
tuite da ampi spazi incolti, alcuni dei quali rimasti a lungo pro-
prietà pubblica – nel nostro caso della Chiesa romana –, destinati
per loro natura, com'era consuetudine nell'età medievale, ad esse-
re sfruttati in modo collettivo dalle comunità rurali vicine. Nelle
prime righe della parte superstite del documento, dopo la menzio-
ne di Guglielmo ed Adelardo dei Marchesella – si stava proceden-
do forse alla descrizione delle terre su cui essi rivendicavano diritti
–, si nomina il toponimo delle 'cento querce'; dopo una lacuna,
certamente ampia, si parla dello sfruttamento di zone boschive,
paludive e peschive: «... uti silvis salectibus paludibus piscationi-
bus»; e si nomina un censo che deve essere corrisposto alla Chiesa
romana. Si tenga presente che il territorio di Arquà, come quello
della vicina Villamarzana, aveva subito fra X e XII secolo un
accentuato processo di colonizzazione (30), di cui è spia anche la
definizione di *villa vetus*, impiegata per designare gli abitanti del

(30) Castagnetti, *L'organizzazione* cit. p. 259.

villaggio originario, quelli che perciò potevano vantare i diritti più antichi, in probabile contrapposizione agli abitanti recenti di una eventuale *villa nova*, non nominata.

Nel documento la qualifica di arimanni, per quanto appaia una sola volta, non lascia incertezze circa il suo significato: arimanni sono gli abitanti di Arquà, che vantano diritti sulle terre pubbliche, già della Chiesa romana, e su altre, forse acquisite di recente, alcune delle quali ottenute dagli uomini di Pomposa, altre in modo a noi per ora ignoto, ma tutte o in parte occupate abusivamente, secondo sempre gli abitanti di Arquà, da potenti cittadini ferraresi; per la distinzione introdotta fra gli arimanni e gli altri abitanti, *servientes* di proprietari ecclesiastici e laici, possiamo concludere che gli arimanni sono provvisti di terre proprie, sulle quali in genere abitano. Per le terre che spettano legittimamente ai proprietari non locali, sembra che i diritti di sfruttamento – abbiamo già rilevato che si tratta probabilmente di terre incolte – giungano loro attraverso i diritti spettanti agli abitanti e ai coltivatori delle loro terre in Arquà: i diritti di sfruttamento spetterebbero solo agli abitanti originari di Arquà, quella antica, indipendentemente dalla loro condizione economica e sociale, che può pur tradursi nei fatti, per i coltivatori risiedenti su terre altrui, anche in un' inferiorità giuridica.

X. ARIMANNI TRA LA GIURISDIZIONE DELLA CHIESA ROMANA E LA SIGNORIA VESCOVILE

10.1. Influenze della *Langobardia*, Chiesa romana e chiesa vescovile nella Traspadania

Un'ampia testimonianza di arimanni ed arimannia, con riferimenti che rinviano ad una situazione protrattasi per almeno mezzo secolo, è fornita da un documento, di natura contenziosa, da lungo tempo noto ed utilizzato, concernente le deposizioni rese in un processo del 1182 (1) per accertare, sembra, la legittimità e le forme della giurisdizione della Chiesa romana e di quella ferrarese in alcune località della Traspadania: Trecenta con le vicine Giacciano e *Vallis Surica*, poi, verso occidente, Massa, con Ceneselli, e Melara, posta quest'ultima al confine con il territorio veronese.

Prima di procedere all'esame del documento, forniamo alcuni dati essenziali per conoscere la storia delle località interessate, le quali, pur vicine, hanno avuto vicende territoriali, politiche ad anche sociali diverse, soprattutto in relazione ai detentori della giurisdizione o signoria. Ne richiamiamo brevemente alcuni aspetti, rinviando per gli approfondimenti ad un nostro studio precedente.

Trecenta, semplice *fundus*, incluso inizialmente nella pieve di S. Maria di *Trenta*, per la presenza di beni e giurisdizioni dei Canossa, di famiglie a loro legate, quali i modenesi da Ganaceto e i conti veronesi di San Bonifacio, e di enti ecclesiastici, nonché sede di un castello – che non divenne tuttavia, è bene sottolinearlo, centro di una giurisdizione signorile autonoma – e luogo importante di transito, terrestre e fluviale, provvisto di un porto sul Tartaro, assurse nel secolo XII al ruolo di centro più importante della regio-

(1) Cfr. sotto, par. seguente.

ne (2), divenendo nel secolo seguente il centro delle giurisdizioni vescovili nella zona (3).

Massa, appartenente tutta o in larga parte alla Chiesa romana, derivava forse il suo nome dalla presenza appunto della *massa Sancti Petri*, attestata già alla fine del secolo X. Passata sotto la signoria dei Canossa – nel 1112 la contessa Matilde, stando nel castello di Massa, dichiara di *tenere* la località *in beneficio* dalla Chiesa romana (4) –, ancora all'inizio del secolo XIII era rivendicata dal pontefice (5).

Melara apparteneva al fisco imperiale; donata la *curtis* con il castello, alla fine del secolo X, dall'imperatrice Adelaide al monastero pavese di S. Salvatore, fu acquistata nel 1155 dalla chiesa vescovile ferrarese (6), acquisizione cui fa ancora riferimento un teste del nostro processo, Bulgaro.

I pochi cenni bastano a far risaltare una differenza fondamentale: in Melara, e probabilmente anche in Massa, si vennero a costituire signorie territoriali affini a quelle esistenti nella *Langobardia*. Il processo si presenta evidente in Melara, dal momento che nel 1166, un decennio dopo l'acquisto, il vescovo ferrarese riconobbe le consuetudini della *curtis* (7), attraverso un

(2) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 173-202, anche per le località di seguito considerate nel testo.

(3) *Ibidem*, p. 331.

(4) Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 153, 1112 aprile 13; cfr. Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 315, nota 171.

(5) A. Theiner, *Codex diplomaticus dominii temporalis Sanctae Sedis*, I, Roma, 1861, n. 61, 1216 novembre 4; cfr. Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 322, nota 199.

(6) A. Franceschini, *Giurisdizione episcopale e comunità rurali attopolesane. Bergantino Melara Bariano Trecenta (sec. X-XIV). Documenti*, Bologna, 1991 (d'ora in poi Franceschini, *Documenti* cit.), n. 16, 1155 novembre 1, Pavia; cfr. Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 214-222.

(7) Franceschini, *Documenti* cit., n. 17, 1166 gennaio 9, Ferrara.

atto, definito, secondo la tradizione delle regioni longobardo-franche (8), *pactum atque convenientia*, che rappresenta il primo esempio – ed unico ancora per decenni – di statuti rurali per il territorio ferrarese e la *Romania* in genere (9).

Dalla carta statutaria emerge senza incertezze che tutti gli abitanti di Melara risiedevano su terre dipendenti dalla *curtis*, ora in proprietà della chiesa vescovile ferrarese; non dovevano esservi pertanto uomini risiedenti o dotati di terre proprie, detenute in alodio, come non vi è cenno della presenza di vassalli, pure esistenti all'interno di altre dominazioni signorili, anche di quelle dei Canossa, nelle quali essi formavano un ceto in posizione di preminenza locale (10). Dal documento risulta una stratificazione sociale interna alla popolazione della *curtis* di Melara, basata solo sull'entità della terra disponibile, con una ripartizione sommaria fra i detentori di un manso intero o di mezzo manso, tenuti a corrispondere canoni proporzionali.

In Trecenta non è constatabile un processo analogo né per quanto concerne la formazione di un dominio signorile compatto né la stratificazione sociale. La presenza dei Canossa e di famiglie ed enti a loro collegati, se pure contribuì in modi cospicui alla crescita del centro, una crescita che portò all'assunzione della dignità plebana della chiesa locale a scapito della pieve antica di S. Giorgio in *Lavino* e di conseguenza a modifiche nelle strutture territoriali, non scalzò del tutto il sistema organizzativo tipico della *Romania* e di larga parte del Ferrarese, che pure si avviava ad una decadenza inarrestabile (11): la base del distretto territoriale fu ancora considerata, per l'occasione, la circoscrizione plebana, quale, ovviamente, risultava dalle modifiche intervenute, testé

(8) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 23-32.

(9) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 332-333.

(10) Cfr. sopra, par. 5.4.

(11) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 315-333.

rammentate. Lo attesta ancora la testimonianza di Alberto del 1182, che per Trecenta si riferisce ad obblighi pubblici gravanti sugli abitanti di tutto il *plebatus* (12), certamente più ampio del territorio afferente al centro demico di Trecenta: non conosciamo l'estensione complessiva della circoscrizione per il periodo che stiamo considerando, ma possiamo supporre che essa si estendesse verso nord al limite della diocesi ferrarese – non esistevano altre pievi a settentrione (13) –, a sud almeno fino a Sariano, poiché la comunità rurale di questa località è compresa nel 1245 nel *plebatus* di Trecenta (14).

I Canossa non vi formarono una propria signoria a base territoriale; lo stesso castello, che esisteva già prima della fine del secolo X (15), non offrì il supporto alla formazione di una signoria rurale, con un proprio territorio definito, processo diffuso nella *Langobardia*. Le motivazioni del mancato processo possono essere molteplici, oltre a quelle della 'resistenza' delle strutture politiche, territoriali, economiche e sociali di area romanica, cui abbiamo accennato ripetutamente (16). Fondamentale dovette essere la ripartizione del castello stesso tra famiglie diverse e lontane, per origine e per interessi principali, quali la famiglia comitale veronese dei San Bonifacio, che continuò a detenere beni in Trecenta fino alla prima metà del secolo XII, beni poi ceduti al monastero di S. Benedetto di Polirone (17), e quella dei da Ganaceto (18). Nella zona vantavano beni e diritti enti ecclesiastici, quali S. Giorgio di

(12) Cfr. sotto, t. c. nota 31.

(13) È sufficiente osservare la cartina pubblicata in appendice a Castagnetti, *L'organizzazione* cit.

(14) Doc. citato sotto, nota 57.

(15) Franceschini, *Documenti* cit, n. 3, 970 (?) febbraio 27; noi siamo propensi ad assegnarlo all'anno 1000: ne forniremo le motivazioni in altra occasione.

(16) Cfr. sopra, par. 8.1.

(17) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 198.

(18) *Ibidem*, pp. 189-197.

Gnaceto (19) e, soprattutto, la chiesa vescovile ferrarese, che dopo la scomparsa della contessa Matilde tese gradualmente a sostituirsi, qui come in altre zone della Traspadania, al dominio canossiano – il fenomeno risulta chiaro anche dagli atti processuali dell'anno 1182 –; superiori a tutti erano i diritti di sovranità della Sede apostolica, che non mancarono di concretizzarsi, probabilmente in periodi e con sviluppi alterni e contraddittori, in un esercizio effettivo della giurisdizione, sia pure riconoscendo, come subito vedremo, i diritti della chiesa vescovile.

La situazione concreta può essere avvicinata a quella consueta nella *Langobardia*, ove si è soliti distinguere, anche per utilità pratica di comprensione, l'esercizio dei poteri signorili in almeno due forme fondamentali, definite 'fondiaria' l'una, 'territoriale' l'altra (20), dotata la prima della possibilità di esercizio di diritti giurisdizionali minori sugli abitanti delle proprie terre, la seconda dei diritti maggiori, detti più tardi anche comitali (21), sugli abitanti di un territorio circoscritto ovvero di un distretto signorile; la prima poteva essere ed era con frequenza inserita nell'ambito territoriale della seconda, con la conseguenza che tra i detentori delle due forme di signoria si intrecciavano rapporti impostati di frequente ad una conflittualità accentuata, che portava a scontri, anche armati, ad arbitrati e poi, in età comunale, al ricorso al tribunale cittadino (22).

Dallo schema differisce in parte il nostro caso: anche la chiesa vescovile ferrarese detiene in Trecenta, come in Massa, i diritti maggiori di giurisdizione, che esercita tuttavia solo sugli abitanti delle proprie terre, non su tutto il territorio, la cui giurisdizione spetta alla Chiesa romana, in forza del diritto di sovranità su tutta

(19) *Ibidem*, p. 129.

(20) Cfr. sopra, t. c. nota 31 di cap. III.

(21) Cfr. sopra, t. c. nota 8 di cap. V e sotto, par. 11.2.

(22) Esempificazione ampia per un territorio specifico si trova in Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., particolarmente pp. 55-89.

la *Romania* e il territorio ferrarese, il che si riflette nell'esercizio della giurisdizione con caratteri accentuatamente pubblici (23).

Possiamo ora richiamare le considerazioni svolte circa la presenza fra X e XI secolo di uomini liberi, nella condizione di piccoli proprietari e godenti di ampi beni comuni, presenza attestata nella Traspadania a Sariano presso Trecenta (24), presenza che abbiamo ritenuto di attribuire alle conseguenze di un'intensa spinta colonizzatrice, la quale si accompagna alle influenze provenienti dalla *Langobardia*, che si riflettono proprio nell'attribuzione agli abitanti di Sariano della qualifica di arimanno, fosse essa stata assunta spontaneamente dagli abitanti stessi o loro attribuita dai potenti 'stranieri', e che si rinvengono anche nella denominazione, presente sempre nelle stesse zone e verso l'Adriese, di *vicus* attribuita agli agglomerati demici (25). La presenza di piccoli proprietari persiste nella zona, rafforzata da altre terre, certamente di ampiezza modesta, che essi ottengono in enfiteusi dalla chiesa vescovile (26) e da altri enti ecclesiastici o forse anche da grossi proprietari laici: lo si ricava anche dagli atti dell'anno 1182.

L'illustrazione, condotta per località, delle deposizioni negli atti processuali dell'anno 1182 ci permette di comprendere le ragioni della comparsa o della persistenza di arimanni ed arimannia in una sola delle tre località principali, quella di Trecenta.

(23) Si considerino, ad esempio, le funzioni del conte e dei suoi nunzi, le quali mantengono caratteristiche accentuatamente pubbliche: Tabacco, *I liberi* cit., p. 194, con riferimento alla manutenzione in efficienza delle strade, sottolineata da un teste negli atti dell'anno 1182.

(24) Cfr. sopra, par. 8.6.

(25) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 263.

(26) Si veda concessione enfiteutica del 1170 in Trecenta, che rinvia ad una concessione precedente di una generazione; doc. citato sotto, nota 39.

10.2. Arimanni, arimannia, conte pontificio e vescovo in Traspadania nell'inquisizione del 1182

10.2.1. Conte pontificio, vescovo ed arimanni in Trecenta

Nell'anno 1182 il pontefice Alessandro III commise ai vescovi Garsendonio di Mantova e Alberico di Reggio il compito di accertare, *inquirere*, i diritti, *rationes*, della Chiesa romana e di quella vescovile ferrarese su Trecenta e le località vicine (27).

Negli atti processuali i riferimenti ad arimanni e ad arimannia concernono solo Trecenta con Giacciano e *Vallis Surica* (28). A questa ha dedicato un'analisi attenta il Tabacco, il quale rileva, oltre ad incertezze terminologiche – ben comprensibili, stanti l'importanza e la difficoltà dell'oggetto delle testimonianze, che concernono nel caso specifico l'esercizio effettivo della giurisdizione e gli obblighi corrispettivi degli abitanti –, anche una discordanza di fondo, anzi una contraddizione fra la testimonianza di Stefano di Trecenta e quella di Alberto, che definisce “testimonianze opposte”, nonché all'interno della testimonianza stessa di Alberto (29).

La contraddizione ha origine dall'interpretazione di una affermazione di Alberto: quando questi dichiara che il vescovo ha «*districtum in hominibus de Tricenta*», il Tabacco ritiene che egli affermi che la giurisdizione vescovile si eserciti su 'tutti' gli uomini abitanti in Trecenta; ed ancora egli rileva contraddizione nella testimonianza di Stefano, il quale affermerebbe che non esistono arimanni in Trecenta in quanto nessuna chiesa di tutta la circoscrizione plebana adempie ad obblighi pubblici verso gli ufficiali pon-

(27) Kehr, *Italia pontificia* cit., V. *Aemilia* cit., p. 217, n. 43.

(28) Muratori, *Antiquitates Italicae* cit., I, coll. 725-728, doc. 1182 gennaio 6-7, riedito ora in Franceschini, *Documenti* cit., n. 24, 1186 gennaio 6-8. L'edizione del Muratori omette alcuni passi non rilevanti; segnaliamo le variazioni di testo nell'edizione del Franceschini solo se significative.

(29) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 192-193.

tifici, come affermano Stefano e Giovanni di *Sabluno*. Nonostante queste perplessità, che derivano, secondo lui, dall'ambiguità delle testimonianze, egli giunge alla conclusione che in Trecenta sono presenti gli arimanni, abitanti su terra propria o su terra enfiteutica, ai quali spetta l'obbligo dell'assolvimento degli oneri pubblici.

Le contraddizioni invero ci appaiono superabili. Per quanto concerne la seconda è sufficiente notare che Stefano si riferisce con tutta evidenza alle sole chiese, direttamente dipendenti dal vescovo di Ferrara, come privilegi pontifici da lungo tempo hanno riconosciuto (30), affermazione ribadita anche da Giovanni di *Sabluno*, mentre, come afferma correttamente Alberto, gli abitanti del *plebatus* ovvero della circoscrizione plebana (31) – quelli ovviamente che ne sono tenuti per la loro condizione giuridica ed economica, non gli 'uomini del vescovo' – sono assoggettati regolarmente agli obblighi pubblici.

Per quanto concerne la testimonianza di Alberto riteniamo che il riferimento agli *homines de Tricenta*, soggetti alla giurisdizione della chiesa vescovile, non vada inteso come riferito a 'tutti' gli abitanti del territorio, ma a quelli 'del vescovo', abitanti sulle terre della stessa chiesa, tanto è vero che si parla subito dopo degli uomini suoi, *sui homines*, soggetti cioè alla giurisdizione del vescovo, contrapponendoli agli arimanni, soggetti alla giurisdizione diretta del conte pontificio. La testimonianza di Alberto, dunque, diviene perfettamente comprensibile, anzi la più chiara e netta delle tre, purché si abbia l'avvertenza di integrare con un semplice possessivo il riferimento iniziale agli uomini di Trecenta, che non sono 'tutti' gli uomini di Trecenta, ma solo quelli abitanti sulle terre del vescovo: «in hominibus [si sottintenda: suis] de Tricenta».

La nostra proposta appare immediatamente giustificata attra-

(30) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., pp. 161-224, *passim*.

(31) *Ibidem*, pp. 145 e 157.

verso il confronto, che di seguito proponiamo, prima con la parte iniziale della testimonianza di Giovanni di *Sabluno*, di per sé incompleta, mancando di ogni riferimento all'esercizio della giurisdizione comitale; poi con i passi corrispondenti estrapolati dalla testimonianza di Stefano, la quale si presenta di più difficile interpretazione, per l'introduzione della nozione di *arimannia*, in relazione a località specifiche, ma anche in un duplice significato, e la necessità di rispondere ad altri quesiti posti dai giudici, concernenti i diritti sul porto di Trecenta e gli eventuali obblighi di carattere pubblico della chiesa plebana e delle altre chiese verso i funzionari pontifici.

Ecco i passi delle deposizioni, accostati in ordine diverso rispetto al documento.

Alberto: «Vidit episcopum Ferrariae habere omnem districtum et omnem honorem in hominibus [sott.: suis] de Tricenta; nec vidit quod praedicti homines distringerentur per nuntios domini papae; et si recusat episcopus facere rationem de suis hominibus, nuntius domini pape compellit eos rationem facere.

Et dicit quod comes solitus est tenere placita generalia bis in anno in loco Tricente, expensis plebatus Tricente; et si aliquis arimannus distulerit venire usque ad oram tertiam vel recedit sine licentia, componit pro banno centum et octo blancos comiti domini pape».

Giovanni di *Sabluno*: «Vidit episcopum Ferrariae habere et tenere et distringere homines suos de Tricenta de furtis, de adulteriis et de aliis criminibus (32), videntibus nuntiis domini pape et non contradicentibus, nec vidit predictos homines distringi per nuntios domini pape».

(32) Lezione di Franceschini, *Documenti* cit., mentre Muratori, *Antiquitates Italicae* cit., loc. cit., legge *omnibus*.

Stefano di Trecenta: «Vidit episcopum Ferrarie habere districtum suorum hominum habitantium in terra de Trisenta, videlicet de adulterio, homicidio et de aliis criminibus (33) si [sott.: homines episcopi] commiserunt; nec vidit aliquem nuntium vel comitem domini papae accipere bannum [sott.: de hominibus episcopi] de Trisenta vel debere habere; si habitat super terram episcopi et querimonia fiat de eo, debet facere rationem coram nuntio episcopi, et si nuntius nollet facere rationem, comes debet distringere eum.

Et ibi [si sottintenda: comes] debet tenere placitum generale tribus diebus; et si aliquis arimannus distulerit venire ad placitum usque ad horam tertiam, debet solvere pro banno centum et octo blancos».

Nella testimonianza di Stefano di Trecenta appare la distinzione fra arimannia ed enfiteusi, in due passi che, frammisti alle affermazioni circa gli obblighi degli uomini del vescovo e degli arimanni in Trecenta, si riferiscono esplicitamente a Giacciano e *Vallis Surica*, ma vi si riferiscono per i modi del possesso da parte degli abitanti di Trecenta, non, come subito vediamo, per distinguere due categorie radicalmente diverse.

Riportiamo i due passi della testimonianza di Stefano di Trecenta: «De Glazano interrogatus dicit quia partim est arimannia et partim empheteusis; ... Vallis Surica simili modo est arimannia et empheteusis.»

Il teste, interrogato a proposito di Giacciano – non conosciamo con precisione l'oggetto o gli oggetti specifici della lite, tantomeno le fasi precedenti e seguenti: alla fine è solo detto in modo assai generico che i testi furono interrogati in merito a tutto ciò che era pertinente al 'Beato Pietro', cioè alla Chiesa romana, e alla chiesa ferrarese (34) –, risponde che «partim est arimannia et par-

tim empheteusis». Secondo il significato primo ed evidente, egli vuole con queste espressioni indicare due categorie di possessori in Giacciano, che non sono antitetiche né necessariamente distinte: non si tratta, in un caso e nell'altro, di coltivatori in condizioni di completa dipendenza economica e giurisdizionale, ovvero di *coloni*, che coltivavano le terre altrui, dotati o meno che fossero di un contratto di livello (35), dal momento che la concessione enfiteutica, come abbiamo avuto occasione di ricordare (36), era destinata a non coltivatori, frequentemente di condizione sociale, a volte anche politica, elevata, i quali entravano a fare parte delle clientele dell'ente concedente: l'enfiteuta non diveniva soggetto alla giurisdizione del proprietario ed era salvaguardato nella difesa dei beni concessi, con la possibilità di ricorrere al tribunale pubblico, diritto questo negato ai livellari o *coloni* liberi; inoltre non era obbligato né era previsto che risiedesse sulla terra concessa, obbligo invece prescritto nei contratti di livello con i *coloni* e che, in assenza di contratti scritti o di rinnovi contrattuali, veniva trasmesso ereditariamente.

Possiamo comprendere a questo punto anche un'altra affermazione di Stefano relativa agli obblighi pubblici degli uomini, sottintendendo sempre quelli di Trecenta: «Pro arimannia debent facere servitium domini papae, sive sit habitator episcopi sive alterius; videlicet quod pro arimannia debent recipere comitem bis in anno et unaquaque vice dare duos pastos ...» Non si tratta più di una distinzione circa i modi del possesso in Giacciano e *Vallis Surica*; ma si tratta degli obblighi connessi alla condizione di arimanno per quelli di Trecenta che fossero qualificati come tali: in questo passo *arimannia* sta a significare l'insieme degli obblighi pubblici, tributi compresi; ora, però, quest'ultimo aspetto non interessa, essendo secondario nel confronto del placito, il diritto-dove-

(33) Come alla nota precedente.

(34) Gli arbitri erano il vescovo di Mantova e di Reggio con il preposito di Reggio e il giudice Agnello di Mantova.

(35) Cfr. sopra, t. c. note 45-46 di cap. VIII.

(36) Cfr. sopra, t. c. nota 7 di cap. VIII.

re cioè di amministrare la giustizia, un atto che di per sé rende evidente a tutti in modo immediato la detenzione del potere da parte degli uni, la soggezione da parte degli altri.

Suscita perplessità, tanto da fare ipotizzare una contraddizione di Stefano nell'ultima espressione riportata, l'affermazione che all'assolvimento degli obblighi *pro arimannia* sono tenuti anche gli *habitatores* del vescovo o di altri proprietari: l'ipotesi che si tratti di *coloni* dipendenti va rifiutata perché sono tenuti all'assolvimento appunto degli obblighi pubblici relativi all'*arimannia* nei confronti del conte. Non rimane che supporre che il termine *habitor* sia stato impiegato in senso improprio, in quanto solitamente viene riferito ai *coloni* o livellari – il che accade anche nel prosieguo della testimonianza di Stefano, quando egli afferma che colui che abita sulla terra del vescovo deve essere soggetto alla giurisdizione del nunzio vescovile –, non agli enfiteuti, per i quali il notaio verbalizzatore non ha saputo trovare un termine appropriato (37): il più adatto sarebbe stato *conductor*, ma esso è raramente impiegato nella documentazione coeva, pur non mancando esempi di qualificazione della terra concessa in enfiteusi come *terra conducticia*, espressione tuttavia impiegata per personaggi di ceto sociale elevato e dotati di grossi patrimoni (38). Nel nostro caso si trattava

(37) Cfr. sotto, testo seguente nota 29 di cap. IX: *habitor* in Arquà indica sia liberi arimanni sia dipendenti.

(38) Ci limitiamo ad alcuni esempi: V. Federici, G. Buzzi, *Regesto della chiesa di Ravenna. Le carte dell'archivio estense*, voll. 2, Roma, 1911-1931, I, n. 1, 896 settembre 8, concernente i beni donati della contessa Engelrada al figlio Pietro diacono, beni che ella dichiara di possedere in piena proprietà, *propria*, in conduzione, *conducta*, e per eredità, *testamentario iure*, del marito Martino duca; Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., I, n. 54, 977 gennaio 3 = G. Muzzioli, *Le carte del monastero di S. Andrea Maggiore di Ravenna. I. 896-1000*, Roma, 1961 (ma 1986), n. 33, con la data 978, ove l'espressione *de conducticio* si riferisce alle terre detenute in conduzione da un *magister militum*; Savioli, *Annali bolognesi* cit., I/2, n. 62, 1062 ottobre 7: un grande proprietario terriero assegna beni, distribuiti in quattro comitati, che egli detiene in proprietà, in feudo o *de condec-*

probabilmente di enfiteuti di ceto non elevato, piccoli o al massimo medi possessori (39), detentori per la maggior parte anche di terre proprie. Ne discende che anche gli enfiteuti sono da considerarsi arimanni e che la terra detenuta in enfiteusi va equiparata alla terra arimannica. Essi avrebbero posseduto terre comuni incolte o diritti di sfruttamento, in proprio o in enfiteusi, nelle zone di Giacciano e di *Vallis Surica*, il che non avrebbe cambiato la loro posizione di possessori, piccoli e medi, tenuti pertanto ad assolvere agli obblighi pubblici, fondamentale fra tutti quello dell'assistenza

ticia, alla moglie di Pietro di Remengarda – quest'ultimo è da identificare con Pietro Torello, capostipite della famiglia capitaneale ferrarese dei Torelli: Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 141 –; Fantuzzi, *Monumenti ravennati* cit., IV, n. 76, 1188 giugno 30: donazione di un membro di una famiglia comitale all'arcivescovo di Ravenna: fra i molti ed importanti beni elencati egli accenna anche a quelli *de conductitiis*.

(39) Sull'enfiteusi cfr. sopra, t. c. nota 7 di cap. VIII. Non mancano esempi di concessioni enfiteutiche nel secolo XII, nelle quali la chiesa vescovile, pur non richiedendo l'obbligo di risiedere sulle terre e ricevendo, come da tradizione, censi in denaro e non canoni in natura, richiede che i conduttori si sottopongano, per le questioni di carattere possessorio relative alla terra concessa, al *districtus* del proprietario: Archivio della Curia arcivescovile di Ferrara, Reparto pergamene, *Pars antiquior*, perg. 1148 maggio 30; Archivio di Stato di Ferrara, *Tassoni*, perg. 1165 febbraio 9; importante un rinnovo di un'enfiteusi del 1170 riguardante proprio Trecenta: A. Franceschini, *Curie episcopali ferraresi nella Traspadana (sec. X-XIV)*. I. *Trecenta*, «Ravennatensia», V (1976), app., n. 2, 1170 agosto 11, riedito in Franceschini, *Documenti* cit., n. 20; esse sono il risultato dell'incontro di due tendenze: da una parte la volontà del vescovo di estendere i propri poteri, soprattutto nei confronti degli abitanti del contado, introducendo anche nei contratti di enfiteusi le clausole relative all'esercizio di una potestà giudiziaria limitata, clausole che tendono a divenire parte integrante del formulario, cosicché possono essere anche usate non a proposito, ad esempio per destinatari non del contado, come avviene forse nell'enfiteusi del 1165, dall'altra parte la tendenza progressiva alla confusione ed assimilazione dei contratti (cfr. per un'area diversa A. Castagnetti, *I possessi del monastero di S. Zeno di Verona a Bardolino*, «Studi medievali», ser. III, XIII [1972], pp. 138-139).

al placito e dell'ospitalità per i funzionari pontifici; in altre parole essi sono tutti definibili come arimanni: essi sono per la maggior parte, secondo noi, possessori piccoli e medi abitanti in Trecenta su terre detenute in proprio e/o in enfiteusi, non abitanti in Giacciano e in *Vallis Surica*, ove detenevano solo terre o diritti di sfruttamento, di cui essi godevano per la loro condizione di proprietari e/o enfiteuti.

L'ipotesi è rafforzata dal constatare che Giacciano, nominata solo in relazione al bosco (40), e *Vallis Surica* non risultano quali centri abitati, almeno di una certa consistenza: essi sono assenti, ad esempio, dall'elenco delle località soggette al versamento di tributi pubblici alla Chiesa romana, elenco di poco anteriore e assai dettagliato proprio per la Traspadania (41). Uno degli oggetti del contendere doveva concernere certamente, coinvolgendo gli abitanti di tutto il territorio di Trecenta, lo sfruttamento del bosco di Giacciano e della *Vallis Surica*; a tale sfruttamento si riferiscono le affermazioni circa il diritto del vescovo di esigere la corresponsione delle parti anteriori – testa e piedi, secondo la testimonianza di Pietro di Paolo – degli animali selvatici uccisi, particolarmente dei cinghiali – testimonianze di Giovanni *cabalarius* e di Giovanni di *Sabluno* –, e l'obbligo di ottenere la sua autorizzazione per il taglio degli alberi, come asserisce Giovanni di *Sabluno*.

10.2.2. Diritti della chiesa vescovile in Massa

Nell'inquisizione del 1182 i testi sono sollecitati anche a pronunciarsi sui diritti di giurisdizione della Chiesa romana e di quella ferrarese per altre località, fra cui Massa, corrispondente alle

(40) Deposizioni di Giovanni *cabalarius* e di Giovanni di *Sabluno*; si veda, inoltre, i documenti dell'anno 1206, illustrati sotto, par. 10.4.1.

(41) Doc. citato sopra, nota 17.

odierne Massa Superiore e Castelmassa.

La situazione si presenta simile per alcuni aspetti fondamentali a quella di Trecenta. I diritti della chiesa vescovile sono esercitati nei confronti dei propri uomini, come risulta dalle seguenti testimonianze.

Pinzo di Massa dichiara di aver osservato di persona il vescovo e i suoi ufficiali esercitare la giurisdizione sugli abitanti delle terre della chiesa vescovile, *distringere e bandizare*, sia in materia civile che criminale: senza le limitazioni, dunque, proprie delle signorie 'fondiarie'. La giurisdizione superiore spettava alla Chiesa romana, i cui ufficiali tuttavia non si intromettevano, anche se erano presenti: non è fornita alcuna indicazione concreta sui rapporti fra i detentori delle due giurisdizioni.

La testimonianza di Pinzo è confermata da Uberto di *Caradona* e Giovanni di Massa.

Di rilievo l'azione svolta dal suddiacono Sigefredo, lo stesso che rappresenta la Chiesa romana negli atti dell'anno 1182 e che evidentemente era stato inviato per accertare e ristabilire ove possibile i diritti della Chiesa apostolica. Sigefredo aveva costretto Uberto di *Caradona* ed Otto di Massa a dichiarare sotto giuramento i diritti che per consuetudine la stessa chiesa deteneva in Massa: «iura domini pape iusta et iniusta»; «malae et bonae rationes quas consuevere habere nuntii domini pape».

Il procedimento è analogo a quello da lungo tempo in atto nella *Langobardia*, nelle cui regioni i 'giurati' ebbero il compito, su designazione del signore e della comunità, di dichiarare periodicamente gli obblighi dei soggetti e i diritti dei signori, dichiarazioni che alla fine confluirono in documenti scritti, 'patti' e 'convenzioni' (42).

Due testimonianze concernono anche Ceneselli, località che si

(42) Cfr. sopra, t. c. nota 8.

trova presso Massa, nella quale si è trasferita la sede plebana.

Apprendiamo da Sacco di Ceneselli che il suddiacono Sigefredo richiese anche a lui la dichiarazione giurata sulle consuetudini della terra, concernenti in particolare le «bonae et malae rationes que pertinebant domino pape», ottenendo la risposta che esse erano quelle fissate nel privilegio di Gregorio, con riferimento forse ad un intervento del pontefice Gregorio VII, di cui tuttavia non abbiamo conoscenza; il riferimento torna nelle parole di un altro testimone, Turclo di *Catalda*, località da identificare probabilmente con Calto, vicina a Ceneselli: entrambe le località sono rivendicate dalla Chiesa romana ancora nel secolo seguente (43).

Possiamo notare che per Massa – né per Ceneselli, invero, ma le testimonianze sono troppo succinte – non viene fatto riferimento esplicito al resto della popolazione, che dobbiamo supporre essere tutta sottoposta in via normale alla giurisdizione degli ufficiali della Chiesa romana, indipendentemente dalle condizioni giuridiche, sociali ed economiche, che possiamo solo ipotizzare in base agli scarsi elementi in nostro possesso relativi alle vicende del territorio, sui quali fra poco ci soffermeremo.

10.2.3. *La signoria vescovile sulla 'curtis' di Melara*

La parte finale della testimonianza di Giovanni di Massa concerne Melara: il teste dichiara che la giurisdizione su di essa spettava dapprima alla 'chiesa', cioè al monastero, di S. Salvatore di Pavia, poi al vescovo di Ferrara.

Più ampia, precisa e dettagliata la testimonianza di Bulgaro, nato in Melara e da sempre ivi residente, *villicus* ovvero ammini-

stratore locale del monastero pavese per venticinque anni. Il monastero aveva la giurisdizione su Melara, vi poneva banni e vi teneva placiti – *bannire, placitare* –, costringendo i criminali a presentarsi in giudizio e comminando le pene. Bulgaro specifica che circa vent'anni prima o poco più – in realtà si tratta, come abbiamo visto, di ventisette anni (44) – il vescovo di Ferrara acquistò Melara – «*acquisivit terram Melarie*» –, subentrando in tutti i diritti di S. Salvatore. Il teste afferma con decisione che il pontefice e i suoi ufficiali non hanno mai esercitato alcun diritto in Melara, né «*in districtu*», né «*in bannis*», né «*in alio modo*».

Per quanto poche, le testimonianze su Melara mostrano con chiarezza la pienezza dei diritti giurisdizionali sul territorio esercitati dapprima dal monastero pavese, poi dalla chiesa vescovile ferrarese, una pienezza di giurisdizione non limitata né dagli ufficiali pontifici né da altri funzionari.

10.3. **Arimannia: terra arimannica ed obblighi pubblici in Trecenta**

Nel processo del 1182 un testimone, il più volte menzionato Stefano di Trecenta, impiega per definire i modi del possesso degli abitanti di Trecenta in Giacciano e *Vallis Surica* il termine di arimannia accanto e distinto da quello di enfiteusi. Ci siamo già soffermati su questo aspetto ai fini dell'individuazione degli arimanni e delle condizioni economiche, giuridiche, sociali e politiche. È opportuno, tuttavia, dedicarvi un'attenzione ulteriore, dal momento che in tutta la documentazione ferrarese e, per quanto finora sappiamo, della *Romania* concernente gli arimanni l'impiego del termine per indicare la terra degli arimanni appare solo in questa occasione, mentre proprio nella *Romania* appare precocemente lo

(43) Cfr. sopra, nota 17.

(44) Cfr. doc. citato sopra, nota 6.

stesso termine nel significato di tributo pubblico (45), presente una volta anche negli atti del nostro processo, nella deposizione dello stesso Stefano, e largamente presente nell'elenco dei censi dovuti nel Ferrarese alla Chiesa romana (46).

Il termine di arimannia, nell'accezione specifica indicante la terra dell'arimanno, appare in *Langobardia* alla metà del secolo XI, ma le basi per giungere a tale significato erano state poste già nella seconda metà del secolo X, quando la dipendenza tradizionale degli arimanni dal potere pubblico cominciò ad essere concepita come collegata alla loro terra, potendo gli uni e l'altra essere ceduti, di solito ad incipienti formazioni signorili (47).

La prima esemplificazione concerne il distretto della Saccisica, come abbiamo potuto verificare nell'illustrare il privilegio imperiale dell'anno 1055: qui il termine arimannia indica sia la terra che gli obblighi pubblici degli arimanni proprietari (48), il che accade anche all'interno della testimonianza di Stefano nell'inquisizione del 1182.

Il gruppo di privilegi concernente gli arimanni mantovani, attesta, per un periodo coevo, un uso del termine più consono alla 'tradizione arimannica', intendendosi con *eremania*, oltre ai beni individuali degli arimanni, anche i beni collettivi, principalmente beni incolti, costituiti da boschi, zone paludive ed acque, pur essi goduti ereditariamente dagli arimanni (49).

Nei periodi seguenti il termine non è impiegato con frequenza; ma si tenga presente che anche la qualifica di arimanno è ben lungi dall'essere diffusa: il suo impiego, come abbiamo avuto occasione più volte ormai di ricordare, avviene in situazioni particolari. Gli esempi portati sono sufficienti a mostrare, tuttavia, la

varietà dei significati: per quanto ora ci interessa, sottolineiamo quelli di beni individuali e beni collettivi costituiti da incolti, una situazione, la seconda, che abbiamo supposto essere in atto per Giacciano e *Vallis Surica*, come lo era nel 1017 quando venne designata, fra le confinanze, la *terra arimannorum* di Sariano (50).

Si osservi che a Trecenta arimannia assume un connotato positivo, non tendenzialmente negativo, come negli esempi della *Langobardia* citati, poiché essa serve ad indicare una condizione giuridica del possesso, che consiste nella piena disponibilità da parte del proprietario, sulla cui persona e sulla cui terra non incombono obblighi di natura signorile, ma solo di natura pubblica, risalenti, attraverso le influenze della *Langobardia* (51), alla tradizione carolingia, che tali sono, in modo inequivocabile, quelli assolti nei confronti del conte pontificio, dal momento che la Chiesa apostolica rivendica la giurisdizione sui territori contestati non in quanto erede dei Canossa, ma in quanto essa stessa sovrana diretta del territorio ferrarese e dei singoli distretti, già detenuti dai Canossa. L'accento si pone pertanto sui soggetti primi a tale giurisdizione, che sono gli uomini liberi, quelli ovviamente che non si trovano nelle condizioni di libertà limitata propria dei *coloni*, ma di piena libertà, propria dei piccoli e medi proprietari, che sono anche con frequenza detentori di terre in enfiteusi. Per cui noi abbiamo supposto una assimilabilità sostanziale fra liberi-arimanni e liberi-enfiteuti, quand'anche non avvenisse, probabilmente con frequenza, che essi coincidessero nelle persone.

La considerazione di due documenti posteriori, per quanto isolati, rafforza la nostra interpretazione.

(45) Cfr. sopra, par. 8.2.

(46) Cfr. sopra, note 17-18 di cap. IX.

(47) Cfr. sopra, capp. II-III.

(48) Cfr. sopra, par. 2.3.2.

(49) Cfr. sopra, cap. VI.

(50) Cfr. sopra, par. 8.6.

(51) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 184 e 194.

10.4. Obblighi signorili di arimanni in Trecenta (1206) e di enfiteuti in Sariano (1245)

10.4.1. Trecenta (1206)

La chiesa vescovile ottenne nell'anno 1187 dal pontefice Gregorio VIII il riconoscimento dei diritti giurisdizionali su numerose *curtes* ovvero distretti signorili (52), poste quasi tutte, tranne alcune, pur importanti, come Voghenza e Formignana, nella Traspadania, comprese Trecenta e Melara, territori sui quali, ancora pochi anni prima, la Chiesa romana aveva rivendicato i propri diritti. Le *curtes* vennero a costituire la base su cui si svilupperà la signoria della chiesa vescovile in ampia parte della regione (53).

Atti del primo decennio del secolo XIII mostrano l'esercizio effettivo della giurisdizione signorile. Nell'anno 1206 il vescovo ferrarese, di fronte alla *convicinia* radunata in Trecenta, chiede ai *vicini* che dichiarino *rationes et usanciae* spettanti alla sua chiesa nella *curia* appunto di Trecenta, il che è compiuto da due giurati scelti fra i più anziani, *antiquiores*, dei *vicini* stessi (54).

Dopo aver dichiarato che al vescovo spettano per intero *honor* e *districtus* della *curia*, i giurati si soffermano, anche se in modo disordinato, sulle modalità dell'esercizio della giurisdizione, sugli ufficiali locali, sullo sfruttamento degli spazi incolti, boschivi, fra i

(52) Pflugk-Hartung, *Acta pontificum* cit., III, n. 396, 1187 novembre 11, regesto in Kehr, *Italia pontificia* cit. V. *Aemilia* cit., p. 218, n. 50. Edizione e regesto non sono citati da Franceschini, *Documenti* cit., n. 26, che fornisce una nuova edizione del privilegio pontificio. Per l'illustrazione si veda Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 88-89.

(53) Castagnetti, *L'organizzazione* cit., p. 331; A. Franceschini, *Giurisdizione episcopale e comunità rurali altopolesane. Bergantino Melara Bariano Trecenta (sec. X-XIV)*, Bologna, 1986, *passim*.

(54) Franceschini, *Curie episcopali* cit., app., n. 5, 1206 ottobre 26, Trecenta, riedito in Franceschini, *Documenti* cit., n. 47;

quali è compreso il bosco di Giacciano, e peschivi, sulle parti spettanti al vescovo degli animali selvatici, fra i quali sono nominati cinghiali e cervi, sulla quantità di pesci. Altre consuetudini concernono i regolamenti per il pascolo degli animali e la vendita del vino: le penalità inflitte ovvero i *banna* sono in genere divisi, in porzioni diverse, fra il vescovo e i *vicini*.

Alla fine i giurati dichiarano che il vescovo ha diritto a ricevere due *receptiones* annuali dagli arimanni della *curia*, una a maggio, l'altra nella festività di s. Martino: si tratta di un riferimento esplicito e preciso agli obblighi pubblici già propri della Chiesa romana in Trecenta, secondo l'inquisizione del 1182.

Terminata la deposizione dei 'giurati', nello stesso giorno gli *homines* di Trecenta sono chiamati a giurare di «manutenere omnes rationes, usantias et honores atque iurisdictiones» che la chiesa ferrarese aveva in Trecenta e nel suo plebato (55). Essi debbono subito giurare che non sarebbero entrati in rapporti di dipendenza verso nessun'altra persona, non sarebbero divenuti cioè *distrectuales* o *vassalli* di alcuno e tantomeno *condictionabiles*, un giuramento invero più articolato e preciso di quanto fosse solitamente prestato per il giuramento detto del *salvamentum loci* (56).

Il resto del giuramento, piuttosto lungo, concerne le modalità di sfruttamento dei *nemora* situati in varie località e dei 'laghi' pescosi; le modalità di amministrazione della giustizia, la cura e la sicurezza delle vie. Il giuramento si conclude con il riconoscimento al vescovo del diritto alla due *receptiones* annuali, a maggio e a s. Martino, da parte degli *armani* della *curia* di Trecenta.

Alla fine il vescovo stesso emana disposizioni circa la vendita del vino, sulla macinatura dei molini, sul trasporto delle derrate per via d'acqua e di terra.

(55) Franceschini, *Documenti* cit., n. 47, 1206 ottobre 26, Trecenta.

(56) Tabacco, *La storia* cit., p. 157; Keller, *Signori* cit., pp. 142-143; Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 701-702.

Permane, dunque, in Trecenta, per l'ultima volta, a quanto ci consta, la consuetudine di designare con la qualifica di arimanni gli uomini liberi ed economicamente indipendenti, ormai tuttavia assoggettati pienamente alla giurisdizione signorile del vescovo, sostituitasi a quella della Chiesa romana, ma non immemori della loro condizione di interlocutori 'privilegiati' del potere pubblico e dei suoi ufficiali, soggetti agli obblighi pubblici di placito e di ospitalità.

Ora, nella concentrazione di tutto il potere politico locale in un solo ente, è aperta la strada per un effettivo livellamento sociale di fronte ad esso di categorie diverse di persone, fra quelle che erano fornite di terre proprie, anche se in possesso di altre terre in concessione enfiteutica, e quelle godenti ed abitanti in tutto o in prevalenza su terre altrui, particolarmente della chiesa vescovile, economicamente dipendenti, anche se giuridicamente libere, che tali sono i *coloni* nella *Romania*. La qualifica di arimanno, non denotando più un rapporto ed obblighi diretti verso un potere pubblico superiore, non ha più ragione di sussistere.

10.4.2. Sariano (1245)

Un altro documento concernente Sariano ci mostra un momento successivo del processo ora delineato.

Nel 1245 un nunzio del vescovo di Ferrara, stando in Trecenta, chiede che alcuni giurati di Sariano dichiarino i diritti della chiesa vescovile in Sariano stessa (57). Secondo la deposizione del primo giurato, confermata da tutti gli altri, il vescovo detiene tutti i diritti pertinenti alla piena giurisdizione civile e criminale. Dopo avere segnalato anche un diritto che potremmo defi-

(57) Franceschini, *Curie episcopali* cit., app., n. 7, 1245 maggio 4, riedito in Franceschini, *Documenti* cit., n. 79.

nire di natura ecclesiastica – l'ospitalità in occasione della visita pastorale, prestata da tutta la circoscrizione plebana di Trecenta, per la quale ospitalità anche Sariano fornisce la sua parte –, il teste specifica che il vescovo ha diritto ad una ospitalità ulteriore, *pastum unum*, a carico degli enfiteuti nelle occasioni nelle quali si reca in Sariano per esercitare attività giurisdizionale nei confronti di coloro che aspettano sia loro resa giustizia.

Gli enfiteuti di Sariano si trovano e sono considerati sostanzialmente – non importa ora l'ospitalità per una o per due volte – sullo stesso piano degli arimanni di Trecenta del 1206. Non vi sono forse o non vi sono più arimanni in Sariano, ove pure essi erano presenti all'inizio del secolo XI: gli obblighi verso il signore, analoghi a quelli già dovuti in altre località ai conti o nunzi pontifici, sono assolti dagli enfiteuti, quegli enfiteuti, d'altronde, che nelle testimonianze dell'inquisizione del 1182 sono assimilati agli arimanni. Possiamo concludere che gli arimanni sono ormai scomparsi, non perché non esistano più uomini liberi godenti di condizioni economiche analoghe, ma perché è cessata la ragione prima della loro esistenza e persistenza, i rapporti e i vincoli diretti con il potere pubblico centrale.

10.5. La scomparsa degli arimanni ferraresi

Nel territorio ferrarese, la qualifica di arimanni, indicante dalla seconda metà del secolo X singole persone o gruppi di liberi abitanti su terre altrui e impiegata nel 956 dagli arimanni di Fossalta, per difendere gli elementi essenziali ancora goduti della libertà personale, nel 970 dal conte per esigere le prestazioni pubbliche dagli uomini liberi abitanti sulle terre della chiesa ravennate, nel 1017 in Sariano per designare gli uomini liberi possessori di terre comuni, scompare per lungo tempo, così come scompare nella *Romania*; ricompare dopo un secolo nelle zone controllate più direttamente dai Canossa e maggiormente soggette all'influen-

za della *Langobardia* per qualificare e distinguere i gruppi di liberi, possessori di terra propria o in enfiteusi, soggetti agli obblighi pubblici verso la Chiesa romana e i suoi ufficiali, dagli abitanti risiedenti e coltivatori delle terre dei grandi proprietari, quelli che in Arquà sono definiti *servientes*.

La situazione ferrarese si presenta diversa da quelle riscontrate in molte zone della *Langobardia*, ove gli arimanni sussistono proprio in relazione alla signoria territoriale. Ma nella Traspadania ferrarese la qualifica di arimanno era rimasta legata alle caratteristiche della sua prima comparsa, qui e nella *Romania* in genere, connotata da un rapporto con il potere pubblico centrale e con i suoi ufficiali, i conti, connotazione ravvivata dal dominio dei Canossa e da quello della Chiesa romana. In Arquà, come in Trecenta, gli arimanni difendono appunto tali rapporti antichi come segno della loro condizione di indipendenza economica e di prestigio sociale, nel momento stesso in cui la Chiesa romana rivendica, per l'ultima volta – il processo dell'anno 1182 è anteriore di soli cinque anni al privilegio pontificio del 1187, con cui vengono ceduti le giurisdizioni – la sua sovranità su terre ed uomini della Traspadania. Né era interesse della signoria vescovile mantenere in vita, con la qualifica di arimanno, una tradizione di rapporti con la Chiesa romana e i suoi ufficiali che avrebbe inficiato o limitato, per la forza stessa della tradizione, i propri diritti signorili.

La fine del dominio della Chiesa romana sulla Traspadania, che sanciva l'affermazione definitiva della signoria vescovile, faceva venire meno anche l'interesse del comune cittadino nel rivendicare la giurisdizione sugli arimanni. Il comune, che nel primo periodo della sua costituzione aveva trovato un freno alla sua affermazione proprio nella sovranità della Chiesa romana, su tutto il comitato, invero, città compresa, aveva ravvisato l'opportunità, mentre si 'liberava' della tutela pontificia, ottenendo progressivamente il riconoscimento della propria autonomia politica (58),

(58) Per la costituzione del comune in Ferrara, i suoi rapporti con la Chiesa

di assoggettare anche il contado, sottoponendo alla sua giurisdizione soprattutto le zone ove più forte e radicata era la presenza della Chiesa romana e, insieme, era radicata la presenza e la tradizione degli arimanni. Anche per il comune non c'era più necessità di 'difendere' gli arimanni, intervenendo, ad esempio, in Arquà nella controversia degli arimanni con i cittadini, sostituendosi e sovrapponendosi alla giurisdizione della Chiesa romana, difendendone i diritti nel momento stesso in cui difendeva quelli degli uomini liberi ad essa da sempre soggetti.

Di fronte alla formazione di un'ampia e organica signoria vescovile, una signoria che nella Traspadania si affermò tardivamente e, per così dire, in controtendenza rispetto a quello che si verificava in molte zone della *Langobardia*, ove la signoria era in via di dissoluzione (59), e ancor più di fronte all'azione del comune cittadino, che tende a ridurre e, se possibile, ad eliminare le differenziazioni, anche giuridiche, interne alle comunità rurali, per assoggettare tutti gli abitanti, ai suoi tribunali, ai tributi e alle prestazioni personali di carattere pubblico, l'antica qualifica di arimanno, che, per tutta la prima età comunale, fino all'inizio del secolo XIII, era stata ancora utilizzata in situazioni locali e contingenti per connotare, in positivo, una parte della popolazione rurale, si avvia a scomparire in modo irreversibile.

Risulta evidente la sostanziale diversità del processo storico che coinvolge gli arimanni del Ferrarese e del Mantovano. Punto di partenza e punto di arrivo sono diversi sostanzialmente: nel primo caso gli arimanni, presenti sempre e solo nel contado, continuano a mantenere tale qualifica, anche quando essi giungono ad essere assoggettati, prima nelle intenzioni, poi nei fatti, al comune

romana e il conseguimento e riconoscimento della propria autonomia politica, si veda Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 57-89.

(59) Cfr. sopra, t. c. nota 21.

cittadino; nel secondo caso, gli arimanni, presenti nella città e nel contado ancora all'inizio del secolo XI, giungono a differenziarsi in modo tale che la qualifica rimane a connotare solo i primi, i *cives*, nella loro raggiunta autonomia politica e nella loro irreversibile superiorità sui secondi, sempre meno arimanni e sempre più solo rustici.

XI. UOMINI LIBERI, TRADIZIONE ARIMANNICA, IMPERO, NUOVI CONTI, SIGNORI E COMUNI CITTADINI

11.1. Assenza di tradizione arimannica in alcune comunità di liberi uomini

Illustrate le vicende degli arimanni-cittadini di Mantova e degli arimanni 'importati' della *Romania* e del Ferrarese, prima di soffermarci sulla ripresa della tradizione arimannica in età federiciana e sulla scomparsa della stessa nella crisi della signoria rurale e nella politica del comune cittadino – aspetti apparsi già nelle vicende di singoli gruppi di arimanni –, per chiarire ancor meglio le caratteristiche particolari, in una linea generale evolutiva, delle singole presenze arimanniche e per suggerire alcune ipotesi interpretative, premettiamo un confronto con le vicende di alcune comunità rurali, costituite da uomini liberi, che non ricorrono alla qualifica di arimanni, pur se sono a questi assimilabili per condizioni sociali ed economiche e per il ruolo assunto nella comunità. Limitiamo il confronto al territorio veronese, oltre che per ovvie ragioni di spazio, per disponibilità documentaria specifica, nonché per conoscenza diretta acquisita.

Il primo esempio è dato dalle note vicende relative ai liberi uomini di Lazise, villaggio inserito nel distretto gardense in età carolingia (1), dal quale invero si sottrae dal secolo X mediante la costituzione di un rapporto diretto con l'Impero, tanto è vero che

(1) A. Castagnetti, *Distretti fiscali autonomi o sottocircoscrizioni della contea cittadina? La Gardesana veronese in epoca carolingia*, «Rivista storica italiana», LXXXII (1970), pp. 736-743; anche Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 42-45.

non viene ubicato nella *iudiciaria* di Garda, ubicazione consueta per altre località del distretto (2).

Un gruppo di diciotto persone, fra cui un prete, si rivolse nell'anno 983 ad Ottone II, che si trovava in Verona, per ottenere da lui alcune concessioni che avrebbero reso meno gravose le loro condizioni (3). L'imperatore concesse loro di esigere i tributi di ripatico e teloneo dai *Longobardi* che transitavano attraverso il porto sul lago, e la facoltà di esercitare liberamente la pesca sulle acque del lago afferenti al loro territorio, un'attività fondamentale per il loro sostegno economico. Concesse ancora la facoltà di completare l'opera di fortificazione del castello, una concessione che, secondo il Moschetti (4), costituiva nella realtà una contropartita di quanto avevano ottenuto.

Un secolo dopo, Enrico IV indirizzò un privilegio (5), per intercessione del fedele Turrisingo, che sappiamo essere un veronese (6), a un gruppo di "poveri uomini pescatori" – 'poveri' in raffronto, ovviamente, ai potenti –, abitanti nel villaggio di Lazise: come un secolo prima, la comunità è rappresentata da meno di venti persone, indicate nominalmente, fra le quali spiccano l'arciprete e due diaconi, a testimoniare l'integrazione della chiesa locale con gli interessi economici, sociali e 'politici' della comunità (7). La concessione regia concerne i tributi connessi al commercio, il teloneo, e i diritti di pesca sulle acque lacustri e lo sfruttamento di

(2) Sulle vicende del distretto fino all'età comunale, si veda Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 42-71.

(3) App., n. 13.

(4) G. Moschetti, *Il 'preceptum' dell'anno 983 di Ottone II ai 18 'quidam homines' di Lazise e l'attuazione della 'lex charitatis'*, «Studia et documenta historiae et iuris», XLIX (1983), p. 256.

(5) *DD Heinrichi IV*, n. 287.

(6) Sulla famiglia capitaneale dei Turrisingi si veda Castagnetti, *Ceti e famiglie* cit., pp. 14-15.

(7) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 153-154.

un'ampia selva a meridione del lago di Garda, diritti questi tipici degli arimanni. Vengono confermate la protezione regia e l'esenzione dagli ufficiali ordinari, salvi gli obblighi relativi alla custodia del placito regio, che si svolgerà, secondo la tradizione risalente all'età carolingia, per tre volte all'anno.

Nel medesimo distretto gardense si trovava il castello di Pastrengo, documentato dalla seconda metà del secolo X (8), le cui vicende si presentano interessanti per comprendere i rapporti fra comunità di liberi, famiglie ed enti potenti. Il castello era stato edificato da un gruppo di abitanti, in un tempo anteriore indeterminato, per difendere se stessi, forse, dalle incursioni ungariche e dalle violenze esercitate dai potenti della regione, in ogni caso per proteggersi in un clima esasperato di sopraffazioni e di pericoli (9).

Allentatosi tale clima per le condizioni generali di maggiore sicurezza, con il ritorno degli abitanti a risiedere fuori dei castelli (10), ma ancor più sviluppatasi ormai la tendenza della società all'evoluzione in forme signorili, con lo scopo di controllare territori sempre più numerosi ed estesi, per il dinamismo stesso insito nella formazione dei potentati signorili, nell'anno 1010 i proprietari delle superfici interne del castello decisero di vendere i loro terreni (11) a Gandolfo, figlio del conte Riprando, della famiglia dei Gandolfingi, la seconda famiglia comitale veronese (12).

(8) G. Sancassani, *Il Medioevo*, in *Pastrengo*, a cura di P. Brugnoli, Verona, 1969, app., n. 1, 966 febbraio.

(9) Sul processo di incastellamento cfr. sopra, nota 5 di cap. III.

(10) Per l'uscita delle popolazioni dai castelli si veda Settia, *Castelli* cit., pp. 311-312.

(11) Sancassani, *Il Medioevo* cit., app., n. 2, 1010 agosto.

(12) Per le vicende di Pastrengo nei primi decenni del secolo XI si vedano Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 51-53, ripreso da Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 175-176; per la famiglia comitale Castagnetti, *Le due famiglie* cit., pp. 58 ss.

Gli abitanti non cedettero diritti pubblici, poiché non ne disponevano. Ma furono pronti ad esercitarli sul castello i membri della famiglia dei Gandolfingi. Lo veniamo a conoscere in via indiretta dalla conferma imperiale al monastero di S. Zeno, di cui subito diciamo, che ci informa che il castello era stato ceduto dai discendenti degli acquirenti al monastero con tutti i diritti pubblici, con la facoltà cioè di amministrare la giustizia e quella di costringere gli uomini ad ottemperare ai comandi del signore. Per iniziativa della famiglia comitale o del monastero di S. Zeno, accanto alla proprietà del castello erano stati ben presto annessi, legalmente o illegalmente, con autorizzazione regia cioè o meno, i diritti di giurisdizione, che ora venivano formalmente riconosciuti dall'imperatore.

Il castello fu confermato al monastero da un privilegio dell'anno 1084 (13), un privilegio che, come quello dell'anno 1055, su cui subito ci soffermiamo, non elenca, come molti privilegi, beni e diritti, ma conferma una situazione del patrimonio e delle giurisdizioni quale si era venuta formando in tempi recenti.

Nell'antica valle *Provinianensis*, ora parte occidentale della Valpolicella, nella quale la presenza dei poteri pubblici rimase a lungo consistente ed operante (14), gli abitanti dei villaggi di Bure e di *Monteclo* provvidero alla costruzione di un castello su un'altura, donde il nome di *Monteclo* o *Monticulum* (15).

Rimane documentazione diretta della donazione che nell'anno 1054 gli abitanti dei due villaggi fecero del castello al monastero di S. Zeno (16), già proprietario di beni nel luogo (17) e detentore

(13) *DD Heinrici IV*, n. 363, 1084 giugno 17.

(14) Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 42-49.

(15) *Ibidem*, pp. 67-71.

(16) P. Brugnoli, *Sala, Val Salaria, Montecchio e Fumane*, «Studi storici veronesi», XVIII-XIX (1968-1969), app., n. 2, 1054 maggio 24.

(17) *Ibidem*, app., n. 1, 1035 marzo 28.

di numerose signorie (18). Difficile è cogliere le motivazioni reali dell'atto, che potevano oscillare dal desiderio di ottenere protezione da un signore potente alla capitolazione di fronte ad eventuali pressioni del signore stesso.

All'abate e ai suoi successori i donatori concessero la facoltà di esercitare la loro potestà sul castello, come sono soliti fare per gli altri castelli: «... habeant potestatem ... regendum et gubernandum seu et disponendum sicut de aliis castellis ... facere visi sunt per potestatem». Si badi: gli abitanti dei due villaggi non trasferiscono al monastero alcun diritto pubblico, dal momento che i diritti pubblici, nel caso di detenzione di castelli da parte di comunità di liberi, erano normalmente esercitati dall'autorità comitale e dai suoi ufficiali. Ma, come abbiamo poco sopra ricordato, il monastero vantava diritti, più o meno ampi, più o meno legittimi o usurpati, di giurisdizione signorile su molti castelli e località del territorio veronese. Diviene ovvio, come lo fu per i donatori, prevedere che esso avrebbe applicato metodi analoghi di esercizio della giurisdizione sul castello e quindi sugli uomini liberi di *Monteclo*, diritti che puntualmente, invero, l'imperatore Enrico III riconoscerà poco tempo dopo, confermando la piena giurisdizione, fra cui l'amministrazione della giustizia quale veniva esercitata al livello pubblico più elevato: «*placitum nostrum et comitis*» (19).

Le vicende degli abitanti di Lazise, come osserva il Tabacco, si inseriscono nelle più ampie vicende dei 'liberi del re' nell'età postcarolingia. Nello svincolarsi dei tradizionali rappresentanti del potere pubblico dalla dipendenza e, soprattutto, dagli interessi del Regno, il re tolse alla loro giurisdizione, dove poté e dove valse il gioco, gli uomini liberi a lui legati da antica consuetudine.

(18) Per le signorie di S. Zeno, oltre ai cenni forniti finora, si veda Castagnetti, *Il Veneto* cit., pp. 235-237.

(19) App., n. 17.

Avvenne, in linea con tale condotta, anche all'interno della *iudiciaria Gardensis*, prima dell'attestazione del suo passaggio sotto il controllo dell'Impero, il collegarsi diretto all'imperatore di una comunità di liberi, come quelli di Lazise (20).

Costoro, che, secondo un'ipotesi del Tabacco (21), avrebbero potuto essere inseriti nella tradizione arimannica, ne avrebbero trascurato il nome, perché questo «richiama una funzione generale di carattere pubblico», mentre quella che ora essi esercitano è di carattere «schiettamente politico», «punto di appoggio del regno».

Gli esempi successivi della prima metà del secolo XI, concernenti due gruppi di uomini liberi dei castelli di Pastrengo, incluso questo proprio nel distretto gardense, così legato al potere centrale, e di *Monticulum*, liberi dotati di 'basi' più che idonee per mantenere la loro libertà – beni fondiari, comprese le superfici abitative nel castello, appartenenza ad una comunità strutturata e di presumibile antica tradizione –, costituenti, se non la totalità delle comunità, certamente elementi rappresentativi, che passano dalle strutture pubbliche di inquadramento, come quelle costituite dal comitato o da distretti minori, all'assoggettamento signorile, a seguito della cessione di quell'elemento essenziale del processo di formazione di una signoria, che è il castello, in questi casi ceduto a 'potenti', mostrano che il nome di arimanno può essere tralasciato anche da questi gruppi di uomini liberi, che, in condizioni tali da essere considerati a buon diritto 'arimanni', non sottolineano in alcun modo la loro presumibile tradizione arimannica, nel momento in cui entrano in ambito signorile, apparentemente per loro iniziativa.

Si osservi, in tale prospettiva, che la documentazione posteriore relativa alle tre comunità considerate – non sono poche, per attestare il ruolo svolto ancora fra X e XI secolo dalle comunità di uomini liberi, che hanno a disposizione un castello –, non mostra il

(20) Tabacco, *I liberi* cit., pp. 148 ss.

(21) *Ibidem*, p. 152.

ricorso al nome e alla tradizione degli arimanni, se non per riferimenti tardi e non significativi al tributo dell'arimannia (22).

Il fatto è, come ripetutamente osserviamo, che il ricorso alla qualifica di arimanni da parte dei liberi, singoli o in gruppo, non avviene per richiamare le proprie eventuali funzioni pubbliche, ma per accentuare una propria condizione personale di libertà dal secolo IX alla fine del secolo X – significativo l'episodio dei livellari di Fossalta nel Ferrarese (23) –, o, più tardi, per contenere la pressione signorile, come nel caso dei *Saccenses* (24). Diverse ovviamente le finalità dei potenti, gli ufficiali pubblici, prima, i signori dopo, che dagli arimanni pretendono le prestazioni pubbliche, rivendicando, dunque, dagli uomini liberi o arimanni una "funzione generale di carattere pubblico", che questi uomini, possibili arimanni, non sembrano affatto rivendicare, quando agiscono di propria iniziativa per sottoporsi a un potere signorile, il che può avvenire in varie forme e gradazioni: donando o vendendo terreni nel castello vicinale o, come in *Romania* fra X e XI secolo, rifiu-

(22) Alla fine del secolo XII, ad esempio, il tributo dell'arimannia è attestato negli atti di cessione della Gardesana veronese e dei suoi villaggi e castelli, effettuata dall'imperatore Enrico VI al comune di Verona (i documenti sono citati in Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 65-68): esso è ormai un tributo fra gli altri, non legato alla tradizione arimannica, se non in situazioni specifiche, da individuarsi di volta in volta. Questo tributo è ricordato per Pastrengo in un paio di documenti nel secondo e terzo decennio del secolo XIII concernenti la locazione del castello e della giurisdizione: Sancassani, *Il medioevo* cit., n. 8, 1213 agosto 21 e 24; n. 12, 1223 maggio 20; ma il tributo di arimannia è presente in quasi tutti i distretti signorili soggetti al monastero di S. Zeno, mentre riferimenti diretti ad arimanni sono documentati solo per alcuni villaggi: San Vito, Vigasio e Romagnano (cfr. sopra, par. 3.1), una persistenza di qualifica che è dovuta, almeno in parte, alla persistente utilizzazione dei privilegi imperiali nelle controversie giudiziarie. Per il tributo dell'arimannia si vedano, in generale, i riferimenti richiamati sotto, nota 26.

(23) Cfr. sopra, par. 8.3.

(24) Cfr. sopra, par. 2.3.2.

tando la qualifica stessa che i conti vogliono loro attribuire, adottando la condotta dei loro signori, non volendo gli uni, i liberi coltivatori di terre altrui, essere sottoposti agli oneri pubblici, i secondi, i proprietari, più o meno potenti, perdere questi oneri o, in ogni caso, il controllo dei 'loro' uomini. Anche nella *Langobardia* gli obblighi degli arimanni verso i conti furono progressivamente tralasciati, tranne nei pochi casi in cui le famiglie comitali mantennero, da un lato, la loro tradizione di ufficio, dall'altro, svilupparono forti poteri signorili, come a Bergamo, Vicenza e Treviso.

11.2. La ripresa della tradizione arimannica in età federiciana

La rivendicazione dell'*arimannia* tra gli *iuria regalia* nelle disposizioni di Roncaglia (25), per quanto il termine (26) non rinviasse automaticamente alla presenza di arimanni, potendo indicare un tributo signorile fra altri tributi, accostabile al fodro signorile (27), contribuì non solo a ravvivare la qualifica di arimanno in direzioni opposte, con valenza positiva e negativa, come nel passato: per

(25) App., n. 23.

(26) La prima menzione dell'*arimannia* è stata riscontrata da noi nella *Romania*, in relazione a tributi generici esatti alla metà del secolo X: cfr. sopra, par. 8.2. Ricordiamo, inoltre, il tributo dell'*arimannia* riconosciuto su tutte le proprietà dei marchesi estensi in un privilegio dell'anno 1077 e sui loro possedimenti: cfr. sopra, par. 5.2. Fodro e *arimannia* appaiono spesso uniti nell'elencazione dei tributi dovuti dagli arimanni e dagli uomini liberi, in genere, ai signori; possiamo ricordare il tributo dell'*arimannia* nei seguenti distretti signorili, oltre che nella Saccisica: Arco (par. 2.4.), Pernumia e Arquà Petrarca (par. 5.1.), Nuvolera (par. 3.2.1.), Levate (par. 4.2.), *villa Rimania* (par. 4.3.), Rocca S. Maria (par. 5.4.), Mantova e i Mantovani (capp. VI-VII), la Traspadania ferrarese (cap. IX). Accenniamo anche all'*arimannia civitatis* concessa da Enrico IV al vescovo di Padova (*DD Heinrichi IV*, n. 414, 1090 giugno 26), nel qual caso non si può certo ipotizzare nemmeno una tradizione arimannica.

(27) Cfr. sopra, par. 5.1. e *passim*

rafforzare la condizione di libertà, nel caso, ad esempio, dell'*arimannus imperatoris* di Vigasio o per difendere la disponibilità di beni comuni, come gli arimanni di Manerbio; ma anche a legittimare l'assoggettamento di uomini liberi ad un potere signorile da parte dell'Impero. Questo secondo aspetto è testimoniato, proprio all'indomani di Roncaglia, da due vicende, diverse fra loro, ma significative, che vedono agire direttamente l'Impero: nel primo caso esso viene coinvolto in una controversia tra una famiglia di uomini liberi e una chiesa, che ne pretende la soggezione; nel secondo caso, 'crea' direttamente una signoria 'comitale' su un territorio circoscritto.

11.2.1. L'assoggettamento di due arimanni ad un signore ad opera di Federico I

Un gruppetto di documenti della metà del secolo XII, concernenti le zone di Calusco e di Carvico, ad est di Bergamo, presso l'Adda, segnalati in un contributo del Menant, concernente la famiglia, appunto, da Calusco-da Carvico (28), ben mostra come l'utilizzazione della qualifica di arimanni possa essere occasionale e, soprattutto, strumentale.

Nell'anno 1156 alcuni dei da Carvico promettono a Giovanni e Benedetto, due fratelli di Vanzone, località vicina, di non richiedere più a loro diritti vari connessi alla giurisdizione signorile, ricevendo la somma consistente di lire venti, nei fatti una vendita o un riscatto individuali, a seconda della prospettiva, dei diritti signorili: «... nominative de districta et comandaxia et amescere et fodro et castellantia et de omnibus usibus et onoribus et conditio-nibus» (29). Il mese seguente Benedetto e un altro fratello,

(28) F. Menant, *Fra Milano e Bergamo. Una famiglia dell'aristocrazia rurale nel XII secolo*, I ed. 1976, poi in Menant, *Lombardia feudale* cit., pp. 132-218.

(29) Archivio della Curia vescovile di Bergamo, *Pergamene dell'Archivio*

Taliaramo, con la madre e le mogli, donano al monastero di S. Giacomo di Pontida, che sorgeva poco distante, il *casalium*, sul quale abitavano, con terre boschive e vignate, nel territorio di Vanzone, ricevendolo in conduzione per il fitto di quattro sestari di frumento (30). Ma la protezione del monastero non evita che essi siano 'raggiunti' da un altro ente più potente, quello che essi probabilmente temevano (31). Tre anni dopo il capitolo bergamasco di S. Alessandro ottiene dall'imperatore Federico I proprio la giurisdizione sui due fratelli Taliaramo e Benedetto. L'imperatore concede alla chiesa i due fratelli, definiti ora «arimanni nostri», abitanti in Calusco – per il luogo si fa riferimento, come in altre occasioni, al centro maggiore e più noto –, «cum omni districto et honore et integro servitio, quod de iure debebant nobis et imperio», servizi, dunque, fino ad allora dovuti al Regno, ribadendo che

capitolare, perg. 2779, 1156 marzo 23, documento regestato da Menant, *Fra Milano* cit., p. 487, reg. 24.

(30) *Ibidem*, p. 487, reg. 25, 1156 aprile, con rinvio all'edizione di Lupi, *Codex* cit., coll. 1137-1140: rilevante, per ribadire gli aspetti 'conservativi' del territorio bergamasco, il fatto che la vedova e la nuora, che vivono secondo la legge longobarda, come i loro mariti, dichiarino non solo di avere avuto il consenso dei loro mundoaldi, ma anche di avere ottenuto l'autorizzazione dell'autorità pubblica, qui impersonata dal giudice Lanfranco, già *missus* del re Lotario III: il riferimento è alla *noticia parentum*, prescritta per l'alienazione compiuta da donne nelle leggi di Liutprando (*Liutprandi leges*, in Bluhme, *Edictus* cit., cap. 22): la donna che vende beni propri, consenziente il marito, dia *notitia* a due o tre *parentes*, affinché in presenza loro o di un ufficiale pubblico – «in presentia parentum suorum vel iudici, qui in loco fuerit» – possa essere provato che ella non ha subito pressioni illecite o violenze, anche dal marito stesso, suo mundoaldo, per effettuare il negozio giuridico; se il redattore della carta di vendita non avrà accertato quanto stabilito – ovvero che l'atto sia stato compiuto «cum notitia parentum vel iudicis» –, la vendita sia considerata nulla e falsa. Cfr. E. Cortese, *Per la storia del mundio in Italia*, «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 91 (1955-1956), pp. 377-378.

(31) Menant, *Fra Milano* cit., p. 182.

colui che acquista i diritti giurisdizionali per denaro, al fine di non essere soggetto ad alcuno, ritorna subito sotto la giurisdizione imperiale: «ne sit de iurisdictione et districto alicuius, ipso iure statim revertitur ad imperatorem» (32). I due resistono ancora: solo l'anno seguente Taliaramo riconosce di dovere alla chiesa di S. Alessandro «servicium et conditionem atque districtum», come gli altri uomini di Calusco (33).

Si noti che nei documenti privati, editi ed inediti, concernenti i fratelli Taliaramo e Benedetto, i due 'arimanni' del privilegio imperiale, non viene impiegata la qualifica di arimanni; essa compare solo nel privilegio imperiale, né compare, per quanto finora ci consta, nella documentazione relativa al territorio interessato. Ne consegue che la qualifica viene utilizzata per porre i due uomini liberi sotto la soggezione della chiesa bergamasca, probabilmente per suggerimento della stessa chiesa, i cui rettori conoscevano certamente la situazione degli arimanni nel Bergamasco ed erano in quel periodo appoggiati dall'imperatore (34). Questi, servendosi, quasi proclamandolo, del principio di diritto che l'acquisizione della giurisdizione signorile da parte di uomini liberi non li sottrae alla soggezione pubblica, in quanto gli uomini liberi come le loro comunità dipendono dall'Impero (35), tanto più che gli obblighi dell'arimanno solo un anno prima, a Roncaglia, sotto il nome compless-

(32) App., 25: i due arimanni dovranno d'ora in poi fornire alla chiesa di S. Alessandro «debitam reverentiam, debitum honorem et debita servitia, quaecumque nobis debebant, cum omni subiectione semper exhibeant».

(33) Menant, *Fra Milano* cit., p. 204, reg. 32, 1160 marzo, edito da Lupi, *Codex* cit., coll. 1175-1176.

(34) Sui rapporti fra signori da Calusco e Carvico, capitolo di S. Alessandro, comune di Bergamo e Federico I, rapporti che coinvolgono anche gli abitanti, si veda Menant, *Fra Milano* cit., pp. 185 ss., che ritiene il provvedimento dell'imperatore una ritorsione contro i signori locali.

(35) Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., I, pp. 182 ss., nell'ambito dell'inserimento dei comuni nell'organizzazione ed amministrazione dell'Impero.

sivo di *arimannia* erano stati rivendicati tra gli *iuria regalia* (36), non esita a cedere la giurisdizione pubblica sui due arimanni ad altri, così che, in modo probabilmente non consapevole, si veniva a ripetere una situazione 'antica', verificatasi dall'età ottoniana in poi: l'Impero, mentre rivendica a sé la giurisdizione sugli uomini liberi e, in particolare, sugli arimanni, non esitava a 'cederli' ai signori.

L'attribuzione della qualifica per motivi contingenti, nel caso presente a due uomini liberi e in quello illustrato appresso ad interi gruppi che abitano su un territorio definito, dimostra ancora una volta la fallacia del metodo che pretende di risalire in modo diretto dalle attestazioni arimanniche alle 'colonie arimanniche' o agli antichi insediamenti longobardi, secondo la vecchia teoria, demolita dal Tabacco.

11.2.2. Un nuovo conte di nomina imperiale e i suoi arimanni

Nell'anno 1159 Federico I concede due privilegi al cremonese Tinto *Mussa de Gatta*, il costruttore di fortezze, per ricompensarlo dei servizi resigli (37). Con il primo (38) gli concede «*districtus et*

(36) App., n. 23.

(37) Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit., I, p. 174, 55, p. 318, nota 17, p. 367, pp. 432-433, p. 512, nota 505, p. 520, p. 531, si sofferma più volte su Tinto *Mussa de Gatta*. Questi fu console cremonese nell'anno 1157 (Falconi, *Le carte* cit., II, n. 373, 1157 aprile 29) e poi nell'anno 1162, designato fra dieci consoli quale *Tinctus comes de Cremona* (*ibidem*, n. 396, 1162 marzo 7 = *DD Friderici I*, n. 353), mentre non viene menzionato fra i dieci consoli in un diploma del giugno dello stesso anno, sostituito da un'altra persona (Falconi, *Le carte* cit., II, n. 397, 1162 giugno 13 = *DD Friderici I*, n. 398), per cui possiamo ritenere che fosse scomparso in quel periodo: costruttore di fortezze, avrebbe dato un valido aiuto all'imperatore già nell'assedio di Crema, fatto posto in dubbio dal Settia, che invece segnala la sua opera nella costruzione delle mura di Lodi (A. A. Settia, *'Kremam Kremona cremabit'*. *Esperienze d'Oltremare e suggestioni classiche*

honor» su tutti i suoi possessi, diritti, tuttavia, non generici, secondo quanto designava l'espressione nella documentazione coeva, ma una «*plena potestas*», una giurisdizione «*iure comitatus*», conferendogli nel contempo il titolo comitale – «*comitem fecimus*» –, con la facoltà, tradizionale dell'ufficio comitale, di amministrare la giustizia, approvare le vendite dei minori, assegnare mundoaldi a vedove e orfani, ricevere giuramento di fedeltà dai vassalli ecc. Alla fine viene specificato che egli abbia la giurisdizione sugli arimanni che dimorano sulle sue terre.

Pochi mesi dopo (39), l'imperatore concede a Tinto in feudo il «*comitatus insulae Fulcheri*» (40), un territorio situato fra l'Adda e il Serio. I diritti connessi al *comitatus* sono esposti in modi assai più dettagliati rispetto al privilegio precedente, anche se enumerati confusamente; fra questi diritti appaiono anche quelli sugli arimanni, ovvero la giurisdizione sugli arimanni (41).

nell'assedio del 1159, in Crema 1185. Una contrastata autonoma politica territoriale, Crema, 1988, p. 24 e pp. 82-83, nota 24).

(38) *DD Friderici I*, n. 271, 1159 maggio 17.

(39) *DD Friderici I*, n. 290, 1159 dicembre 30.

(40) Come annota Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 785, nota 456, si tratta della sola concessione di feudo "di grande importanza" per singoli individui operata da Federico I. La concessione non ebbe conseguenze durature, dal momento che, come sappiamo, il *comes* Tinto scomparve probabilmente nell'anno 1162.

(41) Doc. citato sopra, nota 39: i diritti spettanti al *comitatus*, pur elencati in modo confuso, sono significativi nella loro molteplicità dell'intenzione di riservare al Regno tutto ciò che può essere considerato di natura pubblica, indipendentemente dalla sua origine e vicende locali: «... per rectum pheidum iure comitatus investivimus cum omnibus eiusdem comitatus pertinentiis, videlicet castris, villis, mercatis, curadiis, terris cultis et incultis, pascuis, pratis, molendinis, aquis aquarumque decursibus, pontibus, piscationibus, ripaticis, pedagogiis, albergariis, districtis, bataliis, placitis, silvis, campis, vasallis, arimanis, fodris iure comitatus ad comitem pertinentibus ... et ut habeat ius dandi tutores, restituendi minores, constituendi mundoaldos et alios legitimos actus».

Rimane da spiegare il ricorso alla qualifica di arimanni. Possiamo ben supporre che essa fosse rimasta viva nel territorio cremonese, come in altri, del resto, se non altro per il dovere di protezione nei loro confronti assegnato al vescovo fin dal privilegio di Carlo III il Grosso (42). Nell'ambito del processo di sviluppo dei poteri della chiesa vescovile cremonese, va ricordato il privilegio di Corrado II (43), che, dopo avere assegnato al vescovo i pieni diritti, giurisdizionali e fiscali sulla città e sul territorio afferente, precisa alla fine che gli spettano anche i *porci arimannorum*, ovvero, secondo noi, le decime esatte dallo sfruttamento degli spazi boschivi, paludivi e incolti, assai estesi nella bassa pianura, che giungevano fin nei pressi della città ed erano stati assegnati da tempo all'episcopio (44), sfruttamento che gli uomini liberi compiono, conducendovi o mandandovi a pascolare le mandrie di porci (45): tale una disponibilità verso gli uomini liberi e gli arimanni era stata una costante del potere regio, dall'età longobarda in poi (46).

(42) Cfr. sopra, t. c. nota 5 di cap. I.

(43) *DD Conradi II*, n. 163, 1031 febbraio 27.

(44) Castagnetti, *La 'campanea'* cit., pp. 168-169.

(45) Sulla *decima porcorum*, da corrispondere per l'uso dei diritti di pascolo, si veda la menzione esplicita in un placito dell'anno 818: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 30, 818 gennaio 28; così la decima di quattrocento porci proveniente dalla selva, già regia, di Migliarina presso Carpi: A. Castagnetti (ed.), *Corte di Migliarina*, in Castagnetti, Luzzati, Pasquali e Vasina, *Inventari* cit., p. 203; ed ancora la concessione da parte dei vescovi di Modena e di Parma della *decima porcorum*, rispettivamente, Vicini, *Regesto* cit., nn. 143 e 144, 1033 gennaio 10 e 13, e Drei, *Le carte* cit., II, n. 87, 1049 gennaio 25.

(46) Basta ricordare le menzioni di *montes arimannorum* e di *silvae arimannorum*: oltre alla *silva arimannorum* presso Azzago, nei monti veronesi (app., n. 12; cfr. sopra, t. c. note 6-7 di cap. III), il *mons arimannorum* concesso al monastero di S. Colombano di Bobbio: *DD Karoli I*, n. 80, 815 novembre 11; cfr. Tabacco, *I liberi* cit., p. 105; la *silva arimannorum* presso Piacenza, giunta in larga parte in proprietà della chiesa vescovile: P. Galetti, *Le carte private della*

Nonostante gli antecedenti, costituiti dai privilegi imperiali, le carte cremonesi non recano tracce di arimanni, nemmeno quelle assai indirette, sulle quali si basa l'indagine dello Schneider (47). Ben difficile risulta il supporre che proprio sui possessi di Tinto fossero diffusi ampiamente gli arimanni, tali per tradizione antica od anche per insediamento antico, così da costituire 'colonie arimanniche'. Il riferimento è diretto, evidentemente, agli uomini liberi che coltivavano le terre del Cremonese, essendo superfluo il riferimento alle persone di condizione non libera. Più facile supporre che il ricorso alla qualifica sia avvenuto per motivazioni specifiche, connesse alla volontà, appunto, di assoggettare uomini liberi, che forse erano riottosi ad accettare la signoria di un cittadino cremonese: la qualifica di arimanno poteva, al limite, essere stata rinverdata da loro per sottrarsi alla signoria o, più facilmente, riproposta dal 'signore' o dalla cancelleria imperiale per fondare la possibilità di assegnare la signoria sugli arimanni ad altri, dal momento che essi erano soggetti direttamente al Regno, come

Cattedrale di Piacenza (784-848), Parma, 1978, n. 13. 815 novembre 27, e n. 21, 823 agosto 9, e G. Petracco Sicardi, *Indicazioni etniche germaniche nelle carte altomedioevali piacentine*, «Archivio storico per le province parmensi», ser. IV, XXVII (1975), p. 152: regesto di un atto di vendita dell'anno 884; cfr. Tabacco, *I liberi* cit., pp. 132 ss., che segnala, necessariamente, solo il primo documento, essendo stati gli altri editi successivamente; ed ancora, il *mons Arimannorum* con il castello concesso dal vescovo di Tortona (E. Gabotto, *Il Cartarium Dertonense ed altri documenti del comune di Tortona (934-1346)*, Pinerolo, 1909, 1122 agosto 30). Per quanto concerne gli uomini liberi ricordiamo l'esenzione dal pagamento di censi concessa dal re agli uomini di *Flexo* per lo sfruttamento della *silva* omonima, oggetto di una controversia in età carolingia: App., n. 1. Sui rapporti, in generale, tra potere regio, gruppi di uomini liberi e sfruttamento dei boschi si veda Tabacco, *I liberi* cit., pp. 113-132.

(47) Schneider, *Le origini* cit., pp. 145-146, nonostante affermi una presenza molto forte di arimanni e arimannie, non cita nella sua rassegna che il privilegio di Corrado II e, ovviamente, le *arimanniae* dell'*insula Fulcheri*. Per il borgo *de Arimannis*, ignoto allo Schneider, si veda sopra, nota 7 di cap. VII.

viene esplicitamente ricordato nel privilegio federiciano alla chiesa di S. Alessandro per i due arimanni di Vanzone (48).

Un'altra motivazione, complementare, non antitetica, può essere additata proprio nelle vicende stesse dell'*insula Fulcheri*: già contesa dal vescovo di Cremona al marchese Bonifacio di Canossa (49), senza successo, però, poiché essa rimase ai Canossa (50): il *comitatus Izole Fulcheri* fu concesso *nomine benefitii* nell'anno 1098 da Matilde di Canossa alla chiesa e ai cittadini di Cremona (51), ma subito duramente conteso da Crema (52). La lunga dominazione canossiana può avere contribuito, come in altre regioni, a 'ravvivare' se non a diffondere l'impiego della qualifica di arimanni per i liberi proprietari. Il riferimento esplicito, poi, agli arimanni che compare fin dal primo privilegio al cremonese Tinto, ove non è alcun riferimento all'*insula Fulcheri*, potrebbe essere motivato dalla presenza di sue proprietà nel territorio, una presenza che saremmo portati a supporre inevitabilmente, poiché non ci sembra plausibile che l'assegnazione successiva del *comitatus* non poggiasse su alcune basi già acquisite da Tinto (53). Ancora una volta, dunque, siamo ricondotti ai Canossa.

(48) Cfr. sopra, t. c. nota 32.

(49) *DD Heinrich III*, n. 28, anno 1040.

(50) Overmann, *La contessa Matilde* cit., p. 18.

(51) Falconi, *Le carte* cit., n. 242, 1098 gennaio 1; cfr. G. Tabacco, *Vescovi e comuni in Italia*, in Mor e Schmidinger, *I poteri temporali* cit., pp. 260-261, e Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 671.

(52) Delinea le vicende del territorio e i conflitti fra Cremona e Crema G. Albini, *Crema dall'XI al XIII secolo: il processo di formazione del territorio*, in *Crema 1185* cit., pp. 40-41, con riferimento alla letteratura precedente, che, soprattutto quella 'locale', si è ampiamente interessata dell'argomento; l'autrice non utilizza, tuttavia, l'edizione dei *DD Friderici I*, né Haverkamp, *Herrschaftsformen* cit.

(53) Nel considerare l'importanza e la singolarità dell'investitura del *comitatus* dell'*insula Fulcheri* a Tinto, sottolineate dal Menant (cfr. sopra, nota 40), non dimentichiamo che altre investiture analoghe possono essere avvenute, senza

11.3. *La scomparsa degli arimanni nella crisi della signoria rurale e nella politica del comune cittadino verso il contado*

I profondi cambiamenti avvenuti in età comunale investirono anche la struttura sociale della popolazioni rurali. La crisi delle signorie rurali e l'affermazione del comune cittadino, prima politica, poi giudiziaria e fiscale, contribuirono, con fini opposti, ma convergenti, ad attenuare o ad eliminare la condizione servile e ad attenuare o eliminare gli obblighi degli uomini liberi verso i signori.

Che la signoria sopravviva o decada, il controllo politico del comune cittadino investe precocemente anche l'amministrazione della giustizia, proprio in quegli ambiti di interessi comuni delle comunità rurali che sono costituiti appunto dai beni comuni.

Oltre ad adottare nuove forme di amministrazione della giustizia, che si allontanano da quelle tradizionali del placito (54), il comune interviene nelle controversie fra signori e comunità soggette. Valga l'esempio del comune milanese, le cui sentenze consolari, ad iniziare dal quinto decennio del secolo XII, concernono la giurisdizione, le prestazioni e i tributi fiscali (55) ed anche lo

lasciare diretta testimonianza scritta: mi limito a ricordare l'assegnazione del *comitatus* di Garda a Turrisingo, cittadino veronese, sicuramente *comes* di Garda nell'anno 1156, la cui famiglia, detta poi dei Turrisingi, di rango capitaneale, aveva ampi interessi nella zona da oltre mezzo secolo (Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., pp. 57-59). Il distretto di Garda, *iudiciaria* nei secoli X-XII, era, almeno dai primi decenni del secolo XI, amministrato direttamente dall'Impero: nel quarto decennio del secolo XII era stato affidato a conti nominati dall'imperatore e dal duca di Baviera (Castagnetti, *Le città* cit., pp. 88-92); conosciamo per l'anno 1150 un *placitum generale*, presieduto da un *inclitus comes Gardensis*: Castagnetti, *Le comunità della regione gardense* cit., app., n. 1, 1150 febbraio 16. Anche per le zone della Traspadania ferrarese risulta, alla metà del secolo XII, che il pontefice ha nominato conte un cittadino ferrarese: Castagnetti, *Società e politica* cit., p. 168.

(54) Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese* cit., pp. 503 ss.

(55) *Ibidem*, pp. 518-524; cfr. sopra, t. c. nota 11 di cap. IV, l'episodio del-

sfruttamento di pascoli e boschi (56); parimenti opera il comune veronese, i cui magistrati, nello stesso periodo, costituito da pochi anni il regime comunale (57), intervengono in una controversia che oppone per lo sfruttamento di pascoli la comunità di Bionde ai conti di San Bonifacio (58), mentre, più tardi, interverranno in controversie che oppongono, per la riscossione di tributi, signori di rango capitaneale e comunità popolose, come quella di Lazise, una comunità, si ricordi, che era protetta direttamente dall'Impero (59), e quella di Zevio per l'esercizio del placito signorile (60), quando già negli anni settanta i principali signori ecclesiastici – vescovo, arciprete del capitolo e abate di S. Zeno –, detentori di decine di castelli e signorie, erano ricorsi ripetutamente ai magistrati cittadini per ottenere che essi sanzionassero, con il loro *bannum*, i propri *banna* in materia di giurisdizione signorile (61).

Il controllo politico e la giurisdizione superiore del comune cittadino, cui le comunità rurali precocemente ricorrono, incidono fortemente sulla struttura sociale delle popolazioni rurali: il *placitum generale*, sottoposto alla giurisdizione superiore del comune cittadino, perde progressivamente il suo valore di segno tangibile della detenzione e dell'esercizio del potere e alla fine scompare; con la sua decadenza o scomparsa vengono meno anche le forme tradizionali pubbliche, ove erano persistite, di amministrazione della giustizia; non si parla più di *placita generalia* e di obblighi di ospitalità, ai quali erano legati soprattutto gli arimanni, in quanto liberi e in quanto non inseriti in rapporti vassallatici.

l'anno 1142 relativo ai conti di Seprio, ai vicini e agli arimanni di Mendrisio.

(56) *Ibidem*, pp. 525-528, ad iniziare dalla metà del secolo XII.

(57) Il comune veronese appare costituito nell'anno 1136: Castagnetti, *Le città* cit., pp. 104-107.

(58) Castagnetti, *'Ut nullus'* cit., pp. 7-10.

(59) *Ibidem*, p. 24.

(60) *Ibidem*, pp. 25-33.

(61) *Ibidem*, pp. 34-36.

Ad incidere sulla condizione giuridica delle persone, più che le carte di affrancazione individuale, furono gli orientamenti politici e, soprattutto, le esigenze fiscali dei comuni cittadini. Dopo Costanza, e in alcuni casi anche prima, il comune, oltre al controllo politico, che da tempo esercitava in forme varie, estese anche un controllo diretto in ambito fiscale (62); a questo fine altri parametri furono adottati per giudicare della condizione giuridica della persona e quindi della libertà: disponibilità ed entità del possesso, prestazioni pubbliche verso il comune e pagamento dei tributi.

L'estensione della giurisdizione superiore, in modo diretto o indiretto, del comune cittadino su tutto il contado e l'assegnazione agli abitanti di precisi obblighi pubblici – che del resto in se stessi non si discostavano da quelli che gravavano sugli abitanti delle signorie di più spiccata tradizione pubblica – comportavano anche una più facile e sicura identificazione degli uomini liberi; ma nel contempo facilitavano l'eventuale elevazione di condizione giuridica degli uomini originariamente di condizione servile. Perfino i *famuli*, con la disponibilità del possesso e sottoposti agli oneri del comune cittadino, possono essere considerati liberi: è il caso dei *famuli* nella signoria del monastero veronese di S. Zeno su Parona (63).

(62) Cfr. sopra, par. 3.2.1. All'ampia esemplificazione portata dal Menant per la Lombardia, possiamo aggiungere quella del comune di Treviso, precoce nel suo ordinamento, che già nell'anno 1189 risulta avere diviso per *quarteria* il territorio rurale ai fini del prelievo fiscale (Castagnetti, *La Marca* cit., p. 164). Sulla fiscalità comunale si veda, in generale, A. I. Pini, *Dal comune città-stato al comune ente amministrativo*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, IV, Torino, 1981, pp. 544-552.

(63) Nell'ottavo decennio del secolo XII il comune veronese aveva imposto sugli abitanti della *curia* di Parona, che erano in larghissima maggioranza di condizione servile e costituivano la *macinata Sancti Zenonis*, alcuni essenziali obblighi pubblici, senza distinzione, a quanto pare, tra liberi e *famuli*, se non quella costituita dall'entità del possesso: «facere publicum et exercitum» e «solvere dathias comunis civitatis». Proprio queste prestazioni connotavano la condizione

Al comune cittadino premeva sì l'amministrazione corretta della giustizia, ma premeva ancor più la possibilità di avere a propria disposizione masse sempre più ampie di *districtabiles*, gli abitanti cioè del contado, che, in modo diretto o indiretto, fossero assoggettabili ed assoggettati al suo *districtus*, che dovessero, in quanto tali, adempiere agli obblighi pubblici, consistenti in prestazioni personali per l'esecuzione di opere pubbliche, quali strade, mura ecc., e di servizi, come, ad esempio, i carriaggi per le spedizioni militari (64), e di tributi regolari in denaro, dapprima ricalca-

di uomo libero, accanto alla facoltà di acquistare e vendere, il che essi facevano, non rispettando alcune limitazioni imposte dall'abate di S. Zeno; su questi aspetti verte l'interrogatorio dei giudici cittadini per accertare la condizione giuridica degli abitanti della *curia*: alcuni testi in un processo che verte sulla condizione dei *famuli*, alla domanda se gli abitanti erano «in possessionem libertatis», rispondono che essi potevano vendere i loro beni ricevuti in feudo, che sarebbero stati in questi caso *feuda conditionalia*. Obblighi di *famuli*, di liberi e di vassalli verso il signore e obblighi verso il comune cittadino avvicinarono, nei fatti, le varie categorie, che avevano goduto di statuti personali giuridicamente differenziati. Nel secondo e nel quarto decennio del secolo XIII i documenti di natura contenziosa attestano le trattative fra la comunità e l'abate circa l'esercizio della giurisdizione prima, poi per la disponibilità del castello, da lungo tempo ormai affittato alla comunità stessa, ma di uomini di masnada e della loro condizione non è fatto più cenno. Tale assenza risulta anche dalla ricerca di G. M. Varanini, *La Valpolicella dal Duecento al Quattrocento*, Verona, 1985, che ha esaminato la documentazione inedita posteriore: poiché non è possibile supporre che fossero scomparsi fisicamente, costituendo poco tempo prima la *maxima pars* della popolazione, dobbiamo dedurre che è scomparsa, per tutti o per molti, la qualifica, probabilmente perché, da un lato, i più intraprendenti fra loro e forse i meglio dotati economicamente erano riusciti a farsi riconoscere come uomini liberi, dall'altro, la loro eventuale condizione di *famuli* non giovava alla politica del comune cittadino. Si veda per l'illustrazione delle vicende Castagnetti, *La Valpolicella* cit., pp. 96-103; per la documentazione relativa *ibidem*, app., nn. 25-30 degli anni 1187-1200.

(64) Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 359-544; un esempio precoce, anteriore alla metà del secolo XII, di imposizione di prestazioni personali per l'e-

ti sul fodro, poi basati su un'imposta di ripartizione o estimo, che divenne presto assai più onerosa (65). Perciò si affrettò ad estende-

secuzione di opere pubbliche, quali escavo di fossati e mantenimento degli argini, anche in località lontane, e per la partecipazione alle spedizioni militari, è costituito dall'occupazione, poi fallita, di Ostiglia, veronese, da parte del comune di Ferrara, che impose anche altri provvedimenti – ad esempio, l'adozione delle misure ferraresi e il divieto di esportare cereali fuori del distretto ferrarese, un provvedimento di politica annonaria 'ante litteram' –, diretti a recidere i legami con la città e il resto del territorio veronese: Castagnetti, *Società e politica* cit., pp. 70-71. Ricordiamo i tributi annuali dell'arimannia e fodro signorile, consistenti in modeste quantità di cereali e in tre denari, corrisposti dagli allodieri e arimanni di Pernumia e di Arquà Petrarca (cfr. sopra, par. 2.2.1.); si ricordi anche il documento mantovano dell'anno 1174 che mostra una comunità rurale, già assoggettata ai tributi del *fodrum* e della *collecta*, chiedere l'intervento del vescovo: cfr. sopra, t. c. nota 26 di cap. VII.

(65) Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 530-534, delinea le fasi della fiscalità comunale, dall'imposizione di tasse che si riallacciavano direttamente al fodro, tributi fissi di entità modesta, all'imposta di ripartizione, conosciuta come estimo; l'autore lamenta l'assenza per la Lombardia di estimi e catasti di età comunale. Rimangono attestazioni dell'avvenuta applicazione dell'estimo per le città di Verona, verso la fine del secolo XII (Castagnetti, *La Marca* cit., p. 62), e di Bergamo avanti l'anno 1203 (Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 532, nota 182, e p. 533, nota 187), in seguito esteso al contado. L'estimo, quale veniamo a conoscere dal secolo XIII, consisteva nella determinazione di un indice personale, calcolato sui redditi, in base al quale la tassazione veniva applicata, moltiplicando per un coefficiente di volta in volta diverso, la *libra*, a seconda dell'entità della somma da reperire. Al singolo villaggio o aggregazione di villaggi era assegnato un indice o coefficiente di capacità contributiva, anch'esso denominato *libra*, che rifletteva la ricchezza complessiva dei singoli abitanti e delle proprietà e delle rendite comunali. Il comune cittadino stabiliva l'entità della somma globale; questa veniva ripartita sulla base delle *librae* dei villaggi o degli aggregati; ogni villaggio ripartiva il carico sui singoli, basandosi sulla *libra* individuale. Tracce di tale sistema di rinvengono nel riferimento alla *dathia civitatis*, corrisposta dagli abitanti di Parona, segno, come il *facere exercitum*, della loro condizione effettiva di liberi, non importa se già *famuli* del signore (sopra, nota 63), e, più chiaramente, a Volargne e Chiusa nell'anno 1223, quando un giudice del comune cittadino

re nel modo più ampio possibile questi obblighi e nel contempo, proprio in base a questi obblighi, le popolazioni rurali poterono rivendicare, collettivamente o singolarmente, una condizione di 'libertà', che consisteva in una soggezione, anch'essa più o meno diretta, ma nelle intenzioni della comunità e dei singoli e nelle loro speranze, sempre più diretta, alla giurisdizione del comune cittadino: questa dipendenza era, al momento, vista come una meta augurabile, apportatrice anzitutto di libertà personale e anche di vantaggi economici (66), potendo usufruire i comuni rurali dei redditi provenienti dall'esercizio dei diritti giurisdizionali minori – i maggiori passeranno al comune cittadino –, vantaggi che li inducono a stipulare i 'contratti collettivi' di riscatto dei diritti signorili.

L'azione di alcuni comuni, come Verona, fu graduale: essa favorì le comunità di liberi nell'azione di riscatto dei diritti signorili, indifferentemente dalla loro condizione di maggiore o minore libertà (67), coinvolgendo anche i *servi*, ove essi ancora sussistero come tali (68), che furono affrancati collettivamente, rendendoli «liberi ac cives Romani» (69).

impose che un tributo, *dacia*, fosse ripartito tra gli abitanti *per libram*, con evidente riferimento alla tecnica di esazione rappresentata dall'estimo e imposta ormai dal comune veronese su tutto il territorio: Castagnetti, *La Valpolicella* cit., p. 56.

(66) Pini, *Dal comune* cit., p. 484; Menant, *Campagnes lombardes* cit., p. 558.

(67) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 44-46.

(68) Si veda sopra, nota 63, l'esempio dei *famuli* di Parona, che scomparvero di fatto, senza avere riscattato se stessi né avere usufruito di un contratto collettivo fra comunità e signore, né di un provvedimento generale di liberazione emanato dal comune cittadino, come a Bologna.

(69) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., app., n. 20, 1206 dicembre 31-1207 giugno 25: riscatto della giurisdizione signorile da parte della comunità di Roverchiara, sotto l'egida delle magistrature del comune cittadino; a p. 113 la dichiarazione che la 'donazione' della libertà ai *servi* della signoria locale – si tratta della chiesa vescovile veronese –, li rendeva «liberi ac cives Romani».

Alcuni comuni cittadini emanarono provvedimenti di portata generale in materia di vincoli signorili e di servitù (70): ci riferiamo ai noti provvedimenti dei comuni di Vercelli (71) e di Firenze (72), che concernevano il riscatto dei diritti signorili, per uomini 'liberi' abitanti nei distretti signorili.

Di natura e finalità diverse l'azione del comune di Bologna, che con la celebre costituzione *Paradisus*, emanata nel 1257, liberò quasi seimila persone di condizione propriamente servile, alle quali venne imposto di iscriversi tra i contribuenti delle *villae* del contado (73): il comune tendeva al ripopolamento del contado, così da trovare nuova popolazione tassabile (74).

Il provvedimento del comune bolognese riflette la nuova politica dei comuni nei confronti delle popolazioni dei loro territori. Le condizioni favorevoli per queste, quali si erano verificate nella prima età comunale, grosso modo nel secolo XII, in un tempo non lungo cambiano: nel corso del secolo XIII, accanto all'imposizione fiscale, che diverrà sempre più pesante (75) e alla responsabilità collettiva per i danni subiti dai proprietari, cittadini soprattutto, e

(70) *Ibidem*, pp. 45-47, con il rinvio alle opere di P. Vaccari, *L'affrancazione dei servi della gleba nell'Emilia e nella Toscana*, Bologna, 1926; P. Vaccari, *Le affrancazioni collettive dei servi della gleba*, Milano, 1939.

(71) Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., pp. 45-47; in appendice, n. 22, riproduzione del documento di affrancazione dei *rustici* dell'anno 1243.

(72) *Ibidem*, p. 47, e app., n. 23, provvedimento dell'anno 1289 del comune di Firenze sui *coloni*.

(73) *Ibidem*, pp. 48-49, e app., n. 24, ed. parz. della costituzione *Paradisus* emanata nell'anno 1257 dal comune di Bologna.

(74) A. I. Pini, *Un aspetto dei rapporti tra città e territorio nel medioevo: la politica demografica 'ad elastico' di Bologna fra il XII e il XIV secolo*, in *Studi in memoria di Federico Melis*, I, Napoli, 1978, pp. 381-389.

(75) Pini, *Dal comune* cit., pp. 490-493; Menant, *Campagnes lombardes* cit., pp. 533-534, 557-559.

per il pagamento delle imposte (76), il comune inizierà ad inviare nei villaggi propri ufficiali (77), podestà e capitani, con compiti amministrativi e militari, dapprima nelle località più importanti, sedi, ad esempio, di castelli essenziali alla difesa del territorio, poi anche in località di minore importanza. Il mantenimento di costoro e del loro seguito di amministratori e soldati gravava sulle comunità rurali.

Come era avvenuto precocemente per i territori di Mantova e di Ferrara, con due soluzioni diverse e opposte per quanto concerne la qualifica degli arimanni, anche nei contadi degli altri comuni padani si vengono a formare due categorie principali di persone, che vivono in condizioni e con 'statuti' diversi: i *cives* e i *rustici*, soggetti i secondi tutti agli *onera rusticana* (78).

XII. CONCLUSIONE

La nostra indagine sugli arimanni nella *Langobardia* e nella *Romania* si è svolta in modi complessi ed articolati, prendendo in considerazione quasi tutta la documentazione, nota e meno nota ed anche, in parte, inedita, tratteggiando le vicende, ove possibile, dei singoli gruppi di arimanni. Indagini siffatte costituiscono la sola via per non ricorrere, allo scopo di spiegare le presenze dopo l'età longobarda di arimanni ed anche di arimannie, alla teoria che le fa risalire necessariamente a stanziamenti di gruppi di Longobardi, una teoria, che, poiché si presenta di facile, anzi di immediata comprensione e soddisfa ampiamente coloro che la applicano per la possibilità che essa sembra offrire di conoscere alcuni aspetti rilevanti di un periodo e di una civiltà, quelli longobardi, tanto scarsi di documentazione diretta, informa di sé quasi tutti gli studi in materia, da quelli condotti da ricercatori esperti a quelli, innumerevoli, dei cultori di storie patrie, comprese quelle della *Romania*, insensibili alle difficoltà specifiche della sua applicazione, fermamente convinti della sua validità, come se si trattasse di un postulato logico; la sua 'logicità' e 'facilità' derivano direttamente dalla mancata considerazione dei processi storici, generali e specifici, per cui, invero, si compiono collegamenti immediati fra età lontane, condotti sulla scorta di un solo termine – come se non mancassero esemplificazioni di significati ed usi diversi, anche radicalmente, assunti nel tempo e nello spazio da uno stesso termine –, un procedimento questo certo non nuovo e non limitato alla questione degli arimanni, tipico invero di chi indaga sugli aspetti del passato stabilendo collegamenti arbitrari, non distinguendo i dati per territori e per periodi, ottenendo in tale modo ricostruzioni storiografiche che coprono archi di tempo lunghissimi e danno spiegazioni facili di fenomeni complessi, poiché ne annullano l'individualità e la specificità storiche.

Insedimenti antichi ed importanti di Longobardi, anche ai confini, possono non recare tracce o tracce assai scarse e tarde di

(76) *Ibidem*, pp. 553-554.

(77) *Ibidem*, pp. 520-525.

(78) *Ibidem*, p. 559.

arimanni, mentre la presenza di arimanni, anche nei secoli X-XII, non rinvia necessariamente ad insediamenti longobardi o a colonie arimanniche: la comparsa e la fortuna locali della qualifica dipendono da fattori legati al periodo coevo, fattori di carattere generale e altri scaturiti da situazioni specifiche, in particolare dalle controversie giudiziarie sulla condizione delle persone, sulle forme di esercizio del potere signorile e sullo sfruttamento dei beni comuni, più che alle vicende 'etniche' delle singole comunità.

La molteplicità dell'esemplificazione non ha impedito di cogliere alcuni aspetti unitari, nella diversità di tempi e di luoghi. Le vicende degli arimanni o, più correttamente, del nome arimanno dopo l'età longobarda hanno permesso di seguire, da un lato, l'evoluzione dell'esercizio del potere, in una prospettiva generale, fino a che il Regno poté esprimere una politica propria almeno parzialmente efficace, non mancando, tuttavia, anche riprese più tarde, come quella federiciana; in una prospettiva viepiù locale, quando detentori del potere e, quindi, interlocutori degli arimanni divennero i signori, dalle chiese vescovili e capitolari e dai grandi monasteri ai conti e ai signori laici, che, almeno nella seconda metà del secolo XII, assunsero le prerogative 'comitali' nell'esercizio della loro signoria. Dall'altro lato, l'apparizione della qualifica ha permesso di penetrare nel vivo della società rurale e della sua struttura, ivi compresa l'importanza economica dello sfruttamento dei beni comuni, ma anche di cogliere le limitazioni imposte agli arimanni nella piena disponibilità dei beni, al fine di salvaguardare le prestazioni pubbliche verso il Regno, i conti, i vescovi e i signori in genere.

Nella prospettiva delineata, possiamo ripercorre alcuni punti del contributo presente, mostrando come la documentazione nella quale appaiono gli arimanni, che può sembrare assai varia e occasionale, può essere raggruppata per tipo e periodo, permettendo di scorgere le fasi di un lungo processo, che presentano, pur nella

frammentazione indubbia, analogie e somiglianze di svolgimento e una conclusione sola.

Nei privilegi imperiali della fine dell'età carolingia gli arimanni sono affidati alla protezione dei vescovi contro i soprusi, effettivi o presumibili, effettuati nei loro confronti da parte degli ufficiali pubblici o di altri potenti; a questi diplomi possono essere avvicinate le disposizioni degli imperatori di Spoleto, che, da una parte sottolineano ancora i rapporti degli arimanni con i conti, dall'altra, vietano a questi stessi di opprimerli o di assegnarli ai loro uomini.

Dal secolo X la situazione cambia: è il Regno che assegna gli arimanni e gli obblighi pubblici connessi ai signori, sottolineando pur sempre la qualifica di uomini liberi, che tale condizione mantengono anche all'interno della signoria; i destinatari sono in prevalenza chiese vescovili e potenti monasteri.

Alla metà del secolo XI il valore ancora positivo della qualifica risulta dalle aspirazioni degli arimanni di Sacco, ma appaiono nel contempo aspetti negativi, poiché vengono poste limitazioni alla libertà dell'arimanno di alienare eventualmente i propri beni, dovendo l'eventuale acquirente garantire l'assolvimento degli obblighi pubblici; una limitazione e un peso, ai quali gli abitanti di Vigevano ottengono di sottrarsi.

Anche in *Romania*, fra X e XI secolo, i conti, nel tentativo di consolidare le strutture comitali, poggiando su gruppi consistenti di uomini liberi, tenuti all'assolvimento degli oneri e delle prestazioni verso il 'pubblico', vogliono qualificare come 'propri' arimanni gli uomini liberi che risiedono su terre immuni, ma falliscono per l'opposizione dei potenti arcivescovi ravennati, di signori minori e anche degli stessi coltivatori dipendenti, che vogliono sottrarsi a questi obblighi.

Nel periodo seguente la conoscenza delle vicende degli arimanni diviene difficile, perché viepiù locali e frammentarie; la documentazione relativa è quasi sempre di natura contenziosa e

spesso emerge alla fine delle vicende stesse, fra XII e XIII secolo, il periodo che vede anche la crisi della signoria rurale e l'affermazione politica, poi giurisdizionale e fiscale dei comuni cittadini.

Nella *Romania*, per i modi artificiosi e forzati di introduzione, gli arimanni scompaiono, tranne che in una sola zona, la Traspadania ferrarese, soggetta ai Canossa e da tempo sottoposta, più di altre zone, alle influenze provenienti dalla *Langobardia*, una situazione che la Chiesa romana eredita: con il cessare del dominio di quest'ultima, cessano poco dopo anche gli arimanni, poiché non sono più rivendicati dal comune cittadino contro la Chiesa romana, né assume più valore la rivendicazione eventuale da parte loro della connotazione antica della qualifica all'interno della signoria della chiesa ferrarese.

La situazione ferrarese, pur nella sua specificità, rientra nelle linee generali di evoluzione della *Langobardia*, nella separazione, dapprima, fra città e contado, poi nella soggezione precoce al comune cittadino delle comunità rurali, non paragonabile, dunque, se non per contrasto, alla vicenda dei cittadini-arimanni mantovani, la quale, nell'ambito più ampio dei rapporti città-contado in età precomunale e nella prima età comunale, costituisce un caso unico di rovesciamento delle posizioni fra cittadini e rustici nell'assunzione della qualifica di arimanni da parte di *cives* di pieno diritto, come accade a Mantova, *cives-arimanni* che mantengono un rapporto diretto con il Regno, ravvivandolo al tempo di Federico I e reinterpretandolo a loro vantaggio, lasciando poi cadere la qualifica di arimanni, una volta tramontata l'opportunità di ricorrere ad essa per ottenere più facilmente dall'Impero il rinnovo degli antichi privilegi.

Eccettuati i cittadini mantovani, gli arimanni abitano nel contado o, in rari casi, in borghi presso la città. Noi riteniamo che la tradizione arimannica fosse diffusa nella prima età postcarolingia presso le comunità rurali, con una connotazione anche 'nobilitante', ma che il ricorso ad essa da parte loro e quindi l'emergere

della stessa nella documentazione avvengano solo nei momenti in cui se ne avverte il bisogno, quando la tradizione di libertà, connessa con gli obblighi dovuti alle istituzioni pubbliche – il Regno e i suoi ufficiali, anzitutto i conti –, viene minacciata. Ancora alla metà del secolo XI potevano verificarsi situazioni particolari, assai di rado documentate, come quella che vede gli abitanti di un villaggio parmense, che si definiscono arimanni, cedere la 'propria' chiesa, chiedendo protezione.

Saremmo propensi a supporre che anche la comparsa della qualifica di arimanni nelle concessioni dei privilegi imperiali per gruppi specifici di uomini liberi possa essere stata adottata per suggerimento dei destinatari, i quali, certamente, conoscevano le situazioni specifiche e potevano temere, eventualmente, le azioni di protesta da parte di questi uomini o, forse, da questi stessi gruppi potevano essere stati richiesti di concedere la loro protezione. Sono i casi della valle Solagna per la chiesa padovana, delle concessioni, in genere, alle chiese vescovili e di quelle al monastero di S. Zenò, ed altre ancora.

La tradizione arimannica venne progressivamente abbandonata, soprattutto nell'accentuato particolarismo dei secoli XI e XII secolo, nei territori e per le comunità ove non vi fu occasione di ricorrere alla qualifica di arimanni da parte dell'Impero nell'assegnarli ai signori, da parte dei conti, vescovi e signori per mantenere il loro dominio su gruppi di uomini, o da parte degli uomini liberi, per rivendicare la loro condizione giuridica di piena libertà o per contestare la sostanza o, più di frequente, le forme più oppressive o che essi ritenevano tali della giurisdizione signorile.

In alcune zone venne mantenuto il rapporto dell'arimanno con il potere pubblico, con quello comitale anzitutto: così nel territorio bergamasco fra XI e XII, in alcune zone dei territori reggiano e modenese nell'ultimo periodo di Matilde di Canossa; a Mendrisio nei confronti dei conti di Seprio; mentre la giurisdizione sugli arimanni è formalmente rivendicata da Federico I, che in concreto concede due di loro ad un signore o assoggetta gruppi interi a un

nuovo conte. La scarsità di documentazione concernente le famiglie comitali e i loro diritti pubblici nei secoli XI e XII, potrebbe essere una delle motivazioni principali della scarsità di documenti concernenti gli arimanni.

Per quanto la documentazione mostra, gli arimanni, in genere, agiscono all'interno delle strutture signorili, in connessione con l'esercizio di una giurisdizione che si ricollega coscientemente nelle forme a quella esercitata dagli ufficiali pubblici: è sufficiente rilevare il ruolo che svolge il *placitum generale*, con i connessi obblighi di ospitalità, a loro volta spesso connessi con la disponibilità dei beni comuni, in prevalenza boschivi e pascolivi, per il cui sfruttamento sorgono controversie con i signori.

La crisi della signoria rurale e l'affermazione del comune cittadino nel contado contribuiscono decisamente alla scomparsa della qualifica di arimanno: le prerogative giurisdizionali, anche quando sono conservate, sono sottoposte alla giurisdizione superiore del comune, i cui tribunali giudicano controversie relative alle forme della giurisdizione, ai tributi e all'uso dei beni comuni. Il *placitum generale*, ove sussiste, perde il suo significato precipuo di atto principale della manifestazione del potere signorile, decadendo con esso gli obblighi di ospitare il signore e il suo seguito. Anche la liberazione dagli obblighi signorili rivendicata dalle comunità rurali e facilitata nel suo esito positivo dall'azione varia, ma convergente nel fine, dei comuni cittadini, investe gli arimanni, coinvolgendoli, senza più distinzione, nella nuova condizione di rustici soggetti alla giurisdizione del comune cittadino.

Parimenti incide la politica fiscale dei comuni cittadini: tutti quelli che possiedono beni, non importa a quale titolo, che svolgono prestazioni pubbliche e pagano i tributi, sono tutti liberi, anche se già di condizione servile; se non lo sono divenuti, lo diverranno con i provvedimenti di liberazione dei servi, che, come mostra quello noto di Bologna, avevano come fine precipuo proprio l'ampliamento della popolazione tassabile.

Per motivazioni molteplici, che si possono, tuttavia, riassume-

re nella fine di un mondo rurale che aveva mantenuto, pur nel costante mutamento, alcune caratteristiche della società altomedioevale, ereditando, con il nome di arimanno, condizioni ed esigenze sociali dall'età longobarda e carolingia, la qualifica di arimanno, dopo mezzo millennio in cui si era conservata fra tante trasformazioni e peripezie, non aveva più ragione di sussistere: ora, nella piena età comunale, il mondo degli arimanni era veramente finito.

APPENDICE

Nella riproduzione dei documenti editi abbiamo adottato i criteri moderni per la grafia; abbiamo modificato la punteggiatura quando l'abbiamo ritenuto opportuno per rendere più comprensibile il testo. Non abbiamo riportato l'apparato critico, considerata anche la finalità didattica della presente pubblicazione, soprattutto dell'appendice. La segnalazione eventuale della posizione archivistica di un documento già edito indica che la nostra edizione è stata condotta direttamente sulla fonte manoscritta.

1. Il placito per la *silva* di *Flexo* (824)

Ed.: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 36, 824 dicembre, Reggio.

+ Notitia recordationis, qualiter cum nos Vuala redeuntibus Roma in servitio domni imperatoris civitate Regio coniunxissemus cum Nortperto et Stephano episcopis, Petro abbate monasterii Nonantole, Magno capellano, Leone comite, erantque nobiscum Garipertus, Ursinianus et Maurus iudices domni imperatoris, Hildebrandus cancellarius, Madelpertus scavinus de Parma, Mauringus gastaldius, Perethani scavinus de Regio et reliqui plures. Ibidem ad nos venerunt Martinus, Theodepertus notarius, Adam, Gillus, Martinus, Iustoli, Iohannes, Agipertus, Benenatus, Arvinus, habitatores in Flexo, reclamandum quod predictus Petrus abba et pars monasterii eius Nonantole malo ordine et contra legem contradiceret illis piscarias vel pabulum in finibus Regiensibus et Flexicianis, quod Liutprandus rex per suum preceptum illorum parentibus concessisset. Respondens Raginaldus advocatus monasterii ipsius dixit: "Certe piscarias vel pabulum, quod queritis, habere nullatenus potestis, eo quod pars nostri monasterii a longo tempore ipsas habuit et possedit ad proprietatem; et ecce notitiam iudicati, qualiter iam quosdam ex vobis et

ceteros vestrorum consortes exinde in iudicio vicimus”. Quam cum relegi fecissemus, continebatur qualiter presentia Adalhardi comitis palatii, missi domni imperatoris, et nostra Magni seu Leonis et reliquorum iudicum vel bonorum hominum ipse Raginaldus advocatus ad partem predicti monasterii [...] ambos ipsos Martinos vel ceteros eorum consortes per precepta regum et iudicata vel illorum professionem exinde vicerat. Insuper et fecimus nobis relegi preceptum emissum ab Astulfo rege, in quo legebatur in predicto concessisset monasterio piscarias in finibus Regisianis et Flexicianis, qualiter usque illo tempore illius pertenerant potestati, et predictas piscarias Regisianas et Flexicianas ... fuerant nominative per coherentias designatas; de una parte fluvius Moclana, de alia parte fluvius Bondeno, uno capite tenente in fossa, que dicitur Firmana vel Vidola, et lacus, qui nominatur Floriano vel fossa Scavanorum, seu Albareto usque in Spino, et alio capite tenente in Pado, una cum arboribus et limitibus, que intra ipsam coherentiam esse videbantur, tam silvas quam pascua vel paludes atque limites. Deinde fecimus nobis relegi aliud preceptum, in quo legebatur Desiderius rex in ipsum concesserat monasterium piscarias similiter per coherentiam designatas in eisdem finibus Regisianis et Flexicianis eo modo cum arboribus et limitibus infra eandem coherentiam, tam silvas quam pascua et paludes. His relectis, dum ipsi consortes eandem notitiam iudicati falsam esse clamarent et diversis verbis huc illuc fugientes rationem vacarent, et iudices vel ceteri nobiles homines, qui tunc ibi fuerant presentes, eam veram esse testificati sunt, ad ultimum professi sunt consortes ipsi et dixerunt: “Verum est quia hoc factum fuit sicut in ista legitur notitia, sed tunc quando ipsos Martinum et item Martinum vel ceteros eorum consortes, sicut in ista legitur notitia, ante Adalhardum per iudicium vicistis, istud tunc non habebamus preceptum, quod modo pre manibus habemus per quod ipsas piscarias et pabulum habere debemus”. Quod dum relegi fecissemus, continebatur ita: «Flavius Liutprand vir excellentissimus rex Reparato, Adriano, Leoni et Mauro, omnibus consortibus

vestris habitantibus pleve Sancti Laurentii. Dedimus vobis licentiam iuxta vestram postulationem ut peculia vestra pabulum habeant in silva nostra, que pertinet ad civitatem Flexo, et porci vestri similiter ibi inter eam vadant abique omne scatico vel datione». Relecto precepto ipso, interrogavimus eosdem consortes et ceteros homines cognitos et circumstantes loci illius si esset adhuc plus de silva regis in eadem fine Flexiciana super illam, quam per coherentiam predicti reges in ipsum concesserant monasterium, an non. Qui dixerunt omnes quod esset maxima pars silve regis fine illius Flexi, in qua omnes ipsi consortes decimam partem cum suis animalibus pabulare non poterint. Hoc invento, considerantes nos hoc quod in illorum legebatur precepto, quod Liutprand in illorum parentibus concesserat, hoc est pabulum in silva nostra, tam illis et filiis ipsorum, et pro eo quod illis ipsum concesserat pabulum, eandem silvam nostram concedendo sue non subtraxerat potestati, et nullus de ipsis, filius, sed quidem nepos, quidem vero pronepos ipsorum, se esse manifestarent, et postea successores ipsius regis per coherentias designatas ut supra in ipso concesserant monasterio, paruit nobis ut pars monasterii ipsis ipsas piscarias et pabula cum arboribus et paludibus atque limitibus iuxta precepta et reliqua moniminas habere et possidere deberet ad proprietatem; et ipsi consortes ibidem pabulum non haberent, eo quod iam non regis, sicut in illorum legebatur precepta, silva nostra, sed monasterii esse probatur, et pro eo quod tempore Desiderii regis et postea domni Caroli parentes vel consortes illorum et nunc ipsi denuo in iudicio exinde victi fuerunt. Propter illorum consortium iniquam reclamationem, pro quibus ceteri ius repetentes iustitiis carebant, tribus ex illis, qui se et reliquos suos consortes non recte reclamare cogebant, ad commemorandum causam aliquos hictos illis dare fecimus. Et hanc notitiam memorationis pro securitate ipsius monasterii Martinum notarium facere commonuimus. Quidem et ego Martinus scripsi, anno imperii dominorum nostrorum Hlodovuici et Hlotharii in Dei nomine undecimo et quinto, mense decembrio, indictione tertia, feliciter.

- + Ego Stephanus episcopus interfui.
- + Ego Nordbertus episcopus interfui.
- + Leo comes concordans subscripsi.
- + Ego Ursinianus notarius domni imperatoris interfui.
- Signum + manus Mauringi gastaldii, qui in his actis interfui.
- + Ego Maurus in his actis interfui.
- Signum + manus Walperti filii bone memorie Fredulfi de Regio, qui in his actis interfui.
- + Ego Giselpertus vasso domni imperatoris interfui.

2. Vertenza fra la chiesa vescovile piacentina e coltivatori *arimanni exercitales* (832)

Ed.: R. Volpini (ed.), *Placiti del 'Regnum Italiae' (sec. IX-XI). Primi contributi per un nuovo censimento*, in *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, Milano, 1975, "Compositiones, investiturae", pp. 447-451, n. 1, 832 ottobre 1, *Octavo*.

+ In nomine domini Dei et salvatoris nostri Iesu Christi. Hludovucius et Hlotharius filio eius magni imperatoris, anno inperii eorum nono decimo et tercio decimo, die callendarum octubrium, indicione undecima. Dum causacio orta fuisset inter venerabile domno Podone sancte Placentine ecclesie episcopo nec non et Ursone filio quondam Hermefrit seu Leo filio Hildeberti, qui da parte Gisetrude coniux sua filia suprascriptum Hermefrit peragebat, adque Rodeberto filii quondam Rodemoni, qui da parte quondam Altrude coniux eius filia suprascripto Ermefrit peragebat, et Dominico et Aliberto germano, filii quondam Damiani, qui da parte eidem Peltrude, qui fuit genetrix suprascriptarum germanis, filia iam dicti Hermefrit, peragebant. Unde dicebat his ipse pontifex adversus iam dictis parentis: "Vos et vestris parentes ad lungo tempore fuistis consueti facere operas quinque per caput in curte sancte ecclesie nostre Mugianasi pro rebus illis in Mariano, ubi

nunc resedatis, iuxta cartula illa convenencie que emiserunt inter se Leothari, Teodero, Audolo, Rodoaldo, Sesemerio, Antonio et Ci[...]ano, qui fuerunt antiqui vestri parentes, cum Faccone et Petrone consobrinis, qui postea ipsa curte cum sua adiacencia seu operas et angarias, sicut eorum pertinuerunt, partibus sancte ecclesie nostre dederunt; et quod plus est, iudicatum abeo qualiter iam de ipsas operas tempore Amandi comiti cum vestri parentes iudicium abui et per iudicium advici et, ut dixi, vos et vestris parentes iuxta ipsa cartula suprascriptas operas fecistis et in antea facere debetis, set iniuste queritis vos subtraere de ipsas operas". Ad contra respondebant suprascriptis parentes: "Veritas est quod suprascriptis Leotharii et reliqui suprascriptis parentes nostri fecerunt ipsas convenencia cum Faccone et Petrone, qui ipsa curte Mugianasi partibus ecclesie Placentine dederunt, sicut in ipsa cartula legitur, et nos et nostros parentes semper ab illo die fecimus ipsas operas in ipsa curte, sicut in cartula ipsa convenientia legitur, propter publicam causam quod nos et nostris parentibus vos et vestris antecesores liberastis et defensastis; nam non per nullam alia conditionem". Cum vero hec ambas partis taliter inter se abuissent altregationem, ita inter eis stetit in amica pactuicio ut ab hac die futuris temporibus suprascriptis parentes et filii filiorum ipsorum de suas personas liberis esse deberent et in libertate deberent permanere et nullam condicionem de suas personas partibus sancte ecclesie abere deberent nec ipsis nec eorum heredes, nisi tantum quod stetit inter ipsis ut de suprascripto casale Mariano, ubi nunc resedunt ipsis suprascriptis parentes et filiis filiorum ipsorum, partibus sancte ecclesie Placentine in iam dicta curte Mugianassi singulis annis quinque dies operas facere deberent per fogo, tam qui modo sunt vel qui se deviserint, quatuor ex is manibilis et una cum boves arandum, sicut in suprascripta cartula convenientie legitur, ad anona domnica. Et si nobis suprascriptis parentibus vel nostris heredibus necessitas evenerit de ipsis rebus venundandi, non sit nobis licentia in alio homine per nullum ingenio dare, nisi inter nos aut ad parte ecclesie Placentine, sicut in car-

tula ipsa convenientie legitur, et si de ipsas suprascriptas operas annis singulis neclexerimus adimplendum sicut supra legitur, licentia abeant actores de ipsa curte nos et heredibus nostris in quibuscumque rebus pignerare ut pignorati operas ipsas adimpleamus. Unde et de hec omnia superius pena inter se posuerunt ut quis ex ipsis aut successores vel heredes ipsorum se de hanc convenientia distollere aut remove querierit per quolibet titulum aut aliqua superinposita inponere voluerit et non permanserint et adimpleverint omnia ut supra legitur, conponant par parti, per quem removita fuerit fidem servanti, pena numine in argentum solidos centum et cartula in sua permaneat firmitatem. Et hoc oblicamus nos suprascriptis parentibus si de nos aut de nostros heredes aliquis homo iusticiam querierit, ut licentiam abeat pontifice sancte ecclesie Placentine seu vicedomino aut advocato huius ecclesie distringendum ad iusticia faciendum, et si neclexerimus pignorati et districti, sicut ad publico pignerati esse debuimus, ut iustitia ipsa faciamus sicut liberi homines arimanni exsercitalies. Unde duas cartulas paritino scripte sunt, sibi per manibus tradiderunt. Actum vico Octabo.

+ Signa ++ manuum suprascriptos Ursone, Leoni, Rodeberto, Dominico, Aliberto, qui hanc convenientie fieri rogaverunt et eorum relectum est.

+Ratcauso subdiaconus in hanc convenientia subscripsi.

+ Signum + manus Ragiberti filio Leidoni testis.

+ Signum + manus Lamperti germano eius testis.

+ Signum + manus Rosperti filio Rodulfi testis.

+ Ego Rotpertus in hanc cartula convenientie rogatus subscripsi.

+ Ego Rodoaldus notarius scripsi et post tradita complevi et dedi.

3. Il placito trentino (845)

Ed.: Manaresi, *I placiti* cit., I, n. 49, 845 febbraio 26, Trento.

+ In nomine domini et salvatoris nostri Iesu Christi. Dum ad excellentissimam potestatem domni Hludovuichi gloriosissimi regis domni Hlotharii imperatoris filii proclamandum et dicendum venisset Audiber abba monasterie sancte Marie, quod est situm non longe a civitatem Veronam ad portam Organi, quod: "Homines pertinentes suprascripto monasterio seo sinodochio sancte Marie, que edificavit bone memorie Lupo dux cum coniunge sua Ermilenda, qui pertinet a suprascripto monasterio, qui commanent in comitatu Tridentino, deberent facere hoperas et aliud servitium per conditionem a partem suprascripti monasterii; modo se inde supraunt de ipsas hoperas vel servitium, nescio pro qua rem; unde in ipso comitatu iustitia minime habere potuimus". Tunc predictus rex de suis presentis missum suum Garibaldum palatinum iudicem illuc direxit ad ipsam suprascriptam causam inquirendum et eidem abbati iustitiam fatiendum. Tunc coniungente se suprascriptus Garibaldus missus atque iudex in civitatem Tridentina curtem ducalem cum Paulicione misso domni Liutfridi duci atque locoposito, hubi aderant cum eis Corentianus de Marcha, alius Corentianus de Clauze, Hagilo de Prissianum, Aledeo de Miliano, Aldo de Feltres, Launulfus de Baovarius, Fritari de Appiano scavinis, Huerini, Adelald, Starcfrido, Regimpaldus sculdassii, Andreas archidiaconus de civitatem Tridentum, Audo archidiaconus de Verona, Issardus vassus domni Liutfridi duci, Autpertus, Petrus de Villa, Yihso de Marcus, Blandus de Civitiano, Todo, Avardus de Pergines, Corentianus de ipso loco, Gaidris, Ortari de Fornaces, Andelbertus, Giso de Prissianum, Hodo de Miliano, Andelbertus de Villa, Heribertus, Petrus de Marcus et aliis vassi domnicis tam Teutisci quam et Langobardi ad singulorum hominum causas audiendum vel deliberandum. Ibiqve veniens ad eorum presentia Audibertus abba una cum Anscuso advocato suprascripti mona-

sterii proclamandum et dicendum contra Lupone Suplainpunio filius quondam Lupardo de Tilliarno quia: "Iste Lupo Suplainpunio nominatus, bisavius et avius et pater tuus tempore Langobardorum et Francorum et tu ipse moderno tempore infra tregintam annos fecistis hoperas per conditionem ad partem Sancte Marie; nescio pro qua causa, modo te suptrais, et ipsas hoperas minime facis". Ad ec respondebat Lupo: "Non est ita veritas, quod ego aut parentes mei ad partem Sancte Marie hoperas per conditionem fecissemus, nisi quod comendavimus nos Ariperto abbati". Tunc nos suprascripti scavini interrogavimus ipso Lupone, si potuisset probare sicut ipse dicebat. Et ipse dixit, quod sic potuisset. Tunc nos suprascripti scavini iudicavimus ut daret Lupo vadium de consignatione. Et posuit fideiussores Dagipertum et Lubarium. Et posuerunt constitutum placitum in civitatem ad suprascriptam curtem ducalem. Iterum interpellavit Anscausus advocatus suprascripti monasterii Martinum et Gundaldum germanis de Avi quod ipsi et parentes eorum similiter ad partem monasterii Sancte Marie hoperas per conditionem facere deberent. Et ipsi respondentes dixerunt: "Non est ita quod dicitis, quod nos aut parentes nostri operas per conditionem, neque per personas, neque per res ad partem Sancte Marie operas fecissemus, nisi per commendationem per liberos homines". Tunc interrogavimus eos nos suprascripti scavini, si potuissent probare et ipsi dixerunt, quod sic potuissent. Et fecimus eos dare vadium de consignatione, et posuerunt fideiussores Yihsonne et Anscausum de constitutum ad suprascriptam curtem. Similiter in ipso placito interpellavit suprascriptus Anscausus Vitalem de Murrius, Maurontonem de Castellionem, Brunarium, Bonaldum et Honoratum germanis de Tilliarno dicendum: "Et vos similiter et parentes vestri operas per conditionem fecistis, facere debetis ad partem Sancte Marie; nescio pro qua causa modo facere distulistis". Ad ec ipsi respondentes dixerunt: "Non est veritas quod nos aut parentes nostri aliquando operas fecissemus neque per conditionem neque per alia aliqua causa, sed semper nos et parentes nostri in liberam potesta-

tem fuimus et esse debemus". Dum nos suprascripti scavini taliter audivimus, iudicavimus eis, ut darent vadium de consignatione et ipsi ita fecerunt, et posuerunt fideiussorem Launulfum et posuerunt constitutum similiter ad suprascriptam curtem. Posito autem constituto, iterum coniungentes nos in civitatem Tridentinam ad curtem ducalem nos suprascriptus Garibaldus missus et Paulitius locopositus seo suprascripti scavini et sculdassii et ceteri plures homines, ibique nostrorum presentia coniungentem se Audibertum abbatem simul cum Anscauso advocato suprascripti monasterii, nec non ex aliam partem ipsis suprascriptis homines cum quibus pars monasterii altercabant, in primis interrogavimus nos suprascriptis scavini et auditores Lupone Suplainpunio, si aberet paratos ipsos testes sicut vadium dedit, et ipse dixit quod sic aberet, et presentavit suos testes, id est Launulfum et Iohannem de Baovarius, Gisempertum de Lanzimas. Dum suprascripti testes in nostra presentia presentati fuissent, sic nos iudices ipsos testes unum ab alio separari fecimus et minutius atque diligenter inquisivimus. In primis Launulfus dixit: "Scio de ista contentione que abet iste Anscausus advocatus de sinodochio Sancte Marie cum isto Lupone Suplainpunio fatientem operas ad partem Sancte Marie de ipsas res ubi resedebant per conditionem tam isto Lupone Suplainpunio quam et parentes eius, absit quod de personas suas, nisi de ipsas res ubi resedebant". Iohannes, Gisempertus similiter dixerunt sicut et Launulfus dixit. Post hoc testimonium dictum, interrogavimus nos suprascripti scavini Anscauso advocato, si habuisset testes contra opponendum nostrisque presentasse presentis. Quibus Anscausus advocatus dixit: "Sic, habemus, tamen non est nobis necessum, quia isti testes magis testificant de ipsas res ad partem monasterii de sinodochio Sancte Marie, quam ad partem istius Luponi Suplainpunio". Sic fecimus nos suprascripti scavini predictos testes a nostris presentis unumquisque manum suam super sancta euangelia ponere et iuraverunt, ut, qualiter de ipsa causa testimonium dixerunt, sic fuisset veritas, et Lupo Suplainpunio iuravit et confirmavit testes suos, ut, qualiter testes

eius de ipsa causa testimonium dixerunt, sic fuisset veritas. Post hunc sacramentum factum et omnia veritate per ipsos testes inquisita, tunc apparuit nobis iudicibus recte et iudicavimus ut pars suprascripti monasterii Sancte Marie aberet ipsas res qualiter testes eius testimonium dixerunt, ut lex est, et finitum est. In ipsum placitum compellavit Anscausus advocatus suprascripti monasterii Martinum, Gundaldum, Vitalem, Maurontonem, Brunario, Bonaldum, Honoratum: "Mittite nobis rationem de ipsas operas, unde vudiatum abemus". Quos interrogavimus nos suprascriptis scavinis et auditores, ut si et ipsi aberent sua testimonia sicut vudiam dederunt. Qui dixerunt: "Voluimus abere, sed non possumus". Et interrogavimus eos iterum atque iterum pro qua re ipsa testimonia abere non potuissent, et ipsi dixerunt: "Pro ideo non possumus, quia fatiebamus operas ad radem et portabamus pastas ad Veronam et alias ambassias, quas nobis mandabant, da partem Sancte Marie". Et interrogavimus eos nos suprascriptis scavinis, ut si pro personis suis aut pro rebus ubi residebant ipsas operas et ambassias facerent. Qui manifestaverunt et dixerunt quod pro ipsis rebus ubi residebant ipsas operas vel ambassias facere deberent. Nos quidem suprascriptis scavinis vel auditores, dum taliter eos manifestantes audissemus, sic iudicavimus, ut pars Sancte Marie ipsas res aberet. Et finita est ipsa intentio. Unde qualiter acta vel deliberata est causa anc paginam iudicati Grimualdum notarium scribere monuimus, ut futuris temporibus exinde nulla amplius oriatur intentio. Quam enim paginam iudicati scripsi ego Grimualdus notarius civis Tridentine per ammonitione de suprascriptis scavinis anno dominorum nostrorum Hlottarii invictissimi imperatoris anno vicesimoquinto et domni Hludovuichi filii eius gloriosissimi regis anno quinto, sup die vicesimosexto, de mense februarii, inditione octava, feliciter.

+ Ego Paulicius in his hactibus interfui manu mea subscripsi et iudicium dedi. + Ego Aldo in his hactibus interfui et iudicio dedi et manu mea subscripsi. + Ego Petrus in his hactibus interfui et manu mea subscripsi. Signum + manus Carentiano de Marcha sca-

vino, qui in is actibus interfui et iuditio dedi et mano sua posuit. Signum + manus Alliberto de Garda scavino, qui in is actibus interfui et iuditio dedi et mano sua posuit. Signum + manus Frictari scavino qui in is actibus interfui et iuditium dedi et mano sua posuit. Signum+ manus Erlulfo, signum + manus Adelald, signum + manus Starchfrido sculdassii, qui in is actibus interfuerunt et manus suas posuerunt. Signum + manus Gundelberto de Marcha, signum + manus Autperto, signum + manus Sivero, signum + manus Blando, signum + manus Yisoni, signum + manus Anselberto, signum + manus Heriberto, signum + manus Petro, signum + manus Ortari, signum + manus Lampaldo, signum + manus Stabili, signum + manus Sigifrido, signum + manus Sigoni, signum + manus Gumpaldo, signum + manus Teuterich, signum + manus Riperto, qui in is actibus interfuerunt et manus suas posuerunt. Ego Anselbertus interfuit, manu mea subscripsi. Ego Giso interfui, manu mea subscripsi.

+ Ego antedictus Grimualdus notarius hac notitia iudicati per iussione et ammonitione de suprascriptis iudices et scavini scripsi et complevi.

4. Arimanni nell'inventario di beni del monastero di S. Colombano di Bobbio (862)

Ed.: Castagnetti, *S. Colombano di Bobbio* cit. VIII/1, anno 862, pp. 135-136.

(Valverde, Pavia)

In Viridi oratorium Sancti Hilarii, potest seminare per annum modia C, vinum per bonum tempus anforas XX, feno carra XL, exeunt de pascua caseum librae LXX, fiunt ibi castaneis modia XXX, habentur ibi XXX arimanni, XX ex his secant pratium in Caulo et faciunt pontem de parte monasterii in Papia, et unusqui-

sque illorum facit opera ad monasterium ebdomas V; sunt ibi massarii XXXVIII, tres ex his reddunt ficto modia XVI et fatiunt in ipsa curte opera cottidie; alii vero faciunt ad monasterium iuxta quod eis imperatur; habent namque predicti massarii et arimanni sortes absentes XLI, ex quibus reddunt tertio grano modia LXXIII, vinum anforas XX, vervices X, solidos XX, pullos CXLIII et ova; est ibi fictalis I, qui reddit grano sextarios XII, vinum congios III. Habentur ibi domocoltilis II. In Sancta Agatha potest seminare per annum modia VIII, vinum anforas IIII, feno carra V. Est alio in Botiola, in quo potest seminare per annum modia IIII, vinum per bonum tempus anforas II, feno carra VIII.

(Montelungo, comune di Ruino, Pavia)

In Monte Longo cella in honore Sancte Marie, potest seminare per annum modia XL, vinum facit anforas XV, feno carra XX; habetur ibi silva ad mille porcicos saginandum, exeunt de ipsa silva per bonum tempus animalia XX, caseum librae XL; sunt ibi libellarii II, massarii XVII, reddunt grano modia LXXXVIII, vinum per bonum tempus anforas XXXVI, solidos XI, denarios VIII, pullos XXVII et ova, faciunt opera ebdomas II; sunt absentes II, qui reddunt grano tertio modia VIII, vinum medietatem; et arimanni III, qui de suo proprio pontem fatiunt in Papia, cum parte monasterii; sunt libellarii, massarii, arimanni atque absentes pariter cum domocoltili XXVII.

5. Il diploma di Carlo III il Grosso per la chiesa vescovile di Verona (882)

Ed.: *DD Karoli III*, n. 49, 882 febbraio 14, Ravenna.

(C) In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Karolus divina favente clementia imperator augustus. Si petitionibus sacerdotum

Dei iustis et rationabilibus annuimus et necessitudines iniustas sublevamus, id nobis procul dubio ad aeternam beatitudinem cape-scendam pertinere confidimus, quia decet imperiale fastigium sibi subditas partes oppressas pravitate abiecta erigendo et ad proprium Deo favente statum redintegrando perducere. Quapropter omnium fidelium sanctae Dei ecclesiae nostrorumque praesentium scilicet et futurorum comperiat industria, quia venientibus nobis Ravennam ad colloquium spiritualis patris nostri domni Iohannis videlicet summi Romani pontificis et universalis papae pervenit ad nostram notitiam maxima venerabilium episcoporum et populi proclamatio de plurimis sibi illatis superstitionibus et iniustis oppressionibus a seculari et publica potestate, ita ut contempto timore Dei et abiecta a prodecessoribus nostris interdicta per plebes et ecclesias seu ecclesiastica praedia et domos placita teneant, distractiones in liberos massarios super ecclesiasticas res residentes et servos et aldiones faciant, tributa ab eis exigant, census et donaria angarias etiam et operas et non solum ab eis, sed ab omnibus liberis erimannis et ecclesie filiis, quod Deo odibile certissime credimus, quia tales violentias apud christianos non debere fieri non dubitamus. Ideoque omnium fidelium nostrorum tam reverentissimorum episcoporum quamque et illustrium comitum reliquorumque fidelium nostrorum çetu freti consilio generali Dei nostraque imperiali auctoritate omnes has superstitiones et importunas violentias funditus ab hodierna die et deinceps abolendas et extirpandas radicibus modis omnibus decernimus statuantes, ut in sancta Veronensi ecclesia nullus comes nullusque iudex vel quaelibet iudiciariae potestatis persona tam in plebibus quamque in monasteriis titulis aliisque ecclesiis vel domibus seu urbanis vel rusticis possessionibus ad eam pertinentibus placita tenere, massarios et colonos liberos aldiones vel servos quosque residentes super res ad predictam sanctam ecclesiam pertinentes quolibet modo distringere pignorare angariare, census et redibitiones et donaria aliqua exigere quoquo modo presumat, sed liberos massarios, quos legalis coactio exigit querere ad placitum, per patronum seu advocatum

ad placita ducantur, ut legalis diffinitio legalem contentioni finem imponat. Haec etiam in omnibus liberis et erimannis praefate sancte Veronensis ecclesiae filiis et in eiusdem diocesi commanentibus massariis et colonis observari omnimodis iubemus, videlicet ut ab eis nec donaria aut redibitiones neque pignorationes vel iniuste distractiones exigantur, sed unusquisque, cum legalis censura exigit, a patrono suo ad placitum deducatur, ne pignorationis occasio aditum rapinae depredatoribus in aliquo praestet. Interdicimus etiam nemini licere alienas res praesumptive invadere occasione cartule ab eo facte, qui vestituram legitimam non habuisse dinoscitur; sed si quis adquisitor extiterit, non ante invadere alienas res ecclesie vel cuiuspiam liberi hominis vendere praesumat, antequam auctor cartule legali et iudiciaria diffinitione eas vindicet, et tunc demum cui vult liberam tribuendi habeat facultatem. Haec vero nostra imperialis institutio et tantorum fidelium nostrorum tam reverentissimorum episcoporum quamque et ceterorum fidelium generaliter promulgata et sancita auctoritas in omnibus parochiis comitatibus et marchis per totius nostri imperii fines in toto regno Romanorum et Langobardorum et ducatus Italiae, Spoleti et Tuscie ut Deo favente per infinita tempora proprium robur obtineat nullique temeratori impune eam contemnere facultas existat. Quam si quis violare presumpserit, centum libras auri sciat se compositurum agnoscat, medietatem ecclesiae, cui violentiam intulerit, et medietatem palatio nostro. Et ut hoc nostre auctoritatis praeceptum firmum et stabile permaneat, propria manu firmavimus et anulo nostro subter iussimus sigillari.

Signum (M.) domni Karoli serenissimi imperatoris augusti.

Inquirinus notarius advicem Liutuardi archicancellarii recognovit.

Data XVI kal. mar. anno incarnationis domini DCC-CLXXXIII, indictione quintadecima, anno vero imperii domni Karoli serenissimi imperatoris secundo; actum Ravenna civitate; in Dei nomine feliciter amen.

6. Gli arimanni nei capitolari degli imperatori Guido (891) e Lamberto (898)

MGH, Capitularia regum Francorum, voll. 2, ed. A. Boretius, Hannover, 1883-1897, II, n. 224, 891 maggio, e n. 225, anno 898.

Capit. n. 224 (a. 891)

3. Neque comes neque locopositus eius neque sculdasius ab arimannis suis aliquid per vim exigat, praeterquam legibus constitutum est, sed neque per suam fortiam in mansionem arimanni applicet aut placitum teneat aut aliquam violentiam ei faciat. Si vero de praedictis personis publicis hoc irritum fecerit, honore proprio sive ministerio privetur, et secundum legem emendet.

4. Si igitur ex precepto imperiali comes loci ad defensionem patriae suos aerimannos hostiliter properare monuerit aut per se aut per suos missos, si aliquis eorum remanserit exceptis his, quos episcopus in sua elegerit necessitate aut comes dimittere voluerit, nisi aliquis sunnis et ceteris inpedimentis, quae legibus continentur, detentus fuerit, widrigildum suum componat. Et hoc nullus comitum aut actor publicus potestatem habeat exigendum, nisi missus de palatio imperatoris.

Capit. n. 225 (a. 898)

5. Ut scriptoribus publicis nullatenus interdicatorum res arimannorum transcribere, si quando eis fuerit opportunum. Quodsi occasione vitandi exercitus aut placiti venditae fuerint et ipsi eas supersederint, exigatur ab eis utrumque, sicut ante transcriptionem.

6. Ut ipsi arimanni frequentius, quam in lege statutum est, ad placitum non cogantur nec a comitibus nec a sculdasiis.

7. La donazione di Berengario I della *curtis* di Sacco alla chiesa vescovile padovana (897)

Ed.: L. Schiaparelli (ed.) *I diplomi di Berengario I*, Roma,

1903, n. 18, 897 maggio 5, Pordenone.

(C) In nomine Domini nostri Iesu Christi Dei aeterni. Berengarius divina favente clementia rex. Sedula animi intentione volventes et iugi meditatione tractantes qua gratia quibusque meritis ad regale simul culmen perducti, cum nulla invenissemus quae suffragarent merita, sed divini fuisset quod impensum est muneris, ad salutem et remedium animae nobis perspeximus si ecclesiae Dei et loca sacra nostris fuissent adiuta et aucta subsidiis. Quapropter noverit omnium fidelium sanctae Dei Ecclesiae nostrorumque presentium scilicet ac futurorum industria, Petrum reverentissimum episcopum dilectumque fidelem et archicancellarium nostrum suppliciter nostrae serenitatis exorasse clementiam, quatenus quandam cortem iuris regni nostri quae nuncupatur Sacco iuxta maritimos fines, adiacentem scilicet in comitatu Tarvisianense, pertinentem siquidem de camera palatii nostri, episcopo sanctae Patavensis ecclesiae in honore sanctae Dei genitricis virginis Mariae sanctaeque Iustinae martyris constructo, in quo ipse Petrus venerabilis pontifex preesse dinoscitur, pro Dei omnipotentis amore nostraeque animae remedio statuque regni nostri a Deo nobis collati per nostri precepti paginam iure proprietario perhenniter concedere dignaremur. Cuius dignis et iustis postulationibus adquiscentes iam dictam cortem que nuncupatur Sacco iuxta maritimos fines, adiacentem scilicet in comitatu Tarvisianense, pertinentem siquidem de camera palatii nostri, cum universis rebus et possessionibus mobilibus et immobilibus que dici et nominari potest ad eandem cortem iuste et legaliter pertinentibus vel aspicientibus una cum casis, curtis, ortis, areis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis, sationibus, aquis aquarumque discursibus, molendinis, piscationibus, placitis, districtionibus, censibus, redditibus universisque causis et rebus ad eandem cortem iuste et legaliter pertinentibus vel aspicientibus per hanc nostri precepti paginam episcopo sanctae Patavensis ecclesiae in honore sanctae Mariae virginis et beatae Iustinae martyris con-

structo devota mente et subnixa devotione offerimus et iure proprietario concedimus ac donamus ac nostro iure et dominio in eiusdem ecclesiae ius et dominium omnino transfundimus et bona voluntate largimur ad habendum, tenendum, possidendum vel quicquid pontifex ipsius ad utilitatem predictarum ecclesiarum Dei melius previderit faciendum, totius rei publice ac alicuius ordinis et potestatis inquietudine et minoratione remota. Si quis igitur hoc nostrae donationis et offerisionis preceptum infringere aut minorare vel contradicere aliquando quaesierit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camerae palatii nostri et medietatem sanctae Patavensis ecclesiae suisque pontificibus. Ut autem ab omnibus verius credatur et diligentius im perpetuum observetur, manu propria subter roboravimus et anuli nostri impressione insigniri iussimus.

* Signum domni (MF) Berengarii gloriosissimi regis *

* Vitalis cancellarius ad vicem Petri episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi. * (SR) (SI D)

Data III non. maii, anno dominicae incarnationis DCCCXC-VII, regni vero domni Berengarii serenissimi regis X, indictione XV. Actum Naones corte regia, in Christi nomine feliciter, amen.

8. Il diploma di Berengario I per la chiesa vescovile padovana (915)

Ed.: Schiaparelli, *I diplomi* cit., n. 101, ante dicembre 915.

In nomine Domini Dei nostri Berengarius divinae pietatis clementia rex. Notum sit omnibus fidelibus sanctae Dei ecclesiae presentibus scilicet ac futuris, [...] gloriosos marchiones dilectos fideles nostros nostram exorasse clementiam, quatenus pro Dei amore quasdam vias publicas iuris regni nostri iuxta Beatissimae Iustinae virginis non longe a flumine Brentae valle nuncupatae Solanae sive omnem terram Cenedensis, Tridentinensis territorii ad

nostram iurisdictionem pertinentem, nec non et ommen iudiciariam potestatem tam arimannorum quam aliorum liberorum hominum qui nunc in praedicta valle Solane habitant aut habitaturi sunt, episcopo sive Patavensis ecclesiae ubi Sibico episcopus preesse videtur per hoc nostrae auctoritatis praeceptum iure proprietario concedere dignemur. Nos quoque id [...] dierum [...] consequi posse retributionem ab omnipotente Deo considerantes et praedictorum nostrorum fidelium precibus aures nostrae serenitatis inflectentes pretaxatas vias publicas iuris regni nostri pertinentes de comitatu Tarviasinense iuxta ecclesiam Beatissimae Iustinae virginis non longe a fluvio Brenta valle nuncupate Solane, ea videlicet ratione ut aliis dictis viis meatus publicus non intercludatur, seu omnem terram iuris regni nostri in predicta valle adiacentem de quibuslibet comitatibus tam in territorio Cenedense quam Tridentinense ad nostram iurisdictionem pertinentem nec non et omnem iudiciariam potestatem tam arimannorum quam aliorum liberorum hominum qui nunc in predicta valle Solane habitant aut habitaturi sunt cum bannis, censibus et redditibus sacrae nostrae regiae potestati pertinentibus, per hoc nostrum regale preceptum eidem episcopo sanctae Patavensis ecclesiae suppliciter offerimus et perdonamus, ac de nostro iure concedimus et in eius ius et dominium transfundimus atque elargimur ad habendum, tenendum possidendum vel quicquid iam dicte ecclesiae pontifex melius providerit faciendum; igitur concedimus eidem episcopo ubicumque tam [...] episcopus ipsius ecclesiae melius providerit castrum aedificari cum muris et menibus [...] et fossatis et bertiscis atque celatis ob Paganorum malorumque Christianorum debacchationem, omni hominum contradictione remota. Si quis autem hoc nostre offersionis vel concessionis preceptum infringere aut violare quesierit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem camerae nostrae et aliam medietatem dictae Pavavensis ecclesiae episcopo. Quod ut verius credatur et diligentius observetur et firmiter habeatur, manu propria corroborantes de anulo nostro subter insigniri iussimus.

Signum (M) domni Berengarii piissimi regis [...].

9. I livellari-arimanni di Fossalta (956)

Ed.: V. Federici, G. Buzzi (ed.), *Regesto della chiesa di Ravenna. Le carte dell'archivio estense*, voll. 2, Roma, 1911-1931, II, app., n. 2, 956 marzo 16, Ravenna.

Petrus servus servorum Dei, divina gracia sancte Ravennatis ecclesiae archiepiscopus Martino et Leoni clerico germanis seu filiis nostris libelli nomine concedistis nobis rem iuris sancte vestre Ravennatis ecclesiae, idest et pertinencia nostra que nos abere et detinere et laborare videmus de iure sancte vestre Ravennatis ecclesiae, que nobis ovenit per comparacionis cartula aut obvenisset a singulis hominibus, que est posita in fundo qui vocatur Fossalta, cum terris, vineis, campis, pratis, pascuis, silvis, salectis sacionalibus, padulibus, piscacionibus vel omnibus eisdem pertinentibus, constituta territorio Ferrarriense, plebe Sancti Georgii que vocatur in Tamara, in terra fines de suprascripto fundo qui vocatus Fossalta, ubi reiacet ipsa res et pertinencia nostra, sic superius legitur, hoc est: ab uno latere Mergaria que desendit per media valle de Maizorzo et desendit ad Concamadria usque in valle que dicitur Garzolaria, ab alio latere Corrigio de Ferrele percurrente in Fossa Basilia et usque in limite Longare, a tercio latere Limiza percurrente in Fossa de Scavatore usque in Rovere Tassario percurrente in Pado, atque a quarto latere Pado percurrente, vel si iuste et racionabiliter a vobis petimus et ab aliis minime detinentur, abendum, tenendum, cultandum, roncandum, pastenandum, propaginandum, teguo et canale ibidem faciendum, restaurandum, supersedendum, defensandum et in omnibus meliorandum, in annis avenientibus viginti et novem ad renovandum, salva sanacione domnica dandum qualiter obtinere potuerimus dominacioni sancte vestre Ravennatis ecclesiae ex die kalendarum marciarum. In

nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, anno Deo propicio pontificatus domni Agapiti summi pontificis et huniversalis pape in apostolica sacratissima beati Petri sede undecimo, sitque regnante domno Berengario et Adelberto eius filio piissimis regibus anno quinto, die sextodecimo mensis marcii, indicione quartadecima, Ravenne. Ita sane ut inferamus domnice racionibus vobis vestrisque successoribus de quitquit inibi Dominus annualiter condonare iusserit, hoc est terraticum grano, sicale in campo cappam quintam, fava, ordeo, trisico, milio, panico modium sextum, lino manipula decima gramulata, vino anforam quartam, arbore pecto ponentem semel, postea sit vobis cesso; pro erbatico et pullatico dare debeatis de cera munda libras tres et de mele starium unum, deductum omnem terraticum domnicum in integrum usque ad ripam Padi, ubi navis domnica potuerit pervenire, et ipsa cera cum ipso mele debeamus in epiphanie Domini usque in civitate Ravenna, in domo episcopii nostri; actorem silicet sancte nostre Ravennatis ecclesie vel vestre dominacioni susipere debeamus et recepcionem eis facere cum onore et hobediencia, et non abeamus licenciam unc libellum aut suprascripta res alicui homini dare vel vendere seu transferre aut oponere vel comutuare aut in alio venerabili loco relinquere audeamus per nullum ingenium vel argumentum nisi inter nos fratres, et non abeamus licenciam ad nullum publicum ministrum ire racione mitendi aut aliquam funcctionem facere set sub districcione sancte vestre Ravennatis ecclesie persistere debeamus; hec omnia cum fide et puritate agere debeamus sine fraude vel dolo, salva nostra libertate, sicut boni arimanni; si nos petitoris contra unc libellum ire tentaverimus ante prefinitum tempus persolvere debeamus parti sancte vestre Ravennatis ecclesie ante omenm litis inicium aut interpellatione pene nomine per unumquemque petitozem auri uncias duas et post pene solucionem maneat ic libellus in sua firmitate, quos vero libellos uno tinore conscripto Georgio notario sancte vestre Ravennatis ecclesie scribendum rogavimus sub die mensis et indicione suprascripta quartadecima, Ravenne.

Signum manus mea suprascripto Martino petitore cui relectum est.

+ Leo clerico uic pagine petitioni a me facta subscripsi.

10. Il diploma di Ottone I al monastero di S. Zeno di Verona (967)

Ed.: *DD Ottonis I*, n. 346, 967 settembre 24, Ravenna.

In nomine sanctae et individuae Trinitatis. Otto Dei gratia Romanorum imperator augustus. Parum valent mundanae divitiae, nisi fuerint in celestibus thesaurizatae, ubi nec erugo nec tinea demoliuntur. Hoc etiam pensantes pro remedio animae nostrae nec non et parentum nostrorum castellum quod vocatur Romanianum cum liberis hominibus qui vulgo herimanni dicuntur, qui prius ad nostrum districtum respiciebant, cum omnibus rebus illorum ad se pertinentibus seu cum omni debito districtione et actione atque placitis nostri et comitis Sancto Zenoni ad suorum prebendam monachorum donamus et proprietamus elemosinam, ea scilicet ratione ut posthac nec marchio nec comes nec ullius potestatis persona habeat potestatem placitandi auferendi aut ullo modo invadendi. Si vero, quod futurum non credimus, aliquis dux comes gastaldus seu quelibet publicae administrationis aut privata persona contra omnia supradicta moliri aliquid presumpserit seu infringere vel corumpere ex parte aut ex toto temptaverit, sciat se compositurum mille mancosos auri obrizii, medietatem camerae nostrae et medietatem iam dicto monasterio Sancti Zenonis, si ei aliqua contrarietatis violentia illata fuerit. Et ut hoc certissime credatur et diligentius observetur, manu propria roboravimus et anuli nostri impressione insigniri iussimus.

Signum domni Ottonis (M.) serenissimi imperatoris.

Ambrosius cancellarius advicem Huberti episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.

Data VIII kal. octobris anno dominicae incarnationis DCC-

CLXVII, imperii vero domni Ottonis piissimi cesaris VI, indictione XI; actum Ravenae; feliciter amen.

11. Il placito ferrarese (970)

Ed.: Manaresi, *I placiti cit.*, II/1, n. 164, 970 (febbraio 6 - agosto 31), Ferrara e Consandolo.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Anno Deo propicio pontificatus domni Iohannis summi pontificis et universalis pape in apostolica sacratissima beati Petri sede quinto, sicque imperante domno perpetuo augusto Ottone a Deo coronato pacifico magno imperatore, anno regni pietatis eius in Italia vero nono, et domno Ottone item a Deo coronato imperatore eius filio anno tercio, die sexto mensis, indictione tertiadecima, burgo Ferariensi. Dum resideret in iudicio et in generali placito domnus Heccico comes vassus et missus imperialis, simulque cum eo Liucio episcopus sancte Cremonensis ecclesie in mansione pedeplana, que est posita in ipsius burgo Ferrariense, singulorum hominum iustitias faciendas et altercationes deliberandas, residentibus et astantibus cum eis maxima pars populi multitudo bone opinionis et laudabilis fame viri, eorum nomina plura notantur, idest in primis domnus Petro archiepiscopus sancte Ravennatis ecclesie, Adelbertus episcopus Boloniensis, Hubertus episcopus Livienis, Iohannes episcopus Corneliensis, Leo episcopus Ferariensis et cum eis residebant domnus Paulus dativus de civitate Ravenna, Dudo Saxones Ferariensis et Iohannes dativus cives Ferariensis, Aldo iudex sacri palatii, Guarino et filio suprascripto Guarino, Gunardus, Everardus, Sigizo comites, Romualdus, Adelbertus et Sergius germanis ducibus, Romualdo filio suprascripti Sergii, Andreas de Ammabilis, Deusdedit de Ponte Augusti, Petrus consul qui vocatur de Gregorius, Antoninus qui vocatur Acius, Leo qui vocatur de Andrea filio germanis ducibus bodo

et alio Petrus tabellius similiter de Feraria, Petrus filio Romanus consulis qui vocatur de Teudo, Iohannes iudice de Caput Sandali, et alio Iohannes qui vocatur de Ardoino, Iohannes qui vocatur Russo et Lo..... qui vocatur de Brasida, Petrus de Rainfredus, Martinus qui vocatur Preconario, et me presente Dominicus tabellionem de civitate Ravenna et aliis et ceteris. In nostrorum suprascriptorum hominum presentia interrogatus est suprascriptus Liucius episcopus Cremonensis ecclesie da parte pro commitatu Ferariense adversu predictus domnus Petrus archiepiscopus sancti Ravennatis ecclesie dicens ei: 'Quero tibi commodo habes et detines arimanni habitatoribus in locis que vocantur Curolo et Tammara et de Capo Sandali usque in Feraria, seu et harimanni, qui abitant in castro Ficariole vel infra ipsa plebe Sancte Marie que vocatur Trenta, venire, custodire debeat, et ipsius servicium vel ipsam ministracionem quem ad meis antecessoribus, qui istum comitatum Ferariense detenuerunt, fecerunt et vos mihi aliis ostenditis'. Ad hec respondens suprascriptus domnus Petrus archiepiscopus dicens ad eum: 'De ipsis hominibus, qui vos dicitis ad Curolo et Tammara et de omnibus aliis meis colonis et residentibus habitatoribus in rebus, quod est in iuris sancta nostre Ravennatis ecclesie, ego de illis habeo preceptoras domni apostolicis, quas mihi concesserunt domni Marini sanctissimi pape et domni Agapite et Iohannis seu Leonis, necnon modo postea suprascripto domno Iohannes sanctissimo apostolico et michi exinde confirmavit domno Ottonem rex, quando in Italia ingressu est de postea illum coronatus fuit, similiter illum per suum preceptum alia vice confirmavit, ut nullus meus residentes habitatoribus in rebus sancte nostre Ravennatis ecclesie, nec liberos nec servos ad nullius alius placitum perpetere debeat, neque per nullam ministracionem publicam facere, nec tibi suprascripto Liucio episcopus, neque ad istu tuum commitatum Ferariense, neque ad nullam aliam dictriccionem, nisi ad meum placitum illi venire debeat et in meam dictriccionem stare secundum meas preceptoras et confirmacionem, qui mihi concessa sunt, et eciam tu ipso Liucio episco-

pus in eodem placito fuistis, quando meo senior Hottonem imperatorem placitum iussit detinere ad Sanctum Georgius et ego ilis per legem vincere viso fuit et in ipsa noticias quem exinde abere viso sum inibi scribere viso fuistis'.

Hec audiente suprascripto domnus Eccico missus et vassus imperialis iussit ad suprascripto domnus archiepiscopus ipsas suas preceptoras et suas confirmacionem, quem exinde dicebant abere, coram suam presenciam ostendere et relegere fecisse, quia ipso domno misso diligenter volebant ipsas suas sponsionem audire. Statimque hec audiente dompnus Petrus archiepiscopus iussit et constituit et suum missum nomine Sergius presbiterum sancte Ravennatis ecclesie et direxit illum usque in civitatem Ravenne pro ipsas scripcionem aducendum. Que ita factum, et in die autem tercio seu et stante ipso domno imperialis misso, de civitate Ferrariense venit in vico qui vocatur Caput Sandali, residente in placito in mansione de Gualterio propter difinicionem faciendam, unde altercacionem abebat, sancti Iohannes Ewwangellista cum Guarino de Feraria et cum illo ressidebat domnus Paulus dativus de civitate Ravenne et Guarino de Ferrara et Guarino filio suo, Romualdus dux, Adelbertus et Sergius germani, seu Romualdo filius suprascripto Sergius dux, Petrus subdiaconus sancte Ravennatis ecclesie et filius quondam Iohannes ducis, Paulus de Acio, Andreas de Amabilis, Deusdedit de Ponte Agusti, Petrus consul de Gregorius de Feraria, Leo de Andreas, Dominicus qui vocatur Sirinoso, Iohannes de Arduino ... et Leo qui vocatur Liucio germani [...], Iohannes iudice de ipso loco qui vocatur Caput Sandali, Dominicus qui vocatur Guto, seu et aliis ceteris, que longum est ad scribendum et [...] constitutus suprascripto domno Petro sanctissimo archiepiscopus et apresentavit suas preceptoras et confirmacionem in eodem placito, qui superius dictum est, et ipso domno misso relegere iussit et volens eum eorumque relecte in eodem placito per Georgium presbiter et notarius sancte Ravennatis ecclesie et in ipsa preceptoras domni apostolicis et confirmacionem domni Iohannis relegebant quod residentes

in rebus sancte Ravennatis ecclesie ad nullus placitum plubicum ire debeant, neque nullam ministracionem plubica facere, nisi ad pontifex sancte Ravennatis ecclesie in perpetuum stare et permanere ..., perlecte fuissent, statim per ipso domno misso dixit quia istas preceptoras et confirmacionem bone sunt et in perpetuum debeant permanere. Et ipso domnus dativus simmiliter cepit ...re et dicere: 'Iudicamus nos ut ipsas preceptoras que domni apostolicis constituerunt et privilegii domno imperatore confirmaverunt in suprascripta vestram sanctam Ravennatem ecclesiam firmas et stabilissima permaneat de quantacumque inibi relegitur ad iura et dominium sancte Ravennatis ecclesie'.

+ Eccico comes et missus domni Ottonis imperatoris in hoc diiudiciatum subscripsi.

[Seguono sottoscrizioni in parte non leggibili].

12. Il diploma di Ottone I al monastero di S. Maria in Organo di Verona (970)

Ed.: *DD Ottonis I*, n. 384, 970 gennaio 22, Pavia.

(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto divina annuente clementia imperator augustus. Notum sit omnibus fidelibus sanctae Dei ecclesie nostrisque presentibus atque futuris, quoniam interventu et obsecratione Radaldi sancte Aquilegensis ecclesie reverentissimi patriarche quibusdam incensitis monasterii beate Marie semper virginis suisque heredibus ac proheredibus usque inperpetuum, habitantes videlicet in villa Aciago, per hoc nostrae donationis preceptum concedimus pro Dei amore omnes pinsiones herbaticum atque escaticum iure proprietario, que ad nostram regiam hactenus partem pertinuerunt, ut nullus deinceps haec eos dare compellat, santientes insuper ut nullus potestatis persona eosdem incensitos in prenominata villa degentes distringere pignore flagellare aut in aliquo molestare iniuste presumat nichilque

aliud eis in quolibet superimponatur, his exceptis que ad prefatum monasterium reddere continuatim soliti fuerunt, et ut potestative ac nostra donatione in silva Alferia capellaticum seminationem arationem et pascua et in silva herimannorum habeant sicuti alii Azagini nostra plenissima largitate, omnium hominum contradictione remota. Si quis igitur hoc nostrae donationis preceptum infringere aut contradicere aliquando quesierit, sciat se compositurum auri optimi libras centum, medietatem kamere nostrae et medietatem ipsis incensitis eorumque heredibus ac proheredibus. Quod ut verius credatur diligentiusque imperpetuum ab omnibus observetur, manu propria roborantes anuli nostri inpressione insigniri iussimus.

Signum domni Ottonis (M.) invictissimi imperatoris.

Ambrosius cancellarius advicem Huberti episcopi et archicancellarii recognovi et subscripsi.

Datum XI. febr. anno dominice incarnationis DCCCCLXVIII, imperii vero domni Ottonis VIII, indictione XIII; actum Papie; feliciter.

13. Il diploma di Ottone II agli uomini di Lazise (983)

Ed.: *DD Ottonis II*, n. 291, 983 maggio 7, Verona.

(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Otto divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Si dignis nostrorum fidelium petitionibus prebuissemus adsensum, devotiores in obsequio nostri famulatus minime difidimus. Quocirca omnium sancte Dei ecclesie fidelium presentium ac futurorum noverit industria, qualiter interventu ac petitione Rivordi nostri fidelis per hoc nostrum preceptum, prout iuste et legaliter possumus, concedimus donamus atque largimur quibusdam hominibus in terra et castro Lazisii morantibus, nominative Manfredus, Cuprandus, Adelbertus, Petrus, Vuitellorus, Adelmarius, Gandinus,

Galvertus, Eginolfus, Simpertus, Gisembertus presbiter, Lazarus, Proculus, Raguitus, Andevillus, Condiutus, Almelfredus, Eristarius, teloneum, ripaticum, passagium adque piscariam piscandi secundum quod trahit ad territorium illius terre et castri de lacu nostro Benacu et portu inibi concurrente, quod pertinet eidem terre et castro. Insuper perdonamus eis ut ex una parte eiusdem terre et lacus liceat firmamentum castri et munimina ac merulos peragere et omnibus hominibus Longobardorum ibidem transeuntibus duos imperiales pro homine auferre et etiam omnibus hominibus cum rebus inde transeuntibus ripaticum, mensuraturam et curariam accipere et a nostro iure et dominio in eorum ius et dominium omnino transfundimus et delegamus et concedimus ut habeant et teneant firmiterque possideant ipsi et eorum heredes et successores in perpetuum, omnium hominum contradictione remota, et nemo sit ausus piscandi in ea piscaria sine loquella et consensu ipsorum hominum suorumque heredum et successorum. Si quis igitur huius nostri precepti violator extiterat, sciat se compositurum auri optimi libras quadraginta, medietatem camere nostre et medietatem hominibus predictis eorumque heredibus et successoribus. Quod ut verius credatur et diligentius ab omnibus observetur, manibus propriis roborantes sigillo nostro subtus communiri iussimus.

Signum domni Ottonis Romanorum imperatoris invictissimi (M.)

Ego Adelbertus cancellarius vice domni Petri archicancellarii recognovi.

Data nonas madii anno dominice incarnationis DCCCCLXXXIII, indictione XI, regni vero domni Ottonis secundi XXVI, imperii vero eius XVI; actum Verone; in Christi nomine feliciter amen.

14. Il diploma di Enrico II agli arimanni di Mantova (1014)

Ed.: *DD Henrici II*, n. 278, anno 1014, Ravenna.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus divina favente clementia rex. Omnium sancte Dei ecclesie nostrorumque fidelium presentium scilicet ac futurorum noverit sagacitatis industria, qualiter nos pro Dei amore animeque nostre remedio cunctos arimannos in civitate Mantua sive in castro quod dicitur Portus sive in vicora que nominantur Sancto Georgio, Cepada, Formigosa seu et in comitatu Mantuano habitantes cum omni eorum hereditate, paterno vel materno iure, proprietate, communalis sive omnibus rebus, que ab eorum parentibus possesse fuerunt, et eorum adquisita sive acquirenda, nominative silva Armanore, Carpeneta, Sacca, Septinenti sive per cetera loca in comitatu Mantuanense reiacentibus, piscationibus per fluminibus et paludibus sive aliquo scriptionis titulo, quod iuste et legaliter eis pertinente, cum familiis utriusque sexus servis et ancillis libellariis precariis et cum omnibus rebus eorum mobilibus et immobilibus per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, concessimus et corroboramus, scilicet utrasque ripas fluminis Tartari, deinde sursum usque ad flumen Oley, de alia parte Fossa alta, de tertia parte ecclesie Sancti Faustini in Caput Variana et inde seorsum usque in Agricia maiore; ea videlicet ratione concedimus eis omnem tholoneum et ripaticum, quod pro negotio exercent in Garda et in Lasese et in Summolacu vel in Brixiana et in Ferrara vel in Comaclu et in Ravenna, ipsi suisque filiis ac hominibus, qui illorum causam laborantes negociantur, licentiam habeant potestative negociandi per iam dicta loca absque omnium hominum contradictione vel publica funtione vel alicuius tholonei vel ripatici redditu. Precipientes itaque iubemus ut nullus dux episcopus marchio comes vicecomes gastaldio sculdascio decanus vel aliqua nostri regni magna parvaque persona dehinc prefatos arimannos de suis personis sive eciam de omnibus predictis rebus inquietare disvesti-

re molestare nullusque in eorum mansionibus eis invitis hospicium facere vel ad aliquam publicam functionem, nisi ad eam quam sui antecessores secundum legem fecerunt, cogere sine legali iudicio facere presumat. Si quis autem, quod futurum non credimus, contra hoc nostrum preceptum insurgerit aut illud infringere tentaverit, sciat se compositurum auri optimi libras M, medietatem camere nostre et medietatem predictis arimannis in iam dicta Mantua civitate sive in castro Portu vel in comitatu Mantuano residentibus habitantibus. Quod ut verius credatur et diligentius ab omnibus observetur, nostri sigilli impressione subter insigniri iussimus.

Signum domini Henrici (M.) regis invictissimi.

Henricus cancellarius vice Everardi episcopi et archicapellani recognovi.

Datum anno dominice incarnationis MXIII, indictione XII, anno vero domini Henrici regis secundi regnantis XII; actum Ravenne; feliciter amen.

15. Il diploma di Enrico III agli abitanti-arimanni di Sacco (1055)

Ed.: *DD Henrici III*, n. 352, anno 1055.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Si miseris et pauperibus secundum quod scriptum est 'Subvenite misero' manum misericordie, prout imperialem decet clementiam, porrigimus, videlicet ut a violentis oppressionibus, et hic et in futuro premium nos recepturos sperare debemus. Quapropter notum sit omnibus sancte Dei ecclesie nostrisque fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter homines in valle que vocatur Saccus habitantes clementiam nostram adierunt de iniuste servitutis oppressionem, in qua Pataviensis episcopus violenter eos compulerat, miserabiliter conquerentes. Verum nos pro remedio anime nostre et ob interventum dilectissime coniugis nostre imperatricis Agnetis et propter

incrementum filii nostri Henrici quarti regis precipimus et confirmamus ut quicquid Pataviensis episcopus per violentiam illis abstulit aut cartas ab eisdem fieri compulit, integre ipsis restituatur, et ut deinceps ab iniusta servitute sint soluti sancimus. Hocque nomen ab imperiali auctoritate nostra stabilitum obtineant ut in omni succedenti tempore eremani dicantur et ea consuetudine qua nunc ceteri eremanni in comitatu Tarvisiano utantur. Preterea cum nos in regnum Italicum venerimus, sicut antiquis temporibus soliti fuerant, septem libras ut impendant et decimas per unumquemque annum precipimus. Insuper vero nec episcopus nec aliqua magna vel parva nostri regni persona predictos homines molestare inquietare sine legali iudicio presumat. Statuimus quoque partibus autem ecclesie secundum iusticiam faventes, ut predictis hominibus non liceat ipsam eremanni suam vendere aut archiepiscopo aut episcopo aut patriarche aut duci marchioni comiti vicecomiti neque aliquibus se potencioribus vendant, nisi quod secundum eandem consuetudinem debitum eremanie predictae Pataviensi ecclesie iusticiam suam persolvere velint. Si quis vero contra hanc nostram imperialem confirmationem a predictis eremanis aliquid exegerit aut nostrum preceptum infringere temptaverit, centum libras auri optimi componat, medietatem camere imperiali et medietatem ipsis hominibus. Quod ut verius credatur, hanc cartam inde conscriptam manu propria, ut infra videtur, corroborantes sigilli nostri impressione iussimus insigniri.

16. Il diploma di Enrico III ai cittadini di Mantova (1055)

Ed.: *DD Henrici III*, n. 356, 1055 novembre 3, Guastalla.

In nomine sancte et individue Trinitatis. Henricus divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Si petitionibus fidelium nostrorum iustis et rationabilibus annuimus, et necessitates iniustas violentasque oppressiones secundum imperialis excel-

lentie debitum sublevamus, a Deo omnium bonorum recompensatore meritam retributionem feliciter adepturos fore speramus. Quare omnium sancte Dei ecclesie nostrorumque fidelium tam futurorum quam presentium industria noverit, qualiter Mantuani cives nostram adierunt clementiam suas miserias et diuturnas oppressiones conquirentes. Nos vero magnis eorum necessitatibus compatiētes ob interventum dilectissime coniugis nostre imperatricis Agnetis et propter incrementum filii nostri carissimi Heinrici videlicet quarti regis nostra imperiali auctoritate omnes superstitiosas exactiones et importunas violentias funditus deinceps illis abolendas et radicitus extirpandas modis omnibus decernimus et confirmamus, statuētes eciam, ut nulla magna parvaque persona predictos cives videlicet eremanos in Mantua civitate habitantes de suis personis sive de illorum servis et ancillis vel de liberis hominibus in eorum residentibus terra vel de eremania et communibus rebus ad predictam civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii sitis sive de beneficiis libellariis precariis seu eciam de omnibus eorum rebus mobilibus et immobilibus iuste conquisitis et iuste conquerendis inquietare molestare disvestire sine legali iudicio presumat. Precipimus quoque, ut liceat omnibus predictis civibus secure iure et redire ad mercata omnia sive per terram sive per aquam quocumque voluerint, ita videlicet ut non dent ripaticum nec tholoneum in Ravenna, in Argenta, in Ferraria, in Summolacu et eam consuetudinem bonam et iustam habeant, quam quelibet nostri imperii civitas obtinet. Quicumque autem huius nostre concessionis et confirmationis violator extiterit, centum libras auri optimi componat, medietatem nostre camere imperiali et medietatem predictis civibus. Et ut hec nostre confirmationis auctoritas stabilis atque firma permaneat, hanc cartam inde conscriptam manu propria, ut infra videtur, corroborantes sigilli nostri impressione iussimus insigniri.

Signum domini Henrici tercii regis invictissimi Romanorum imperatoris augusti (M.) (SMP.)

Gunterius cancellarius vice Herimanni archicancellarii reco-

gnovit.

Datum III. non. nov. anno dominice incarnationis MLV, indictione VIII, anno autem domni Heinrici tercii regis imperatoris autem secundi ordinationis eius XXVII, regni quidem XVII, imperii vero VIII; actum Guaresalle; in Dei nomine fideliter amen.

17. Il diploma di Enrico III al monastero di S. Zeno (1055)

Ed.: *DD Heinrici III*, n. 357, 1055 novembre 11, Verona.

(C.) In nomine sancte et individue Trinitatis. Heinricus divina favente clementia Romanorum imperator augustus. Imperialem sublimitatem concedet, ut, quanto ceteris dignitatibus excelsior colitur, tanto iustis petitionibus Deo serventium benignior nec non clementior inveniatur. Quapropter notum esse volumus omnibus sancte Dei ecclesie nostrisque fidelibus tam futuris quam presentibus, qualiter Albericus abbas monasterii Sancti Zenonis martiris nostram clementiam suppliciter exorando adiit ob amorem Dei omnipotentis beatique Zenonis martiris reverentiam multum nos deprecans, ut bona iam dicti monasterii, quas Bonifacius marchio sui que servi iniuste ac violenter invaserant, per precepti nostri confirmationem eidem coenobio recuperando corroboraremus. Nos vero iustis eius petitionibus consentientes pro remedio anime nostre et ob interventum dilectissime coniugis nostre imperatricis Agnetis et propter incrementum filii nostri Heinrici quarti regis, predicto monasterio concedendo confirmamus silvam sancti Petri sitam in Fissaro – finis eius Agricia et Finale et Zuviola Mantuana et Ortigedulum et Piscaria que vocatur dirupta usque ad pectus Ruze –, nec non et silvam in villa Picta que nominatur Spissia et aliam que vocatur Sumadalta – que cernit fines a silva Sancti Vigili usque in silvam Sancti Salvatoris, ex uno capite Nocitulum, ex alio Agricia, et Sanaidam et fontanam Ramenti –, aliam vero silvam in Mauriatica que nominatur Runca – finis eius via episco-

palis et sedimen album, ex uno capite Agricia, ex alio Senaida, et terram in Castellione et in Mulinello et in Runco Saurello –, similiter silvam in Gaium in locum qui vocatur Casale Orci et villam que vocatur Aspo prope Tartaro nec non et villam que vocatur Campo Palliario, silvas etiam sitas in Herbeto et in Terbentiolo itemque terram et silvam in Ostilia, quas tenuit Albertus de Baiuaria et Richilda – cuius fines sunt a Pado usque in caput Turnioni et a fossa Lubia usque ad fossam Regiam, et Pollicinem iuxta castrum Reveri –. Damus etiam terram cum casis in Fatuledo et in Vaduferrario et in Vadupigocii, quam Bonifacius marchio per commutationem dedit monasterio Sancti Zenonis, ea videlicet ratione ut nullus archiepiscopus episcopus dux marchio comes vicecomes sculdachio seu aliqua magna vel parva nostri regni persona hanc nostri precepti constitutionem ac largitionem predicti monasterii Sancti Zenonis aliquo modo sine legali iudicio violare presumat. Insuper etiam placuit nostre serenitati ob eternam remunerationem statuendo sancire, ut castrum quod dicitur Monticulum in valle Provinianense, quod liberi homines eiusdem castrum per cartulam offersionis Sancto Zenoni obtulerunt, cum omnibus rebus iam dicti castrum pertinentes, cum omni debito districtione atque placitum nostri et commitis iam dicto monasterio Sancti Zenoni ad suorum prebenda monachorum donamus et proprietatem elemosinam. Similiter etiam statuimus ut districtum duodecim hominum harimannorum, quos Welfo gloriosus dux per investituram contulit Sancto Zenoni, quattuor videlicet supra dictorum hominum habitantes in castro Gebitus hii sunt: Rodivertus qui Mannaria dicitur et Zeno filius Reginzonis et Psallio Gutturosus hac Petrus filius Pinzonis, nec non et alii quattuor habitantes in castro Ilas hii sunt: Bonaldus et Galivertus germanis, Rambertus et Martinus germanis et Pizulo, similiter etiam alii quattuor habitantes in castro qui dicitur Monte alto: Cotprando, Zeno, Aciprando et item Zeno, qui prius ad nostrum districtum respiciebant, cum omnibus rebus illorum hominum a se pertinentibus seu cum omni debito districtione atque placitum Sancto

Zenoni donamus et proprietamus monasterio, ut post hec nec dux nec comes ullius potestatis persona habeat potestatem placitandi aut ullo modo invadendi. Si vero, quod futurum non credimus, aliquis dux comes aut cuiuslibet administracionis aut privata persona contra omnia supra scripta moliri aliquit presumpserit seu infrangere vel corrumpere ex parte aut ex toto temptaverit, siat se compositurum mille mancusos auri obrizi, medietate camerae nostrae et medietatem iam dicto monasterio Sancti Zenonis, si aliqua contrarietatis violentia illata fuerit. Et ut hoc certissime credatur et diligentius observetur, manu propria roboravimus et anuli nostri inpressione insinniri iussimus.

Signum domni Heinrici tercii regis invictissimi (M.) secundi Romanorum imperatoris augusti. (SMP.)

Guntherius cancellarius vice Herimanni archicancellarii recognovit.

Data III. id. novemb. anno dominice incarnationis MLV, indictione VIII, anno domni Heinrici tercii regis imperatoris autem secundi ordinationis eius XXVII, regni quidem XVII, imperii vero VIII; actum Verone; in Dei nomine feliciter amen.

18. La cessione di diritti su arimanni da parte del conte di Bergamo (1086)

Archivio della Curia vescovile di Bergamo, *Pergamene dell'Archivio capitolare*, perg. 1180, 1086 novembre, Bergamo.

Ed.: G. Antonucci, *Le famiglie comitali di Bergamo nei secoli decimo, undecimo e duodecimo*, II, «Bergomum», XXXIII (1939), p. 6.

(S) In Christi nomine. Anno ab incarnatione domini nostri Iesus Christi millesimo octuagesimo sexto, mense novembris, indictione decima. Tibi Iohanni figlio quondam Benedicti de civitate Pergamo ego Raginerius comes et filius quondam Rusticelli

similiter comitis de comitatu Pergamensis qui professus sum lege vivere Langobardorum spondeo atque promitto ut a modo in antea non sit mihi nec meis heredibus vel meis ministris licentiam nec potestatem per nullum ius, ingenium nullamque occasionem que fieri potest agere nec requirere contra te nec contra tuos heredes nec contra illos homines arimannos quos tu tenes in villa que dicitur Levate qui fuerunt filii quondam Eimoni et Aripandi germani, nominative ullum obsequium conditionis de illis casis et rebus territoriiis quas ipsi tibi venumdaverunt et que sibi tenuerunt, dicendo quod nobis exinde aliquid per conditionem facere debeatis per nullum ius ingenium; et si ego qui supra Ragineius comes aut mei heredes vel mei ministri contra te qui supra Iohannem aut contra tuos heredes vel contra predictos arimannos vel contra illorum heredes ullam contradictionem agere vel requirere presumpserimus, tunc componere vobis promitto cum meis heredibus penam nomine argenti denarios bonos libras vigincti, et post pena composita exinde omni tempore taciti et contempti permaneamus, quia in tali tenore accepi ego qui supra Raginerius comes a te qui supra Iohanne exinde launechild crosnam unam ut hec mea promissio firma et stabilis permaneat.

Actum supradicta civitate Pergamo.

Signum + manus supradicti Raginerii comitis qui hanc cartulam promissionis fieri rogavit + et hoc signum crucis sua manu fixit.

Signum +++ manibus Pachani et Vuilielmi seu Lanfranci testes.

+ Arnaldus iudex interfui et subscripsi.

(S) Lanfrancus notarius scripsi, post traditam complevi et dedi.

19. L'investitura del castello di Marzana ai *vicini-arimanni* (1121)

Ed.: Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., app., n. 11, 1121

maggio 3, Verona.

(S) Exemplum. Die martis qui est tercio die mensis madii, in civitate Verone, in claustro canonice sancte Veronensis ecclesie, presencia clericorum atque laicorum bonorum hominum, corum nomina hic subtus leguntur, hii sunt de canonicis Tebaldus archipresbiter suprascripte canonice et Siginzonis presbiteri et Bonifacius et Wido et Theodosius et Vitalis et Henricus diaconi et ceteri, et de laicis, hii sunt Blanco et Iohannes Ardido et Clementus et Adam de Henrico et Iohannes Bratilo de vico Marciana et Martinus Salola et item Martinus Bonaga et Toto presbiter et Pitulo et Calvus et Dominicus Gattaro et Milo et reliqui. Ibique in eorum presencia supradictus Tebaldus archipresbiter per lignum quod in sua tenebat manu investivit Pelegrinum gastaldium, qui Gallardo dicitur, per consensum suprascriptorum canonicorum et aliorum tam maiorum quam minorum, tam in persona ipsius Pelegrini quamque in personis omnium suorum vicinorum nominative de castro Marciane eo tamen ordine ut ipse Pelegrinus et omnes arimanni habitantes in suprascripto loco Marciane et Turani et Quinti et in eorum fines et territoriis et heredes eorum abeant et teneant perpetualiter totum suprascriptum castrum ex parte suprascripte canonice Sancte Marie et Sancti Georgii et intus edificent domos ad salvandum bona eorum; ita ut ipsi homines debent habere suprascriptum castrum aptatum et levatum et bene restauratum de muro de malta calcine cum ambulatore circumdatum, sicut antea fuit, et turrim de ipso castro, que est emersa, adequate usque ad merlos de ipso castro dehinc ad festum sancti Martini prosimo veniente et inde in antea ad annos duos et postea deinde in antea ad annos tres debent habere suprascriptam turrim elevatam et merlatam in altitudinem, sicut antea fuit, ita ut per eos meliorentur set non peiorentur. Modo vero pactum finitum est constitutum silicet inter canonicos et suprascriptos arimannos ita ut ipsi arimanni vel heredes eorum perpetualiter per festum Omnium Sanctorum non debent dare omni anno predictis canonicis suisque

successoribus pro placito de suprascripto loco Marciane nisi libras decem Veronensis monete, si canonici, qui de illo tempore erunt, nolunt in ipso loco in ipso anno placitum tenere; et si evenerit quod ipsi volunt in ipso loco placitare, ipsi vilani non debent dare suprascriptas decem libras, set quicquid ibi per placitum invenerit abeat; set in electione canonicorum esse debent de placito tenere vel suprascriptas decem libras accipere; et quando rex aut dux venerit in ista terra, tunc suprascripti vilani debent dare libras viginti suprascriptis canonicis, si ipsi vicini non abent suprascriptas decem libras in ipso anno datas; et si date sunt per illum annum, tunc ipsi arimanni debent alias decem libras suprascriptis canonicis persolvere et postea per totum illum annum amplius placitum eis facere non debent, excepto si reclamacio de aliquibus ex ipsis arimannis ad suprascriptam canonicam venerit et ipse ante os venire noluerit ad faciendam iusticiam, tunc de ipsis canonicis ex parte comuniter debent in ipso loco ire et ad domum illius, qui venire ad faciendam iusticiam contemserit, se ospitare et de proprio suo vivere absque impedimentum aliorum vicinorum usque dum ipse contumax iusticiam factam abet. Et si contierit quod ipsi arimanni supradictas decem libras per terminos supra ordinatos non persolverint, tunc debent ipsi vilani ad communum fratrum persolvere duplum, omni alia occasione remota et hoc pactum firmum permanente. Iterum pacti sunt inter se quod ipsi suprascripti arimanni non debent in ipso castro nullum alterius famulum suscipere nec de suis bonis in ipso castro salvum facere sine consilio communo et licencia suprascriptorum canonicorum et vicinorum; et si evenerit quod aliquis alienorum famulorum in ipso castro edificare voluerit contra voluntatem eorum, tunc canonicas debent ei contendere ut non edificent ibi. Nulla alia superimposita esse debet, excepto illa constituta servicia, que olim suprascripto Bonifacio diacono facere solebant, hec ad communum fratrum facere debent. Pena vero pars alteri inter se posuerunt et insuper suprascriptus Pelegrinus wadium dedit ita si suprascripti arimanni non adimpleverint sicut supra legitur, oblicaverunt componere

libras quinquaginta; et si predicti canonici aut successores eorum non compleverint omnia qualiter supra legitur vel si aliqua parte de predicta investitura ultra hoc, quod supra legitur, facere voluerit suprascriptis hominibus, oblicaverunt componere libras quinquaginta. Et ipse Pelegrinus posuit fideiussores suprascripti arimanni et post pena soluta presens pactum et investitura in suo maneat robore. Unde duo brevi uno tinore scripti sunt. Factum est hoc in anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi millesimo centesimo vicesimo primo, suprascripto die martis, indicione quartadecima.

20. Definizione della controversia fra il comune e gli arimanni di Mantova e il monastero di S. Benedetto di Polirone (1126)

Ed.: Torelli, *Regesto mantovano* cit., n. 196, 1126 luglio 29.

Lite mota adversus monasterium Sancti Benedicti a Mantuanis civibus pro commune, de quadam terra quam possidebatur a predicto monasterio, partim aratoria, partim buscalea, et iacet prope villam Septinenti, alecti sunt viri communi consilio, tam consules quam arimanni, ad investigandam cuius controversie veritatem ipsamque litem finiendam. Cumque dominus Haeinricus ab/bas monasterium per XL annos quiete possedisse testibus probare paratus fuisset, eosque cum suis fratribus deprecaretur, quatenus monasterium non perturbarent sed pro remedio animarum suarum quiescere permetterent, sicuti antecessores eorum fecere. Consules et arimanni communiter consilio fecere et, timore Dei atque reverentia ipsius monasterii et animarum suarum remedio, aliter recesserunt et finem in manu ipsius abatis, per fustem quem in manibus tenebant, per se et toto communi fecerunt. Predicta autem terra de qua finis est, hos fines habet: a mane via que pergit ad Casalem et alia parte vie iuris ipsius monasterii, a meridie flumen, a sera fossatus, a septentrione lagullus qui est iuris Sancti

Benedicti. Nomina vero predictorum consulum et arimannorum sunt haec: Albertus et Azo filii Azonis Inrici, Wido filius Ugonis de Bona, Opizo de Constantino, Albertus de Bonacausa de Frogerio; et nomina arimannorum sunt hec: Ingelbaldus de Muciano, Otto et Wibertus atque Anselmus filii eius, Albertus de Anzoni, Iohannesbonus filius Blanci de Levada, Rodulfus de Belentatha cognatus eius, Iohannes Usacurtis, Albertus filius Gilberti de Gudino, Carimannus Buca de Capra, Turisindus, Opizo nepos Iohannis de Opizone, Azo filius Petri Pici, Teutaldus de Puteo, Azo filius Gausi de Pipo, Marchionus, Anselmus filius Literii, Filippus, Sichefredus de Sancta Agatha, Albertus Taliacane, Manfredus et Albertus filii Manfredi de Godi, Ubertus Malus Denarius, Petrus filius Lanfranci de Descenzano, Albertus filius Pelegrini de Mancia, Godo filius Rodulfi de Presbitero Daniele. Actum est hoc supra ipsam terram, anno dominice incarnationis MCXXVI, III die exeunte mense iulii, indicione IV.

Ego Albertus de Casale Alto interfui et subscripsi. Interfuerunt ibi Agimericus, Bulgarus de Ingo, Lanfrancus de Descenzano, Cafarus de Melata, Ugo Cupa de Graula, Beatus, Artusius de Calcinato, Ubaldus vicedominus, Rodulfus nepos eius, Winizo de Casale, (.) aginaldus de Septinenti.

(ST) Ego Bonus notarius sacri palacii his interfui, rogatus scripsi.

21. Il *pactum* fra l'arciprete del capitolo di Verona e Almanno *arimannus* di Codegnago (1139)

Archivio Capitolare di Verona, perg. I, 6,4r, primo documento, 1139 gennaio 11, Verona.

Ed.: Ficker, *Forschungen* cit., IV, n. 110, con omisioni ed errori.

(S) Die iovis (a) qui est tercio idus ianuarii, in presencia

Iordani de Amizo de Gera advocatus matricularis ecclesie de Verona, Conradi archipresbiteri de plebe Gricianensi, Malittransversi, Iohannis gastaldi et Rustici de loco Griciana et Ade de Marzana et Blanci, Pelegrini de loco Turano, Amizonis gastaldi de Pollano et aliorum hominum. Almannus, qui fuit de loco Codegnago, nominative de toto allodio suo dominum Gilbertum archipresbiterum maioris ecclesie de Verona investivit taliter quod debet facere fotrum maiori ecclesie suprascripte, omni anno, secundum suam possibilitatem et secundum quod constitutum fuerit eum facere et dare ab illis qui hanc aministrationem forte habuerint sine dolo et fraude; et si de suo allodio alienare voluerit prius suprascripte ecclesie dare debebit per tantum quantum vero aliquis homo sine fraude emere vellet, si ecclesia emere voluerit; set si ecclesia emere noluerit, tunc suis arimannis dare et vendere debebit; set si aliter, quam ut supra legitur, fecerit, id est quod ita non attenderit, tunc ecclesia suprascripta totum suum alodium habere debet. Quia tali pacto archipresbiterum suprascriptum investivit de suo allodio et dedit ei Iohannem gastaldium suprascriptum ut daret ei possessionem, quia ipse Almannus arimannus suprascripte ecclesie esse dicebatur. Actum est hoc in refectorio suprascripte ecclesie, millesimo CXXX nono, suprascripto die, indicione secunda.

(S) Ego Dodo notarius rogatus ibi fui et ut supra legitur scripsi.

(a) l'11 gennaio 1139 corrisponde a mercoledì anziché a giovedì.

22. La sentenza di un console di Milano sulla lite fra i conti di Castelseprio e gli uomini di Mendrisio per il pagamento del *fodrum regale* da parte degli *arimanni* (1142)

Ed.: C. Manaresi, *Gli atti del Comune di Milano fino al 1216*, Milano, 1919, n. 8, 1142 maggio 20, Milano.

Die mercurii, qui est terciusdecimus kalendarum iunii, in broi-
leto ante ecclesiam Sancti Barnabe appostoli. Breve de sententia
quam dedit Gualterius iudex consul Mediolanensis in concordia
Gigi Burro, Oberti iudicis qui dicitur de Orto, consulum sociorum
eius, de discordia que erat inter Guilielmum comitem filium
quondam Rodulfi qui dicebatur Maldavellum item comitis de
Castro Seprio et Albertum comitem filium quondam Orrici item
comittis per se et per alios omnes comites tam de Seprio quam de
Placentina qui in hac causa partem requirere poterant, et ex altera
parte Laurencium Pristorem, Ottonem Gualterii, Anricum de
Perugio, Gualtrame de Solorino, Guilielmum et Iohanem qui
dicuntur Guerri, Petrum Pristinarium, Anricum Ferrarium, Adam
qui dicitur de Guarda, Arialum Bruxa, Petrum de Guida,
Guilielmum de Mugio, Ottonem qui dicitur Boto, Addam de
Cantone, Filipum de Ravisario, Iohanem Bellengerii, Ambrosium
Pristorem, Rusticum Pristorem, Lafrancum de Cuvassi,
Dominicum Burrum, Ginam filium Guinselmi, Albertum de Vinea,
Laurencium ****, Guilielmum de Muri, Duirantem, Adam
Montenarium, Lafrancum de Castro Seprio, Guitardum de Muri,
Bellencassam, Iohanem de Bruçella, Carexanum, Rodulfum
Arzane, Ubertum de Brinci, Guidonem de Benna, Algissum de
Carrubiello, Iohanem de Archa, Lafranchum de Taino, Andream
Casoronni, Duirantem et Adam qui dicuntur Longi, Petrum filium
Ambrosii, Duirantem de Carrobiello, filios Adam de Bre,
Giselbertum de Bre, Lafrancum de Sancta Maria, filium Adam Ira,
Iohanem de Cabio, Dominicum de Curte, Guilielmum Ficiani,
Servumdeum, Ottonem Rusca, Bonumhominem de Curte,
Segorinum filium Guilielmi, Daibertum de Perugia, omnes de
loco Mendrixio per eorum missos iam dictos Ginam et Anricum et
Guilielmum Ficiane. Lis enim talis erat. Dicebant ispi comites
quod iam dicti homines debent eis dare fodrum regale sicut eis
dant ceteri arimani ipsius loci. Ad hec ipsi respondebant quod nun-
quam dederunt ipsum fodrum nec dare debent, nec ullus homo de
ipso loco debet fodrum regale nisi sit arimannus. Ipsi vero com-

mitibus in probacione decifientibus, tunc ipse Gualterius iudex in concordia aliorum consulum sociorum eius dedit iusiurandum eisdem hominibus de Mendrixio ut iurent quod predictum fodrum nunquam dederunt nec secundum usum ipsius loci dare debent. Et sic finita est causa. Et antequam hec sententia daretur sub domum consulatus dederunt guadium predicti comittes et Petrulfus de Platea de Castro Seprio et Anricus de loco Solbiate in manibus iam dictorum Ginam et Anrici et Guillielmi ad partem de omnibus aliis iam dictis hominibus de attendere iam dictam sententiam ipsi et alii omnes comittes, unde extiterunt ipsimet fideiussores usque in pena librarum quinquaginta. Et ipsi Ginam et Anricus et Guilielmus dederunt similiter guadium eisdem comittibus de facienda attendere ipsam sententiam quam daturi erant consules ipsi et alii omnes iam dicti vicini eorum, unde extiterunt ipsimet fideiussores usque in superscripta pena. Factum est hoc ut supra in consulatu Mediolanensi anno dominice incarnationis millesimo centesimo quadragesimo secundo, ipso die, indictione quinta.

Interfuerunt Otto Manzo, Otto Vicecomes, Ardericus da la Cruce, Anselmus et Magnianus et Teito qui dicuntur Crivelli, Brnardus Pascalis, Guifredus de Puteobonelli, Petrus et Presbiter germani, qui dicuntur Valiani, Iohannes de Cornaledo; de servitoribus Petrus Valiendarnus, Ardericus de Solario, Petrus Tubadore, Rusticus, Mangetus, Spazadescus et reliqui plures testes.

Ego Gualterius iudex ac missus domni tercii Lotharii imperatoris hanc sententiam dedi ut supra et subscripsi.

Otto iudex ac missus domni quarti Henrici imperatoris interfui et subscripsi.

Ego Obertus iudex ac missus domini tercii Lotarii imperatoris interfui et subscripsi.

Ego Anselmus notarius et iudex interfui et hanc sententiam scripsi.

23. Definizione delle regalie (1158)

Ed.: *MGH, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, I, Hannover, 1893, n. 175, "Definitio regalium", p. 244 = *DD Friderici I*, n. 237, 1158 novembre 22 o 23.

Regalia sunt hec. Arimanie, vie publice, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia, que vulgo dicuntur tholonea, monete, mulctarum penarumque compendia, bona vacantia, et que indignis legibus auferuntur, nisi que specialiter quibusdam conceduntur, et bona contrahentium incestas nuptias et dampnatorum et proscriptorum, secundum quod in novis constitutionibus cavetur, angariarum et parangariarum et plaustorum et navium prestationes, et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem, potestas constituendorum magistratum ad iustitiam expediendam, argentarie, et palatia in civitatibus consuetis, piscationem redditus et salinarum, et bona committentium crimen maiestatis, et dimidium thesauri inventi in loco Cesaris, non data opera, vel in loco religioso; si data opera, totum ad eum pertinet.

24. Il diploma di Federico agli arimanni di Mantova (1159)

Ed.: *DD Friderici I*, n. 263, 1159 marzo 21, Luzzara.

In nomine Sancte et individue Trinitatis. Fredericus divina favente clementia Romanorum Imperator et semper Augustus. Imperiali honori congruit et ipsa ratio suadet, ut fidelibus nostris ampliorem gratie et dilectionis favorem impendamus, illis precipue, in quibus plurima argumenta fidei claruerunt et usque ad hec nostra tempora venire feliciter meruerunt. Eapropter tam futurorum, quam presentium fidelium noverit etas, quod interventu et petitione fidelissimi Principis nostri Graxendonii Mantuani episco-

pi, qui fidelitatem preclaram nobis et imperio magnificis exhibuit obsequiis, preces fidelium nostrorum Mantuanorum augustalibus nostris auribus admisimus et secundum privilegia nostrorum antecessorum, que diligenter perspeximus, cunctos arimannos in civitate Mantue, sive in castro, quod dicitur Portus, sive in villis, que nominantur Sanctus Georgius, Cepada, Formigosa seu in comitatu Mantuano habitantes, cum omni eorum hereditate et proprietate, paterno vel materno iure, et cum omnibus rebus communibus, que ab eorum parentibus possesse fuerunt, et eorum adquisita vel acquirenda, nominatim silva Armanora, Carpeneta, Sacca, Septingenti, sive per cetera loca in comitatu Mantuano adiacentia, piscationes quoque in fluminibus et paludibus sive scriptionis titulo aliquo, quod iuste et legaliter eis pertinet, cum familiis utriusque sexus servis et ancillis, libellariis, precariis et cum omnibus eorum mobilibus et immobilibus per huius nostri precepti paginam, prout iuste et legaliter possumus, eis concessimus et corroboravimus, scilicet utrasque ripas fluminis Tartari, deinde sursum ad flumen Olei, de alia parte Fossa alta, de tercia parte ecclesia Sancti Faustini in capite Variana, et deinde sursum usque in Agriciam maiorem. Ea videlicet ratione concedimus eis omne tholoneum et ripaticum, quod pro negotio exercetur in Garda, in Lageze et in Summo Lacu vel in Brisiana et in Ferraria vel in Comaclu et in Ravenna; ipsi sui que filii ac homines, qui illorum causa laborantes negociantur, licentiam habeant potestative negociandi per iam dicta loca absque omnium hominum contraditione vel publica functione vel alicuius tholonei vel ripatici redditu. Insuper palatii nostri apud monasterium Sancti Rufini construendi potestatem eis concedimus. Albergariam quoque nove et veteris civitatis, ut circumdata est muro et munimine, eis remittimus et donamus. Quin etiam insulam, in qua castrum Ripe Alte fuit situm, eis concedimus, ita ut nullum castrum seu edificium a nobis vel a nostris successoribus exstruatur. Precipimus quoque, ut liceat praeditis fidelibus nostris Mantuanis secure ire et redire ad omnia mercata sive per terram sive per aquam in imperio nostro, ubicumque voluerint

absque alicuius molestatione, et tholonei exactione. Hec omnia supradicta Mantuanis omnibus, qui nunc sunt et adhuc futuri sunt, iuste et legaliter concedimus, salva per omnia imperialis iustitia. Si quis ergo dux, vel marchio, archiepiscopus, episcopus, comes, vicecomes, parva vel magna persona huius precepti nostri paginam in aliquo violare presumpserit, mille libras auri optimi componat, mediam partem fisco imperiali et ***

Signum domni Frederici Romanorum imperatoris invictissimi.
(M.)

Ego Raynaldus sacri palatii imperialis cancellarius recognovi.

Acta sunt hec anno dominice incarnationis MCLVIII, indictione VII, regnante domno Frederico Romanorum imperatore serenissimo, anno regni eius VIII, imperii vero III; datum in territorio Regino apud Luchariam, XII Kal. aprilis.

25. Il diploma di Federico I alla chiesa di S. Alessandro di Bergamo, cui dona due *arimanni* (1159)

Ed.: *DD Friderici I*, n. 280, 1159 settembre 5, presso Crema.

Fredericus Dei gratia Romanorum imperator augustus. Notum facimus universis imperii nostri fidelibus quod pro honore et reverentia beati Alexandri martyris venerandi patroni maioris ecclesie Pergamensis et pro devotis fratrum eiusdem ecclesie obsequiis duos arimannos nostros fratres germanos videlicet Taliarammum et Benedictum de Calusco predictae ecclesie Beati Alexandri et omnibus fratribus ad usum et servitium eorum ex nostra imperiali largitione libere dedimus et cum omni districto et honore et integro servitio, quod de iure debebant nobis et imperio, ipsos eis concessimus. Predictis autem duobus Taliarammo et Benedicto de Calusco nostra imperiali auctoritate et per gratiam nostram precipimus ut de cetero ecclesie beati Alexandri et universis ecclesie fratribus, preposito et ceteris omnibus, qui hodie sunt et in posterum futuri

sunt, debitam reverentiam, debitum honorem et debita servitia, quecumque nobis debebant, cum omni subiectione semper exhibeant. Qui enim pecuniam seu aliquid aliud dat, ne sit de iurisdictione et districto alicuius, ipso iure statim revertitur ad imperatorem.

Datum apud Cremam nonas septembris. (Sp. D.)

26. La concessione del vescovo di Padova a due Farisei (1186)

Archivio della Curia vescovile di Padova, *Feuda episcoporum*, I = t. 28, perg. 34 e 35; *Episcopi*, I = t. 24, perg. 57, 1186 luglio 13, Piove di Sacco.

(S) In nomine domini Dei eterni anno eiusdem nativitatibus millesimo CLXXXVI, XIII die intrante mense iulio, indictione quarta. Si fideliter Sancte Dei ecclesie ac nobis servientibus dignam recompensationem reprehendimus, eos devotiores in nostra reddi fidelitatem credimus et alios ad serviendum studiosius provocamus. Qua re ego Gerardus Dei gratia Sancte Pataviensis ecclesie episcopus licet indignus mente propendens iustis nostrorum fidelium petitionibus libenter assensum prebemus et eos exaudire favorabiliter curamus, venientes autem ad nos Witiclinus de Fariseo et Martinus notarius filius Bruscole, pro se et pro toto suo colmello masculi et femine, dicentes quondam suum instrumentum esse amissum per ignem quod episcopus Oldericus Sancte Patavine ecclesie quondam Garibaldo fecerat et suis successoribus masculis et feminis cui assensum prebemus. Ideoque remittimus eis et suo culmello predictis viris masculis et feminis omne fodrum, omne bannum asaltum angariam perangariam albergariam districtam et omnem herimanniam seu ceteras publicas functiones, quas herimanni de Sacco dependere soliti sunt ad partem Paduani episcopatus. Et quia omnes prelibati viri predicto Garibaldo ut asserebant heredes hexistantes, unanimiter nostram rogaverunt humilita-

tem quatinus ex parte Patavine sedis cui presidemus pretaxatam concessionem nostram confirmamus auctoritate et eam novis litteris denuo renovamus, eis et heredibus eorum masculis feminis in perpetuum valituram concedimus et insuper bona sua que nunc habent quave in antea Deo largiente iuxte et legaliter acquisitura sunt sub Paduani episcopatus defensione atque tutela recipimus et bannum nostrum ex parte imperatoris et nostra super eos et super bona sua ponimus; quorum petitionibus libenter assensum comodantes tunc quia fideles nostre ecclesie ac nobis eos esse conperimus, tunc quia fideliores magis ac magis reddere cupimus et illam concessionem quam olim Oldericus presul egregium asserebant fecisse Garibaldo masculis et feminis, ex nostra parte corroboramus et in perpetuum valere concedimus omnibus his et eorum heredibus ac proheredibus iam natis et nascituris masculis et feminis renovamus atque concedimus, id est ut liberi sint et immunes ab omni fodro banno asalto angaria albergaria seu herimannia ceterisque publicis functionibus quas herimanni de Sacco dependere solet et insuper bona sua iuste ac legaliter acquisita vel acquirenda in Patavini episcopatus defensionem et nostram sine dubio recipientes ac protegentes mittimus atque confirmamus bannum nostrum super eos et super omnia bona eorum sub mulcta centum librarum Veronensium. Quatinus a presenti die in antea nullus homo audeat eos disvestire molestare vel inquietare sine legali iudicio. Ut autem hec concessionis pagina tam a nobis quam a successoribus nostris inviolabiliter in perpetuum conservetur ut verius credatur Iacobino notario scribere iussi.

Sunt autem ut ipsi dicebant de predicto culmello Laca frater Witiclini, Ubertinus et Bruscola frater eius, Petrus Teso cum suis fratribus, Enricus de Ermanno, Petrusbonus Borso cum suo fratre, Enchelerius de Ulivero cum suis fratribus, Wilielmi de Claricia, filii Iohannis de Riprando, Dominicus de Adam Sancto, Milanus de Bacello, Albrichetus de Pidone cum suis fratribus, filii Ardiçonis de Preto ac ceteri culmelli mares et femine.

Interfuerunt Tanselgardinus vicedominus, archipresbiter

Dominicus, Grimaldellus iudex, Egidiolus de Wito, Manfredinus Homodei, Trismundinus Garabaldi, Çiliolus Curçi, Dionisius, Mançolinus et alii. Actum in Plebe in camera presbiteri Petri.

(S) Ego Iacobus sacri palacii notarius interfui et hanc cartulam iussu Gerardi Paduani episcopi et eius ammonitione scripsi et dedi.

27. La sentenza di un giudice del podestà di Verona nella controversia tra il monastero di S. Zeno e un *arimannus* di Vigasio (1195)

Ed.: Castagnetti, *Le comunità rurali* cit., app., n. 19, 1195 giugno 10, Verona.

(S) Die sabbati decimo intrante mense iunii, in civitate Verona, in domo Henrici Bramançoni, in qua pro communi Verone tenebantur placita, in presentia domini Milani, Widoti, Bernardelli de Spicianis, magistri Pacis, Calistrani de Tomba, Carfanti, Petri, Açolini notarii, Mulinarii de Clavega, Greci de Greppo, Blanci de Scopatis, Persenaldi Saketini, Warnardini de Bardulino et aliorum plurium. Ibique coram domino Guidone de Runcoveteri iudice domini Uberti vicecomitis Placentini potestatis Verone de lite, que erat inter Buccaduram de Vicoathesi ex una parte nec non et inter Henrigetum de Siniverto ex altera, in qua lite predictus Buccadura conquestus erat de predicto Henrigeto de trewa et ratione et iniuria, dicendo dictum Henrigetum ad suam domum venisse et contra suam voluntatem in eius domo intrasse et de eius domo duas culdras, unum plumacium, I crosnam, I clamidem, II enses, I caçetam, I falcem, I securim et I baculum sibi abstulisse, unde ab eo petebat pro predictis rebus sibi ablatis X libras et pro iniuria sua centum solidos denariorum Veronensium. Contra Henrigetum de Siniverto dicebat tunc pro domino abbate monasterii Sancti Çenonis gastaldionem Viciathesis fuisse et querimoniam de eo Buccadura ad eum facta fuisse et ipse Buccadura coram eo venire

recusasse et per iurisdictionem, quam monasterium Sancti Çenonis habet in Vicoathesi et de Vicoathesi, super eum Buccamduram bannum trium librarum misisse et ideo ei pignus abstulisse, dicens iurisdictionem Viciathesis integraliter ad monasterium Sancti Çenonis pertinere et dominum Enricum secundum imperatorem monasterio Sancti Çenonis iurisdictionem totam et honorem et arimannos, quos et quam ad imperium pertinebant in Vicoathesi, concessisse et dedisse, et privilegia inde hostendebat, et per testes probasse monasterium Sancti Çenonis de XX partibus Viciathesis iurisdictionem habere, unde dicebat se licuisse predictum Buccamduram pignorari et non teneri debere ab iniuria neque a trewa et a petitione Buccadure absolvendum se esse. Item dicebat iandictus Buccadura quod, si monasterium Sancti Çenonis habebat iurisdictionem Viciathesis de XX partibus, quod non habebat super totum et super eum non habebat iurisdictionem et quod per eum Henrigetum numquam se distrinxit ad faciendum placitum et quod erat arimannus imperatoris. Iterum replicat dictus Henrigetus et dicebat se per testes probasse ipsum Buccamduram per eum et coram eo per monasterium Sancti Çenonis ad placitum faciendum se distrinxisse et per arimanniam domino abbatis Sancti Çenonis fidelitatem fecisse. His et aliis pluribus dictis et allegatis, iandictus dominus Guido iudex domini Uberti potestatis Verone sedens talem sententiam dedit sic dicens: "Per illas rationes, quas visas et auditas habeo, condempno Henrigetum de Siniverto in restitutionem rerum et pignorum ablatarum predicto Buccadure a Pasca in retro sine aliqua re; item condempno Henrigetum suprascriptum quod restituat Buccadure pignora et res, quas et que ei abstulerit a Pasca in ça, salvo eo quod debeat suprascripta pignora in se retinere pro XX solidis pro bannis Sancti Çenonis, pro eo quod visum habeo et quia credo quod monasterium Sancti Çenonis habeat iurisdictionem Viciathesis; item pro eo, quod visum et auditum habeo, et per cartas et per privilegia et quia credo iurisdictionem Viciathesis ad monasterium Sancti Çenonis pertinere, absolvo suprascriptum Henrigetum de Sineverto ab iniuria centum solidos-

rum, quam ei petebat Buccadura, et absolve a trewa". Actum anno a nativitate Domini millesimo centesimo nonagesimo quinto, indictione terciadecima.

(S) Ego Robertus sacri palatii notarius, item postea a Friderico imperatore investitus, huic sentencie interfui et scripsi.

28. Deposizione di Sacheto di Enrico Duca con riferimento alle decime corrisposte dagli arimanni (1208)

Archivio della Curia vescovile di Padova, *Episcopi*, I = t. 24, perg. 100: delle numerose deposizioni di testi viene qui riportata solo quella di Sacheto; edizione non completa in Zorzi, *Il territorio* cit., pp. 287-288.

... Saketus Henrici Ducis districtus iuravit et dixit: "Scio quod in curia episcopatus vassallorum erat placitum inter dominum episcopum ex una parte et ex alia Ubertinum Avoxatum, Spinellum, Marcum Sanctum, et alios aliquot vassallos et per curiam multi termini fuerunt collocati pro decimas, quam dominus episcopus a predictis postulabat de amplis". Quomodo sciret, respondit quia presens erat in placito. "Item scio quod predicti vassalli et dominus episcopus postulabant a curia episcopatus, ut sibi testes distringeret ad veritatem investigandam et rebus et rationibus a vassallis dicte curie cognitis. Vassalli postulaverunt et ipsa curia a domino episcopo et a predictis Ubertino Avoxato, Spinello et Marco Sancto, quod volebant sententiare de illis et scio quod multi testes ex parte domini episcopi et dictorum vassallorum fuerunt introducti et dominus episcopus dedit parabolam curie et vassallis iudicandi et dominus Albertus de Baone, Otolinus iudex, domini Otolinus, Gerardus, Gnanfus iudices, Forzate vicedominus, Matheus de Pegoloto, Dalesmaninus, Ugucio de Carraria, dominus Zambonetus iudex et Henrigetus Adelasie vassalli episcopatus et tunc in ipsa curia congregati vel conventi et alii vassalli multi

dederunt parabolam domino Ugolino avvocato, ut pro curia de predictis litibus inter dominum episcopum et predictos vassallos iudicaret, dicentes qui curia et dicti vassalli erant in concordia cum ipso avvocato de eo quod dicere debeat inter episcopum et vassallos et consilium habuerant et dominus advocatus dedit pro se et curia predictorum vassallorum, habita parabola, sententiam condemnandi dictos Ubertinum, Spinellum et Marcum Sanctum et alios vassallos, qui tunc erant in placito vel placitis cum episcopo in tota decima terre tocus, que fuisset runcata a XV annis in za, et Ubertinus Avoxatus illico a iamdicta sententia appellavit et Boca de homine, ut credo, sententiam scripsi et predictis, uti per ordinem dixi, interfui, intellexi et vidi et etiam interfui consilio curie et vassallorum ubi fuerunt vassalli in concordia et curia de predictis condemnandis. Item scio post sententie prolationem, quod dominus episcopus conquestus fuit de Saketo, filio Avoxati, Marco Sancto et Spinello ante dominum Alexium iudicem, tunc officialem domini Manfredi de Gadio, Padue potestate, postulans a predictis dicta decimas in quibus per vassallos fuerant condemnati et ego actor et procurator episcopi constitutus pro eo exigebam dictas decimas et terminus unus fuit collocatus et postea scio quod Marcus Sanctus, Spinellus et Saketus venerunt ad dominum Mainfredum, potestatem Padue, dicentes ei quod appellaverant a quadam sententia in curia et pro curia episcopi data." Quomodo sciret, respondit: "Saketus mihi dixit quod venerat in solario comunis Padue et dixit mihi: 'Venietis pro domino episcopo mihi responsurus ante potestatem Padue in causa appellationis sententie, que data fuit pro curia episcopi, quia sum conquestus', et ego respondi dicens eo: 'Si de domino episcopo estis conquestus, ipse vel alius quem constituere voluerit invenire vobis responsuri'. Item scio quod magister Prandus, dominus Karellus iudex, Baialardus de Plebe venerunt ante dominum Mainfredum potestatem Padue pro predictis verbis respondere illis qui tunc volebant procedere in appellationem sententie, que data fuit in curia episcopi inter episcopum et predictos et ego cum ipsis veni et audivi dominum

Blasium pro Saketo, Marco Sancto et Spinello alegantem quod dominus Mainfredus, potestas Padue, tunc debeat facere cognosci de causa illa et dominus Karellus iudex pro domino episcopo dicentem quod dominus potestas non debebat facere cognosci de causa illa, et dominus Mainfredus, potestas Padue, cum suo iudice collocavit terminum predictis dicentes quod de aliis volebat consilium habere. Item scio quod fui ante potestatem et suum iudicem, cum omnibus predictis et audivi dominum Mainfredum, potestatem Padue, et suum iudicem dicentes quod volebant de illa causa cognosci et dominus Blasius iudex dixit tunc potestati et eius iudici deprecantes domino potestati et Guido ut debeatis agnoscere de appellatione ita quod tempus non debeat agnoscere predictis Marco, Spinello et Saketo et dominus magister Prandus dicebat episcopali parte potestati ut deberet statim procedere iudex ut episcopo daretur decima, et potestas Padue precepit domino Guidoni ut deberet cognoscere et procedere in ipsam causam et dominus Guido dixit potestati quod in suo tempore illius officii finiret et terminaret illam causam. Item scio quod terra de cuius decima lis est est runcata a XIII annis in ça". Quomodo sciret, respondit quod ipsum vidit in nemore et pratis infra et a predicto tempore in za et ipsa terra fuit de amplis et nemoribus iudicatus Plebis Saci. "Item scio quod Adaminus et Millanus et eius filius et Hengelerius eius filius de parentella Fariseorum et deffendunt se pro privilegio Fariseorum." Quomodo sciret, respondit: "Habeo visum predictos deffendi pro ipso privilegio a bannis et penis quando cadunt in aliquam penam episcopi. Item scio cum venirem uno mane, oriente sole, Ubertinus Avoxatus dicit mihi: 'Quomodo possum perdere litem vel placitum quod habeo cum episcopo, quod habeo per feudum ab episcopo omnia que solent reddere rimanni Plebis et rimanni reddunt decimas, licet privilegium meum non dicat vel nominet decima, debeo decimas'." Interrogatus si dominus Aicardinus et Otolinus iudices adiuwabant dominum episcopum in curia contra Fariseos, respondit: "Non immo vidi eos in curia pro vassallis." Si publica fama est quod Farisei debent habere

decimam suarum terrarum veterum et novalium respondit: "Privilegium habent et fama est quod debent habere tale privilegium quale Çustini, excepto quod debent distringi pro domino episcopo et quod dominus episcopus non debeat illos tenere de aliqua pena; et aliud nescio." Respondit.